



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

APRILE 2024



Indice

| | |
|---|-----|
| SEZIONI UNITE | 3 |
| SEZIONE PRIMA | 15 |
| SEZIONE SECONDA | 57 |
| SEZIONE TERZA | 96 |
| SEZIONE LAVORO | 139 |
| SEZIONE TRIBUTARIA | 170 |
| QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI | 216 |
| RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE..... | 259 |

APRILE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U, Sentenza n. 9156 del 05/04/2024 (Rv. 670664-01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: CRUCITTI ROBERTA. Relatore: CRUCITTI ROBERTA. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

P. (SENSI RICCARDO) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 25/07/2023

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Revisione della sentenza disciplinare irrevocabile di condanna - Ammissibilità - Valutazione preliminare dei nuovi elementi - Modalità.

In ragione della natura straordinaria dell'impugnazione per revisione della sentenza disciplinare irrevocabile di condanna, anche nella fase rescindente la valutazione degli elementi addotti al fine di capovolgere la decisione di condanna non può essere superficiale, ancorché sommaria, ma va necessariamente compiuta una verifica preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza o, di contro, sulla non decisività delle allegazioni poste a sostegno dell'istanza; conseguentemente, il giudizio preliminare di ammissibilità ha il medesimo ambito della fase di revisione, differenziandosene, tuttavia, per essere caratterizzato da un vaglio prognostico, che non necessita di scandaglio approfondito ed è limitato alla valutazione dell'attitudine astratta dei nuovi elementi, apprezzati insieme ai pregressi, a scardinare la statuizione di colpevolezza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37357 del 2022 Rv. 666503-01

Sez. U, Sentenza n. 9375 del 08/04/2024 (Rv. 670665-01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. PERELLI SIMONE. (CONF)

P. contro F.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/06/2023

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Revoca di misura cautelare - Condizioni - Fatti nuovi denotanti l'affievolimento delle esigenze cautelari - Necessità - Rilevanza del mero tempo trascorso - Esclusione.

La revoca della misura cautelare inflitta al magistrato, una volta formatosi il c.d. "giudicato cautelare" in ordine ai fatti contestati e alla loro gravità, presuppone l'esplicita considerazione di elementi caratterizzati da novità, che non siano già stati oggetto di apprezzamento, neppure su un piano di derivazione logica da quelli già esaminati in sede di applicazione della misura o di sua impugnazione, e che, valutati unitariamente, siano idonei a suffragare l'affievolimento delle esigenze cautelari, non rilevando ex se il mero decorso del tempo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16 com. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15152 del 2015 Rv. 636367-01

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 9448 del 09/04/2024** (Rv. **670666-01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

I. (ABBAMONTE ANDREA) contro F. (CRISCI LUCIO RODOLFO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/02/2020

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Controversia tra proprietario di un fondo e società privata concessionaria per la costruzione di pala eolica su area confinante - Oggetto - Violazione delle distanze legali e risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Pronuncia di riduzione in pristino - Esclusione - Ragioni - Natura di pubblica utilità dell'opera - Indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (e poi art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001) - Spettanza - Fondamento.

136131 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - LIMITI - IN GENERE In genere.

La controversia, instaurata dal proprietario di un fondo nei confronti di una società privata concessionaria dell'amministrazione comunale per la costruzione di una pala eolica, avente ad oggetto la pretesa di ripristino delle distanze legali tra il fondo ed il manufatto sito nell'area confinante, oltre al risarcimento dei danni, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché detta società è convenuta in giudizio non già come amministrazione o concessionaria che svolge il servizio di pubblica utilità di produzione e trasporto di energia nella rete elettrica nazionale, ma in quanto impresa costruttrice e proprietaria del manufatto, come tale responsabile del pregiudizio da questo causato, "staticamente", al terzo confinante; ciononostante, la qualificazione dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia come attività di pubblico interesse e di pubblica utilità e l'equiparazione delle relative opere a quelle dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche (previste dall'art. 1, comma 4, della l. n. 10 del 1991) precludono al giudice la possibilità di disporre, in caso di accoglimento della domanda, la riduzione in pristino, con la conseguenza che la tutela spettante al proprietario che abbia subito la lesione del proprio diritto resta limitata al riconoscimento dell'indennità già prevista dall'art. 46 della l. n. 2359 del 1865 (oggi dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001), in considerazione dell'idoneità delle scelte compiute dall'autorità amministrativa in ordine all'ubicazione dell'opera a comprimere le posizioni soggettive del proprietario confinante e del divieto d'intervenire sull'atto amministrativo, imposto al giudice ordinario dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 552 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST., Legge 14/11/1995 num. 481, Legge 23/07/2009 num. 99 art. 41 CORTE COST., Legge 09/01/1991 num. 10 art. 1 com. 4, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13626 del 2021 Rv. 661290-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24410 del 2011 Rv. 619592-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18165 del 2017 Rv. 645030-01, N. 20350 del 2018 Rv. 650270-01, N. 21578 del 2011 Rv. 619607-01

SEZIONI UNITE

Sez. **U**, **Ordinanza n. 9448 del 09/04/2024** (Rv. **670666-02**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

I. (ABBAMONTE ANDREA) contro F. (CRISCI LUCIO RODOLFO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/02/2020

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Violazione delle distanze - Emanazione di provvedimento di servitù coattiva con effetto sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 - Effetti sulle domande restitutorie e risarcitorie proposte dal privato - Incidenza sulla giurisdizione - Esclusione - Improcedibilità delle predette domande - Fondamento.

136134 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In tema di violazione delle distanze, l'adozione, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, da parte della Pubblica Amministrazione, di un provvedimento di servitù coattiva con effetto sanante (volta a regolarizzare l'opera realizzata in violazione delle distanze) non determina - in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis - la sottrazione della controversia alla cognizione del giudice ordinario, ma determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione alle medesime aree, in quanto il sesto comma del predetto art. 42-bis dispone che in tale ipotesi trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi precedenti, le quali prevedono, per l'ipotesi di emissione del provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di occupazione illegittima, che si determini l'acquisizione del diritto di proprietà da parte dell'amministrazione, precludendo pertanto l'esercizio dell'azione di restituzione del bene da parte del privato, ed il mutamento del titolo della pretesa risarcitoria dallo stesso azionata, che, per effetto di tale provvedimento, si converte in quella all'indennizzo previsto dal medesimo art. 42-bis.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 11258 del 2016 Rv. 639787-01, N. 159 del 2024 Rv. 669816-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20691 del 2021 Rv. 661853-03

Sez. **U**, **Sentenza n. 9716 del 10/04/2024** (Rv. **670668-01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. CASELLA GIUSEPPINA. (CONF)

P. (TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE) contro M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 11/07/2023

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Art. 15, comma 8, d.lgs. n.109 del 2006 - Sospensione dei termini del procedimento disciplinare per esercizio di azione penale - Provvedimento della Sezione disciplinare del CSM - Necessità - Presupposti - "Medesimo fatto" - Natura ed effetti.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la sospensione ex lege dei termini del procedimento disciplinare per esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del d.lgs. n. 109 del 2006, consegue alla necessaria emanazione di un provvedimento della Sezione disciplinare del CSM - avente natura dichiarativa ed effetti retroattivi alla data di esercizio dell'azione penale - che presuppone, a comune fondamento di entrambi i procedimenti, la sussistenza del "medesimo fatto".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 8

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18302 del 2020 Rv. 658631-02, N. 24630 del 2020 Rv. 659451-01

Sez. U, **Sentenza n. 9611 del 10/04/2024** (Rv. **670667-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

L. (DI PORTO ANDREA) contro L.

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. - Consigliere delegato alla formulazione della proposta di definizione - Composizione del Collegio giudicante come relatore - Incompatibilità - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Sez. U, **Ordinanza n. 9749 del 11/04/2024** (Rv. **670758-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**.

Q. (AMORELLI GIAMPIERO) contro L.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 24/02/2023

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezione dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina - Impugnazioni - Art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 - Applicabilità analogica - Dies a quo per il reclamo.

In tema di elezione dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, la decorrenza del termine per l'impugnazione del procedimento elettorale va individuata nell'atto conclusivo della proclamazione degli eletti, applicando analogicamente, in assenza di norme specifiche, il criterio dettato dall'art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 per il procedimento di elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 28 com. 12, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 50

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2606 del 2021 Rv. 660291-02, N. 32781 del 2018 Rv. 652075-01

SEZIONI UNITE

Sez. U, Ordinanza n. 9751 del 11/04/2024 (Rv. 670893-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.)

T. (LAURO GROTTA GAETANO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 06/05/2023

026009 AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLI DELL'ORDINE Elezioni dei Consigli degli ordini forensi - Art. 3, comma 3, l. n. 113 del 2017 - Ineleggibilità degli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi - Omessa partecipazione a elezioni per mandato infrabiennale - Interruzione della consecutività - Esclusione - Dimissioni anticipate per svolgimento di incarico incompatibile con la carica - Irrilevanza.

In tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi, ai fini del rispetto del divieto di terzo mandato consecutivo, previsto dall'art. 3, comma 3, della l. n. 113 del 2017, è irrilevante la mancata partecipazione alle elezioni per una consiliatura oggettivamente infrabiennale, poiché, in virtù del comma 4 del citato art. 3, i mandati di durata inferiore ai due anni non vanno calcolati né per il conteggio della consecutività, né per la sua interruzione, e sono, altresì, irrilevanti le dimissioni volontarie presentate dal consigliere, poiché il mandato viene conferito per l'intera consiliatura e va parametrato alla sua durata oggettiva, a prescindere dalla minor durata soggettiva dipesa dalla volontà dell'interessato e dalle ragioni della sua scelta.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 12/07/2017 num. 113 art. 3 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32781 del 2018 Rv. 652075-01, N. 2603 del 2021 Rv. 660350-02, N. 8566 del 2021 Rv. 660951-01

Sez. U, Ordinanza n. 9952 del 12/04/2024 (Rv. 670669-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Controversia promossa da un Comune nei confronti della ASL per il rimborso della quota di rette di ricovero di anziani non autosufficienti (art. 59 l.r. Sicilia n. 33 del 1996) - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

La controversia promossa da un Comune nei confronti della ASL per ottenere il rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta, a titolo di integrazione, agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, ai sensi dell'art. 59 della l.r. Sicilia n. 33 del 1996, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione, avendo ad oggetto il corrispettivo per un'obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 18/05/1996 num. 33 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 24118 del 2019 Rv. 655455-01

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20401 del 2019 Rv. 654841-01

Sez. U, **Ordinanza n. 9956 del 12/04/2024** (Rv. **670670-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

R. (LEONARDI RICCARDO) contro S. (FORMICA DOMENICO)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Consulenza in materia di investimenti finanziari - Azione di responsabilità contrattuale di cliente italiano nei confronti di consulente svizzero - Giurisdizione del giudice italiano - Ragioni.

In tema di giurisdizione, in una controversia relativa a un contratto, concluso in Italia tra un soggetto ivi domiciliato e un soggetto domiciliato nella Confederazione Svizzera, avente a oggetto la prestazione da parte di quest'ultimo del servizio di consulenza in materia di investimenti finanziari in favore del cliente domiciliato in Italia, riguardante una o più operazioni di sottoscrizione di strumenti finanziari, va affermata la giurisdizione del giudice italiano in applicazione del criterio di collegamento dettato dall'art. 5, par. 1, lett. b), della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, dovendosi fare riferimento al luogo in cui la prestazione del servizio di consulenza è stata o avrebbe dovuto essere eseguita, in rapporto all'obbligo di informazione da fornire al cliente, caratterizzante il contratto.

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 430, Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 5 lett. B

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6001 del 2021 Rv. 660833-01

Sez. U, **Ordinanza n. 9971 del 12/04/2024** (Rv. **670663-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

K. (PAGANELLI MAURIZIO) contro Q. (LATINI LEONE)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/02/2018

092089 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA Proposizione in via subordinata di difese procedurali e di domanda riconvenzionale da parte dello straniero - Accettazione della giurisdizione del giudice italiano - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

La proposizione di difese procedurali o di domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero non comporta accettazione tacita della giurisdizione del giudice italiano, ove sia espressamente subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione di detto giudice. (Fattispecie in tema di compravendita di cose mobili in cui la società egiziana acquirente, convenuta in primo grado per il pagamento del prezzo, aveva proposto domanda riconvenzionale dopo aver eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 5, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 7

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7035 del 2006 Rv. 588450-01

Sez. U, Ordinanza n. 9971 del 12/04/2024 (Rv. 670663-02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

K. (PAGANELLI MAURIZIO) contro Q. (LATINI LEONE)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/02/2018

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Controversia relativa a materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Convenuto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea - Rinvio alla citata Convenzione ex art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995 - Natura - Rinvio "mobile" - Conseguenze - Criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 44 del 2001 o dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Fattispecie.

In caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura "mobile" del rinvio a quest'ultima ex art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995. (Fattispecie in tema di compravendita di cose mobili in cui la S.C. ha escluso la giurisdizione italiana e affermato quella egiziana in applicazione del criterio del luogo di consegna dei beni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804 all. 1 art. 5, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 5, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22239 del 2009 Rv. 609691-01, N. 18299 del 2021 Rv. 661653-01

Sez. U, Sentenza n. 9949 del 12/04/2024 (Rv. 670759-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

F. (FAVATA GIUSEPPE) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 10/07/2023

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Ricorso al Consiglio Nazionale Forense - Natura - Conseguenze - Indicazione specifica dei motivi - Necessità - Successiva proposizione di ulteriori motivi - Inammissibilità.

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la prima fase avanti al consiglio distrettuale di disciplina ha carattere amministrativo, mentre il successivo ricorso al Consiglio nazionale forense assume natura e funzione propriamente giurisdizionali e l'atto deve contenere la specifica indicazione dei motivi sui quali si fonda, con la conseguenza che non possono proporsi motivi nuovi di impugnazione con atti successivi al ricorso e che i medesimi, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 61, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34476 del 2019 Rv. 656492-01 Rv. 656492-02

Sez. U, **Ordinanza n. 10955 del 23/04/2024** (Rv. **670894-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**.

P. (ILARDO UMBERTO GIUSEPPE) contro G.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 13/12/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023 - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), che, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, richiama l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., si applica ai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023, poiché l'art. 35, comma 6, del citato d.lgs. fa riferimento ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data dell'1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio e una diversa interpretazione, volta ad applicare la normativa in esame ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023, depotenzierebbe lo scopo di agevolare la definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi prive di giustificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28540 del 2023 Rv. 669313-01, N. 36069 del 2023 Rv. 670580-01

Sez. U, **Ordinanza n. 11387 del 29/04/2024** (Rv. **670948-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

D. (TEDOLDI ALBERTO) contro L. (GRECO MASSIMO VITTORIO)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Criteri ex art. 7 del Reg. UE n. 1215 del 2012 - Materia contrattuale - Qualificazione secondo il diritto europeo - Fattispecie.

In tema di giurisdizione del giudice italiano, la competenza speciale, prevista dall'art. 7 del Reg. UE n. 1215 del 2012, sussiste anche nei casi in cui l'obbligazione dedotta in giudizio non tragga propriamente fonte da un contratto, purché sia possibile individuare un'obbligazione giuridica liberamente assunta, poiché la nozione di materia contrattuale, a cui rimanda la citata disposizione, va interpretata facendo riferimento agli obiettivi ed all'impianto sistematico del regolamento, nonché ai principi desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana sulla domanda, proposta da persona domiciliata in Italia, per ottenere la condanna del proprio legale danese al pagamento delle

SEZIONI UNITE

somme dallo stesso riscosse in adempimento della transazione stipulata dal cliente a definizione di un contenzioso svoltosi dinanzi all'autorità giudiziaria della Danimarca).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19571 del 2023 Rv. 668221-01

Sez. U, Sentenza n. 11399 del 29/04/2024 (Rv. 670895-01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Relatore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

A. (ROPPO FRANCESCO) contro M.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Giudizio di cassazione - Questione di diritto insorta in un procedimento cautelare - Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Ammissibilità.

130001 PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE In genere.

Il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-bis c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare anche questioni di diritto che sorgono nei procedimenti cautelari ante causam o in corso di causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis

Massime precedenti Vedi: N. 28727 del 2023 Rv. 669233-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34851 del 2023 Rv. 669829-02 Rv. 669829-03

Sez. U, Sentenza n. 11399 del 29/04/2024 (Rv. 670895-02)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Relatore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

A. (ROPPO FRANCESCO) contro M.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Rigetto della Commissione territoriale per manifesta infondatezza - Proposizione del ricorso in sede giurisdizionale - Deroga al principio di sospensione automatica del provvedimento - Condizioni.

In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata, utilizzabile nell'ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedurali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riesandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis, Decreto Legisl.

SEZIONI UNITE

28/01/2008 num. 25 art. 28 ter, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 36, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 37, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2020 num. 130, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20, Legge 05/05/2023 num. 50

Massime precedenti Vedi: N. 6745 del 2021 Rv. 660737-01, N. 23021 del 2020 Rv. 659424-01

Sez. U, Sentenza n. 11676 del 30/04/2024 (Rv. 670949-02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

S. (GABRIEL ANDREA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/10/2018

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Appello incidentale - Modalità di proposizione ex art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Limiti - Cause scindibili - Appello incidentale nei confronti di parte non destinataria dell'impugnazione principale - Modalità e termini.

Le modalità di proposizione dell'appello incidentale, ex art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, riguardano esclusivamente i giudizi tributari relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quelli concernenti cause scindibili; per queste ultime, l'appellato, se intende impugnare la sentenza anche verso una parte non destinataria dell'impugnazione principale, deve proporre appello incidentale notificandolo nel termine ex art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992 decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e, comunque, non oltre i termini di decadenza dal diritto all'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19754 del 2014 Rv. 632336-01, N. 9649 del 2011 Rv. 617812-01

Sez. U, Sentenza n. 11676 del 30/04/2024 (Rv. 670949-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

S. (GABRIEL ANDREA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/10/2018

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Pluralità di parti - Art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Litisconsorzio nel secondo grado - Disciplina degli artt. 331 e 332 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.

In tema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processualcivilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., nelle

SEZIONI UNITE

cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 24083 del 2014 Rv. 633380-01, N. 25588 del 2017 Rv. 646125-01

APRILE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 8627 del 02/04/2024 (Rv. 670652-01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

A. (FUNDARO' ANTONINA) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/02/2023

021015 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE Privatizzazione IPAB - Natura di ente pubblico o privato - Accertamento - Criteri dettati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990 - Applicabilità anche da parte del giudice - Sussistenza - Contenuto.

A seguito della riforma di settore recata dalla legge delega n. 328 del 2000 e dal successivo d.lgs. n. 207 del 2001, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) prive dei requisiti indicati nel d.P.C.M. 16 febbraio 1990 sono state trasformate obbligatoriamente in aziende per i servizi alla persona (ASP), mentre quelle in possesso dei detti requisiti sono divenute persone giuridiche di diritto privato; l'accertamento della natura pubblica o privata di tali istituzioni, oltre ad essere demandato all'autorità amministrativa regionale, può essere effettuato dal giudice, sulla base dei criteri posti dal citato d.P.C.M., avuto riguardo alle previsioni statutarie e riconoscendo la natura privatistica dell'ente, in particolare, dal fatto che la sua costituzione derivi da un atto privato di liberalità, sia strutturato in modo da attribuire rilevanza alla volontà dei soci – benefattori e tragga i mezzi per svolgere i propri compiti da fonti private di finanziamento.

Riferimenti normativi: DPCM 16/02/1990, Decreto Legisl. 04/05/2001 num. 207, DPCM 16/02/1990

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 1997 Rv. 507176-01, N. 3679 del 2009 Rv. 607066-01

Sez. 1, Sentenza n. 8635 del 02/04/2024 (Rv. 670654-01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

C. (PIACQUADDIO CIRO MASSIMO MARIO) contro F. (MILIONE MARIA PINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/07/2020

183044 URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - URBANIZZAZIONE PRIMARIA Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria derivanti dalla realizzazione di piano PEEP - Natura reale propter rem - Limiti - Applicabilità nei confronti dei successivi acquirenti - Esclusione - Conseguenze.

In tema recupero dei costi sostenuti dall'ente locale per il pagamento dei suoli destinati alla realizzazione del piano di edilizia economica e popolare (PEEP), nonché dei connessi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la natura reale c.d. "propter rem" dell'obbligazione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o richiesto la relativa convenzione, o che hanno realizzato l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa, risultando invece esclusi da tale novero i soggetti resisi successivi acquirenti, per i quali ultimi la fonte dell'obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, occorrendo pertanto ai fini della

SEZIONE PRIMA

esigibilità della relativa prestazione, che gli stessi abbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale.

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1470

Massime precedenti Vedi: N. 16401 del 2013 Rv. 626963-01, N. 16999 del 2015 Rv. 636328-01

Sez. 1, Sentenza n. 8633 del 02/04/2024 (Rv. 670653-01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

B. (COCCONI GIOVANNI) contro A. (DI PALO SILVIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/06/2017

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Cessione del credito controverso da parte di una società - Successiva cancellazione - Legittimazione processuale degli ex soci - Sussistenza - Partecipazione al riparto in base al bilancio di liquidazione - Irrilevanza.

Nel caso di trasferimento del diritto controverso in corso di causa, per atto inter vivos a titolo particolare, gli ex soci della società cedente estinta devono ritenersi successori a titolo universale, ai sensi dell'art.110 c.p.c., nella posizione meramente processuale della società estinta, parte originaria legittimata ex art. 111 c.p.c. a proseguire il giudizio e, perciò, essi pure legittimati, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 110

Massime precedenti Vedi: N. 15107 del 2014 Rv. 631699-01, N. 22692 del 2023 Rv. 668525-01

Sez. 1, Sentenza n. 8718 del 03/04/2024 (Rv. 670655-01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)*

D. (CAGGIULA ALFREDO) contro C. (QUINTO PIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/07/2018

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Ordine pubblico di cui all'art. 829, comma 3, c.p.c. - Nozione - Riferimento all'insieme delle norme imperative dell'ordinamento - Esclusione - Fattispecie.

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative. (Nella specie, la S.C., ha affermato che non integrava una violazione dell'ordine pubblico quella pronuncia arbitrale che, con riferimento ad un contratto di appalto del servizio pubblico di manutenzione e gestione dell'impianto di illuminazione comunale, aveva dichiarato la nullità della clausola di adeguamento del canone per violazione degli artt. 7 e 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, trattandosi semplicemente di norme imperative, rigettando

SEZIONE PRIMA

tuttavia il ricorso, in quanto sulla questione dell'impugnabilità del lodo si era formato il giudicato interno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 115, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 21850 del 2020 Rv. 659325-01

Sez. 1, Ordinanza n. 8768 del 03/04/2024 (Rv. 670672-01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

C. (AGOSTINELLI FRANCESCO) contro P. (PULIDORI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/12/2019

138018 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - CAPACITA' DEL RAPPRESENTANTE Onere di contestazione - Specificità - Conclusioni intese a ribadire l'accoglimento della domanda introduttiva - Esclusione.

In caso di dichiarazioni aggiunte dal confitente alla confessione, ai sensi dell'art 2734 c.c., la contestazione della controparte - che impedisce alle dichiarazioni del confitente di fare piena prova nella loro integrità e permette al giudice di apprezzarle liberamente - deve essere manifestata in modo espresso, non potendo risultare, in modo implicito, dalla mera richiesta di accoglimento della domanda domanda di merito, incompatibile con le predette dichiarazioni aggiunte, formulata in sede di precisazione delle conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2734

Massime precedenti Difformi: N. 1453 del 1978 Rv. 390834-01

Massime precedenti Vedi: N. 1530 del 2018 Rv. 647078-01, N. 12803 del 2000 Rv. 540543-01

Sez. 1, Sentenza n. 8873 del 04/04/2024 (Rv. 671040-01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

L. (MORIGI ENRICO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/07/2019

141039 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI Commissioni tributarie - Presidente di sezione in sostituzione del presidente di commissione - Compenso aggiuntivo - Spettanza - Esclusione.

In tema di compensi per lo svolgimento di incarichi pubblici, al Presidente di sezione della Commissione tributaria che sostituisca il Presidente di Commissione, nel regime previsto dagli artt. 2 e 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 e 39 del d.l. n. 98 del 2011, non può essere riconosciuto alcun compenso, fisso o variabile, aggiuntivo rispetto a quelli dallo stesso percepiti in relazione alle funzioni di Presidente di sezione ricoperte, ancorché lo stesso sia stato designato come reggente della Commissione con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 39 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21592 del 2013 Rv. 627438-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 8955 del 04/04/2024 (Rv. 671081-01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

L. (GROSSI DANTE) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2021

122012 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - IDENTITA' PERSONALE - NOME (NOZIONE) - COGNOME E PREDICATO NOBILIARE Cognome - Predicato nobile - Diritto alla cognomizzazione - Condizioni per il riconoscimento - Legittimazione - Necessaria richiesta di tutti i portatori del cognome - Esclusione - Fondamento.

Il diritto alla cognomizzazione del predicato nobile e la sua tutela sono riservati a tutti i discendenti dal comune avo cui è stato riconosciuto il titolo nobile, cosicché ciascuno di essi, ove si tratti di titolo esistente prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione, può agire con un giudizio ordinario di cognizione, senza necessità che la stessa tutela debba essere richiesta, coevamente, da tutti i suoi congiunti portatori del medesimo cognome, trattandosi di diritto personalissimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 7, Cod. Civ. art. 8, Disp. Trans. e Fin. della Cost. art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 32155 del 2023 Rv. 669427-01

Sez. 1, Ordinanza n. 8868 del 04/04/2024 (Rv. 671025-01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

C. (DI MEO STEFANO) contro C. (LAZZERI GLORIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/10/2018

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Indennità di occupazione legittima - Corte d'appello adita in sede di impugnazione e non quale giudice funzionalmente competente in unico grado - Irrilevanza - Condizioni - Espressa domanda di indennizzo in primo grado - Conseguenze.

In tema di indennità da occupazione legittima, la Corte di appello, erroneamente adita quale giudice dell'impugnazione, anziché quale giudice competente in unico grado ex art. 20 della l. n. 865 del 1971, ove la domanda di determinazione dell'indennizzo sia stata ritualmente formulata in primo grado, deve comunque decidere nel merito, in ossequio ai principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33456 del 2019 Rv. 656265-01, N. 2533 del 2016 Rv. 638637-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 8931 del 04/04/2024** (Rv. **671080-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

B. (LOSITO FABRIZIO) contro C. (BERARDENGO FRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE MATERA, 03/05/2018

082216 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI Usucapione di bene appartenente ad un coniuge - Maturazione del termine utile in favore dell'altro coniuge - Possibilità in costanza di matrimonio - Esclusione - Illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c. - Irrilevanza - Fondamento.

In costanza di matrimonio non maturano i termini utili all'usucapione da parte di un coniuge sui beni appartenenti all'altro coniuge, essendo irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, poiché la riproposizione della medesima regola nella l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili dimostra che per il legislatore il maturare dei termini utili alla prescrizione - e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 c.c. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza l'unione coniugale o civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 781 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 177, Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7981 del 2014 Rv. 630120-01, N. 14347 del 2000 Rv. 541331-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 8934 del 04/04/2024** (Rv. **671164-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**.

F. (BOCCA RENATO) contro C. (FERRARI GIUSEPPE FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/11/2018

141017 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - CONTENUTO Contratto con la P.A. - Interpretazione - Criteri - Riferimento alla deliberazione dell'ente e al comportamento successivo - Possibilità.

In tema di interpretazione di un contratto concluso da un ente pubblico, ove la clausola da interpretare, per la sua estrema sinteticità, non fornisca, da sola, gli elementi utili al fine di intenderne il contenuto effettivo, può ricercarsi la volontà manifestata dall'ente pubblico, sia con riferimento al contenuto dell'atto deliberato dall'ente, sia con riguardo al comportamento tenuto da quest'ultimo successivamente all'approvazione della deliberazione da parte dell'autorità tutoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Conformi: N. 1651 del 1972 Rv. 358498-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 8908 del 04/04/2024** (Rv. **671079-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**.

A. (NAGGAR CIVALLERO MAGDA NICOLETTA) contro H.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/03/2023

SEZIONE PRIMA

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimento ex art. 403 c.c. - Reclamo - Statuizione sulle spese di lite - Necessità - Esclusione - Fondamento - Liquidazione comunque effettuata - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Sussistenza - Ragioni.

In tema di convalida dei provvedimenti d'urgenza adottati dalla pubblica autorità ex art. 403 c.c., il decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo, avendo natura cautelare e provvisoria ed essendo destinato ad essere assorbito dalla decisione di merito, non deve contenere alcuna statuizione sulle spese di lite che, ove erroneamente effettuata, è impugnabile ex art. 111, comma 7, Cost., avendo, limitatamente a tale parte, il carattere della decisorietà e definitività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 403, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 31036 del 2023 Rv. 669417-01, N. 12898 del 2021 Rv. 661381-01, N. 8432 del 2020 Rv. 657610-01, N. 1799 del 2022 Rv. 663813-01

Sez. 1, Ordinanza n. 8900 del 04/04/2024 (Rv. 671093-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

V. (DELLA GRECA SONIA) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROVIGO, 23/03/2018

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. - Compenso dell'avvocato - Sussumibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. non si applica al compenso dell'avvocato, poiché il rapporto intercorrente con il cliente non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo, invece, essere ascritto, in ragione del suo carattere intellettuale, all'area del lavoro professionale autonomo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 3 lett. F CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4340 del 2020 Rv. 657077-02, N. 26244 del 2021 Rv. 662602-01

Sez. 1, Ordinanza n. 8863 del 04/04/2024 (Rv. 671078-01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**

S. (TERRACCIANO GENNARO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/05/2022

013037 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' Giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse - Clausola compromissoria - Art. 15 della convenzione-tipo approvata con d.m. 20 aprile 1999 - Facoltà di declinare l'arbitrato solo per il concessionario - Arbitrato obbligatorio - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, la clausola compromissoria di cui all'art. 15 della convenzione-tipo approvata con d.m. 20 aprile 1999, che attribuisce al solo concessionario la facoltà declinatoria, non vincola ad un arbitrato obbligatorio la parte pubblica

SEZIONE PRIMA

che ha manifestato preventivamente la volontà di assoggettarsi al giudizio arbitrale con la predisposizione a monte dello schema di convenzione senza, tuttavia, alcuna forzata coercizione a rinunciare alla giurisdizione ordinaria.

Riferimenti normativi: DM min. PAF 20/04/1999, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8100 del 2021 Rv. 660895-01, N. 22834 del 2017 Rv. 645509-02

Sez. 1, Ordinanza n. 9068 del 05/04/2024 (Rv. 671082-01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

R. (LEPRI FABIO) contro C. (NICOLOSI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 26/05/2022

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Trattamento dei dati personali - Prodotto televisivo eccedente i limiti della critica giornalistica - Condanna alla rimozione dai motori di ricerca - Obbligo di facere richiedente la collaborazione dei terzi - Contenuto dell'attività a carico del responsabile - Obbligazione di mezzi e non di risultato.

In tema di trattamento dei dati personali, il responsabile del prodotto televisivo eccedente i limiti della critica giornalistica, condannato alla rimozione dei contenuti dai motori di ricerca, è tenuto a dimostrare di aver posto in pratica ogni iniziativa volta a rendere edotti i terzi, che se ne siano appropriati, circa l'illegittima diffusione dei filmati, già negativamente valutati sul piano dell'offesa alla dignità delle persone coinvolte, nonché di essersi attivato per ottenere la cessazione dell'illegittimo trattamento, venendo in rilievo solo un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 21, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 139, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 2893 del 2023 Rv. 666790-01, N. 30522 del 2023 Rv. 669364-01, N. 6806 del 2023 Rv. 667165-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9331 del 08/04/2024 (Rv. 670720-01)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *Relatore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

P. (COLOMBO CLAUDIO) contro U. (BUONAFEDE ACHILLE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

033001 BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Cointestazione del contratto quadro - Mancanza della sottoscrizione di uno dei clienti - Conseguenze - Nullità del contratto - Sussistenza- Ragioni.

In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma, ai sensi dell'art. 23 T.U.F., senza necessità di indagare se la partecipazione dell'altro (la cui firma è risultata apocrifa) sia stata essenziale, in quanto tale negozio non è qualificabile come contratto plurilaterale, ai sensi dell'art. 1420 c.c., bensì come

SEZIONE PRIMA

contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa, derivandone il conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi i clienti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Cod. Civ. art. 1420

Massime precedenti Vedi: N. 7110 del 2017 Rv. 644822-01, N. 13764 del 2017 Rv. 644447-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9221 del 08/04/2024 (Rv. 670971-01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

A. (TARANTINO MARIA) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 02/02/2021

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO Istanza di rateazione e di definizione agevolata dei tributi - Interruzione della prescrizione - Rilevanza - Intenzione ricognitiva - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di opponibilità alla curatela.

La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata evidenziando che il provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione dei tributi aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ed era, perciò, opponibile al curatore anche per la parte in cui faceva riferimento alla domanda di accoglimento del beneficio presentata dal debitore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2704

Massime precedenti Vedi: N. 13897 del 2020 Rv. 658726-01, N. 10327 del 2017 Rv. 644036-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9200 del 08/04/2024 (Rv. 670719-01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

P. (FIMMANO' FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/07/2019

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 023418/2020 65928502

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23418 del 2020 Rv. 659285-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 9296 del 08/04/2024** (Rv. **671083-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

Z. (VOLTAGGIO ANTONIO) contro C. (GATTAMELATA STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/12/2020

035024 CALAMITA' PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - IN GENERE Contributi pubblici per la salvaguardia di Venezia - Bando per l'erogazione e successivo atto unilaterale d'obbligo - Divieto di adibire l'immobile ad attività ricettive a conduzione familiare (c.d. "bed & breakfast") - Compatibilità della destinazione ricettiva con quella residenziale - Irrilevanza - Conseguenze - Revoca del contributo.

In tema di contributi pubblici per la salvaguardia di Venezia, deve ritenersi legittima la revoca del beneficio conseguente all'accertata violazione del divieto di adibire l'immobile oggetto della contribuzione ad attività ricettive a conduzione familiare (c.d. "bed & breakfast"), diverse dall'uso esclusivo proprio, non essendo a tal fine rilevante né che il beneficiario possa risiedere in una parte dell'immobile locato, né che detta attività ricettiva sia astrattamente compatibile con la destinazione residenziale o abitativa dell'unità immobiliare.

Riferimenti normativi: Legge 29/11/1984 num. 798 art. 6, Legge 29/11/1984 num. 798 art. 11 com. 7 lett. B, Legge Reg. Veneto 04/11/2002 num. 33 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 14/06/2013 num. 11

Sez. 1, **Ordinanza n. 9289 del 08/04/2024** (Rv. **670877-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**. Relatore: **CATALLOZZI PAOLO**.

D. (BINI ANDREA) contro S. (ROSSI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/10/2022

122019 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - IDENTITA' PERSONALE - NOME (NOZIONE) - TUTELA - IN GENERE Utilizzo del nome di personaggio famoso in assenza di consenso - Finalità informativa coesistente con quella commerciale - Necessario bilanciamento degli interessi - Fattispecie.

In tema di diritto al nome, se l'art. 7 c.c. può essere invocato per reagire a indebite utilizzazioni commerciali del proprio nome, tuttavia laddove finalità informative, didattiche o culturali coesistono con finalità di lucro, il giudice è chiamato ad operare - in particolare quando il nome di un personaggio famoso venga utilizzato, senza il consenso dell'interessato - un bilanciamento tra i diversi interessi, riferibili, da un lato, al diritto al rispetto del nome e dell'identità personale e, dall'altro, alla libertà d'impresa e al diritto ad essere informati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, operando un bilanciamento tra la funzione pubblicitaria e la funzione informativa del nome - non censibile in sede di legittimità se adeguatamente motivato - aveva rigettato le domande inibitorie e risarcitorie promosse dai figli di una notissima attrice defunta, il cui nome era stato impiegato anche al fine di indicare la prestigiosa origine di alcuni modelli di calzature e il contesto storico-sociale nel quale erano state realizzate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 7, Cod. Civ. art. 8, Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4477 del 2021 Rv. 660512-01, N. 18218 del 2009 Rv. 609423-01, N. 2978 del 2024 Rv. 670080-01, N. 1748 del 2016 Rv. 638444-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 9429 del 09/04/2024** (Rv. **670722-01**)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (COSTANTINO FRANCESCO SAVERIO) contro S. (TRUFFO EMANUELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/08/2022

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE Titolare di privativa su varietà vegetale - Clausole contrattuali di distribuzione del prodotto contenute in una clausola compromissoria - Effetto implicante uno sfruttamento contrario ai principi UE - Ordine pubblico - Contrarietà - Ragioni.

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE In genere.

In tema di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è nulla, per contrarietà all'ordine pubblico, stante la violazione dell'art. 13, punti 2 e 3, del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, la clausola contrattuale che attribuisce al titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui coltivati brevettati anche il potere di individuare i soggetti ai quali spetterà in via esclusiva la distribuzione dei frutti ottenuti dal produttore precedentemente autorizzato all'utilizzo dei costituenti varietali della varietà protetta da cui quei frutti siano stati prodotti, ove questi ultimi siano inutilizzabili come materiale di moltiplicazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/07/1994 num. 2100 art. 13 lett. 2, Regolam. Consiglio CEE 27/07/1994 num. 2100 art. 13 lett. 3, Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6074 del 2023 Rv. 667118-01

Sez. 1, **Sentenza n. 9428 del 09/04/2024** (Rv. **670721-01**)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

R. (GRASSI STEFANO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/03/2023

075012 ELEZIONI - ELETTORATO - ATTIVO - DIRITTO DI VOTO - IN GENERE Diritto di voto - Inclusione nelle liste elettorali per distinzione di genere - Incostituzionalità - Esclusione - Difetto di rilevanza - Fattispecie.

Le norme relative alla disciplina dell'elettorato attivo, alla tenuta e alla revisione delle liste elettorali, distinte per appartenenza di genere, non incidono sull'esercizio del diritto di voto ma solo sulle attività propedeutiche alla sua attuazione concreta, dovendosi perciò escludere la rilevanza della questione di legittimità costituzionale delle norme stesse rispetto alla invocata lesione del diritto di voto, dovendosi, al riguardo, accertare l'esistenza di un nesso di strumentalità tra la definizione del giudizio principale e la risoluzione della questione afferente al bene della vita per il quale si agisce. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da ricorrenti che, in qualità di persone non binarie, lamentavano che il mancato riconoscimento della propria identità ed il disagio a dover attendere la chiamata alle urne nella fila corrispondente al genere assegnato dalla nascita incidessero sull'esercizio del diritto di voto).

Riferimenti normativi: DPR 20/03/1967 num. 223 art. 5, DPR 20/03/1967 num. 223 art. 8, DPR 20/03/1967 num. 223 art. 16, DPR 20/03/1967 num. 223 art. 37, Legge 07/10/1947 num. 1058 art. 4, Legge 07/10/1947 num. 1058 art. 6, Legge 07/10/1947 num. 1058 art. 13, Legge 07/10/1947 num. 1058 art. 29, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 48

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 12060 del 2013 Rv. 626268-01

Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 09/04/2024 (Rv. 670760-01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.**
Relatore: **RUSSO RITA ELVIRA ANNA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)**

P. (TEDOLDI ALBERTO) contro M. (VALENSISE CAROLINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/07/2022

037094 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') -
DECADENZA - PROCEDIMENTO Provvedimenti relativi ai figli minori - Diritto alla bigenitorialità -
Violazione - Esclusione dei pernottamenti - Ricorribilità in Cassazione - Sussistenza.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

In tema di bigenitorialità, i provvedimenti giudiziali che, a conclusione del giudizio di revisione delle condizioni di affidamento statuiscano, in via esclusiva o aggiuntiva, sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, escludendo i pernottamenti (e dunque, non consentendo al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale) sono ricorribili per cassazione ove impongano restrizioni suscettibili di ledere, nel loro protrarsi nel tempo, il diritto fondamentale alla vita familiare sancito dall'art. 8 CEDU.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333
CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Conv. Eur. Dir. Uomo
art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4790 del 2022 Rv. 664019-01, N. 4796 del 2022 Rv. 664020-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22423 del 2023 Rv. 668369-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024 (Rv. 670878-01)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:*
PERRINO ANGELINA MARIA.

S. (COLUCCI ANGELO) contro B. (SIGGIA FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/07/2020

018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Premio versato
all'assicuratore in fondi d'investimento - Corresponsione all'assicurato di una somma pari al
valore delle quote del fondo mobiliare - Natura del contratto - Polizza assicurativa sulla vita
ovvero investimento in uno strumento finanziario - Criteri interpretativi.

In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. n.262 del 2006 e del d.lgs. n.303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi d'investimento interni o esterni all'assicuratore, che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare al momento stesso (polizze denominate unit linked), il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art.1337 c.c., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da

SEZIONE PRIMA

identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1882, Legge 22/12/2005 num. 262, Decreto Legisl. 29/12/2006 num. 303

Massime precedenti Conformi: N. 6061 del 2012 Rv. 622089-01, N. 6319 del 2019 Rv. 653250-01

Massime precedenti Vedi: N. 10333 del 2018 Rv. 648315-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9522 del 09/04/2024 (Rv. 670723-01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (DI GRAVIO VALERIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2019

081034 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - EFFETTI - IN GENERE Ammissione alla procedura di concordato preventivo - Divieto legale di pagamenti - Sussistenza - Ambito di applicazione - Fattispecie.

Il divieto legale dei pagamenti imposto all'imprenditore per effetto dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, desumibile dal disposto dell'art. 168 l.fall., comporta che il debitore - sussistendo detta causa legale di sospensione - si trova in una situazione idonea a determinare la regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi dell'art. 5, lett. b), del d.m. 24 ottobre 2007. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri ad erogare i contributi all'editoria in favore della società cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa dopo un procedimento di concordato preventivo, essendo esentata quest'ultima, in forza del ricordato principio, dal dovere di produrre l'attestazione di regolarità contributiva, c.d. DURC).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168, DM Lavoro e previdenza sociale 24/10/2007 art. 5 com. 2 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 18078 del 2008 Rv. 604003-01

Sez. 1, Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024 (Rv. 670878-02)

Presidente: MARULLI MARCO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

S. (COLUCCI ANGELO) contro B. (SIGGIA FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/07/2020

018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Polizze united linked - Disciplina applicabile ante l. n. 262 del 2005 - Distinzione - Guaranteed - Partial Guaranteed - Pure - Rischio demografico - Somma di denaro garantita - Obbligo di restituzione - Differenze - Fattispecie.

In tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked

SEZIONE PRIMA

cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la natura assicurativo - previdenziale della polizza stipulata, escludendone la qualità di strumento finanziario, dal momento che essa garantiva il recupero del capitale versato o il valore delle quote se maggiore, con un incremento dell'1%, al momento della morte del contraente assicurato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 1923, Legge 28/12/2005 num. 262, Decreto Legisl. 29/12/2006 num. 303

Massime precedenti Vedi: N. 3785 del 2024 Rv. 670219-01, N. 6061 del 2012 Rv. 622089-01, N. 29583 del 2021 Rv. 662705-02

Sez. 1, Ordinanza n. 9597 del 10/04/2024 (Rv. 670879-01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

A. (DI MONDA RAFFAELE) contro M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE MILANO, 16/03/2022

116026 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI E LOCANDE Cittadino extracomunitario giunto in condizioni di clandestinità nel territorio nazionale - Istanza di protezione internazionale - Proposta a mezzo pec - Ammissibilità - Divieto di respingimento - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura; infatti, quantunque l'istanza sia inoltrata a mezzo PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva ritenuto, nonostante l'inoltro via PEC della domanda di protezione internazionale, che la stessa dovesse essere necessariamente formalizzata mediante sottoscrizione della relativa modulistica, davanti ai competenti organi di Polizia).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE, DPR 12/01/2015 num. 21 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 21910 del 2020 Rv. 658983-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 9757 del 11/04/2024** (Rv. **670880-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **VALENTINO DANIELA**. Relatore: **VALENTINO DANIELA**.

S. (PEPE NICOLA) contro B. (DE CARLO MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 26/11/2019

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Interessi - Decorrenza - Dal giorno della "domanda" - Riferimento alla domanda giudiziale ed anche agli atti stragiudiziali di costituzione in mora - Sussistenza.

In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ. art. 1219 com. 1, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15895 del 2019 Rv. 654580-02

Sez. 1, **Ordinanza n. 9756 del 11/04/2024** (Rv. **670724-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

B. (SAN MARTINO FRANCESCO) contro C. (GUGLIELMO GRAZIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 14/09/2022

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Domanda di accertamento del saldo del conto corrente - Interesse della banca a eccepire la prescrizione delle rimesse - Sussistenza - Ragioni.

127013 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPOINIBILITA' - IN GENERE In genere.

In tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21225 del 2022 Rv. 665196-01, N. 7721 del 2023 Rv. 667221-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 9955 del 12/04/2024** (Rv. **670725-01**)

Presidente: **ABETE LUIGI**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

C. (DI PIERRI GIANNI) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2022

081086 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETA' Amministratore della

SEZIONE PRIMA

società fusa per incorporazione - Dichiarazione di fallimento della società incorporata - Interesse personale all'impugnazione ex art. 18 l. fall. - Sussistenza - Ragioni.

159517 SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE In genere.

L'ex amministratore della società precedentemente fusa per incorporazione in altra società ha interesse a proporre in proprio e non già quale organo della società estinta, ai sensi dell'art. 18 l.fall., reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società incorporante, essendo tale impugnazione finalizzata ad elidere gli effetti negativi personali che da tale provvedimento possono derivargli, sia sul piano morale, in relazione ad eventuali contestazioni di reati, sia su quello patrimoniale, in relazione ad eventuali azioni di responsabilità.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 bis

Massime precedenti Vedi: N. 6324 del 2023 Rv. 667131-01, N. 7190 del 2019 Rv. 653110-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10047 del 15/04/2024 (Rv. 671085-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

E. (PANE TIZIANA) contro F. (BUCCO FRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 02/11/2016

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Natura - Procedimento di volontaria giurisdizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze sulle spese di lite.

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

In tema di fallimento, l'opposizione allo stato passivo ha natura di procedimento contenzioso a cognizione piena, assimilabile all'appello, e non di volontaria giurisdizione, di talché alle relative spese di lite si applicano i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2015 num. 55, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37, Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5847 del 2021 Rv. 660687-01, N. 35254 del 2023 Rv. 669662-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10039 del 15/04/2024 (Rv. 671084-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

I. (PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO) contro F. (CICERCHIA PIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/01/2017

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Cartolarizzazione ex l. n. 130 del 1999 - Esenzione da revocatoria fallimentare - Ratio - Presupposti - Fattispecie.

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE In genere.

SEZIONE PRIMA

In tema di cartolarizzazione ex l. n. 130 del 1999, l'esenzione di carattere soggettivo all'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, prevista dall'art. 4, comma 3, della citata normativa, essendo finalizzata a non ledere l'interesse e le aspettative degli investitori che hanno sottoscritto le obbligazioni della cessionaria, opera a condizione che la cartolarizzazione venga completata, con l'emissione degli strumenti finanziari necessari per il pagamento dell'operazione di cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva disconosciuto l'esenzione, perché la banca aveva fornito solo la prova della cessione in blocco dei crediti, ma non dell'emissione dei titoli incorporanti e della loro collocazione sul mercato).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1999 num. 130 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7243 del 2024 Rv. 670579-01

Sez. 1, Sentenza n. 10278 del 16/04/2024 (Rv. 671086-02)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)*

I. (FACHILE SALVATORE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/05/2022

002002 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - IN GENERE Adozione del minore d'età - Interesse del minore - Conservazione del legame affettivo con la famiglia d'origine - Adeguata informazione e preparazione dei genitori adottanti - Necessità - Scopo.

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE In genere.

In tema di adozione del minore d'età, la decisione del giudice di consentire, ove sia conforme all'interesse del minore, il mantenimento dei rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia d'origine deve essere accompagnata da un'adeguata informazione e preparazione del nucleo familiare adottante, affinché comprenda la ragione della scelta della non rescissione dei rapporti e la necessità di un adeguamento psicologico e pratico alla diversa modulazione della filiazione adottiva, seppur piena e legittimante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 27 com. 3 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 4019 del 2024 Rv. 670223-02

Sez. 1, Ordinanza n. 10318 del 16/04/2024 (Rv. 671087-01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **MELONI MARINA.** *Relatore:* **MELONI MARINA.**

V. (MOSTARDA MARCO) contro P. (CICCOTTI SIMONE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 08/02/2019

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Divorzio - Amministrazione del patrimonio personale del figlio minorenni - Conflitto tra genitori e figli dopo la conclusione del giudizio di divorzio - Nomina del curatore speciale - Liquidazione del relativo compenso - Competenza - Giudice tutelare.

SEZIONE PRIMA

In tema di scioglimento del matrimonio, la domanda di un genitore, volta ad ottenere provvedimenti relativi all'amministrazione del patrimonio personale del figlio minore, ove il contrasto con l'altro genitore sia insorto dopo la conclusione del procedimento di divorzio, va proposta dinanzi al giudice tutelare, competente, altresì, ai sensi dell'art. 321 c.p.c., alla nomina del curatore speciale, stante il conflitto di interessi dei genitori con il minore, ed alla liquidazione del relativo compenso, non potendo trovare applicazione l'art. 38 disp.att. c.c., che opera nella pendenza dei procedimenti di separazione o divorzio o di quelli per le modifiche dei provvedimenti relativi alla prole, introdotti ex artt. 710 c.p.c. o 337-quinquies c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 321, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16339 del 2021 Rv. 661506-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10322 del 16/04/2024 (Rv. 671161-01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

I. (PIANESE ANDREA) contro D. (NAPOLITANO IVAN)

Regola competenza

044033 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI Trasferimento mortis causa di partecipazioni sociali - Controversia - Competenza - Foro delle cause tra soci ex art. 23 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Mancata incidenza sul rapporto sociale.

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO In genere.

Alla controversia avente ad oggetto il trasferimento mortis causa di partecipazioni sociali (nella specie, per effetto di legato testamentario) non si applica il criterio di determinazione della competenza territoriale, previsto dall'art. 23 c.p.c., poiché essa, pur comportando una modifica soggettiva della compagine dei soci, non incide sul rapporto sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2355

Massime precedenti Vedi: N. 2960 del 2005 Rv. 579837-01, N. 13049 del 2019 Rv. 653937-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10325 del 16/04/2024 (Rv. 671162-01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)*

D. (PISANI MATTEO) contro I. (D'AIUTO DANIELE)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sezioni specializzate in materia di impresa - Recesso da società trasformata - Perdita dello status socii - Domanda di liquidazione della quota - Controversia - Competenza - Insussistenza - Fondamento.

159212 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - MODIFICAZIONI

SEZIONE PRIMA

DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - IN GENERE In genere.

La controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, a seguito della trasformazione della società, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota che non ne costituisce una condizione sospensiva ma una conseguenza stabilita dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 3, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 22149 del 2020 Rv. 659401-01, N. 24992 del 2021 Rv. 662437-01, N. 20365 del 2021 Rv. 662243-01

Sez. 1, Sentenza n. 10278 del 16/04/2024 (Rv. 671086-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

I. (FACHILE SALVATORE) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/05/2022

002002 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - IN GENERE Adozione del minore d'età - Interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 27, comma 3, della l. n. 184 del 1983 - Conservazione del legame affettivo con la famiglia d'origine - Decisione del giudice - Collocazione temporale.

002004 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - IN GENERE In genere.

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE In genere.

In tema di adozione del minore d'età, in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata, data all'art. 27, comma 3, della l. n. 184 del 1983 dalla sentenza n. 183 del 2023 della Corte cost., la decisione del giudice di consentire, ove sia conforme all'interesse del minore, il mantenimento dei rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia d'origine, si può collocare nella fase di accertamento dello stato di abbandono, in quella dell'affidamento a rischio giuridico, nella statuizione di adottabilità e nella successiva fase prodromica alla pronuncia di adozione legittimante, relativa all'affidamento preadottivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 19, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 7, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 22 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 27 com. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40308 del 2021 Rv. 663429-01, N. 4002 del 2023 Rv. 666871-01, N. 20948 del 2022 Rv. 665288-01, N. 28371 del 2022 Rv. 665752-02

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 10189 del 16/04/2024** (Rv. **671094-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

M. (GIULIANO MASSIMO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/12/2019

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Notificazione a mezzo posta nei confronti di persona residente in Stato membro dell'UE - Art. 14 del Reg. CE n. 1393/2007 - Osservanza delle maggiori formalità richieste dall'ordinamento italiano - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini della validità della notificazione o comunicazione tramite i servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, non vanno osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell'efficienza dei servizi postali degli stati membri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica effettuata per posta nei confronti di soggetto residente in Olanda, poiché consegnata a persona che, seppur non identificata, era stata rinvenuta all'interno di un luogo riferibile al destinatario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 14, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 16, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 19 com. 1 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 11140 del 2015 Rv. 635506-01

Massime precedenti Vedi: N. 19453 del 2019 Rv. 654667-02

Sez. 1, **Ordinanza n. 10331 del 17/04/2024** (Rv. **671163-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 11/03/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Unità Dublino - Trasferimento del richiedente in altro Stato per "ripresa in carico" - Obblighi informativi a carico dell'autorità competente - Contenuto - Artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 come interpretati dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 30 novembre 2023 - Fungibilità con gli obblighi previsti dall'art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008 - Esclusione - Mancato adempimento - Conseguenze.

Nel giudizio davanti alla sezione specializzata per l'immigrazione del Tribunale su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall'Unità Dublino per ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighi informativi cui è tenuta l'autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30 novembre 2023 (C- 221 e ss), pur nell'unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall'art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008, ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate nei suindicati articoli del regolamento, in quanto funzionali a consentire al richiedente di fornire all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare

SEZIONE PRIMA

lo Stato membro competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale; ne consegue che, ove questi specifici adempimenti non risultino assolti dall'autorità amministrativa, onerata della relativa prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10, Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 603 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 17963 del 2020 Rv. 660838-01, N. 24493 del 2021 Rv. 662323-02, N. 19518 del 2021 Rv. 661921-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10413 del 17/04/2024 (Rv. 671095-01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.**
Relatore: **CATALLOZZI PAOLO.**

P. (PURGATO NICOLA) contro F.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/07/2021

159365 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI Causa di scioglimento della società - Obblighi dell'amministratore - Violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c. - Duplice profilo di responsabilità - Contenuto.

In presenza di una causa di scioglimento della società, gli amministratori sono esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale: da un lato, per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi, a seguito del ritardo o dell'omissione nell'accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, e, dall'altro lato, per i danni arrecati a tali soggetti dagli atti o dalle omissioni compiute in violazione del divieto di gestire la società se non a fini conservativi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2485, Cod. Civ. art. 2486

Massime precedenti Vedi: N. 6893 del 2023 Rv. 667213-01, N. 198 del 2022 Rv. 663554-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10350 del 17/04/2024 (Rv. 671088-01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**
Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

C. (GALIMBERTI GIOVANNI) contro A. (CASINI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 25/11/2022

031057 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - PRODOTTI - IN GENERE Prodotti agricoli e alimentari - Denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette - Condotta evocativa vietata - Limiti - Termini non geografici - Utilizzabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione dell'indicazione geografica di provenienza dei prodotti protetti da privative industriali, l'art. 13, par. 1, lett. b) del Reg. UE n. 1151 del 2012, essendo finalizzato a tutelare l'origine geografica del prodotto, vieta le condotte evocative che, comunque, ad essa facciano riferimento, non estendendosi all'utilizzo esclusivo di singoli termini non geografici, generici e comuni, sui quali non è consentito un monopolio da parte del soggetto registrante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto coperto dalla protezione del citato art. 13 solo il termine geografico Modena, non estendendosi alle parole aceto, balsamico

SEZIONE PRIMA

e aceto balsamico, in quanto generiche e prive di elementi evocativi dell'IGP dell'Aceto Balsamico di Modena, oggetto di protezione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regolam. Comunitario 22/11/2012 num. 1151 art. 13 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 27194 del 2019 Rv. 655770-01 Rv. 655770-02, N. 2828 del 2015 Rv. 634701-01

Sez. 1, Sentenza n. 10521 del 18/04/2024 (Rv. 670882-01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

B. (D'OTTAVIO GABRIELE) contro C. (PALMIERI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/09/2018

159310 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnazione del bilancio di s.p.a. - Riassunzione del giudizio a seguito di pronuncia di incompetenza - Preclusione ex art. 2434 bis c.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di giudizio di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per azioni, l'avvenuta riassunzione a seguito di una declaratoria di incompetenza territoriale, non preclude alla parte la facoltà di dedurre in sede di riassunzione un vizio di nullità inizialmente non dedotto, atteso che l'art. 2434-bis c.c., nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l'azione di impugnativa in sé considerata, ma non che tale preclusione si estende all'azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante, posto che il senso della previsione di legge è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima di tale evento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2434 bis, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14338 del 2023 Rv. 667923-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10490 del 18/04/2024 (Rv. 670881-01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**

T. (OLIVIERI GIANCARLO) contro B. (VECCHIOLA FEDERICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/06/2022

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Responsabilità ex art. 38 c.c. - Presupposti - Mera titolarità della rappresentanza dell'associazione - Sufficienza - Esclusione - Concreto svolgimento di attività negoziale per l'associazione - Necessità - Onere probatorio a carico dell'attore - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA

La responsabilità di cui all'art. 38, comma 2, c.c. presuppone sempre un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa. Grava, pertanto, su colui che invochi in giudizio tale responsabilità l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ravvisato detta responsabilità nella sottoscrizione dei contratti bancari in nome e per conto dell'associazione, nei limiti delle obbligazioni assunte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8752 del 2017 Rv. 644059-01

Sez. 1, Sentenza n. 10500 del 18/04/2024 (Rv. 670972-01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Diff.)

V. (VACCARELLA ROMANO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/09/2020

080016 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - INDENNITA' D.l. n. 61 del 2013 di commissariamento dell'ILVA - Tutela del socio di minoranza - Esproprio di fatto risarcibile in astratto - Valutazione in concreto del giudice - Insindacabilità nel giudizio di legittimità - Fattispecie.

A fronte del commissariamento dell'Ilva, disposto con il d.l. n. 61 del 2013, convertito in l. n. 89 del 2013, il soggetto titolare di una partecipazione minoritaria può, in astratto, invocare il diritto a un indennizzo per lesione del valore patrimoniale della quota ai sensi degli artt. 42 Cost. e 1 del Protocollo addizionale della CEDU, rientrando la partecipazione azionaria nella categoria dei "beni" ai quali è dedicata la previsione di salvaguardia dettata dal citato art. 1; spetta però al giudice del merito stabilire se, in concreto, un pregiudizio di tal genere vi sia stato come diretta conseguenza della legge-provvedimento, e la relativa valutazione, se motivata, resta insindacabile in cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/12/2012 num. 207 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 231 CORTE COST., Decreto Legge 04/06/2013 num. 61 art. 2, Legge 03/08/2013 num. 89, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 1, Ordinanza n. 10603 del 19/04/2024 (Rv. 670883-01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

C. (CAPPONI BRUNO) contro C. (MARSICO MAURIZIO MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2017

113137 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE Appalto pubblico - Apposizione di riserve - Rinuncia espressa e tacita alle riserve da parte dell'appaltatore - Condizioni.

SEZIONE PRIMA

114097 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE In genere.

In tema di appalto per la realizzazione di opere pubbliche, la sottoscrizione da parte dell'appaltatore di un atto di sottomissione contenente modifiche all'originaria convenzione ed avente a oggetto una variante e un assestamento del progetto relativo al completamento delle opere, non può essere inteso quale rinuncia dell'appaltatore alle riserve avanzate in corso d'opera, per la quale è necessaria un'apposita dichiarazione di volontà del titolare del diritto rinunciato, oppure un comportamento concludente dello stesso idoneo a evidenziare in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà di abdicare al proprio diritto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 29, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 117, DPR 05/10/2010 num. 207 art. 145

Massime precedenti Vedi: N. 7805 del 2018 Rv. 647902-01, N. 2739 del 2018 Rv. 647368-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10605 del 19/04/2024 (Rv. 670884-01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

Z. (SERRA MARCO) contro C. (SANTONOCITO MARCO VALERIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/10/2017

068031 DEMANIO - FACOLTA' DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI (CONCESSIONI) - IN GENERE Determinazione del canone demaniale ex art. 1, comma 251, l. n. 296 del 2006 - Criterio della destinazione delle pertinenze ad attività turistico-ricreative - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di concessioni di beni del demanio marittimo, l'art. 1, comma 251, n. 2) della l. n. 296 del 2006, prevedendo modalità differenziate di determinazione del canone in ragione della diversa natura delle pertinenze, assegna un valore specifico e rilevante ai fini dell'individuazione dei valori OMI cui rapportare la determinazione di parte del canone concessorio, escludendo pertanto la possibilità di omologare le pertinenze adibite ad attività di ristorazione e bar a quelle turistico-ricreative svolte dal concessionario. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel calcolare il canone demaniale, aveva assimilato l'attività di gestione dello stabilimento balneare a quella di ristorazione, qualificandole entrambe, in maniera indifferenziata e secondo un criterio di prevalenza, come attività commerciali).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 251 lett. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 27 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 15066 del 2023 Rv. 668095 - 04

Sez. 1, Sentenza n. 10637 del 19/04/2024 (Rv. 670886-01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

A. (CESARO ERNESTO) contro L. (BIANCAMANO GIANLUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/06/2016

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Contitolarità del marchio - Contratto di concessione di licenza d'uso in via esclusiva a terzi - Necessità del consenso unanime dei contitolari - Sussistenza - Ragioni

SEZIONE PRIMA

In tema di diritti di privativa industriale, in caso di comunione sul marchio, il contratto di licenza d'uso del segno distintivo a terzi in via esclusiva richiede, per il suo perfezionamento, il consenso unanime dei contitolari, perché la concessione al licenziatario dell'esclusiva priva i contitolari del godimento diretto dell'oggetto della comunione, assumendo rilievo contrario il disposto dell'art. 1108, commi 1 e 3, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1108 com. 1, Cod. Civ. art. 1108 com. 3, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 6

Sez. 1, Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024 (Rv. 670885-01)

Presidente: **PARISE CLOTILDE.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

G. (BOCCHINI ROBERTO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2021

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Condizioni di operatività - Fattispecie.

In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione ad ingiunzione della P.A. ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, a fronte di documenti dimostrativi del credito non prodotti in sede di costituzione dall'amministrazione, attrice in senso sostanziale, ma depositati con la memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, aveva ritenuto temporalmente non esaurito il potere di contestazione da parte dell'opponente, attore solo in senso formale, seppure rilevando come lo stesso avesse però un contenuto generico e, quindi, inidoneo a contrastare la richiesta di pagamento).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21075 del 2016 Rv. 642939-01

Sez. 1, Sentenza n. 10637 del 19/04/2024 (Rv. 670886-02)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

A. (CESARO ERNESTO) contro L. (BIANCAMANO GIANLUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/06/2016

031047 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - IN GENERE Contitolarità del marchio - Contratto di concessione di licenza d'uso in via esclusiva a terzi

SEZIONE PRIMA

sottoscritto da tutti i contitolari - Diritto di ripensamento di uno di essi - Sussistenza - Conseguenze.

In caso di comunione sul marchio che sia stato concesso in licenza d'uso esclusiva a favore di terzi, con l'accordo di tutti i suoi contitolari, è sempre possibile il venir meno della volontà di prosecuzione di uno dei medesimi, il quale non può ritenersi vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria; tale circostanza implica la necessità di rinegoziare l'atto mediante una nuova concessione, da concordare nuovamente con l'unanimità dei consensi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1322, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 6

Sez. 1, Ordinanza n. 10739 del 22/04/2024 (Rv. 671097-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

B. (ZOPPINI ANDREA) contro F. (FEOLA MARIA DOMINIQUE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/09/2018

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Responsabilità degli amministratori privi di deleghe - Presupposti - Segnali di allarme - Obbligo di agire informati - Dovere di attivazione - Responsabilità solidale con gli amministratori delegati - Condizioni - Fattispecie.

In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe che, pur a fronte di segnali di allarme, abbiano omesso di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica, adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione, rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato, poiché un comportamento inerte si pone in contrasto con il dovere di agire in modo informato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto responsabili gli amministratori non esecutivi, i quali, nonostante la mancata trasmissione delle relazioni informative periodiche, avevano negligenemente omesso di chiedere chiarimenti ai delegati, denunciando il loro inadempimento ed attivando i rimedi più adeguati, come la revoca della delega gestoria o dell'amministratore delegato, l'avocazione al consiglio delle operazioni rientranti nella delega, la proposizione delle necessarie iniziative giudiziali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17441 del 2016 Rv. 641165-01, N. 2038 del 2018 Rv. 647054-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10719 del 22/04/2024 (Rv. 671096-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

M. (MANDARA GIUSEPPE) contro F. (MANZI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/06/2019

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE -

SEZIONE PRIMA

IN GENERE Pagamenti eseguiti dal solvens tramite intermediario - Revocabilità ex art. 67, comma 2, l.fall. - Presupposti - Legittimato passivo - Beneficiario finale della prestazione - Condizioni - Fondamento.

In tema di revocatoria fallimentare, i pagamenti eseguiti tramite intermediari specializzati sono revocabili nei confronti del beneficiario finale della prestazione dovuta dal debitore, poi fallito, e non nei confronti dell'intermediario accipiens, solo ove quest'ultimo abbia utilizzato la provvista preconstituita dall'ordinante in favore dell'effettivo destinatario e non quando, a fronte di preesistenti debiti del solvens nei confronti dell'accipiens, risulti che i versamenti abbiano avuto una funzione solutoria, poiché, in tal caso, la funzione di intermediazione nel pagamento è assorbita da una funzione creditizia.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 70 com. 1, Cod. Civ. art. 1719, Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 1388

Massime precedenti Vedi: N. 34494 del 2023 Rv. 669617-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10742 del 22/04/2024 (Rv. 671098-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

C. (GIGLIO MAURIZIO) contro C. (FALCONI ARNALDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/10/2018

159080 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI Responsabilità degli amministratori di società di capitali - Insindacabilità del merito delle scelte di gestione - Limiti - Accertata irragionevolezza delle scelte gestorie - Conseguenze - Fattispecie.

159294 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - VERSO I CREDITORI SOCIALI In genere.

In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, da valutarsi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto dell'eventuale mancata adozione da parte degli amministratori delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per quel tipo di scelta e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, di talché, una volta verificata l'irragionevolezza, gli amministratori rispondono dei danni conseguenti alla cagionata insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni del ceto creditorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, come atto irragionevole e fonte di danno risarcibile, la decisione degli amministratori di ottenere il controllo di altra società, acquisendone un ramo d'azienda gravemente indebitato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2394, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2172 del 2023 Rv. 666986-01, N. 28613 del 2019 Rv. 655962-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 10856 del 22/04/2024** (Rv. **671100-01**)

Presidente: **PARISE CLOTILDE**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**. Relatore: **REGGIANI ELEONORA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (BALENA GIANPIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 08/03/2019

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Agevolazioni alle imprese ex d.l. n. 415 del 1992 conv. in l. n. 488 del 1992 - Presupposti - Programmi di investimento avviati dal giorno successivo alla presentazione della domanda - Accertamento temporale - Contenuto - Scopo.

In tema di agevolazioni in favore delle imprese ai sensi del d.l. n. 415 del 1992, conv. con modif. in l. n. 488 del 1992, in conformità alla decisione del 12 luglio 2000 della Commissione europea, recepita con d.m. Ministero Industria del 14 luglio 2000, per il periodo compreso tra gli anni 2000 e 2006, le domande volte all'ottenimento del contributo devono riguardare programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, dovendo altrimenti essere revocati i benefici che, ciò nonostante, siano stati concessi, fermo restando che il relativo accertamento temporale non va limitato al controllo dell'esecuzione di opere che integrano l'attuazione materiale del programma, ma deve comprendere ogni attività, anche negoziale, idonea a dimostrare l'avvio del progetto, al fine di verificare se ricorra un diretto legame tra la decisione di investimento e il contributo e se l'agevolazione, integrante l'aiuto di Stato, abbia assolto in concreto la funzione incentivante che la caratterizza.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/1992 num. 415 art. 1 CORTE COST., Legge 19/12/1992 num. 488 art. 1, Decreto Legisl. 03/04/1993 num. 96 art. 5 com. 1, DM Industria Commercio e Artigianato 14/07/2000

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19042 del 2018 Rv. 649794-02

Sez. 1, **Ordinanza n. 10819 del 22/04/2024** (Rv. **671119-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

G. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE TORINO, 10/01/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di respingimento - Mancata informazione in tema di protezione internazionale - Nullità - Decreto di trattenimento - Conseguenze - Fattispecie.

Allo straniero condotto nei punti di crisi, dopo essere stato rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, deve essere in ogni caso assicurata un'adeguata informazione sulla procedura di protezione internazionale da parte delle autorità competenti, dovendosi in mancanza ritenere nullo il decreto di respingimento del medesimo, con invalidità che si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato i decreti di convalida e di proroga del trattenimento, emessi dal giudice di merito sull'erroneo presupposto che, poiché lo straniero, al momento dello sbarco, aveva manifestato la volontà di trovare lavoro in Italia e non aveva chiesto asilo, poteva ritenersi sanata l'omessa informativa sulla procedura di protezione internazionale).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5926 del 2015 Rv. 634730-01, N. 4223 del 2024 Rv. 670269-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Ordinanza n. 10769 del 22/04/2024** (Rv. **671099-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

G. (LEONARDO MARIA) contro C. (MOLLICA CORRADO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA

081190 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE Esenzione di cui all'art. 10 d.lgs. n. 122 del 2005 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fattispecie.

L'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005, riguardante gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, introducendo una diversa ed innovativa disciplina rispetto a quella previgente, non può retroagire fino ad applicarsi a contratti stipulati e ad insolvenze dichiarate prima della sua entrata in vigore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inapplicabile l'esenzione, trattandosi di contratto stipulato prima della sua entrata in vigore ed essendo irrilevante che avesse ad oggetto una costruzione non ancora ultimata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 10, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3237 del 2016 Rv. 638622-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 10873 del 23/04/2024** (Rv. **671101-02**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **CATALLOZZI PAOLO.** Relatore: **CATALLOZZI PAOLO.**

C. (VITOBELLO FRANCESCO) contro M. (SPENA ANGELO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/11/2019

159310 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 014338/2023 66792301

Massime precedenti Conformi: N. 14338 del 2023 Rv. 667923-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 10889 del 23/04/2024** (Rv. **671102-01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **CATALLOZZI PAOLO.** Relatore: **CATALLOZZI PAOLO.**

C. (LORUSSO FELICE EUGENIO) contro F. (D'ALCONZO NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 03/08/2020

159318 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DIRITTO DI INTERVENTO - CONFLITTO DI

SEZIONE PRIMA

INTERESSI Società di capitali - Compenso dell'amministratore - Deliberazione assembleare di determinazione - Impugnazione - Conflitto di interessi - Presupposti - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di società di capitali, la delibera di quantificazione del compenso all'amministratore non è invalida per conflitto di interessi, ancorché adottata con il voto determinante dell'amministratore stesso, che abbia partecipato all'assemblea in veste di socio, poiché essa, pur consentendogli di conseguire un suo interesse personale, non comporta, di per sé, un pregiudizio all'interesse sociale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nonostante il voto determinante del socio-amministratore, non aveva ravvisato alcuna incompatibilità tra l'interesse personale e quello della società, trattandosi di delibera che aveva ridotto il suo compenso a causa delle difficoltà economiche della società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2479 ter, Cod. Civ. art. 2373, Cod. Civ. art. 2389

Massime precedenti Vedi: N. 28748 del 2008 Rv. 605917-01, N. 7279 del 2023 Rv. 667266-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10873 del 23/04/2024 (Rv. 671101-01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

C. (VITOBELLO FRANCESCO) contro M. (SPENA ANGELO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/11/2019

159044 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI
Delibera di approvazione del bilancio - Impugnazione - Vizio contestato - Onere della prova a carico dell'impugnante - Contenuto - Differenze.

In tema di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, ove sia contestata la rappresentazione veritiera e corretta delle poste annotate, la parte impugnante ha l'onere di dimostrare, quale fatto integrante il vizio, la falsità e l'erroneità delle stesse, mentre se sia contestata la violazione del principio di chiarezza, è sufficiente la produzione in giudizio del bilancio medesimo e della documentazione accompagnatoria allegata, dalla quale emerga l'inosservanza di tale principio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2434 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21238 del 2021 Rv. 661976-01, N. 3946 del 2018 Rv. 647060-01, N. 17117 del 2019 Rv. 654282-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10893 del 23/04/2024 (Rv. 671103-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

P. (TROBIA DOMENICO) contro F. (IUCCI ROBERTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2023

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Azione revocatoria fallimentare - Giudizio pendente - Chiusura del fallimento per ripartizione finale dell'attivo - Art. 118, comma 1, n. 3, e comma 2, l. fall. - Legittimazione processuale del curatore - Sussistenza.

SEZIONE PRIMA

In tema di revocatoria fallimentare, la pendenza della procedura concorsuale non è una condizione di perseguibilità dell'azione, ove il fallimento sia stato chiuso per ripartizione finale dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3, e comma 2, l.fall., dal momento che la norma consente la chiusura nonostante la presenza di giudizi pendenti, rispetto ai quali il curatore conserva la legittimazione processuale nei successivi stati e gradi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 118 com. 1 lett. 3, Legge Falliment. art. 118 com. 2, Legge Falliment. art. 120

Massime precedenti Vedi: N. 17709 del 2014 Rv. 632149-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11032 del 24/04/2024 (Rv. 671107-01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.**
Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

S. (BERTANI BRUNELLA) contro C. (SALA VERA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/01/2022

082323 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO Allontanamento dalla casa familiare - Addebito - Condizioni - Efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale - Necessità - Preesistente intollerabilità della convivenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 146 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11792 del 2021 Rv. 661316-01, N. 16698 del 2020 Rv. 658564-01, N. 18074 del 2014 Rv. 632263-01, N. 8713 del 2015 Rv. 635251-01

Sez. 1, Sentenza n. 11033 del 24/04/2024 (Rv. 671108-01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**
P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro K. (SENESE GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/02/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Carta di soggiorno per motivi familiari - Stabile convivenza con cittadino UE - Mancanza di documentazione ufficiale - Diniego dell'amministrazione - Impugnazione - Accertamento del diritto al soggiorno da parte del giudice ordinario - Prova testimoniale della convivenza - Ammissibilità.

SEZIONE PRIMA

In tema di carta di soggiorno per motivi di coesione familiare, nel giudizio di impugnazione avverso il diniego di rilascio per mancata allegazione di documentazione ufficiale, attestante la convivenza tra il familiare richiedente il permesso e il cittadino italiano, il diritto soggettivo al soggiorno può essere accertato dal giudice ordinario anche mediante la prova testimoniale, che dimostri, in modo serio e rigoroso, la convivenza ed il legame familiare esistente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 3, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 23/09/2003 num. 86 art. 5, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 7, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28 com. 2, Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 36 CORTE COST., Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., DPR 30/05/1989 num. 223 art. 4, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35684 del 2023 Rv. 669812-01, N. 20856 del 2022 Rv. 665125-01, N. 3876 del 2020 Rv. 657060-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11056 del 24/04/2024 (Rv. 671109-01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

C. (ZIZZI MARCELLO) contro B. (DE LEONARDIS DONATO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 15/05/2019

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004214/2024 67026801

Massime precedenti Conformi: N. 4214 del 2024 Rv. 670268-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11125 del 24/04/2024 (Rv. 671110-01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

I. (DE NUZZO PIETRANTONIO) contro C. (COSTANTINO COSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 01/07/2019

127038 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU' BREVE Interessi moratori - Prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. - Applicabilità - Condizioni.

La prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 22276 del 2016 Rv. 642647-02, N. 30546 del 2017 Rv. 647185-01, N. 19487 del 2011 Rv. 619211-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 11138 del 24/04/2024 (Rv. 671111-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

P. (PROCGEN CORTE APPELLO TORINO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Dichiarazione di adottabilità - Art. 27 della l. n. 184 del 1983 - Lettura costituzionalmente orientata - Corte cost. n. 183 del 2023 - Interesse del minore a mantenere rapporti con la famiglia di origine - Valutazione - Necessità - Fattispecie.

In tema di dichiarazione di adottabilità, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 27, comma 3, della l. n. 184 del 1983, di cui alla sentenza della Corte cost. n. 183 del 2023, impone al giudice di valutare se la cessazione delle relazioni socio-affettive con la famiglia biologica, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto conforme all'interesse del minore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di dichiarazione di adottabilità, aveva consentito che non venissero recisi i rapporti dei minori con la madre e la nonna, in ragione del legame affettivo emerso all'esito della c.t.u.).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 27 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10278 del 2024 Rv. 671086-01 Rv. 671086-02, N. 21024 del 2022 Rv. 665358-02

Sez. 1, Ordinanza n. 11014 del 24/04/2024 (Rv. 671104-01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

E. (ROMANELLI EMANUELA) contro B. (UNGARI TRASATTI CAMILLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/02/2020

113200 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO Contratto di conto corrente bancario - Stipulazione successiva alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 - Capitalizzazione trimestrale degli interessi - Presupposti - Reciprocità per gli interessi attivi e passivi - Asimmetrica pattuizione del tasso - Liceità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditor, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditor).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1852, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 342 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27704 del 2018 Rv. 651326-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24418 del 2010 Rv. 615490-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 11016 del 24/04/2024 (Rv. 671105-01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

I. (MARTELLA DARIO) contro S. (MASTROPASQUA CORRADO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/02/2020

056011 CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente con apertura di credito - Stipulazione antecedente all'art. 3 della l. n. 154 del 1992 - Affidamento - Prova per facta concludentia - Ammissibilità - Limiti - Dimostrazione dell'ammontare accordato al cliente - Necessità - Tolleranza della banca agli sconfinamenti del cliente - Insufficienza.

In tema di apertura di credito in conto corrente, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia, purché emerga almeno l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 17/02/1992 num. 154 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 2338 del 2024 Rv. 670236-01, N. 13063 del 2023 Rv. 667915-01, N. 19941 del 2006 Rv. 594714-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11027 del 24/04/2024 (Rv. 671106-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

S. (ROMITI DANIELE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 08/06/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Vincolo debitorio o debt bondage - Violenze subite nel paese di transito - Precaria situazione lavorativa sul territorio nazionale - Credibilità delle circostanze dedotte - Conseguenze - Valutazioni necessarie - Contenuto.

In tema di protezione internazionale, il giudice, ove ritenga credibile l'allegazione del richiedente di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito e di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, deve valutare unitariamente il racconto (anche alla luce delle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR) e disporre l'audizione del ricorrente, per verificare se quanto subito possa essere qualificato come atti di persecuzione o sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, con la conseguenza che, ove si possa escludere il rischio che il ricorrente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare, tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all'attualità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 23883 del 2023 Rv. 668852-01, N. 29142 del 2020 Rv. 660124-01, N. 3768 del 2023 Rv. 666870-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11245 del 26/04/2024 (Rv. 671112-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

D. (FERRARA ALESSANDRO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 03/06/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Decisioni di trasferimento adottate dall'Unità di Dublino - Impugnazione - Sospensione automatica del termine per il trasferimento - Durata - Criteri.

In tema di ricorso contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità Unità Dublino al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione, l'art. 3-octies del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, deve essere interpretato nel senso che il termine per il trasferimento, previsto dall'art. 29 del Reg. UE n. 604 del 2013, sospeso automaticamente per effetto della presentazione dell'istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, in osservanza dell'altra "regola cardine" del diritto di rimanere sul territorio per l'esame del ricorso, decorre, e quindi riprende a decorrere, dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, in via definitiva e non in via provvisoria o urgente, della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento della sospensiva, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 29, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 octies, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 9535 del 2024 Rv. 670714-01, N. 24493 del 2021 Rv. 662323-02, N. 19518 del 2021 Rv. 661921-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11248 del 26/04/2024 (Rv. 671113-01)

Presidente: PAZZI ALBERTO. Estensore: CROLLA COSMO. Relatore: CROLLA COSMO.

L. (LOFOCO FABRIZIO) contro C. (BALLETTA MAURIZIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 06/04/2023

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Controversie amministrative in materia di contratti pubblici di affidamento di lavori e servizi - Determinazione degli onorari di avvocato - Art. 5, comma 3, d.m. n. 55 del 2014, come integrato dal d.m. n. 147 del 2022 - Scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile - Applicabilità - Esclusione - Effetti patrimoniali della vicenda - Rilevanza.

In tema di determinazione degli onorari di avvocato, le controversie amministrative in materia di contratti pubblici di affidamento di lavori e servizi non vanno considerate come cause di valore indeterminabile, poiché l'art. 5, comma 3, del d.m. n. 55 del 2014, come integrato dal d.m. n. 147 del 2022, riconosce espressa rilevanza agli effetti patrimoniali della vicenda, rapportati al valore dell'utile effettivo o ai profitti attesi dall'aggiudicatario o dal soggetto escluso.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 3, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 15061 del 2018 Rv. 649075-01, N. 8599 del 2022 Rv. 664241-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11221 del 26/04/2024 (Rv. 671158-01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

M. (MAGNO FILIPPO MARIA) contro E. (LAROCCA FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/05/2022

138047 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA Consulente tecnico d'ufficio - Nomina - Criterio - Scelta del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie.

La scelta del consulente tecnico, rimessa, a norma dell'art. 61 c.p.c., al prudente apprezzamento del giudice del merito, è sottratta al sindacato di legittimità della Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione, con cui il ricorrente aveva criticato la corte d'appello che, in sede di accertamento della paternità, anziché nominare un diverso c.t.u. per effettuare le analisi del sangue, aveva chiesto chiarimenti al consulente già nominato, pur trattandosi di un'indagine del tutto nuova, per la quale il predetto non era competente, tanto che aveva dovuto avvalersi di un ausiliario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 1025 del 1983 Rv. 425792-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11475 del 29/04/2024 (Rv. 670975-01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Diff.)

M. (DE' MEDICI LEOPOLDO) contro B. (BOCCA RENATO)

Regola competenza

058065 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE Senso letterale delle parole - Nozione - Formulazione complessiva della dichiarazione negoziale - Pluralità di clausole - Collegamento e confronto - Necessità - Fattispecie.

In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, regolando la competenza in favore del Tribunale ed escludendo l'applicabilità della clausola compromissoria alla controversia, avente ad oggetto il pagamento di un compenso straordinario deliberato in favore dell'amministratore, per il contributo specifico dallo stesso apportato ad una importante operazione immobiliare).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4176 del 2007 Rv. 595222-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11413 del 29/04/2024 (Rv. 670974-01)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.**
Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**

C. (CANELLA ARLO) contro C. (MORCAVALLO ULPIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/06/2022

031088 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO Opere di "industrial design" - Protezione ai sensi dell'art. 2, comma 1, n. 10, della l. n. 633 del 1941, come modificato dal d.lgs. n. 95 del 2001 - Condizioni - Fattispecie.

Il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di "industrial design" non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che una lampada denominata "1954" costituisse plagio dell'opera di design industriale, nata dall'idea degli architetti Achille e Pier Giacomo Castiglioni, sul rilievo che l'ideazione artistica e la relativa tutela non riguardavano il corpo illuminante in sé e per sé, bensì il suo utilizzo quale strumento di costruzione dell'allestimento, complessivo e prevalentemente scenografico, presentato nel corso della X Triennale di Milano del 1954).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 1, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2 com. 1 lett. 4, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2 com. 1 n. 10, Direttive del Consiglio CEE 22/05/2001 num. 29, Direttive del Consiglio CEE 13/10/1998 num. 71

Massime precedenti Conformi: N. 7477 del 2017 Rv. 645844-02

Sez. 1, Ordinanza n. 11495 del 29/04/2024 (Rv. 670976-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

B. (BERNI LUCA) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/10/2022

081087 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE Sentenza dichiarativa di fallimento - Giudizio di reclamo - Desistenza dell'unico creditore istante - Conseguenze - Revoca del fallimento - Condizioni - Fattispecie.

In tema di revoca della sentenza di fallimento, qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione: in questo secondo caso la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve

SEZIONE PRIMA

tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove sia prodotta soltanto in sede di reclamo; al contrario, la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva respinto il reclamo del fallito, escludendo che una transazione contenente un accollo liberatorio, priva di data certa, prodotta avanti al giudice d'appello, potesse incidere sulla legittimazione del creditore istante travolgendo la sentenza di apertura della procedura concorsuale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704

Massime precedenti Conformi: N. 16122 del 2019 Rv. 654629-01

Massime precedenti Vedi: N. 13187 del 2020 Rv. 658075-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11380 del 29/04/2024 (Rv. 670973-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

T. (MARINI FENIZIA) contro F. (DE ANGELIS DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/04/2022

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 032091/2023 66944601

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 32091 del 2023 Rv. 669446-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11342 del 29/04/2024 (Rv. 671017-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

C. (BERTOLI ANTONIO) contro F. (BACCOS FULVIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 22/03/2022

081311 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - FALLIMENTO DELLA SOCIETA' E DEI SOCI Socio apparente - Dichiarazione di fallimento - Condizioni - Prova del rapporto sociale - Contenuto.

Ai fini della assoggettabilità al fallimento del socio apparente di una società di persone, in conseguenza del fallimento della società, non occorre la dimostrazione della stipulazione e dell'operatività di un patto sociale, ma basta la prova di un comportamento del socio tale da integrare la esteriorizzazione del rapporto, ancorché inesistente nei rapporti interni, a tutela dei terzi che su quella apparenza abbiano fatto affidamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2297, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 149

Massime precedenti Conformi: N. 8168 del 1996 Rv. 499528-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024 (Rv. 671116-02)

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA.
Relatore: REGGIANI ELEONORA.**

R. (LO BARTOLO VALENTINA) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/06/2021

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti ex art. 333 c.c. - Condotte di violenza domestica - Contenuto - Richiamo all'art. 3 della Convenzione di Istanbul del 2011 - Necessità - Fatti anteriori al d.lgs. n. 149 del 2022 - Scelta delle misure - Rischio di vittimizzazione secondaria - Necessaria valutazione di compatibilità.

Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Legge 27/06/2013 num. 77, Tratt. Internaz. 11/05/2011

Massime precedenti Vedi: N. 23247 del 2023 Rv. 668468-02, N. 2286 del 2018 Rv. 647390-02

Sez. 1, Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024 (Rv. 671116-01)

**Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA.
Relatore: REGGIANI ELEONORA.**

R. (LO BARTOLO VALENTINA) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/06/2021

082323 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO Separazione giudiziale - Accertamento dell'addebito - Criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, l'accertamento dell'addebito non è escluso dall'esistenza di criticità e disaccordi esistenti prima del matrimonio, poiché la connotazione di conflittualità del rapporto è diversa dalla situazione di vera e propria intollerabilità della convivenza, la quale, se è cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi, può determinare l'addebito della separazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31351 del 2022 Rv. 665977-01, N. 14162 del 2001 Rv. 550255-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 11688 del 30/04/2024 (Rv. 671117-02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Presupposti - Rilevanza della questione - Procedimento destinato a chiudersi con provvedimento non ricorribile in cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., il requisito della rilevanza può sussistere anche ove la questione interpretativa sorga nell'ambito di procedimenti il cui provvedimento conclusivo abbia carattere interinale e cautelare e, pertanto, non sia impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, con conseguente ammissibilità del rinvio, attesa la sua funzione nomofilattico-deflattiva e la sua proponibilità da parte di qualsiasi giudice innanzi al quale sia pendente un procedimento regolato dal c.p.c. e dalle leggi collegate, sia esso contenzioso, non contenzioso, camerale, esecutivo o cautelare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 15, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 29961 del 2023 Rv. 669340-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34851 del 2023 Rv. 669829-02, N. 11399 del 2024 Rv. 670895-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11608 del 30/04/2024 (Rv. 671115-01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

C. (MORRONE CORRADO) contro A. (GALVANI ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/09/2017

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Espropriazione per pubblica utilità - Accordo sull'indennità di aree non edificabili - Sent. Corte cost. n. 181 del 2011 - Sopravvenuta invalidità dell'accordo - Conseguenze.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, di cui alla sentenza della Corte cost. n. 181 del 2011, intervenuta nel corso del procedimento di espropriazione, ma prima dell'atto ablativo, comportando la sopravvenuta invalidità dell'accordo sull'indennità delle aree non edificabili in precedenza raggiunto, consente al proprietario del bene di agire per chiedere, previo accertamento della predetta invalidità, la determinazione dell'indennità ai sensi dell'art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 12, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40 com. 2 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40 com. 3 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 13405 del 2022 Rv. 664762-01, N. 4369 del 2022 Rv. 664102-01, N. 10619 del 2023 Rv. 667609-01, N. 25314 del 2017 Rv. 646577-01, N. 26193 del 2016 Rv. 642760-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 11688 del 30/04/2024 (Rv. 671117-03)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie - Ordinanza ex art. 473-bis.15, ultimo periodo, c.p.c. - Reclamo - Ammissibilità - Competenza - Corte d'appello - Condizioni.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c., è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte d'appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/10/2022 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 15, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 22, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 23, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 24

Massime precedenti Vedi: N. 11786 del 2021 Rv. 661365-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22423 del 2023 Rv. 668369-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11532 del 30/04/2024 (Rv. 671114-01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

D. (ARENA LETTERIO) contro F. (GUERRERA FABRIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 03/03/2022

022002 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - DIRITTI DEI CONTRAENTI - IN GENERE Associazione in partecipazione - Obbligo di rendiconto dell'associante - Contenuto - Criteri di redazione - Forme del bilancio civilistico - Principio di cassa - Mancato pagamento di crediti - Rilevanza - Conseguenze.

In tema di associazione in partecipazione, il rendiconto che l'associante è tenuto a predisporre deve contenere l'affermazione dei fatti storici relativi all'attività svolta che abbiano prodotto entrate ed uscite di denaro, determinandone il relativo saldo, e deve essere redatto nelle forme del bilancio civilistico con applicazione del principio di cassa, sicché gli eventi successivi al sorgere di un credito, e in particolare il suo mancato incasso, devono trovare ivi rappresentazione, in quanto incidono sul risultato finale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2552, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2426

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 25904 del 2009 Rv. 610892-01, N. 5450 del 2015 Rv. 634854-01, N. 20159 del 2022 Rv. 664978-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11507 del 30/04/2024 (Rv. 671089-01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**

O. (TROVATO CONCETTA) contro C. (OCCAGNA DOMENICO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/11/2017

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
In genere

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027847/2022 66595301

Massime precedenti Conformi: N. 27847 del 2022 Rv. 665953-01

Sez. 1, Sentenza n. 11688 del 30/04/2024 (Rv. 671117-01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Presupposti - Questione di diritto incidente sulla competenza del giudice adito - Ammissibilità - Conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. - Preclusione - Insussistenza - Fondamento.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In genere.

Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. può avere ad oggetto una questione di diritto incidente sulla competenza del giudice adito, non ostandovi, in caso di doppia declaratoria di incompetenza, l'esistenza del rimedio tipizzato di cui all'art. 45 c.p.c., attesa la funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio, apprezzabile in relazione non tanto al singolo giudizio nel quale viene disposto, quanto piuttosto all'intero contenzioso inerente ad una determinata materia, poiché, sollecitando l'anticipata enunciazione di un principio di diritto da parte della Corte di cassazione, favorisce la definizione dei giudizi pendenti e previene l'instaurazione di quelli futuri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34851 del 2023 Rv. 669829-03 Rv. 669829-02, N. 11399 del 2024 Rv. 670895-01

APRILE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 8647 del 02/04/2024 (Rv. 670728-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

D. (PORRU ALESSANDRO) contro C. (VERONI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/10/2018

011023 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - DENUNCIA Garanzia per difformità e i vizi - Rovina o difetti di immobili di lunga durata - Assunzione di garanzia generica e preventiva del subappaltatore nei confronti dell'appaltatore - Esonero dell'appaltatore dall'onere di comunicazione della denuncia del committente - Esclusione - Fondamento.

011058 APPALTO (CONTRATTO DI) - SUBAPPALTO In genere.

In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto o di rovina o difetti di immobili di lunga durata, ove il subappaltatore abbia assunto un preventivo e generico obbligo ad eliminare i vizi o difetti suscettibili di essere in futuro denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia non può esonerare l'appaltatore dall'onere di comunicare la denuncia inoltrata successivamente dal committente, ai sensi dell'art. 1670 c.c., perché l'interesse all'azione di regresso diviene attuale solo dopo l'invio della denuncia a cura dell'appaltante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1670

Massime precedenti Vedi: N. 22344 del 2009 Rv. 609935-01, N. 24717 del 2018 Rv. 650661-01, N. 23071 del 2020 Rv. 659311-01

Sez. 2, Ordinanza n. 8660 del 02/04/2024 (Rv. 670729-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

C. (MANZI ANDREA) contro S. (PAFUNDI GABRIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA

157095 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - ESENZIONI Case, cortili, giardini e aie - Applicabilità dell'esenzione anche all'ipotesi di fondo non intercluso - Sussistenza - Operatività assoluta del divieto - Esclusione - Limiti.

In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12340 del 2008 Rv. 603221-01

Massime precedenti Vedi: N. 10857 del 2016 Rv. 639963-01, N. 23160 del 2013 Rv. 628732-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 8621 del 02/04/2024 (Rv. 670952-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

S. (PERINELLI ZENO) contro C. (SALETTI ACHILLE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 10/06/2019

125003 POSSESSO - ACQUISTO - ACCESSIONE Sistema di pubblicità tavolare - Accessione del possesso - Incompatibilità assoluta - Esclusione - Ragioni - Condizioni.

173073 TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) In genere.

In tema di pubblicità immobiliare, l'istituto dell'accessione del possesso non è sempre incompatibile con il sistema tavolare, occorrendo esaminare il contenuto del titolo di trasferimento del diritto reale e verificare se esso presenti elementi idonei a dimostrarne gli esatti confini, poiché l'incompatibilità sussiste solo ove si riscontri l'assoluta carenza di intavolazione del titolo di proprietà del dante causa, mentre ove essa esista, occorre verificare se, unitamente alla proprietà del bene, vi siano i presupposti per riconoscere anche l'accessione del possesso di eventuali diritti reali di servitù, o comproprietà, su beni diversi, posti a servizio di quello trasferito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1146, Cod. Civ. art. 1158, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499

Massime precedenti Vedi: N. 19788 del 2016 Rv. 641211-01, N. 15020 del 2013 Rv. 627005-01, N. 20287 del 2008 Rv. 604847-01

Sez. 2, Ordinanza n. 8775 del 03/04/2024 (Rv. 670730-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

I. (ROMBOLA' ALESSANDRO) contro R. (CERIOTTI FIORELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/06/2018

187064 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI Riconoscimento per fatti concludenti - Ammissibilità - Sostituzione della cosa difettosa - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, comma 2, c.c., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa. (Fattispecie concernente fornitura di calzature in cui la S.C. ha confermato la sentenza impugnata ed affermato che alcuna decadenza può esservi in caso di obbligo, assunto dalla fornitrice, di sostituire o riparare la merce all'esito della contestazione dei vizi, trattandosi di un'ipotesi di tacito riconoscimento degli stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 23970 del 2013 Rv. 628023-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 8759 del 03/04/2024** (Rv. **670761-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

I. (IANNETTI GIANLUIGI) contro F. (TOPPAN GIAN LUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/03/2019

173017 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE Giudizio di legittimità - Estinzione per rinuncia e accettazione - Ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda, ex art. 2668 c.c. - Necessità - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinuncia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinuncia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5587 del 2007 Rv. 596741-01

Massime precedenti Vedi: N. 8991 del 2012 Rv. 622755-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 8749 del 03/04/2024** (Rv. **670861-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

V. (DI ZENZO CARMINE) contro P. (ANGELICO CINZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2019

058214 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE Condizione risolutiva - Mancato avveramento - Conseguenze - Domanda di risoluzione per inadempimento - Doveri del giudice di esaminarla.

058257 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - IN GENERE In genere.

In tema di condizione risolutiva, ove non si avveri l'evento futuro ed incerto in essa contemplato, il giudice deve prendere in considerazione le imputate inadempienze ai fini della domanda di risoluzione e pronunciarsi sulla stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 3942 del 2002 Rv. 553128-01, N. 7875 del 1990 Rv. 468582-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 8749 del 03/04/2024** (Rv. **670861-02**)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

V. (DI ZENZO CARMINE) contro P. (ANGELICO CINZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2019

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di compravendita immobiliare - Domanda di risoluzione per inadempimento - Variazione della destinazione d'uso - Obbligo di sanatoria del promittente alienante - Verifica circa l'insanabilità delle difformità - Necessità.

058246 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

In tema di preliminare di compravendita immobiliare, ove sia stata proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del promittente alienante all'obbligo di sanare l'abuso correlato alla variazione della destinazione d'uso del bene, è necessario verificare, in base alle circostanze concrete desumibili dal compendio probatorio, che le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 23604 del 2023 Rv. 668408-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 8775 del 03/04/2024** (Rv. **670730-02**)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

I. (ROMBOLA' ALESSANDRO) contro R. (CERIOTTI FIORELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/06/2018

187101 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A CONSEGNE RIPARTITE Vendita a consegne ripartite - Merce con le medesime caratteristiche di qualità - Riconoscimento del vizio da parte del venditore dopo la prima consegna - Decadenza per le successive partite - Esclusione - Mancato riconoscimento del vizio - Termine di decorrenza per la denuncia - Individuazione.

Quando sia stata venduta, a consegne ripartite, merce con le medesime caratteristiche di qualità, il riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell'art 1495 c.c., in relazione a vizi dello stesso genere relativi alle successive partite; in assenza di tale riconoscimento, il termine per la denuncia di vizi presenti già nella prima partita di merce consegnata decorre dal giorno della consegna, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea a fare decorrere un nuovo termine per la denuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 16766 del 2019 Rv. 654550-02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 8967 del 04/04/2024** (Rv. **670958-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

R. (MERELLI MARCO) contro M. (PICCINNO ROSSELLA MARIA LUISA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/11/2018

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE
Principio di non contestazione - Inerenza ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto - Applicabilità alla dedotta apparenza delle opere al servizio del fondo dominante - Esclusione - Fondamento.

157021 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE In genere.

Il principio di non contestazione concerne solo i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non può applicarsi alla dedotta apparenza delle opere al servizio del fondo dominante, che attiene invece alla qualificazione giuridica dei fatti emergenti dall'istruttoria e rientra sempre nel potere-dovere del giudice del merito, mentre l'accertamento di tali fatti va ricondotto al thema probandum come disciplinato ex art. 2697 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2844 del 2024 Rv. 670076-01

Sez. 2, **Sentenza n. 8872 del 04/04/2024** (Rv. **670953-02**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

O. (CASSANELLI ENZO) contro O. (DEL VECCHIO ALFREDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2018

110028 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - DEMANIO MARITTIMO - BENI DEMANIALI - IN GENERE Lido del mare, spiaggia ed arenile - Nozioni e caratteristiche - Conseguenze - Naturale inclusione nel demanio marittimo del lido e della spiaggia.

Mentre il lido è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare, da cui resta coperta per le ordinarie mareggiate, con conseguente impossibilità di ogni uso diverso da quello marittimo, la spiaggia comprende non solo quei tratti di terra prossimi al mare, sottoposti a mareggiate straordinarie, ma anche l'arenile, cioè quel tratto che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque; ne deriva che il lido e la spiaggia sono naturalmente e necessariamente inclusi nel demanio marittimo, mentre per l'arenile è necessaria l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Navig. art. 28, Cod. Navig. art. 32, Cod. Navig. art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 17737 del 2009 Rv. 610300-01, N. 10817 del 2009 Rv. 608262-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 8872 del 04/04/2024** (Rv. **670953-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

O. (CASSANELLI ENZO) contro O. (DEL VECCHIO ALFREDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2018

110039 NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - DEMANIO MARITTIMO - DELIMITAZIONE, AMPLIAMENTO, MODIFICAZIONE E RIDUZIONE Demanio naturale - Verifica del giudice al momento della decisione - Acquisizione dei caratteri obiettivi di lido del mare o spiaggia - Appartenenza al demanio necessario marittimo - Sussistenza - Provvedimento della P.A. o esistenza di opere pubbliche - Esclusione - Conseguenze sul preesistente diritto di proprietà privata.

Qualora venga in discussione l'appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (incluso l'arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Navig. art. 28, Cod. Navig. art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 6619 del 2015 Rv. 634948-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 8942 del 04/04/2024** (Rv. **670957-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

B. (BERNARDINI MAURO) contro B. (BARBIERI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 25/05/2018

168088 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA' (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Petizione ereditaria - Beni reclamabili - Beni già fuoriusciti dall'asse ereditario al momento dell'apertura della successione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva distinto le somme presenti su un conto corrente e prelevate dopo la morte del de cuius, da quelle presenti su un conto deposito titoli e prelevate prima della morte, riconoscendo l'esperibilità dell'azione solo nel primo caso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 456, Cod. Civ. art. 533

Massime precedenti Vedi: N. 3181 del 2011 Rv. 616513-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 8907 del 04/04/2024** (Rv. **670954-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

S. (GUSELLA GABRIELE) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 31/03/2016

058114 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI Incompatibilità - Valutazione in concreto del singolo atto o contratto - Condizioni - Vantaggio per una delle parti attraverso il sacrificio dell'altra - Riferimento temporale al momento perfezionativo del contratto - Necessità - Evenienze successive - Irrilevanza.

Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro; tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell'iniziale convergenza d'interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394

Massime precedenti Conformi: N. 2529 del 2017 Rv. 642808-02

Massime precedenti Vedi: N. 38537 del 2021 Rv. 663165-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 8982 del 04/04/2024** (Rv. **670959-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

S. (FABBRI LORELLA) contro S. (BENEDETTI MARIA PINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/11/2019

100200 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE Appello - Raddoppio del contributo unificato - Presupposto - Reiezione dell'impugnazione - Conseguenze - Obbligo di attestazione del giudice - Ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato - Irrilevanza - Fondamento.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136

Massime precedenti Vedi: N. 27867 del 2019 Rv. 655780-01, N. 3880 del 2024 Rv. 670042-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4315 del 2020 Rv. 657198-03, N. 20621 del 2023 Rv. 668224-02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 8940 del 04/04/2024 (Rv. 670956-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

R. (CALVANI DANIELE) contro R. (TOMMASI MAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/01/2020

058065 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE Senso letterale delle parole - Nozione - Formulazione complessiva della dichiarazione negoziale - Pluralità di clausole - Collegamento e confronto - Necessità - Applicazione degli ulteriori criteri dell'interpretazione funzionale e secondo buona fede - Necessità - Fondamento.

In tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale ai sensi dell'art. 1363 c.c., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva ex artt. 1369 e 1366 c.c., volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1369

Massime precedenti Conformi: N. 7927 del 2017 Rv. 643530-01

Massime precedenti Vedi: N. 6675 del 2018 Rv. 648298-01

Sez. 2, Ordinanza n. 8989 del 04/04/2024 (Rv. 670960-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

I. (DE FERRARI STEFANO) contro C. (STELLA RICHTER PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/09/2018

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Consegna di una somma di denaro collegata alla conclusione di un contratto - Natura di caparra confirmatoria o di deposito cauzionale - Caratteri distintivi - Funzione del deposito cauzionale.

La somma di denaro consegnata da un contraente all'altro al momento della conclusione del contratto ha natura di caparra confirmatoria se risulta che le parti hanno inteso perseguire gli scopi di cui all'art. 1385 c.c., attribuendole funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento, mentre ha natura di deposito cauzionale se sia stata conferita a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento del cauzionante, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma consegnata per l'ammontare del danno concretamente subito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 4411 del 2004 Rv. 570784-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 8982 del 04/04/2024** (Rv. **670959-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

S. (FABBRI LORELLA) contro S. (BENEDETTI MARIA PINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/11/2019

157020 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 032684/2019 65629601

Massime precedenti Conformi: N. 32684 del 2019 Rv. 656296-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 8910 del 04/04/2024** (Rv. **670955-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **POLETTI DIANORA**. Relatore: **POLETTI DIANORA**.

P. (LIGUORI MICHELE) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/06/2022

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Violazione del termine di ragionevole durata del processo - Equa riparazione - Soggetti aventi la medesima posizione nel processo presupposto - Proposizione contemporanea di distinti ricorsi - Identico patrocinio legale - Abuso del processo - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità dei ricorsi - Esclusione - Valutazione ai fini delle spese processuali - Ammissibilità.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In tema di equa riparazione, la condotta di più soggetti che propongano contemporaneamente, pur con identico patrocinio legale, distinti ricorsi, così dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, siccome connesse per oggetto e titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali, nonché con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali prodotto dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti; tale abuso, pur non essendo sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia, per quanto possibile, l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano e, quindi, la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 20834 del 2017 Rv. 645419-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 9063 del 05/04/2024** (Rv. **670731-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

Z. (BALDINI FRANCESCA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/11/2019

125117 POSSESSO - BUONA O MALA FEDE - PRESUNZIONE DI BUONA FEDE Possesso - Buona fede - Presunzione iuris tantum - Prova contraria mediante presunzioni o indizi - Ammissibilità.

In materia di possesso, la buona fede costituisce oggetto di presunzione iuris tantum, che può essere superata anche attraverso presunzioni contrarie e semplici indizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Conformi: N. 21387 del 2013 Rv. 627909-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 9063 del 05/04/2024** (Rv. **670731-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.

Z. (BALDINI FRANCESCA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/11/2019

132008 PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - INVENTARIO Successioni "mortis causa" - Inventario - Valenza di pubblica fede - Sussistenza - Conseguenze.

Il verbale di inventario redatto dal notaio ex art. 775 c.p.c., in quanto atto rogato nell'esercizio delle funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l'ammontare dell'asse ereditario al momento di apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi, potendo logicamente procedere all'interpello degli eredi presenti solo dopo una personale ricognizione dei beni da inventariare.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 192, Cod. Proc. Civ. art. 775

Massime precedenti Conformi: N. 6551 del 2018 Rv. 647853-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 9195 del 06/04/2024** (Rv. **670961-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

B. (COLOMBARI BARBARA) contro P. (ZAMBARDI ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/02/2019

157049 SERVITU' - PREDIALI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - ESERCIZIO LIMITATO DELLE SERVITU' Uso parziale di servitù, anche se protratto nel tempo - Riduzione del contenuto della servitù alla minore utilità rispetto a quella maggiore consentita dal titolo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'uso parziale della servitù, anche se protratto nel tempo, non vale a ridurre il contenuto nei limiti della minore utilità rispetto a quella consentita dal titolo, in quanto per non uso può cessare solo il diritto, mentre la maggiore quantità, che non è stata utilizzata dal titolare della servitù, non è un diritto, ma una sua componente, sicché la stessa non è suscettibile di estinzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'estinzione, anche solo parziale, della servitù di passaggio a causa di un restringimento della strada utilizzata per

SEZIONE SECONDA

esercitarla, realizzato dal proprietario del fondo servente mediante apposizione di piante ed edificazione di un muretto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 1074, Cod. Civ. art. 1075

Massime precedenti Conformi: N. 20462 del 2009 Rv. 610232-01

Sez. 2, Ordinanza n. 9313 del 08/04/2024 (Rv. 670732-01)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)*

P. (SORBINI ISABELLA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 22/06/2018

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Disciplina dei rifiuti - Art. 15, comma 4, d.lgs. n. 22 del 1997 - Esenzione dall'obbligo di compilazione dei formulari - Limite dei 30 chilogrammi - Interpretazione - Applicazione ai trasporti complessivi della giornata.

In tema di disciplina dei rifiuti, l'art. 15, comma 4, d.lgs. n. 22 del 1997, secondo cui l'esenzione dall'obbligo di compilare i formulari con le indicazioni prescritte dal comma 1 è consentita solo nei casi di trasporto giornaliero non superiore ai 30 Kg di rifiuti, va interpretato nel senso che tale limite non è riferito al singolo trasporto o al singolo formulario, ma ai trasporti complessivamente effettuati nella giornata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15, Decr. Minist. Ambiente 01/04/1998 num. 145

Massime precedenti Vedi: N. 34038 del 2019 Rv. 656221-01

Sez. 2, Ordinanza n. 9457 del 09/04/2024 (Rv. 670734-01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

P. (SARTORATO GUIDO) contro V. (NUCCI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/05/2019

167014 STRADE - COMUNALI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022569/2020 65938601

Massime precedenti Conformi: N. 22569 del 2020 Rv. 659386-01

Sez. 2, Ordinanza n. 9452 del 09/04/2024 (Rv. 670962-01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

L. (COLAIUDA SERAFINO) contro M. (ORGANTINI FRANCESCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/09/2019

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Eccezione di usucapione sollevata in primo grado - Rigetto o mancata disamina - Mancata tempestiva impugnazione incidentale o riproposizione ad opera dell'appellato - Rilevabilità

SEZIONE SECONDA

d'ufficio dal giudice del gravame - Esclusione - Applicazione del principio anche all'eccezione di tardività dell'eccezione riconvenzionale di usucapione - Fondamento.

Il principio per cui non può essere scrutinata in appello l'eccezione riconvenzionale di usucapione non riproposta nelle forme, rispettivamente, dell'appello incidentale (ove sia stata rigettata in prime cure), ovvero dell'art. 346 c.p.c. (ove non esaminata in primo grado), si applica anche all'eccezione di tardività dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, poiché anch'essa non costituisce mera difesa, ma eccezione da sollevare o riproporre, ad istanza di parte, e non suscettibile di rilievo d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 25345 del 2016 Rv. 642153-01

Sez. 2, Ordinanza n. 9450 del 09/04/2024 (Rv. 670733-01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

D. (CUTULI FABIO) contro D. (ONOFRI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/02/2019

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Ricorso per cassazione - Censure - Attinenza al "decisum" della sentenza impugnata - Necessità - Difetto - Conseguenze - Inammissibilità.

La proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un non motivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 15517 del 2020 Rv. 658556-01

Sez. 2, Ordinanza n. 9456 del 09/04/2024 (Rv. 670963-01)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

S. (BAJETTO FABIO) contro R. (VENTURI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/01/2020

046167 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE Costruzione unitaria su aree tra loro confinanti in proprietà esclusiva - Accessione - Applicabilità - Acquisto della proprietà esclusiva di ciascun proprietario del suolo della porzione verticale corrispondente - Opere e strutture inscindibilmente a servizio dell'intero fabbricato - Comunione incidentale di uso e di godimento - Condizioni.

Nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell'accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, cosicché anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell'intero fabbricato (quali scale, androne, impianto di riscaldamento, ecc.) rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell'uno o dell'altro, salvo l'instaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale

SEZIONE SECONDA

di uso e di godimento, comportante l'obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Conformi: N. 29457 del 2018 Rv. 651388-01

Massime precedenti Vedi: N. 5111 del 2024 Rv. 670377-01

Sez. 2, Ordinanza n. 9704 del 10/04/2024 (Rv. 670964-01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

P. (CONTALDI STEFANIA) contro F. (DAGA STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/06/2019

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Parcheggi e autorimesse - Deroga agli strumenti urbanistici ex art. 9 della l. n. 122 del 1989 - Condizioni - Fondamento.

La deroga alla disciplina delle distanze di cui all'art. 9 della l. n. 122 del 1989 vale solo per le autorimesse e i parcheggi realizzati, per l'intera altezza, al di sotto dell'originario piano di campagna, tutelando le prescrizioni urbanistiche in tema di altezze, distanze e volumetria degli edifici valori specifici, quali aria, luce e vista.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11998 del 2016 Rv. 640213-01

Sez. 2, Ordinanza n. 9626 del 10/04/2024 (Rv. 670735-01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

B. (MANCINI ANDREA) contro I. (CONTALDI STEFANIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/05/2020

157021 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE Servitù discontinue - Possesso - Esercizio saltuario - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni.

In tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante; pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Conformi: N. 13700 del 2011 Rv. 618276-01

Massime precedenti Vedi: N. 32816 del 2023 Rv. 669433-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 9679 del 10/04/2024** (Rv. **671020-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

T. (VALENTINI OLINTO RAFFAELE) contro V.

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 07/01/2019

058111 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO Azione del contraente in buona fede - Azione dello stesso per il recupero di beni o somme acquisiti in forza del negozio inefficace - Compatibilità.

L'azione esperibile, ex art. 1398 c.c., dal contraente che abbia confidato senza colpa nell'efficacia del contratto, contro il rappresentante senza poteri della controparte, al fine di essere risarcito del danno sofferto (spese erogate, dispendio di attività, perdita di altri affari, ecc.), non coincide con quella eventualmente proponibile dal medesimo, indipendentemente dal suo atteggiamento psicologico nella conclusione del contratto, per il recupero di beni o somme che il falsus procurator o altri abbiano acquisito senza titolo, in forza del negozio inefficace; ne deriva che l'esperimento di una di tali azioni non è di ostacolo alla proposizione dell'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041

Massime precedenti Conformi: N. 3376 del 1976 Rv. 382163-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 9888 del 11/04/2024** (Rv. **670965-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

C. (GALLESE RICCARDO) contro C. (LONARDI ALBERTO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/03/2020

071014 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DEL TESTATORE - NORME PER LA FORMAZIONE DELLE PORZIONI Divisio inter liberos - Configurabilità - Requisiti - Differenza con l'ipotesi di cui all'art. 733 c.c.

La cd. divisio inter liberos, regolata ex art. 734 c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi, mediante formazione delle quote e individuazione dei beni di ciascuna di esse, impedendo, così, il sorgere della comunione ereditaria, mentre, nell'ipotesi ex art. 733 c.c., il testatore non divide i suoi beni, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione, con efficacia obbligatoria per gli eredi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 733, Cod. Civ. art. 734

Massime precedenti Vedi: N. 15501 del 2011 Rv. 618604-01, N. 10761 del 2019 Rv. 653501-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 9911 del 11/04/2024** (Rv. **670737-01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

S. (COLUCCI MARIO) contro C. (INTISO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 11/06/2020

SEZIONE SECONDA

046052 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIoglimento - COMUNIONI COATTIVE (COSE INDIVISIBILI) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004014/2020 65711001

Massime precedenti Conformi: N. 4014 del 2020 Rv. 657110-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 9904 del 11/04/2024** (Rv. **671018-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

M. (CORVAGLIA LUIGI) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 22/10/2019

168204 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA' - DI TESTARE - INCAPACITA' - IN GENERE Apertura della successione - Diritti vantati a titolo successorio - Generale disponibilità - Anche in caso di verifica circa la validità del testamento ex art. 591, comma 1, n. 3), c.c. - Fondamento.

In caso di apertura della successione, i diritti vantati a titolo ereditario hanno carattere generalmente disponibile, anche in ipotesi di verifica circa la validità del testamento ex art. 591, comma 1, n. 3), c.c., in quanto le decisioni che ne derivano non incidono sulla capacità di agire di un soggetto (peraltro non più in vita), ma si limitano ad accertare l'eventuale condizione di minorata capacità di intendere e volere, alla data di redazione del testamento, cosicché esse non rientrano tra le azioni concernenti lo stato o la capacità delle persone.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 456, Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 591 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 12685 del 2014 Rv. 631139-01, N. 5666 del 1988 Rv. 460206-01, N. 17024 del 2017 Rv. 645063-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 9804 del 11/04/2024** (Rv. **670736-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **POLETTI DIANORA.** Relatore: **POLETTI DIANORA.**

C. (MECO CINZIA) contro C. (PIRARI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 20/07/2018

086118 FONTI DEL DIRITTO - LEGGE REGIONALE - LIMITI - IN GENERE In genere

136166 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - STABILITE IN MISURA DIVERSA - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 020188/2019 65497901

Massime precedenti Conformi: N. 20188 del 2019 Rv. 654979-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 10010 del 12/04/2024** (Rv. **670738-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

P. (VETRO' ROSA MARIA LUCIANA) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/10/2022

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Ambito di applicazione - Limitazione al contratto preliminare - Esclusione - Ipotesi determinanti l'obbligo di consentire alla conclusione di un contratto - Estensione - Fattispecie.

Il rimedio previsto, ex art. 2932 c.c., al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nei casi di contratto preliminare non seguito dal definitivo, ma anche in ogni altra ipotesi da cui sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'esistenza, in favore degli eredi, del diritto al trasferimento di un compendio immobiliare, maturato dal de cuius in forza di vendite con patto di riservato dominio, e non perfezionato nonostante il riscatto dei beni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18, Legge 30/04/1976 num. 386 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8568 del 2004 Rv. 572652-01, N. 20977 del 2012 Rv. 624543-01, N. 6471 del 1997 Rv. 506020-01, N. 7157 del 2004 Rv. 572078-01, N. 5160 del 2012 Rv. 621757-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4683 del 2015 Rv. 634426-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 10224 del 16/04/2024** (Rv. **670741-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

R. (CATALDI CLAUDIO) contro B. (COPPOTELLI PIERA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2019

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Giudizio amministrativo regolato dall'art. 119, comma 2, c.p.a. - Dimezzamento termini processuali - Sentenza del T.a.r. di difetto di giurisdizione - Riassunzione davanti al giudice ordinario - Termine - Decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza - Individuazione - Dimezzamento termine ex art. 119, comma 2, c.p.a. - Necessità - Fattispecie.

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

Qualora il giudice amministrativo declini la propria giurisdizione in favore di quello ordinario in relazione ad un giudizio per il quale l'art. 119, comma 2, c.p.a. prevede il dimezzamento dei termini processuali, il contenuto della pronuncia, fondato sulla dichiarazione d'incostituzionalità del regime giuridico di riparto preesistente, non comporta l'immediata cessazione dell'applicabilità della disciplina del processo amministrativo ma ne impone esclusivamente la conclusione seguendo il rito fino ad allora utilizzato. Ne consegue che il dies a quo dal quale decorre il termine perentorio per la riassunzione davanti al giudice ordinario, costituito dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione non notificata, si determina in tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento, non trovando applicazione l'ordinario termine semestrale previsto dall'art. 92, comma 3, c.p.a ma il regime speciale ex art. 119 c.p.a.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 119, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 92, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 2

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 26344 del 2017 Rv. 645961-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10164 del 16/04/2024 (Rv. 670739-01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

L. (SOLINA NICOLO') contro T. (LENTINI GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/06/2019

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Proposta relativa a ricorso principale ed incidentale non condizionato - Istanza di decisione di una sola parte - Conseguenze - Rinuncia all'impugnazione non coltivata - Decisione di quella coltivata - Conseguenze sulla regolamentazione delle spese.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello incidentale non condizionato e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata va considerata rinunciata e va decisa solo quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non soltanto la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell'altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 8303 del 2024 Rv. 670576-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28540 del 2023 Rv. 669313-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10212 del 16/04/2024 (Rv. 670740-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

D. (SEGNALINI CARLO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/12/2020

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Procedimento sanzionatorio di cui all'art. 195 TUF - Decreto di applicazione della sanzione - Motivazione per relationem - Rinvio alla proposta - Ammissibilità - Condizioni.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative emesse dalla Consob, il decreto che commina la sanzione può essere motivato per relationem mediante il rinvio all'atto dell'Ufficio sanzioni che contiene la proposta, senza che in tal caso debba esserne ribadita la motivazione, purché il predetto atto sia in esso richiamato con la precisa indicazione dei suoi estremi, sia reso disponibile agli

SEZIONE SECONDA

interessati, secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, e sia evidenziato l'avvenuto esame dei rilievi difensivi formulati dal ricorrente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4 del 2019 Rv. 652574 - 04

Sez. 2, Ordinanza n. 10224 del 16/04/2024 (Rv. 670741-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

R. (CATALDI CLAUDIO) contro B. (COPPOTELLI PIERA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2019

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia - Tardiva riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario a seguito della declinatoria di giurisdizione pronunciata del giudice amministrativo - Conseguenze - Inammissibilità dell'opposizione - Esclusione - Estinzione del giudizio - Sussistenza - Fondamento.

Alla tardiva riassunzione davanti al giudice ordinario dell'opposizione alla delibera della Banca d'Italia applicativa di sanzioni amministrative - a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo - consegue l'estinzione del giudizio ex art. 59, comma 4, della l. n. 69 del 2009 in assenza di una norma che sanzioni il mancato rispetto del termine per riassumere il giudizio con l'inammissibilità dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26768 del 2019 Rv. 655515-01, N. 11144 del 2018 Rv. 648243-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10228 del 16/04/2024 (Rv. 670742-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)*

Z. (ZOPPINI ANDREA) contro C. (DE GAETANO POLVEROSI MARIA GIOCONDA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/03/2020

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni amministrative - Sanzioni emesse all'esito del procedimento art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Riunione di distinti procedimenti avviati nei confronti del medesimo individuo a fronte delle medesime vicende contestate - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Censura avente ad oggetto la mancata riunione di procedimenti aventi ad oggetto sanzioni nei confronti dello stesso soggetto - Ammissibilità - Limiti.

In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, la riunione di distinti procedimenti avviati nei confronti del medesimo individuo a fronte delle stesse vicende contestate è meramente facoltativa ex l'art. 7 del regolamento Consob n. 18750 del 2013, che disciplina il solo cumulo soggettivo e non anche le ipotesi di violazioni commesse dalla stessa persona; di talché la mancata riunione di distinti procedimenti promossi nei confronti dello stesso soggetto non è sindacabile in sede di ricorso per cassazione, purché, in ciascun procedimento, siano state effettuate le contestazioni degli addebiti e siano state valutate le eventuali controdeduzioni

SEZIONE SECONDA

dell'interessato essendo poi assoggettato ciascun provvedimento applicato dall'autorità amministrativa ad un successivo sindacato giurisdizionale pieno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Legge 28/12/2005 num. 262 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 4521 del 2022 Rv. 663829-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33248 del 2022 Rv. 666189-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10348 del 17/04/2024 (Rv. 670744-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

O. (PIVA PAOLO) contro B. (DE TOMASI FEDERICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/04/2018

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 della l. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 08/07/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 31239 del 2021 Rv. 662708-01, N. 21706 del 2018 Rv. 650259-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10341 del 17/04/2024 (Rv. 670743-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

M. (GENTILE GIAN MICHELE) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/11/2018

254039 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE Consulente finanziario - Abilitazione all'offerta fuori sede ex art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Violazioni previste dall'art. 110, comma 2, lett. a) del reg. Consob n. 16190 del 2007 - Conseguenze - Radiazione dall'albo - Fondamento.

Al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede ex art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998 che abbia commesso una delle violazioni contemplate dall'art. 110, comma 2, lett. a) del reg. Consob n. 16190 del 2007 si applica la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo, avendo tale previsione regolamentare operato una tipizzazione degli illeciti e collegato la sanzione della radiazione a dette specifiche figure di illeciti ritenute di particolare gravità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 196, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 21131 del 2020 Rv. 659184-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10464 del 17/04/2024 (Rv. 670747-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

G. (GALVAGNO ROBERTO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 08/03/2019

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Compensi all'avvocato - Promessa di pagamento - Effetti - Onere probatorio del creditore - Esclusione - Onere probatorio del debitore - Sussistenza - Contenuto e limiti - Fattispecie.

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO In genere.

In tema di compensi dovuti dal cliente all'avvocato per prestazioni giudiziali civili, la promessa di pagamento comporta l'astrazione processuale della causa, e cioè ha l'effetto di sollevare il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, spettando al debitore provare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza che pur in presenza di una promessa di pagamento, relativa alla difesa prestata da due avvocati nei medesimi procedimenti civili, aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore di uno solo dei difensori, per non essere stato provato dal difensore lo svolgimento delle prestazioni effettuate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20689 del 2016 Rv. 642050-03, N. 2091 del 2022 Rv. 663945-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10430 del 17/04/2024 (Rv. 670746-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

M. (MARCHI LUCA) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/12/2020

026034 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA' Qualificazione della richiesta di pagamento "a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata", come rinuncia ai compensi professionali - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE In genere.

La missiva contenente la richiesta di pagamento "a saldo di ogni spettanza fino a quella data maturata" (nella specie peraltro inviata in corso di causa), in mancanza di una più univoca volontà abdicativa del professionista, non assume valore dispositivo e di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa ed a specifici diritti in esecuzione dell'incarico di patrocinio non essendo ammissibile frazionare l'unitarietà della prestazione professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2234, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Cod. Civ. art. 1362

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 25830 del 2019 Rv. 655464-02, N. 21400 del 2023 Rv. 668481-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10357 del 17/04/2024 (Rv. 670745-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

C. (CANCRINI ARTURO) contro B. (LA LICATA DONATELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/04/2018

254047 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITA': LIMITE MASSIMO E MINIMO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011481/2020 65826701

Massime precedenti Conformi: N. 11481 del 2020 Rv. 658267-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10519 del 18/04/2024 (Rv. 670748-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

C. (MILILLI MAURIZIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/02/2019

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM Legittimazione "ad causam" - Qualità di erede dell'attore (o del convenuto) - Prova - Onere - Oggetto.

In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 451, Cod. Civ. art. 565 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 476

Massime precedenti Vedi: N. 6745 del 2018 Rv. 647819-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10531 del 18/04/2024 (Rv. 670749-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

S. (BERTI FRANCO) contro C. (ZINGONI CESARE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/02/2020

SEZIONE SECONDA

185014 USUFRUTTO - USUFRUTTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL DIRITTO Usufrutto congiuntivo su immobile ad uso abitativo indicato nel suo complesso - Costituzione mediante atto tra vivi contenente l'espressione "vita natural durante" - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di diritti reali minori su cosa altrui, l'usufrutto congiuntivo può essere costituito per atto tra vivi laddove le parti, anche implicitamente ma in modo inequivoco, prevedano un diritto di accrescimento fra cousufruttuari come nel caso in cui la riserva d'usufrutto riguardi un immobile ad uso abitativo indicato nel suo complesso, e non invece in relazione alla quota indivisa riferita a ciascuno dei beneficiari, accompagnata dalla locuzione "loro vita natural durante". (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva ritenuto che il decesso di uno degli usufruttuari avesse determinato il consolidamento della sua quota di usufrutto con la nuda proprietà spettante sull'intero immobile ad un terzo avente causa della figlia dei titolari del diritto di usufrutto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 981, Cod. Civ. art. 979

Massime precedenti Vedi: N. 24108 del 2011 Rv. 620223-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024 (Rv. 670887-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**

C. (CONIGLIONE ANTONELLO) contro N. (NALESSO ANDREA)

Rigetta, TRIBUNALE TREVISO, 02/12/2021

040039 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA' Violazioni codice della strada - Art. 142, comma 6, c.d.s. - Accertamento della velocità veicolare mediante autovelox previamente approvato ma non omologato - Equipollenza della preventiva approvazione alla omologazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 45 com. 6 CORTE COST., DPR 16/04/1992 num. 485 art. 192, Decreto Legge 10/06/2002 num. 121 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18354 del 2018 Rv. 649460-01, N. 6579 del 2023 Rv. 667010-01, N. 15324 del 2006 Rv. 591265-01, N. 14597 del 2021 Rv. 661511-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10920 del 23/04/2024 (Rv. 671026-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

A. (CAPERNA ALESSIO ANDREY) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/06/2021

SEZIONE SECONDA

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Art. 2, comma 2-sexies, lett. b), l. n. 89 del 2001 - Contumacia - Presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio - Prova contraria della sussistenza del patema d'animo - Ammissibilità.

Nel caso di contumacia della parte, la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, - prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. b), della l. n. 89 del 2001 - può essere superata con la prova contraria relativa alla sussistenza del pregiudizio cagionato dal patema d'animo discendente dalla conoscenza del processo, cui si correla l'interesse alla sua rapida conclusione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32027 del 2021 Rv. 662811-01, N. 1142 del 2022 Rv. 663572-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024 (Rv. 670888-01)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**
C. (COCI ALESSANDRO) contro L. (MEZZASALMA SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/04/2020

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricostruzione alternativa della vicenda di fatto - Sulla base di atti allegati al ricorso - Richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio - Ammissibilità - Esclusione.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32505 del 2023 Rv. 669412-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5792 del 2024 Rv. 670391-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10922 del 23/04/2024 (Rv. 670966-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

C. (LEGGIERI ROSSANA) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/12/2020

254012 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Procedimento Consob ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Vizi del procedimento - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Art. 21 octies della l. n. 241 del 1990 - Norma processuale - Giudizi di opposizione pendenti - Applicabilità.

SEZIONE SECONDA

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990, gli eventuali vizi del procedimento amministrativo previsto dall'art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, che si svolge innanzi alla Consob, non sono rilevanti, sia in ragione della natura vincolata del provvedimento sanzionatorio, sia della immodificabilità del suo contenuto. La menzionata disposizione, introdotta dall'art. 14 della l. n. 15 del 2005, ha carattere processuale, ed è pertanto applicabile con effetto retroattivo anche ai giudizi di opposizione in corso, ancorché promossi in epoca successiva alla sua emanazione.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST., Legge 11/02/2005 num. 15 art. 14, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195

Massime precedenti Conformi: N. 13433 del 2016 Rv. 640355-01

Massime precedenti Vedi: N. 6965 del 2018 Rv. 648110-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10944 del 23/04/2024 (Rv. 670981-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

B. (PITTELLI GIANCARLO) contro R. (FERRARI UMBERTO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/06/2018

157095 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - ESENZIONI Esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. - Applicabilità - Limiti - Operatività dell'esenzione in presenza di interclusione assoluta - Esclusione - Fondamento - Giudizio di comparazione tra i contrapposti interessi - Criteri - Entità dell'intrusione nella vita privata - Esclusiva spettanza al giudice del merito.

In materia di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini e aie ad esse attinenti - che opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse - non trova applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili; in tal caso, il giudizio di comparazione e di bilanciamento dei contrapposti interessi, che deve tener conto non solo della destinazione industriale del fondo intercluso, ma anche dell'entità dell'intrusione nella vita privata dei proprietari del fondo asservito, ove vi siano delle alternative, non può che restare di esclusivo dominio del giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 14102 del 2012 Rv. 623558-01, N. 17156 del 2019 Rv. 654341-02, N. 8660 del 2024 Rv. 670729-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10925 del 23/04/2024 (Rv. 670967-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

C. (CAPPELLU STEFANO) contro R. (CATERINA GAETANO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 21/05/2020

125018 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - GIUDIZIO POSSESSORIO E

SEZIONE SECONDA

PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - COSA GIUDICATA POSSESSORIA Efficacia nel giudizio petitorio - Insussistenza.

Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21233 del 2009 Rv. 610215-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10979 del 23/04/2024 (Rv. 671019-01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CAVALLINO LINALISA. Relatore: CAVALLINO LINALISA.

C. (BALLERO BENEDETTO) contro S. (GRIMALDI SANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 24/12/2018

072009 DONAZIONE - ATTI DI LIBERALITA' - DISCIPLINA Liberalità diverse dalla donazione - Norme non richiamate dall'art. 809 c.c. - Inapplicabilità - Negotium mixtum cum donatione - Applicabilità dell'art. 771 c.c. - Esclusione.

L'art. 809 c.c., nell'indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalità risultanti da atti diversi da essa, va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate; ne consegue che al negotium mixtum cum donatione non si applica l'art. 771 c.c. non essendo richiamato dall'art. 809 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 771, Cod. Civ. art. 809

Massime precedenti Vedi: N. 12181 del 1992 Rv. 479489-01, N. 13684 del 2014 Rv. 631239-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11091 del 24/04/2024 (Rv. 670862-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

S. (SEBASTIO ATTILIO) contro G. (MARSANO VALERIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 15/10/2018

138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni difformi e inconciliabili rese dal medesimo consulente - Scelta del giudice - Obbligatorietà - Contenuto - Possibilità di limitarsi a prendere atto delle differenze e dei contrasti - Esclusione.

Qualora nel corso del giudizio venga nominato un consulente tecnico d'ufficio che depositi due consulenze recanti conclusioni tra loro difformi e inconciliabili il giudice può aderire a una delle conclusioni prospettate, o anche discostarsene o disporre un nuovo accertamento, ma non può limitarsi a prendere atto del contrasto, facendo ricadere sulla parte le lacune e le inefficienze dell'operato del proprio ausiliario così finendo per considerarlo non quale consulente d'ufficio ma quale tecnico di parte.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5148 del 2011 Rv. 616967-01, N. 6822 del 1995 Rv. 492893-01, N. 26694 del 2006 Rv. 596094-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11043 del 24/04/2024 (Rv. 670889-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**

I. (BRUNO CARMELO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/12/2022

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per Cassazione - Giudizio di equa riparazione - Omesso deposito della decisione impugnata - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti.

Nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il ricorso per cassazione è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. per omesso deposito da parte del ricorrente della copia autentica del decreto pronunciato dalla corte territoriale, adita in sede di opposizione, salvo che il provvedimento risulti depositato dal controricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4370 del 2019 Rv. 652595-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10648 del 2017 Rv. 643945-01

Sez. 2, Sentenza n. 11102 del 24/04/2024 (Rv. 670891-01)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)**

C. (FONTANELLA GIANLUCA) contro R. (SPORTELLI CARLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 28/09/2017

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE In genere

218012 PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 010438/2023 66764001

Massime precedenti Conformi: N. 10438 del 2023 Rv. 667640-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 11057 del 24/04/2024** (Rv. **670890-01**)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/01/2021

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Equa riparazione - Art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 - Impugnazione per revocazione ex art. 395 co. 4 c.p.c. - Competenza - Rimedi esperibili - Ricorso per Cassazione.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, contro il decreto emesso dal magistrato delegato della Corte d'appello, ai sensi dell'art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001, così come contro il decreto che abbia pronunciato sulla opposizione ex art. 5-ter della stessa l. n. 89 del 2001, la domanda di revocazione deve essere proposta davanti alla Corte d'appello e contro la sentenza sulla revocazione, resa dalla Corte d'appello, deve essere spiegato ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28414 del 2018 Rv. 651184-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 11057 del 24/04/2024** (Rv. **670890-02**)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/01/2021

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Interruzione - Termine semestrale ex art. 4, l. n. 89 del 2001 - Errore sulla decorrenza - Revocazione - Esclusione - Fondamento.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In tema di irragionevole durata del processo, in ipotesi di giudizio riassunto dinanzi al giudice competente l'errore sulla decorrenza del termine ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 non integra errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., trattandosi di errore di giudizio conseguente a una errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4565 del 2018 Rv. 647376-01, N. 8023 del 2002 Rv. 554834-01, N. 6405 del 2018 Rv. 647570-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 11098 del 24/04/2024** (Rv. **670750-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **ORILIA LORENZO**. Relatore: **ORILIA LORENZO**.
P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

C. (FERRANTE ANTONELLA LUISA CHIARA) contro M.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB. PROV. MILANO, 05/11/2019

162009 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018128/2020 65896301

Massime precedenti Conformi: N. 18128 del 2020 Rv. 658963-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 11176 del 26/04/2024** (Rv. **670968-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

T. (GRECO SALVINO) contro S. (DE MURO MAURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/10/2018

058101 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CONVERSIONE
DEL CONTRATTO Nullo Qualificazione giuridica del contratto - Conversione del negozio nullo -
Differenze - Fattispecie.

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E
QUALIFICAZIONE GIURIDICA In genere.

Ai fini della corretta qualificazione di un contratto di cui le parti abbiano convenuto un determinato inquadramento (nomen iuris) con atto scritto, non rileva la disciplina dell'art. 1424 c.c., per la conversione del negozio nullo, poiché la questione dell'identificazione del reale tipo di rapporto deve essere affrontata in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso, quali desumibili anche dalle modalità della sua attuazione, sì da apprezzarne l'aderenza ad una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda di nullità per difetto di causa di un contratto qualificato dalle parti come "transazione", ma privo di reciproche concessioni volte a risolvere una lite in corso o a prevenire una lite che avrebbe potuto insorgere, evidenziando che l'operazione del giudice non era consistita nella conversione di un negozio nullo ma nell'interpretazione del contratto, qualificato in termini di vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30607 del 2018 Rv. 651854-01, N. 23644 del 2017 Rv. 645826-02, N. 14294 del 2004 Rv. 575043-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 11188 del 26/04/2024** (Rv. **671027-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

Z. (PASANISI BERNARDINO) contro N. (DI CARO FRANCESCO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/01/2019

SEZIONE SECONDA

058105 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - PARZIALE Nullità della singola clausola - Effetti - Estensione dell'invalidità all'intero contratto o conservazione dello stesso - Criteri - Onere della prova gravante sull'interessato - Sindacato del giudice - Contenuto.

Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere fornita dall'interessato ed è necessario al riguardo un apprezzamento, rimesso al giudice del merito, ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e razionalmente motivato, in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazione all'eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti Vedi: N. 18794 del 2023 Rv. 668173-03, N. 11673 del 2007 Rv. 596716-01, N. 2314 del 2016 Rv. 638558-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11243 del 26/04/2024 (Rv. 670752-01)

Presidente: LORENZO ORILIA. Estensore: ANTONIO MONDINI.

N. (CIACCIA ALESSANDRO) contro C. (DI NICOLA MARIA PAOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 02/03/2020

157003 SERVITU' - PREDIALI - IN GENERE Servitù di passaggio - Acquisto a titolo originario in capo al dante causa - Sussistenza - Acquisto a titolo derivativo da parte dell'acquirente del fondo - Ambulatorietà della servitù - Conseguenze - Necessità di accertamento del rapporto diretto tra acquirente e fondo - Esclusione - Fattispecie.

L'accertamento dell'acquisto a titolo originario della servitù di passaggio a favore del dante causa che trasmetta a titolo derivativo il proprio fondo, per il principio di ambulatorietà della servitù, esclude la necessità di accertare l'esistenza di un rapporto diretto tra l'avente causa e il fondo acquistato. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto di dover verificare i presupposti di cui all'art. 1146 comma 2, c.c. in capo all'avente causa di un fondo sul quale il dante causa aveva già maturato il diritto di servitù di passaggio a titolo originario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1146 com. 2, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1470

Massime precedenti Vedi: N. 13817 del 2019 Rv. 654176-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11213 del 26/04/2024 (Rv. 670751-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

F. (SCONGIAFORNO MONICA) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/02/2020

173019 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - Opponibilità ai terzi dell'atto trascritto - Condizioni - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - Necessità - Fattispecie.

Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità

SEZIONE SECONDA

di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come autosufficiente una nota di trascrizione avente ad oggetto la domanda di impugnazione di testamento per lesione di legittima, ritenendola riferita all'intero patrimonio immobiliare compreso nell'asse ereditario relitto del de cuius pur in difetto di alcun elemento idoneo ad individuarne con certezza i cespiti inclusi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2665, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2664

Massime precedenti Conformi: N. 4842 del 2019 Rv. 652628-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11193 del 26/04/2024 (Rv. 671128-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **POLETTI DIANORA.**

G. (CACCIOLA FRANCESCO) contro R. (PAGANA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/02/2018

136251 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE Ius superveniens - Giudizio di restrittività - Concretezza - Necessità - Conseguenze.

In caso di successione nel tempo di norme edilizie, la valutazione del carattere restrittivo dello ius superveniens va effettuata non in astratto, ma in concreto, verificando le conseguenze che all'edificante derivano dall'applicazione della nuova disciplina, sicché quest'ultima, ove escluda il principio della prevenzione imponendo una distanza dal confine, non si applica al convenuto che, in base a tale disciplina sopravvenuta, risulti tenuto ad arretrare il fabbricato.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Conformi: N. 15298 del 2016 Rv. 640596-01

Sez. 2, Sentenza n. 11431 del 29/04/2024 (Rv. 671032-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**
P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

B. (BELTRAME ALESSANDRO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 17/08/2017

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Istanza di liquidazione del compenso - Competenza funzionale del giudice del procedimento a quo - Mancata adozione di provvedimento su detta istanza - Equiparabilità al diniego - Rimedio - Art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, stante la competenza funzionale del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività, a provvedere sull'istanza di liquidazione del relativo compenso, l'omessa adozione di un provvedimento, di accoglimento o rigetto, di tale istanza, va equiparata al diniego, contro cui è esperibile il rimedio ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, che è l'unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 10487 del 2020 Rv. 657893-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11440 del 29/04/2024 (Rv. 671033-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. *Estensore:* **CARRATO ALDO**. *Relatore:* **CARRATO ALDO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (CENCI PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2019

254033 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE Responsabile di dipendenza e soggetti equiparati - Obbligo di segnalazione delle operazioni finanziarie ritenute frutto di riciclaggio - Parametri.

In tema di disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione, a carico del responsabile di dipendenza, ufficio o altro punto operativo, di operazioni che potrebbero provenire da taluno dei reati di cui all'art. 648-bis c.p., stabilito ex art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 143 del 1991, non è subordinato all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad un'azione delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 3, Legge 05/07/1991 num. 197 art. 1, Cod. Pen. art. 648 bis

Massime precedenti Conformi: N. 8699 del 2007 Rv. 596040-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11393 del 29/04/2024 (Rv. 671029-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. *Estensore:* **MOCCI MAURO**. *Relatore:* **MOCCI MAURO**.

M. (ROMITO RODOLFO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PADOVA, 07/10/2022

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Art. 119 d.P.R. n. 115 del 2002 - Concetto di attività economica - Coincidenza con la finalità lucrativa diretta - Attività strumentali al raggiungimento di obiettivi solidaristici - Applicabilità - Esclusione.

Il concetto di attività economica contemplato nell'art. 119 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, coincide con il perseguimento di una finalità lucrativa diretta e non può essere applicato alle fattispecie in cui tale attività è strumentale al raggiungimento di un obiettivo solidaristico.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 119 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25478 del 2019 Rv. 655625-01

Sez. 2, Sentenza n. 11389 del 29/04/2024 (Rv. 671120-01)

Presidente: **MANNA FELICE**. *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE**. *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

M. (STOPPANI FEDERICA) contro D. (MUFFOLETTO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 13/06/2017

SEZIONE SECONDA

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Accettazione tacita dell'eredità - Condizioni - Adempimento di legato con denaro proprio del chiamato all'eredità o di un terzo - Irrilevanza - Fondamento.

Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irrilevante l'esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 664, Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20878 del 2020 Rv. 659182-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11482 del 29/04/2024 (Rv. 671042-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**

G. (POLITI GIUSEPPE) contro D. (QUINTARELLI ALFONSO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 02/11/2018

136230 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - SPESE - IN GENERE Obbligo di contribuzione - Riparazione e ricostruzione del muro comune per fatto addebitabile ad uno dei partecipanti alla comunione - Onere delle spese a carico di quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 882, comma 1, c.c., le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto esclusivo di uno dei partecipanti, nel qual caso l'obbligo di riparare il muro comune è posto per l'intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 882 com. 1, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20733 del 2012 Rv. 624140-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11346 del 29/04/2024 (Rv. 671028-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

B. (RONCHI UGO) contro G. (NANNOTTI FABIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/02/2019

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 028540/2023 66931301

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28540 del 2023 Rv. 669313-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Ordinanza n. 11422 del 29/04/2024** (Rv. **671031-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **PICARO VINCENZO.** Relatore: **PICARO VINCENZO.**

I. (**BOSCHI ALESSANDRO**) contro M. (**BRENNI NICOLA**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/07/2020

138106 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE Sottoscrizione in bianco - Riempimento contra pacta - Violazione dell'accordo di riempimento negativo - Abuso di biancosegno - Sussistenza - Conseguenze - Querela di falso - Necessità - Esclusione.

Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo; ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Conformi: N. 899 del 2018 Rv. 647124-01

Sez. 2, **Sentenza n. 11396 del 29/04/2024** (Rv. **671041-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **PICARO VINCENZO.** Relatore: **PICARO VINCENZO.** P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA.** (Conf.)

S. (**VIVIO GIULIANO**) contro S. (**BELLONI ANTONIO**)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/03/2018

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024184/2019 65546201

Massime precedenti Conformi: N. 24184 del 2019 Rv. 655462-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 11482 del 29/04/2024** (Rv. **671042-02**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **CARRATO ALDO.** Relatore: **CARRATO ALDO.**

G. (**POLITI GIUSEPPE**) contro D. (**QUINTARELLI ALFONSO**)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 02/11/2018

136223 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - USO DEL MURO COMUNE - IN GENERE Fondi a dislivello - Opere di sbancamento poste in essere dal proprietario del fondo sovrastante sul proprio terreno - Obblighi di quest'ultimo nei confronti del muro comune.

In ipotesi di fondi a dislivello in abitato, il proprietario del fondo sovrastante, che eserciti la facoltà di abbassarne il livello con opere di sbancamento, deve, se possibile, lasciare integro il muro comune posto a cavallo del confine, mentre, ove ne sia necessario l'abbattimento, deve ricostruirlo, a proprie spese, nella stessa posizione.

SEZIONE SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 885, Cod. Civ. art. 1102

Massime precedenti Conformi: N. 8992 del 1992 Rv. 478346-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11400 del 29/04/2024 (Rv. 671030-01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

C. (MACONE PIERFRANCESCO) contro C. (BARBANO FEDERICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/05/2019

044048 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - QUOTE DI OBBLIGAZIONE Cessione di quote di società di persone - Obbligazione unitaria facente capo alla società - Assunzione di garanzia da parte degli ex soci cedenti - Domanda di rimborso pro quota nei confronti di questi - Competenza per valore - Applicazione dell'art. 11 c.p.c..

Nel caso di cessione di quote di società di persone, la competenza per valore sulla domanda di rimborso pro quota, proposta nei confronti degli ex soci cedenti resisi garanti nei confronti della società, è determinata ai sensi dell'art. 11 c.p.c., in quanto il debito di ciascuno ha la sua fonte nell'obbligazione unitaria facente capo ad essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1314, Cod. Civ. art. 2290, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 20338 del 2007 Rv. 599407-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11590 del 30/04/2024 (Rv. 671124-01)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**

I. (GIORDANO GIANLUCA) contro V. (PRATESI REMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/09/2018

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere

187052 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE In genere.

187065 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 018672/2019 65458801

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18672 del 2019 Rv. 654588-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 11523 del 30/04/2024 (Rv. 671121-01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

M. (GUARALDI BRUNO) contro L. (LOIACONO ROMAGNOLI MARIA TERESA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/10/2018

103065 LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Domanda di rimborso delle spese e di pagamento degli onorari proposta dal professionista davanti al giudice - Obbligo del cliente di corrispondere al professionista l'ammontare determinato da detto giudice - Sussistenza - Spese liquidate nella causa in relazione alla quale il professionista ha svolto la sua opera - Ininfluenza.

Il cliente è obbligato, ai sensi dell'art. 61 r.d.l. n. 1578 del 1933, a corrispondere all'avvocato ed al procuratore da lui nominati gli onorari ed i diritti nella misura stabilita nei suoi specifici confronti dal giudice innanzi al quale il professionista abbia proposto domanda di rimborso delle spese e di pagamento degli onorari professionali, il cui ammontare va determinato da detto giudice, indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono, avendo riguardo all'importanza dell'opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell'attività in relazione al risultato prefisso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 61 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5953 del 2011 Rv. 617133-01

Massime precedenti Vedi: N. 25992 del 2018 Rv. 650879-01

Sez. 2, Sentenza n. 11668 del 30/04/2024 (Rv. 670969-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)

R. (NAIMO GIUSEPPE) contro I. (ROTELLA ANTONIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 05/02/2018

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Contratto di patrocinio - Conferimento della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c. - Esercizio della rappresentanza giudiziale mediante atti difensivi sottoscritti - Configurabilità del requisito della forma scritta ad substantiam - Fondamento.

141028 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA In genere.

In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 21007 del 2019 Rv. 655190-01

Massime precedenti Vedi: N. 1571 del 2024 Rv. 669976-01, N. 3721 del 2015 Rv. 634430-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Ordinanza n. 11594 del 30/04/2024 (Rv. 671125-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

S. (ZANGARA LINKA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/05/2018

254033 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE Violazione della disciplina antiriciclaggio - Art. 69 del d.lgs. n. 231 del 2007 - Retroattività della legge successiva più favorevole - Sopravvenienza nel corso del giudizio di merito o di legittimità - Applicabilità anche ex officio - Fondamento.

In tema di disciplina antiriciclaggio, l'art. 69 d.lgs. n. 231 del 2007, introdotto ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 90 del 2017, prevede la retroattività della legge successiva più favorevole, in deroga al principio generale dell'irretroattività in materia di sanzioni amministrative; pertanto, ove sopravvenute in pendenza del giudizio di merito o di legittimità, le norme più favorevoli vanno applicate anche d'ufficio, giacché la natura e lo scopo, squisitamente pubblicistici, del principio del favor rei, prevalgono sulle preclusioni derivanti dalle regole in tema d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 69, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 90 art. 5 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28888 del 2018 Rv. 651383-01, N. 20697 del 2018 Rv. 650011-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11557 del 30/04/2024 (Rv. 671122-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.

F. (GIORDANO GAETANO) contro D. (ZOCCARATO STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/06/2022

136076 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA Onere della prova della linea di confine - A carico di entrambe le parti - Scelta degli elementi più attendibili rimessa al giudice - Ricorso soltanto residuale alle mappe catastali - Configurabilità.

Nell'azione di regolamento di confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10062 del 2018 Rv. 648330-01

Sez. 2, Sentenza n. 11657 del 30/04/2024 (Rv. 671127-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

M. (NICOLUCCI STEFANO) contro G. (ROSSI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/10/2017

SEZIONE SECONDA

162009 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE
Motivo di ricorso contenente doglianza relativa alla liquidazione onnicomprensiva degli onorari - Inammissibilità - Ipotesi di intervenuta abrogazione della categoria dei diritti - Violazione dei limiti tariffari - Spiegazione delle ragioni - Specifica doglianza sulla mancata distinzione tra compensi ed esborsi - Necessità.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in maniera onnicomprensiva, il compenso per onorari - ove, ratione temporis, non sia più in vigore la categoria dei diritti -, senza dolersi né della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, né della mancata distinzione fra compensi ed esborsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18584 del 2021 Rv. 661816-02, N. 20808 del 2014 Rv. 632497-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11601 del 30/04/2024 (Rv. 671126-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA.

C. (LEONI PIER GIORGIO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/11/2021

157011 SERVITU' - PREDIALI - AZIONI A DIFESA DELLA SERVITU' - CONFESSORIA (DEL POSSESSO DI SERVITU') - LEGITTIMAZIONE Legittimazione passiva - Titolarità - Condizioni - Fondamento.

In tema di confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è anzitutto di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., solo se la loro condotta abbia concorso con quella di uno dei predetti soggetti, o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro riguardi, possono essere esperite, ex art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2933

Massime precedenti Conformi: N. 1332 del 2014 Rv. 629492-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11574 del 30/04/2024 (Rv. 671123-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

F. (TIRABOSCHI GIUSEPPE MARIA) contro C. (MARCONI CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/05/2018

074027 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA Convenzione stipulata ex art. 35 l. n. 865 del 1971 - Preliminare tra costruttore ed acquirente - Cessione del diritto di superficie - Clausola di determinazione del prezzo - Nullità - Limiti - Conseguenze in tema di pronuncia ex art. 2932 c.c..

SEZIONE SECONDA

In tema di edilizia residenziale popolare ed agevolata, in base all'art. 35 l. n. 865 del 1971, la clausola di determinazione del prezzo di cessione del diritto di superficie, nel preliminare tra costruttore e promissario acquirente, è nulla solo nell'ipotesi in cui ecceda il prezzo stabilito nella convenzione tra lo stesso costruttore e l'ente territoriale, sicché, ove il prezzo contrattuale sia inferiore a quest'ultimo, il contratto è valido e il trasferimento del diritto immobiliare mediante pronuncia ex art. 2932 c.c. deve essere subordinato al pagamento dell'importo residuo tra quello indicato in contratto e quello già corrisposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2932, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 377 del 2024 Rv. 669912-01, N. 21 del 2017 Rv. 642184-01

APRILE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 8688 del 02/04/2024 (Rv. **670698-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

I. (MOTTA DANILO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/09/2019

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Querela di falso in via principale - Proposizione nello stesso giudizio di altre domande - Art. 104 c.p.c. - Ammissibilità.

Nel giudizio in cui sia proposta, in via principale, querela di falso, è ammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., la proposizione da parte dell'attore di ulteriori domande nei confronti dello stesso convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Difformi: N. 13190 del 2006 Rv. 591908-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8620 del 02/04/2024 (Rv. **670631-01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

G. (MANENTI NORBERTO) contro U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/07/2022

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Correzione di errore materiale - Istanza proposta personalmente dalla parte - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

L'istanza di correzione di errore materiale proposta dalla parte personalmente è inammissibile per violazione dell'art. 82, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 730 del 2015 Rv. 633895-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4353 del 2023 Rv. 667013-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8713 del 02/04/2024 (Rv. **670762-01**)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

I. (BONASERA EDOARDO) contro E. (NANNI LUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/02/2021

058259 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA

SEZIONE TERZA

LIMITATIVA DELL'OPPONIBILITA' DELL'INADEMPIMENTO Clausola solve et repete - Effetti - Adempimento sopravvenuto nel corso del giudizio - Preventivo adempimento - Presupposto processuale - Esclusione - Fattispecie.

La clausola solve et repete, prevista dall'art. 1462 c.c., avendo un contenuto fondamentalmente di diritto sostanziale, realizza la sua funzione anche se l'adempimento avviene nel corso del giudizio e per effetto di un provvedimento giurisdizionale non definitivo, con la conseguenza che il preventivo adempimento non è qualificabile come presupposto processuale e l'eccezione o la domanda riconvenzionale potenzialmente colpite dall'operare della clausola possono essere esaminate quando, sia pure nel corso del giudizio, sia avvenuto il soddisfacimento del diritto. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato improcedibile la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità della fatturazione e della richiesta di pagamento del corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, non avendo la ricorrente allegato e provato di aver proceduto al pagamento nel corso del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1462 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10697 del 1994 Rv. 489188-01

Sez. 3, Sentenza n. 8826 del 03/04/2024 (Rv. 670699-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

E. (IRTI NATALE) contro E. (MARTUCCELLI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/09/2019

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE Illecito ambientale - Proprietario del sito inquinato non responsabile dell'inquinamento - Danno da sopportazione delle spese di bonifica - Credito risarcitorio - Prescrizione - Decorrenza.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In caso di illecito ambientale, la prescrizione del credito risarcitorio del proprietario del sito inquinato, non responsabile dell'inquinamento e che ne abbia sostenuto le spese di bonifica, nei confronti del responsabile dell'inquinamento decorre dal momento della prima manifestazione del danno, da identificarsi in quello in cui egli abbia ricevuto l'ingiunzione a provvedere alla bonifica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 CORTE COST., Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 199 del 2024 Rv. 669709-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8829 del 03/04/2024 (Rv. 670616-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

C. (RONCO PASQUALE) contro A. (DE FRANCHI MARIA GABRIELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 24/01/2020

SEZIONE TERZA

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Cessione del credito - Crediti relativi a prestazioni continuative - Onere della prova a carico del debitore - Efficacia della cessione precedente - Fatto impeditivo della pretesa del cessionario - Fattispecie.

In caso di successive cessioni di crediti periodici nei confronti del medesimo debitore, incombe a quest'ultimo l'onere della prova della persistente efficacia della cessione precedente, poiché questa costituisce fatto impeditivo della pretesa del cessionario che agisca in forza di una cessione successiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva posto a carico del cessionario l'onere della prova in un caso in cui i crediti periodici rinvenienti dalle prestazioni sanitarie svolte nell'interesse di una Azienda sanitaria locale erano stati oggetto di due diverse cessioni, la seconda delle quali - azionata in giudizio - aveva avuto un principio di esecuzione mediante pagamenti corrisposti dal debitore ceduto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265

Massime precedenti Vedi: N. 13253 del 2006 Rv. 590650-01

Sez. 3, Ordinanza n. 8793 del 03/04/2024 (Rv. 670766-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

G. (STANISCIÀ NICOLA) contro S. (FIGURELLI TERESA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/10/2021

079011 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Espropriazione presso terzi - Adempimento del terzo pignorato mediante emissione di assegno circolare - Omessa riscossione nel termine di prescrizione triennale - Condanna dell'emittente alla riemissione dell'assegno o alla restituzione della provvista - Esclusione - Ragioni.

171019 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE In genere.

In caso di espropriazione presso terzi, il decorso del termine triennale di prescrizione per l'incasso dell'assegno circolare emesso da una banca, quale terzo pignorato, per ottemperare all'ordinanza di assegnazione, comporta il venir meno di ogni possibile azione nei riguardi dell'emittente da parte del creditore procedente, beneficiario dell'assegno, il quale non può ottenere, in un autonomo giudizio di cognizione, la condanna dell'istituto di credito alla riemissione dell'assegno o al pagamento della relativa provvista, essendosi estinta ogni obbligazione cartolare, ed essendo, di regola, carente di interesse ad agire sulla base del rapporto causale sottostante l'emissione dell'assegno, salva l'allegazione della specifica utilità, giuridicamente apprezzabile, ottenibile dal giudizio di cognizione e diversa da quella offerta dal titolo esecutivo di cui è già munito, integrato dall'ordinanza di assegnazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 84, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21768 del 2019 Rv. 655030-01, N. 18123 del 2023 Rv. 668454-01, N. 5889 del 2018 Rv. 647435-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 8778 del 03/04/2024** (Rv. 670700-02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

G. (VACCARELLA ROMANO) contro Z. (LIBERATI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/07/2019

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Fatti coevi o succedutisi nel tempo imputabili a più persone - Efficacia causativa del danno - Riconoscibilità a tutti i fatti - Condizioni - Causa efficiente esclusiva sopravvenuta - Nozione - Fattispecie.

In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in una fattispecie di compravendita immobiliare inefficace perché stipulata da falsus procurator, aveva condannato al risarcimento dei danni, nei confronti dell'apparente venditore, non solo i notai roganti la falsa procura e la compravendita, ma anche il compratore, rilevando come le condotte dei due notai avevano esaurito fin dall'origine la serie causale del danno evento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 92 del 2017 Rv. 643021-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 9190 del 05/04/2024** (Rv. 670710-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

contro

Dichiara inammissibile, TRIB.REG. ACQUE PUBBL. NAPOLI, 16/02/2023

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. - Presupposti - Individuazione di una competenza per materia del giudice a quo di un altro giudice - Necessità - Fattispecie relativa al TRAP.

È inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio ex art. 45 c.p.c. se il giudice ad quem, che dissente dalla valutazione della sussistenza della sua competenza per materia, non individua l'esistenza di una competenza per materia del giudice a quo o di un altro giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio, in relazione a una causa di risarcimento danni derivanti dalla rottura di una condotta idrica comunale a causa di difetti di manutenzione della stessa dal TRAP, che aveva negato la propria competenza per materia e affermato quella del giudice ordinario, senza indicare quest'ultimo, quale competente per materia, rilevando che la causa sarebbe dovuta tornare di fronte a tale giudice per la sola assenza di una competenza per materia del giudice che aveva elevato il conflitto, e, dunque, in forza di una competenza per valore del giudice indicato come competente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19792 del 2008 Rv. 604985-01, N. 728 del 2015 Rv. 634389-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1202 del 2018 Rv. 647312-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 9178 del 05/04/2024 (Rv. 670711-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

contro

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimenti dinanzi al giudice di pace - Declinatoria di competenza - Appello avverso tale pronuncia - Conflitto negativo elevato dal tribunale - Inammissibilità - Fondamento - Conseguenze.

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere.

In caso di appello avverso una pronuncia del giudice di pace declinatoria di competenza, è inammissibile il conflitto negativo elevato dal tribunale, poiché tale potere è riconosciuto, ex art. 45 c.p.c., solo al giudice adito in riassunzione all'esito di statuizione di incompetenza; ne deriva la restituzione degli atti al tribunale, essendo escluso l'onere delle parti di riassumere il processo, in ragione dell'iniziativa officiosa del giudice d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21975 del 2020 Rv. 659398-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9343 del 08/04/2024 (Rv. 670767-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

A. (D'AMBROSIO GIUSEPPE) contro P. (SANTORIELLO MARCELLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 11/07/2022

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Declaratoria di inammissibilità dell'appello per ragioni processuali adottata con ordinanza richiamante l'art. 348-ter c.p.c. - Ricorribilità in cassazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La declaratoria di inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, adottata con ordinanza richiamante l'art. 348-ter c.p.c., è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, non contenendo alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, è pronunciata fuori dei casi normativamente previsti. (In applicazione del principio la S.C., accogliendo il motivo di ricorso con cui era dedotta la sufficiente specificità dell'atto di appello, ha cassato con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348 bis

Massime precedenti Conformi: N. 20926 del 2019 Rv. 655186-01

Massime precedenti Vedi: N. 30759 del 2023 Rv. 669332-01, N. 13189 del 2023 Rv. 667624-01, N. 3980 del 2019 Rv. 652742-01, N. 35279 del 2022 Rv. 666324-01

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638370-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 9369 del 08/04/2024** (Rv. **670768-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

I. (GIAMMARIA SALVATORE) contro I. (ROSSIELLO GIAMPIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 26/11/2020

079204 ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) Eccezioni opponibili dal terzo acquirente ex art. 2859 c.c. - Anteriorità della trascrizione del titolo di acquisto rispetto alla domanda di condanna - Preclusione di giudicato della pronuncia di condanna - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di opposizione all'esecuzione - Fattispecie.

149053 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - GIUDIZIALE - TITOLO PER L'ESECUZIONE - SENTENZA DI CONDANNA In genere.

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, per atto trascritto prima della proposizione della domanda di condanna del debitore, se non ha partecipato al relativo giudizio, può opporre al creditore procedente, ex art. 2859 c.c., tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore senza la preclusione del giudicato, non potendosi addossare al terzo le conseguenze negative dell'inerzia del debitore, con la conseguenza che la sua opposizione all'espropriazione immobiliare può fondarsi anche su difese che sarebbero precluse al debitore, in quanto rivenienti dal giudicato formatosi nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato che, in sede di opposizione ad una esecuzione per espropriazione immobiliare, promossa dal creditore sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, il terzo, stante l'anteriorità della trascrizione del suo titolo di acquisto rispetto al deposito del ricorso monitorio da parte della creditrice ipotecaria - tale deposito integrando il momento della proposizione della "domanda", rilevante ex art. 2859, comma 1, c.c. - era legittimato a sollevare le eccezioni che il debitore avrebbe potuto far valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2859, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13810 del 2022 Rv. 664957-01, N. 18564 del 2015 Rv. 636701-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 9369 del 08/04/2024** (Rv. **670768-03**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

I. (GIAMMARIA SALVATORE) contro I. (ROSSIELLO GIAMPIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 26/11/2020

058260 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Risoluzione di diritto - Clausola risolutiva espressa - Decorrenza degli effetti - Comunicazione della volontà di avvalersene - Sussistenza.

La risoluzione di diritto di un contratto, prevista dalle parti con apposita pattuizione quale conseguenza dell'inadempimento di una determinata obbligazione, non opera automaticamente,

SEZIONE TERZA

bensì produce effetti solo dal momento in cui il contraente, nel cui interesse è stata pattuita, comunica all'altro inadempiente l'intenzione di avvalersene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1458

Massime precedenti Conformi: N. 7178 del 2002 Rv. 554492-01

Massime precedenti Vedi: N. 32277 del 2023 Rv. 669387-02

Sez. 3, Ordinanza n. 9333 del 08/04/2024 (Rv. 670754-01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

V. (VERGERIO DI CESANA FRANCESCO) contro R. (MAGGIORE ENRICO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 25/10/2022

079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Liquidazione delle spese ex art. 95 c.p.c. - Valore della controversia - Criterio di determinazione - Decisum e disputatum - Esclusione - Fondamento - Entità delle somme precettate - Sussistenza.

Per la liquidazione delle spese dell'esecuzione, ai fini dell'art. 95 c.p.c., il valore della "controversia" non può essere determinato sulla base del criterio del "disputatum" o di quello del "decisum", che riguarda la liquidazione ex art. 91 c.p.c. e, dunque, una situazione di contrapposizione processuale tra parti che comporta la condizione di soccombenza di una di esse, mentre il processo esecutivo è improntato al principio della soggezione del debitore e manca una compiuta dialettica processuale; pertanto, il solo criterio applicabile è quello dell'effettiva entità delle somme precettate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Vedi: N. 18676 del 2022 Rv. 665200-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9329 del 08/04/2024 (Rv. 670753-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

U. (MONDA ANDREA) contro P. (GHEDINI LUISA IPPOLITA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/07/2020

138122 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI Disconoscimento di scrittura privata proveniente da terzo - Conseguenze - Inutilizzabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di prova documentale, il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. priva di efficacia probatoria solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto, non anche la scrittura privata proveniente da un terzo che, pertanto, è utilizzabile anche se disconosciuta e può pure essere ritenuta dal giudice inattendibile ancorché non ne sia contestata l'autenticità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Vedi: N. 21554 del 2020 Rv. 659385-01, N. 23155 del 2014 Rv. 633325-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 9369 del 08/04/2024** (Rv. **670768-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

I. (GIAMMARIA SALVATORE) contro I. (ROSSIELLO GIAMPIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 26/11/2020

079204 ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) Eccezioni opponibili dal terzo acquirente ex art. 2859 c.c. - Presupposti - Anteriorità della trascrizione del titolo di acquisto rispetto alla domanda di condanna - Sufficienza - Buona fede dell'acquirente - Rilevanza - Esclusione.

149053 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - GIUDIZIALE - TITOLO PER L'ESECUZIONE - SENTENZA DI CONDANNA In genere.

L'art. 2859 c.c. subordina la possibilità, per il terzo acquirente di bene ipotecato, di opporre al creditore tutte le eccezioni che il debitore avrebbe potuto sollevare soltanto all'anteriorità della trascrizione dell'atto di acquisto rispetto alla domanda diretta a ottenere la condanna del debitore, senza che rilevi la buona fede dell'acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2859, Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 37722 del 2021 Rv. 663020-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024** (Rv. **670708-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

E. (BACCICHET MARCO) contro M. (CHIERRONI VITTORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/11/2020

011016 APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Contenuto - Responsabilità per vizi o difformità dell'opera appaltata - Omessa emanazione di direttive tecniche relative alla modalità di realizzazione delle opere - Sussistenza - Aspetti materiali marginali e meramente operativi dell'esecuzione delle stesse - Esclusione - Fattispecie.

011045 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere.

Tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse. (Nella fattispecie, relativa a vizi da risalita di umidità, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del direttore dei lavori, perché tra i suoi compiti rientra anche impartire espresse direttive tecniche sulla necessità di applicare una guaina protettiva sul solaio di fondazione e sui tramezzi interni dei fabbricati in costruzione, implicando una scelta di carattere tecnico-professionale, da operarsi in base alle caratteristiche degli edifici da realizzare ed alle caratteristiche, anche geologiche, del sottostante terreno).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2230

Massime precedenti Vedi: N. 23174 del 2018 Rv. 650856-01, N. 2913 del 2020 Rv. 657092-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 9577 del 09/04/2024** (Rv. **670770-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **TASSONE STEFANIA**. Relatore: **TASSONE STEFANIA**.

S. (*SERIOLI ALBERTO*) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/02/2020

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Leasing finanziario - Rapporti tra concedente ed utilizzatore nei confronti del fornitore - Fattispecie.

In tema di leasing finanziario, nel quale si verifica una scissione tra soggetto destinato a ricevere, dal fornitore, la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere, nei confronti del fornitore, l'obbligazione di pagamento del prezzo, utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione), di talché il concedente deve far in modo di salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione; con la conseguenza che il rischio del modo in cui la consegna della cosa è compiuta dal fornitore al cliente può essere ripartito tra il concedente e l'utilizzatore, se ambedue abbiano concorso a dare causa al danno che ne è risultato, in applicazione della regola dettata dall'art. 1227 c.c., per cui mentre il concedente, rispetto alla obbligazione assunta di concedere in uso la cosa verso un canone, risponde del mancato o difettoso adempimento se questo è dipeso da causa a lui imputabile, l'utilizzatore non ha diritto a che gli sia risarcito il danno che ha concorso a cagionare. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva imputato la responsabilità esclusiva, circa l'inutilizzabilità del bene concesso in leasing, all'utilizzatore, per aver ricevuto in consegna, senza riserve, un'auto di provenienza estera con un certificato di circolazione provvisorio e priva dei documenti necessari per l'immatricolazione definitiva, senza considerare l'obbligazione espressamente assunta dal venditore di effettuare le operazioni di trascrizione e immatricolazione e di consegnare al concedente i documenti attestanti la proprietà).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Conformi: N. 8218 del 2004 Rv. 572451-01

Massime precedenti Vedi: N. 13960 del 2019 Rv. 654087-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 9566 del 09/04/2024** (Rv. **670704-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

R. (*CINNERA MARTINO SALVATORE*) contro I. (*GIUFFRIDA GIUSEPPE*)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/12/2019

SEZIONE TERZA

125005 POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE
Atto di donazione nullo - Interversione possessionis - Idoneità - Sussistenza - Opposizione del
detentore - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE In genere.

125160 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE
In genere.

In tema di usucapione, l'atto di donazione nullo, sebbene idoneo a trasferire la proprietà, può costituire elemento idoneo a determinare l'interversione della detenzione in possesso, tale da rendere il successivo possesso atto all'usucapione, senza la necessità di alcun atto oppositivo da parte del detentore nei confronti del possessore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di usucapione abbreviata svolta dal detentore e basata sulla circostanza dell'informale donazione del fondo da parte dell'originaria proprietaria, trattandosi di donazione nulla per mancanza dell'atto pubblico, non ammettendo la prova testimoniale sul punto, senza considerare che quell'informale donazione, ove effettivamente dimostrata, avrebbe potuto determinare l'interversione nel possesso a favore del detentore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 1159 bis

Massime precedenti Vedi: N. 27432 del 2014 Rv. 634355-01, N. 17388 del 2021 Rv. 661456-01, N. 21726 del 2019 Rv. 654909-01, N. 483 del 2024 Rv. 669923-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9535 del 09/04/2024 (Rv. 670714-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

A. (FATTORI MARCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRIESTE, 17/10/2019

063183 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTA' (DIRITTI DI) - DOMICILIO - IN GENERE
Art. 3, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 604 del 2013 (cd. Dublino III) - Interpretazione
data da CGUE con sentenza del 30 novembre 2023 - Impugnazione del trasferimento verso uno
Stato membro - Sindacato del giudice - Valutazione di sussistenza del rischio di violazione del
principio del "non refoulement" - Previa constatazione dell'esistenza di carenze sistemiche nel
Paese di trasferimento - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, a seguito della sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, l'art. 3, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 604 del 2013 deve essere interpretato nel senso che, nei casi in cui lo straniero ne faccia espressa menzione, allegando le opportune argomentazioni e la documentazione corrispondente, il tribunale competente a decidere sull'impugnazione del provvedimento amministrativo di trasferimento verso uno Stato membro non può esaminare la sussistenza del rischio di una violazione del principio del "non refoulement" se, preliminarmente, non abbia proceduto alla constatazione dell'esistenza, in tale Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale. (Nella specie, la S.C., in relazione all'impugnativa del provvedimento con il quale l'Unità Dublino aveva disposto il trasferimento in Slovenia di un cittadino pakistano, ha cassato la sentenza del tribunale che, nonostante le specifiche indicazioni e la puntuale documentazione allegata dall'istante, aveva ommesso i necessari approfondimenti circa le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Slovenia, considerandolo pertanto un "paese sicuro").

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27

Massime precedenti Vedi: N. 18621 del 2021 Rv. 661651-01, N. 16888 del 2021 Rv. 661454-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 9479 del 09/04/2024 (Rv. 670769-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

L. (GIANCOLA ANTONIO) contro C. (NANNELLI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/02/2022

113078 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO Effetti della cessione - "Altri accessori" trasferiti - Nozione - Fattispecie.

In tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto incluso nell'oggetto della cessione il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in una transazione conclusa dal creditore cedente con la debitrice, trattandosi non di un diritto autonomo ma di un'utilità inerente all'esercizio del credito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1263 com. 1, Cod. Civ. art. 1456

Massime precedenti Conformi: N. 2978 del 2016 Rv. 638677-01

Massime precedenti Vedi: N. 8579 del 2024 Rv. 670660-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9505 del 09/04/2024 (Rv. 670703-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

P. (SURACE MICHELE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/06/2020

100029 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) Eccezione di prescrizione rigettata o disattesa in primo grado - Impugnazione incidentale - Necessità - Riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza - Esclusione.

In tema di impugnazioni, qualora l'eccezione di prescrizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, richiede la proposizione di gravame incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938

Massime precedenti Conformi: N. 24658 del 2017 Rv. 645925-01

Massime precedenti Vedi: N. 7592 del 2021 Rv. 660975-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13195 del 2018 Rv. 648680-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 9451 del 09/04/2024 (Rv. 670701-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

Z. (RONZINI MARIO) contro P. (CIRIACO FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LAMEZIA TERME, 17/08/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Omesso svolgimento della fase sommaria imputabile ad errore dell'ufficio giudiziario - Conseguenze - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Nullità del giudizio di merito - Sussistenza - Conseguenze - Rinnovazione - Previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa - Necessità.

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ove sia imputabile ad un errore dell'ufficio giudiziario e non ad un sua erronea introduzione da parte dell'opponente, non determina l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio di merito, con conseguente necessità della sua rinnovazione previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 162

Massime precedenti Vedi: N. 31068 del 2023 Rv. 669459-01, N. 25170 del 2018 Rv. 651161-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9570 del 09/04/2024 (Rv. 670705-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

L. (SCAPATO GIULIO) contro B. (DI CICCIO VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 12/05/2021

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Concorso tra più titolari del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto agrario - Soluzione del conflitto ad opera del giudice - Insussistenza negli aspiranti dei titoli preferenziali ex art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2001 - Criteri di scelta del contraente - Individuazione - C.d. libertà contrattuale - Esclusione - Maggiore o minore attitudine a concretare la finalità delle norme - Necessità - Fondamento.

In caso di concorso tra più titolari del diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto agrario, il giudice, se nessuno degli aspiranti gode dei titoli preferenziali riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. n. 228 del 2001, deve accordare prevalenza ad uno piuttosto che agli altri in base alla maggiore o minore attitudine a realizzare l'obiettivo per il quale la prelazione è stabilita, ossia l'ampliamento delle dimensioni territoriali dell'azienda diretto-coltivatrice che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, prescindendo dalla priorità temporale dell'iniziativa dell'uno o dell'altro, e senza che possa trovare applicazione il criterio della libera scelta da parte del venditore, atteso che la norma citata non ha rivoluzionato i criteri già contenuti nell'art. 8 della l. n. 590 del 1965 e nell'art. 7 della l. n. 817 del 1971, ma ne ha introdotti altri, più moderni, lasciando immutati gli obiettivi del sistema della prelazione e del riscatto agrario.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 7, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Preleggi art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 1106 del 2006 Rv. 586533-01, N. 18099 del 2015 Rv. 636796-01

Sez. 3, Sentenza n. 9451 del 09/04/2024 (Rv. 670701-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

Z. (RONZINI MARIO) contro P. (CIRIACO FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LAMEZIA TERME, 17/08/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Erronea assegnazione del ricorso ad un giudice incaricato della trattazione dei giudizi di cognizione - Omessa notificazione dell'atto introduttivo nel termine assegnato dal giudice designato per la trattazione - Conseguenze - Improponibilità o improcedibilità del giudizio di merito a cognizione piena - Sussistenza - Imputabilità dell'errore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di erronea assegnazione del ricorso, ritualmente diretto al giudice dell'esecuzione, ad un giudice incaricato della trattazione dei giudizi di cognizione, l'omessa notificazione dell'atto introduttivo nel termine assegnato dal giudice designato per la trattazione determina l'improponibilità o l'improcedibilità del giudizio di merito a cognizione piena, senza che rilevi stabilire se l'erronea assegnazione sia imputabile al ricorrente o all'ufficio giudiziario, essendo certamente imputabile all'opponente l'omessa notificazione nel termine perentorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32708 del 2019 Rv. 656346-01

Sez. 3, Sentenza n. 9460 del 09/04/2024 (Rv. 670702-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

H. (ARIANI MARCO) contro G. (TASSONI FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA

018026 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Assicurazione per la responsabilità civile - Cessione di ramo d'azienda - Art. 2560 c.c. - Applicabilità - Condizioni - Esistenza del debito della cedente al tempo della cessione - Momento di riferimento - Verificazione dell'illecito - Ragioni.

In tema di assicurazione sulla responsabilità civile, in caso di cessione di ramo d'azienda da parte dell'assicuratore che ha stipulato la polizza, trova applicazione l'art. 2560 c.c. - con conseguente solidarietà del conferente nell'obbligazione assicurativa - se al momento della cessione è configurabile in capo alla cedente una posizione di mero debito e, cioè, quando l'assicurato (terzo ceduto) ha pagato il premio ed è già sorta l'obbligazione dell'assicuratore per essersi verificato

SEZIONE TERZA

il fatto illecito oggetto della copertura, in quanto l'obbligazione ex art. 1917 c.c. sorge con l'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30795 del 2011 Rv. 621075-01, N. 28811 del 2019 Rv. 655963 - 04, N. 4248 del 2023 Rv. 666772-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9725 del 10/04/2024 (Rv. 670773-01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

G. (PIZZUTI PASQUALE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 18/03/2021

055003 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE Contratto di pascipascolo - Contratto di affitto di fondo pascolativo - Qualificazione - Elementi essenziali - Durata ultrannuale e uso esorbitante la mera raccolta di erba - Accordo tra le parti - Necessità.

055094 CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE In genere.

Ai fini della qualificazione di un contratto come di affitto agrario e non di vendita di erbe (cd. pascipascolo) è necessario che gli elementi essenziali del tipo contrattuale, ossia la durata ultrannuale e l'uso esorbitante la semplice raccolta dell'erba, siano espressione di attività negoziale e che, dunque, l'attività di coltivazione esorbitante rispetto a quella di mera raccolta delle erbe costituisca il frutto di uno specifico accordo tra le parti e non di una iniziativa unilaterale.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 56, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4958 del 2007 Rv. 595487-01, N. 28321 del 2011 Rv. 620873-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024 (Rv. 670771-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

A. (BAJETTO FABIO) contro M. (DE FILIPPIS LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/11/2021

149163 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE Interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica - Credito del gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore - Art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. dalla l. n. 33 del 2015 - Procedimento di recupero esattoriale - Applicabilità nei confronti dei terzi prestatori di garanzie - Sussistenza - Fondamento.

In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale

SEZIONE TERZA

disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 21, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 100 lett. A CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2015 num. 3 art. 8 bis, Legge 24/03/2015 num. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 33369 del 2023 Rv. 669609-01, N. 1005 del 2023 Rv. 666687-01, N. 18695 del 2022 Rv. 665302-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9680 del 10/04/2024 (Rv. 670706-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

C. (FUMELLI PAOLA) contro D. (LATELLA STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/05/2022

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Competenza funzionale dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il g.e. - Ragioni - Conseguenze - Iscrizione a ruolo - Necessità - Sussistenza - Assegnazione secondo le tabelle ex art. 7 bis del r.d. n. 12 del 1941.

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 c.p.c. - per la quale non è prevista alcuna competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione - è disciplinata dalle disposizioni generali per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e rientra, pertanto, nella competenza funzionale dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione; conseguentemente, il relativo atto introduttivo va iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi di tale ufficio e il procedimento va assegnato in base ai criteri stabiliti dalle tabelle di ripartizione degli affari ex art. 7 bis del r.d. n. 12 del 1941 che legittimamente possono prevedere anche la designazione di un magistrato che svolge le funzioni di giudice dell'esecuzione o, perfino, dello stesso giudice che ha emesso il decreto opposto, senza diretta rilevanza per la validità degli atti del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis

Massime precedenti Vedi: N. 14961 del 2016 Rv. 641272-01, N. 12893 del 2017 Rv. 644279-01, N. 24260 del 2010 Rv. 614892-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9670 del 10/04/2024 (Rv. 670628-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

F. (NAVA MARIO) contro C.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/10/2021

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Ordine di liberazione ex art. 560, comma 3, c.p.c. come modif. dal d.l. n. 59 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2016 - Autonomo titolo esecutivo - Esclusione - Atto del processo di espropriazione immobiliare -

SEZIONE TERZA

Sussistenza - Rimedio a favore dei soggetti pregiudicati dall'ordine - Opposizione ex art. 617 c.p.c..

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE In genere.

Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 59 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2016, ordina la liberazione dell'immobile pignorato non costituisce autonomo titolo esecutivo idoneo a fondare una separata esecuzione per rilascio, bensì atto del processo di espropriazione immobiliare suscettibile di attuazione deformalizzata direttamente da parte degli ausiliari del giudice che lo ha emesso, con la conseguenza che i soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento possono trovare tutela delle loro ragioni esclusivamente nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560 com. 3, Decreto Legge 03/05/2016 num. 59 art. 4 com. 1 lett. D, Legge 30/06/2016 num. 119, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9877 del 2022 Rv. 664400-02, N. 25654 del 2010 Rv. 615226-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9680 del 10/04/2024 (Rv. 670706-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

C. (FUMELLI PAOLA) contro D. (LATELLA STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/05/2022

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE Decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Competenza funzionale e inderogabile del g.e. - Sussistenza - Conseguenze - Modalità di proposizione dell'istanza - Ricorso diretto al g.e. depositato nel fascicolo dell'esecuzione - Ammissibilità - Iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione.

L'art. 614 c.p.c. prevede la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione ad emettere il decreto d'ingiunzione per la liquidazione delle spese del processo esecutivo per obblighi di fare, con la conseguenza che la relativa istanza può essere proposta allo stesso giudice, con ricorso a lui diretto e depositato nell'ambito del fascicolo dell'esecuzione già formato, senza necessità di alcuna ulteriore iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35101 del 2023 Rv. 669578-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9731 del 10/04/2024 (Rv. 670774-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

I. (ADAVASTRO FRANCESCO) contro A. (CASALI EMILIO MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/06/2020

058214 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE Inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione sospensiva - Adempimento spontaneo della controprestazione dell'obbligazione di pagamento sottoposta a condizione sospensiva non avveratasi - Azione di arricchimento - Proponibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

113177 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO In genere.

In caso di adempimento spontaneo della controprestazione di un'obbligazione di pagamento sottoposta a condizione sospensiva ma non avveratasi, è proponibile l'azione di ingiustificato arricchimento in ragione dell'inefficacia ab origine del titolo contrattuale, che rende priva di giustificazione l'attribuzione patrimoniale per fatto non imputabile al contraente adempiente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, rilevato il mancato avveramento di una delle condizioni sospensive a cui era subordinato il contratto, aveva rigettato la domanda di adempimento proposta in via principale e dichiarato inammissibile l'azione di arricchimento, proposta in via subordinata, rilevando la sussistenza, tra le parti, di un contratto valido, ancorché inefficace).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042

Massime precedenti Vedi: N. 7178 del 2024 Rv. 670452-01, N. 4246 del 2024 Rv. 670318-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33954 del 2023 Rv. 669447-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024 (Rv. 670772-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

S. (CAJOLA RICCARDO GIORGIO) contro A. (FANTOZZI GIAMPAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/07/2020

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Ripartizione degli oneri probatori - Natura dell'azione esperita - Rilevanza - Esclusione - Azione di accertamento negativo del credito - Conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria - A carico del creditore - Sussistenza - Fattispecie.

La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, reputando non significativa la radicale contestazione da parte dell'attrice delle allegazioni della presunta creditrice, nonostante la documentazione da questa prodotta non fosse idonea a provare né il titolo contrattuale della pretesa né l'adempimento della prestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22862 del 2010 Rv. 614753-01, N. 28984 del 2023 Rv. 669321-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024 (Rv. 670771-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

A. (BAJETTO FABIO) contro M. (DE FILIPPIS LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/11/2021

149163 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE Privilegio di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 - Ambito applicativo - Interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica - Credito del gestore

SEZIONE TERZA

del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore - Inclusione - Provvedimento di revoca ex d.lgs. n. 123 del 1998 - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 7, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 13152 del 2023 Rv. 667908-01, N. 18148 del 2023 Rv. 668299-01, N. 23411 del 2023 Rv. 668690-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9818 del 11/04/2024 (Rv. 670709-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (LEPORE CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/04/2020

049008 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - IN GENERE Concessione di servizi ed appalto pubblico di servizi - Criteri distintivi - Fattispecie.

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE In genere.

La concessione di servizi si differenzia dall'appalto pubblico di servizi poiché quest'ultimo riguarda di regola servizi resi alla pubblica amministrazione e non al pubblico degli utenti, non comporta il trasferimento del diritto di gestione quale controprestazione, e, infine, non determina, in ragione delle modalità di remunerazione, l'assunzione del rischio di gestione da parte dell'affidatario. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come concessione di servizi il rapporto tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli organismi di certificazione della conformità a legge di apparecchi e congegni da gioco lecito, valorizzando la circostanza che l'attività svolta da tali organismi, oltre ad indirizzarsi nei confronti di tutti gli operatori del settore, risulta direttamente remunerata da quanti, tra essi, ne abbiano fatto richiesta).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 38 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9139 del 2015 Rv. 635214-01, N. 8692 del 2022 Rv. 664436-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12252 del 2009 Rv. 608423-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 9870 del 11/04/2024** (Rv. **671073-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore: **MOSCARINI ANNA**.

R. (COLOMBO CRISTINA) contro E.

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE MONZA, 01/02/2021

100007 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE Sentenze del giudice di pace - Secondo equità - Appello a motivi limitati di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. - Carattere esclusivo - Ricorso per cassazione - Concorso per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

L'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., costituisce l'unico rimedio impugnatorio ammesso (oltre alla revocazione per motivi ordinari) avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, non essendo configurabile altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e, segnatamente, il ricorso per cassazione per il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., poiché dette sentenze sfuggono all'applicazione dell'art. 111, comma 7, Cost., che riguarda i provvedimenti aventi natura decisoria in senso c.d. sostanziale, per i quali non è previsto alcun mezzo di impugnazione, e non i casi in cui un mezzo di impugnazione è previsto, seppure limitato a taluni motivi, e la conseguente decisione può poi essere assoggettata a ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 10063 del 2020 Rv. 657759-01

Massime precedenti Vedi: N. 20587 del 2012 Rv. 624251-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 9789 del 11/04/2024** (Rv. **670707-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

A. (VECCHIO GIANLUCA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/06/2022

079185 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - RICERCA E SCELTA DELLE COSE DA PIGNORARE Espropriazione forzata sui beni del fideiussore - Creditore ipotecario sui beni del debitore principale - Art. 2911 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

149055 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE In genere.

L'esecuzione sui beni del fideiussore da parte del creditore titolare di ipoteca iscritta sui beni del debitore principale non soggiace al divieto di cui all'art. 2911 c.c., norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica, che disciplina il potenziale conflitto tra diverse categorie di creditori (ipotecari e chirografari) che agiscono sul patrimonio dell'unico debitore, non già l'ipotesi di diversi coobbligati in solido, titolari di distinti patrimoni, autonomamente aggredibili a scelta del creditore ipotecario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2911, Cod. Civ. art. 2910, Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Vedi: N. 1033 del 2007 Rv. 594320-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 9936 del 12/04/2024** (Rv. **670775-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. *Estensore:* **ROSSETTI MARCO**. *Relatore:* **ROSSETTI MARCO**. *P.M. PEPE ALESSANDRO*. (Conf.)

N. (VALLE ANGELO) contro G. (DI GIOVANNI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/05/2019

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Assicurazione per r.c.a. - Direttiva 2005/14/CE - Massimale di legge - Innalzamento - Facoltà di prevedere un periodo transitorio - Tempestivo recepimento della direttiva - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Differimento previsto dal d.lgs. n. 198 del 2007 - Legittimità - Conseguenze - Sinistro avvenuto entro l'11 dicembre 2009 - Obbligazioni del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - Massimale previsto dal d.P.R. del 19 aprile 1993 - Applicabilità.

018143 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - MINIMI DI GARANZIA In genere.

La Direttiva 2005/14/CE - nell'accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio di cinque anni entro il quale elevare la misura dei massimali minimi di garanzia dell'assicurazione r.c.a. - non ha subordinato tale facoltà al suo tempestivo recepimento, con la conseguenza che il d.lgs. n. 198 del 2007, pur recependo tardivamente la citata Direttiva, legittimamente ha differito l'adeguamento dei massimali minimi entro i termini da essa previsti (l'11 dicembre 2009 per l'innalzamento del massimale a 2,5 milioni di euro e l'11 giugno 2012 per l'innalzamento del massimale a 5 milioni di euro); pertanto, l'obbligazione indennitaria dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per i sinistri avvenuti sino al 10 dicembre 2009, resta limitata al massimale previsto dal d.P.R. 19 aprile 1993.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 128, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 354, Direttive del Consiglio CEE 11/05/2005 num. 14, Decreto Legisl. 06/11/2007 num. 198 CORTE COST., DPR 19/04/1993 num. 5

Massime precedenti Vedi: N. 17893 del 2020 Rv. 658757-03, N. 25949 del 2023 Rv. 669100-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 9960 del 12/04/2024** (Rv. **671043-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME**. *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

R. (MAZZARELLA GIUSEPPE) contro C. (AGUGLIA ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/08/2020

141029 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE Responsabilità della P.A. - Progetto di lottizzazione approvato - Mancata stipula della convenzione - Danno risarcibile - Determinazione - Interesse negativo - Fondamento.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

183044 URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - URBANIZZAZIONE PRIMARIA In genere.

In tema di responsabilità della pubblica amministrazione, il danno derivante dall'illecito rifiuto dell'amministrazione comunale di addivenire alla stipula della convenzione di lottizzazione, dopo averne approvato il progetto, non va parametrato all'utilità perduta, bensì all'interesse negativo a non essere coinvolti in operazioni rivelatesi inutili, in quanto il carattere ingiustificato del ripensamento integra una violazione del principio dell'"alterum non laedere", sotto forma della lesione della libertà negoziale.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24625 del 2015 Rv. 637951-01, N. 16682 del 2023 Rv. 668048-01, N. 12991 del 2017 Rv. 644318-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10037 del 12/04/2024 (Rv. 670776-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**

D. (PREVIATI LUCA) contro H.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PADOVA, 18/05/2021

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza di vendita - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento - Controllo della competenza sull'esecuzione - Modalità.

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

L'ordinanza di vendita, emessa dal giudice dell'esecuzione immobiliare, non è impugnabile con il regolamento di competenza, sia perché, limitandosi a disporre la vendita del compendio pignorato, non contiene, neppure implicitamente, alcuna statuizione sulla competenza, sia perché, in generale, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ove anche contengano una statuizione - negativa o affermativa - della competenza del giudice che li ha emessi, sono impugnabili dalle parti solo con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., sicché il controllo della competenza sull'esecuzione si estrinseca attraverso l'impugnazione, mediante il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187

Massime precedenti Vedi: N. 38368 del 2021 Rv. 662966-01, N. 21185 del 2017 Rv. 645707-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10139 del 15/04/2024 (Rv. 670778-01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

C. (VENTURELLI NURI) contro G. (ARIETA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/12/2021

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Termini a ritroso - Decorrenza differita al termine della sospensione - Differimento dell'udienza - Necessità - Fondamento - Ordine di rinnovazione della notifica - Nullità.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

In tema di sospensione dei termini processuali civili disposta, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, qualora il decorso di un termine processuale a ritroso (nella specie, il termine a comparire per il convenuto con atto di citazione) intercetti, pur in minima parte, il periodo di sospensione pandemica, detto termine deve decorrere, nella sua interezza, dal momento della cessazione della sospensione sino alla data

SEZIONE TERZA

della successiva udienza e, a tal fine, va emesso un provvedimento giudiziale di differimento della udienza e non un ordine di rinnovazione della notifica che, pertanto, se emanato, è affetto da nullità, non trattandosi di sanare inesistenti nullità della vocatio in ius quanto, piuttosto, di assicurare al convenuto la pienezza del termine a difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 2115 del 2024 Rv. 670166-01, N. 35741 del 2022 Rv. 666169-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10074 del 15/04/2024 (Rv. 670715-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

A. (D'ALESSIO ANTONIO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2020

141080 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento danni - Legittimazione passiva esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sussistenza - Erronea evocazione di altro organo dello Stato - Mancata tempestiva eccezione da parte dell'Avvocatura dello Stato - Conseguenze - Fattispecie.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

Nel giudizio in cui è fatto valere il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, coordinate con la Direttiva 93/16/CEE in materia di retribuzione dei medici specializzandi) la legittimazione passiva spetta, in via esclusiva, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; ove, peraltro, venga erroneamente convenuto un altro organo dello Stato, in mancanza di tempestiva e rituale eccezione da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, il difetto di legittimazione passiva non può essere rilevato d'ufficio, e la rappresentanza dello Stato si cristallizza nell'organo erroneamente convenuto. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza impugnata che, in sede di giudizio di rinvio, rilevata d'ufficio la carenza di legittimazione passiva in capo ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Economia e delle Finanze e della Salute citati, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di quanto dovuto ai medici le cui domande ha giudicato fondate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 16104 del 2013 Rv. 626902-01, N. 20099 del 2019 Rv. 655029-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3117 del 2006 Rv. 586830-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10131 del 15/04/2024 (Rv. 670777-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.**
Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

F. (CALDARONI ALESSANDRO) contro G. (VINCENTI MARCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2020

SEZIONE TERZA

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposta sintetica di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c. - Mancata proposizione dell'istanza di decisione - Decreto di estinzione - Rimedi - Opposizione ex art. 391 c.p.c. - Necessità - Mancato rispetto del termine di 10 giorni - Conseguenze - Inammissibilità - Fattispecie.

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la mancata proposizione, dopo la proposta sintetica di definizione del giudizio, dell'istanza di decisione determina l'estinzione del giudizio, che va dichiarata con decreto, avverso il quale l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., da proporsi, a pena di inammissibilità, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione. (Nella specie, la S.C. ha riqualificato come opposizione ex art. 391 c.p.c. l'istanza di revoca del provvedimento di estinzione, dichiarandola poi inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di dieci giorni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 2614 del 2024 Rv. 670321-01, N. 6607 del 2016 Rv. 639299-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10309 del 16/04/2024 (Rv. 670779-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

P. (PAZZAGLIA ALESSANDRO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/01/2021

055019 CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - IN GENERE Indennità per miglioramenti - Clausola di autorizzazione preventiva all'esecuzione di tutti i miglioramenti ritenuti opportuni - Nullità per indeterminatezza dell'oggetto - Sussistenza - Fondamento.

058206 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - OGGETTO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DETERMINABILITA' - IN GENERE In genere.

In un contratto di affitto di fondo rustico, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola che genericamente autorizza l'affittuario all'esecuzione di tutti i miglioramenti del fondo ritenuti opportuni, perché, in quanto volta a regolare l'oggetto dell'obbligazione contrattuale di pagamento dell'indennità per i miglioramenti (autorizzati), soggiace ai principi generali dell'art. 1346 c.c., secondo i quali l'oggetto dev'essere sempre determinato o determinabile (oltre che lecito e possibile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 com. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3408 del 2018 Rv. 647600-01, N. 11548 del 2023 Rv. 667801-01, N. 24790 del 2017 Rv. 646757-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 10337 del 17/04/2024** (Rv. **670898-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.**
Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

R. (FORGIONE SALVATORE) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 10/06/2021

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accertamento del credito nell'an e nel quantum - Cassazione per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del quantum - Estinzione del giudizio - Mancata riassunzione - Conseguenze - Giudicato sulla parte di quantum non travolta dalla cassazione - Sussistenza - Fattispecie.

133116 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

In caso di cassazione con rinvio, per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del "quantum" del diritto accertato dalla sentenza impugnata, e di successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.c. resta efficace il giudicato di merito formatosi non solo sull'"an" del diritto, ma anche sulla parte del "quantum" non travolta dall'annullamento della sentenza di merito. (Nella specie, in relazione ad una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di retribuzione dei medici specializzandi, pronunciata in un giudizio estintosi in ragione della mancata riassunzione a seguito della cassazione con rinvio di tale pronuncia, la S.C. ha riconosciuto il giudicato nell'accertamento della spettanza del diritto nei limiti quantitativi di cui all'art. 11 della l. n. 370 del 1999, residuati alla intervenuta cassazione della pronuncia d'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 310 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23813 del 2012 Rv. 624656-01, N. 21469 del 2018 Rv. 650311-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024** (Rv. **670781-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

M. (PERDICHIZZI GIANLUCA) contro V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/05/2021

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Rapporto di polizia - Efficacia probatoria - Piena prova fino a querela di falso - Oggetto e limiti - Individuazione - Circostanze non assistite da fede privilegiata - Valutazione delle stesse come intrinsecamente attendibili - Configurabilità - Condizione.

Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di "piena prova" delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 20025 del 2016 Rv. 642611-01

Massime precedenti Vedi: N. 29320 del 2022 Rv. 666262-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10421 del 17/04/2024 (Rv. 670782-02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

P. (REGGIO D'ACI ANDREA) contro F. (GRANATA SERGIO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Contratto misto - Competenza - Disciplina applicabile - Riferimento alle norme del contratto tipico prevalente - Esclusione - Contenuto delle domande - Sussistenza - Foro convenzionale - Rilevanza - Fattispecie.

058025 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO In genere.

Per la determinazione della competenza in relazione ad un'azione riguardante un contratto misto deve tenersi conto del contenuto delle domande proposte dall'attore, prescindendo dalla specifica regola di competenza fissata per ciascuno dei contratti tipici combinati, i quali hanno smarrito la loro autonomia per confluire nella causa concreta dell'operazione negoziale atipica, potendo, invece, farsi riferimento al foro convenzionale stabilito dalle parti. (Nella specie, in presenza di un contratto misto di vendita, deposito e affitto di azienda, la S.C. ha escluso l'applicabilità degli artt. 21 e 447-bis c.p.c. e della regola obbligatoria sulla competenza relativa all'affitto di azienda, affermando quella del foro convenzionale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26874 del 2023 Rv. 668782-01, N. 5684 del 2018 Rv. 648284-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10421 del 17/04/2024 (Rv. 670782-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

P. (REGGIO D'ACI ANDREA) contro F. (GRANATA SERGIO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Domanda di accertamento del credito nei confronti di debitore fallito - Proposizione o prosecuzione nelle forme ordinarie - Questione di competenza - Esclusione - Questione di rito - Conseguenze - Deduzione in sede di regolamento di competenza - Inammissibilità.

L'improseguibilità nelle forme ordinarie dell'azione di accertamento del credito nei confronti di un debitore dichiarato fallito non dà luogo ad una questione di competenza, bensì di rito, con la conseguenza che essa non può essere sollevata per resistere ad un ricorso per regolamento di competenza e l'eccezione, se proposta, va dichiarata inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 2090 del 2023 Rv. 667058-01, N. 18182 del 2021 Rv. 661875-01, N. 28833 del 2017 Rv. 646339-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024 (Rv. 670781-02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (PERDICHIZZI GIANLUCA) contro V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/05/2021

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Danno da fatto illecito - Somma liquidata all'attualità - Interessi compensativi - Spettanza - Specifica domanda - Necessità - Decorrenza.

In tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 4938 del 2023 Rv. 667257-01, N. 10634 del 2023 Rv. 667610-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 (Rv. 670780-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

N. (IOZZO GIOVANNI) contro D. (CURATOLA ANGELA ARIANNA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 13/05/2020

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. - Determinazione del valore della causa - Cumulo del valore delle varie domande - Esclusione - Liquidazione degli onorari - Determinazione del compenso standard - Criteri.

133186 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO In genere.

In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147

Massime precedenti Vedi: N. 22719 del 2022 Rv. 665397-01, N. 2956 del 2024 Rv. 670079-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31030 del 2019 Rv. 656077-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 10479 del 17/04/2024 (Rv. 670783-01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

P. (PARISI CARLO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 24/03/2020

105038 MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - MANDATO TACITO - OBBLIGO DI RENDICONTO Azione di rendiconto nei confronti del mandatario - Onere probatorio a carico del medesimo.

In tema di mandato oneroso, il mandatario convenuto con azione di rendiconto deve fornire la prova non solo dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità esecutive dell'incarico utili per valutare il suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710 - 1716 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2428 del 2004 Rv. 569998-01

Massime precedenti Vedi: N. 1186 del 2019 Rv. 652163-01

Sez. 3, Sentenza n. 10394 del 17/04/2024 (Rv. 670899-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

R. (BIANCHI ANDREA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/03/2021

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Assicurazione RCA - Danno dolosamente provocato - Copertura nei confronti del danneggiato - Sussistenza - Verificazione del sinistro in area di circolazione non ordinariamente adibita a transito veicolare - Rilevanza - Esclusione - Utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale - Sufficienza - Fattispecie.

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE In genere.

L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica copre, nei soli confronti del danneggiato e non pure del responsabile, anche il danno dolosamente provocato da quest'ultimo, anche quando l'area di circolazione non risulta ordinariamente adibita a transito, purché l'utilizzazione del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale, come avviene allorché il danno sia determinato dal suo movimento, benché in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva negato l'operatività della polizza RCA in relazione ai danni subiti da una donna in conseguenza del sinistro doloso di cui era stata vittima da parte del conducente di un'autovettura che, dopo averla inseguita, raggiuntala in un campo arato, l'aveva investita per due volte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Massime precedenti Vedi: N. 20786 del 2018 Rv. 650408-02

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21983 del 2021 Rv. 661872-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024 (Rv. 670900-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (PRENCIPE GIUSEPPE) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/06/2020

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Riqualficazione giuridica della domanda - Limiti - Identità della causa petendi - Necessità - Condizioni - Fatti già esposti in primo grado in funzione descrittiva con differente portata - Sufficienza - Esclusione - Identità del fatto storico - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse riqualficare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell'art. 141 c.ass., nell'azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell'azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 15101 del 2012 Rv. 623968-01, N. 10049 del 2022 Rv. 664475-01, N. 30607 del 2018 Rv. 651854-01, N. 535 del 2018 Rv. 647219-01, N. 36272 del 2023 Rv. 669782-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024 (Rv. 670780-02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

N. (IOZZO GIOVANNI) contro D. (CURATOLA ANGELA ARIANNA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 13/05/2020

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Processi con più parti - Liquidazione - Determinazione del compenso standard - Maggiorazioni e riduzioni ex art. 4, commi 2, e 4 d.m. 55 del 2014 - Applicazione - Criteri - Fattispecie.

In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del

SEZIONE TERZA

10% dall'undicesimo al trentesimo; se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 103

Massime precedenti Vedi: N. 22719 del 2022 Rv. 665397-01, N. 2956 del 2024 Rv. 670079-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31030 del 2019 Rv. 656077-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024 (Rv. 670697-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

B. (D'ONOFRIO ANGELO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/06/2020

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Impugnazione incidentale tardiva - Presupposto di ammissibilità - Interesse all'impugnazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la decisione di merito che, in un procedimento formato da tre giudizi riuniti con pluralità di parti, aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva della compagnia assicuratrice della responsabilità civile che, pur non essendo parte dei due giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'assicurata, avrebbe potuto subire un aggravamento della propria responsabilità indennitaria dall'accoglimento dell'appello principale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 26139 del 2022 Rv. 665649-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8486 del 2024 Rv. 670662-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024 (Rv. 670697-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

B. (D'ONOFRIO ANGELO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/06/2020

SEZIONE TERZA

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Danno da indisponibilità di immobile - Perdita concreta del diritto di godimento diretto - Configurabilità - Prova presuntiva - Contenuto - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non dimostrato il danno patito in conseguenza della negligenza dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione delle opere di abbattimento e ricostruzione di un immobile, sebbene il proprietario avesse allegato di aver contratto un mutuo per il suo acquisto, chiedendo le agevolazioni fiscali per la prima casa, di non aver potuto ricostruire l'immobile destinato a sua abitazione - in quanto, scaduto il permesso a costruire, la nuova costruzione non era più assentibile in base al nuovo PUC nelle more varato dal Comune - e di essere stato costretto a vivere con la famiglia in condizioni più disagiati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 14947 del 2023 Rv. 667998-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33645 del 2022 Rv. 666193-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10540 del 18/04/2024 (Rv. 670784-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

M. (D'ELIA PAOLA) contro B. (CIRILLO LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2019

079098 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - STIPENDI SALARI ED ASSEGNI Trattamento pensionistico - Versamento su conto corrente - Vincolo di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche disposte ex d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. in l. n. 132 del 2015 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di esecuzione forzata presso terzi, il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015 (conv., con modif., in l. n. 132 del 2015), di modifica dell'art. 545 c.p.c., è sottoposto all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in virtù del quale le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 13 CORTE COST., Legge 06/08/2015 num. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26042 del 2018 Rv. 651193-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 10585 del 18/04/2024 (Rv. 670786-01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

S. (PIAZZA MANFREDO) contro S. (MONTEMURRO COSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 31/10/2019

071075 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - PAGAMENTO DEI DEBITI EREDITARI , ESENZIONE DEL LEGATARIO - RIPARTIZIONE TRA GLI EREDI Crediti del de cuius - Frazionamento pro quota fra coeredi - Configurabilità - Esclusione - Comunione ereditaria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Giudizio di accertamento del credito ereditario - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Esclusione.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 757, Cod. Civ. art. 760, Cod. Civ. art. 1295, Cod. Civ. art. 1314, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15894 del 2014 Rv. 632723-01

Massime precedenti Vedi: N. 27417 del 2017 Rv. 646949-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10576 del 18/04/2024 (Rv. 670785-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO.

F. (CHINNICI GIOVANNI) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRAPANI, 23/10/2013

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Istanza di ammissione al pagamento del credito ex art. 1, comma 198, l. n. 228 del 2012 - Decreto emesso nell'ambito del procedimento di misure di prevenzione - Impugnazione - Ricorso per cassazione in sede civile - Inammissibilità - Fondamento.

Avverso il decreto di rigetto di istanza di ammissione al pagamento del credito, formulata dal creditore avente garanzia ipotecaria sui beni oggetto di confisca, ai sensi degli artt. 1, commi 194 e ss., l. 228 del 2012 e 665 c.p.p., emesso nell'ambito di un procedimento di misure di prevenzione, non è proponibile ricorso per cassazione in sede civile, che, di conseguenza, va dichiarato inammissibile, essendo il giudice civile istituzionalmente carente di cognizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 198 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 10686 del 19/04/2024 (Rv. 670787-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

T. (ARNONE MICHELE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/02/2022

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE Assegnazione della casa familiare - Assoggettamento dell'immobile a procedura concorsuale - Creditore ipotecario antecedente - Vendita coattiva dell'immobile come libero - Facoltà - Immobile posto in vendita gravato dal diritto di abitazione - Opponibilità all'aggiudicatario - Sussistenza - Fondamento.

173019 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE In genere.

In caso di vendita forzata di un immobile che è oggetto di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, il creditore che ha iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione dell'assegnazione può, ex art. 2812, comma 1, c.c., far vendere coattivamente il bene come libero; tuttavia, qualora ciò non accada e l'immobile sia posto in vendita gravato dal diritto di abitazione, tale diritto è opponibile all'aggiudicatario, poiché l'oggetto dell'acquisto e la sua esatta consistenza, nei limiti di quanto determinato dal provvedimento che ha disposto la vendita, sono univocamente percepibili dal pubblico dei potenziali offerenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 sexies, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2808 com. 1, Cod. Civ. art. 2919

Massime precedenti Vedi: N. 7776 del 2016 Rv. 639499-01, N. 12387 del 2022 Rv. 664811-01, N. 1744 del 2018 Rv. 647785-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10795 del 22/04/2024 (Rv. 670867-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

M. (NARDELLI SILVANA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 02/08/2021

154104 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI Agente della riscossione - Potere di sospensione delle attività esecutive - Limiti - Casi tassativi previsti dalla legge - Valutazione discrezionale sulla sussistenza della pretesa creditoria - Esclusione - Fattispecie.

L'agente della riscossione, in quanto privo di un autonomo potere di iniziativa sulle procedure di riscossione coattiva, non può sospendere le attività esecutive se non in casi eccezionali, tassativi e normativamente predeterminati, dovendo altrimenti attenersi al compito affidatogli dalla legge e dall'ente impositore, senza alcun margine di valutazione discrezionale sulla sussistenza della pretesa creditoria da quest'ultimo vantata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che non aveva ammesso la prova - priva di decisività - offerta dal soggetto che si assumeva danneggiato dalla mancata sospensione della procedura di riscossione, perché l'eventuale consapevolezza dell'agente circa l'annullamento della condanna provvisoria non avrebbe, comunque, potuto comportare l'arresto delle attività e la conseguente corresponsabilità dell'agente nella causazione dei danni).

Riferimenti normativi: DPR 29/06/1973 num. 602 art. 59, DPR 29/06/1973 num. 602 art. 83

SEZIONE TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 2093 del 2023 Rv. 666924-01

Sez. 3, Sentenza n. 10714 del 22/04/2024 (Rv. 670912-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

R. (PASANISI BERNARDINO) contro G. (QUARANTA SILVANA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 13/01/2020

152024 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA Condanna passata in giudicato a carico di società società di capitali per risarcimento del danno - Giudizio svolto separatamente a carico di amministratori e dipendenti - Successiva condanna di costoro quali debitori solidali ad una somma maggiore - Eccezione di giudicato ex art. 1306, comma 2, c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti del secondo, ma non preclude l'ulteriore rivalutazione dell'importo riconosciuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di una società al risarcimento dei danni subiti da un lavoratore in conseguenza del suo demansionamento, aveva condannato gli amministratori e dipendenti della medesima società, quali debitori solidali, per lo stesso titolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306 com. 2, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21567 del 2017 Rv. 645412-03

Massime precedenti Vedi: N. 2462 del 2024 Rv. 670067-02

Sez. 3, Ordinanza n. 10833 del 22/04/2024 (Rv. 670789-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

C. (MERETA DAMIANO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/11/2019

001068 ACQUE - OPERE IDRAULICHE, DI BONIFICA E DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE - DANNI Consorzio di bonifica - Manutenzione delle sponde di corso d'acqua - Responsabilità per difetto di manutenzione - Presupposti - Fattispecie.

L'obbligo di manutenzione e la correlata responsabilità dei consorzi di bonifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, commi 1 e 2, e 34, comma 1, l.r. Lazio n. 53 del 1998, riguardano solo i corsi d'acqua demaniali (in seguito ad affidamento ai consorzi da parte delle province) individuati con delibera della Giunta regionale del Lazio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata ripulitura degli argini e dell'alveo di un corso d'acqua, spiegata dal proprietario di un fondo confinante nei confronti del consorzio territorialmente competente, rilevando che nessuna delle suddette norme indicava specifici obblighi di manutenzione dei corsi d'acqua).

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 11/12/1998 num. 53 art. 34, Legge Reg. Lazio 11/12/1998 num. 53 art. 31, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1369 del 2021 Rv. 660221-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10720 del 22/04/2024 (Rv. 670788-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

I. (COCOZZA ANTONIO) contro T. (ROSSI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/09/2020

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Tutela inibitoria - Riconducibilità ai rimedi previsti dall'art. 2043 c.c. - Fondamento - Fattispecie.

La tutela inibitoria rientra tra i rimedi previsti dall'art. 2043 c.c. essendo riconducibile alla reintegrazione in forma specifica di cui all'art. 2058 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda spiegata da un concessionario di tre piste di down hill, volta ad ottenere l'ordine al convenuto di non utilizzare le dette piste, ritenendo erroneamente che la rinuncia della parte alle domande riconducibili alle disposizioni di cui agli artt. 2598 e ss. c.c., ma non a quelle spiegate ex art. 2043 c.c., comportasse anche la rinuncia implicita alla domanda inibitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058

Massime precedenti Vedi: N. 26882 del 2019 Rv. 655665-01, N. 6226 del 2013 Rv. 625928-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10902 del 23/04/2024 (Rv. 670792-01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

S. (CARDARELLI MASSIMILIANO) contro D. (MIGLIORATI FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2020

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Azienda - Cessione - Contratti a prestazione continuativa e periodica in corso - Debiti successivi alla successione contrattuale correlata ex lege alla cessione di azienda - Responsabilità dell'acquirente - Fondamento - Fattispecie in tema di somministrazione.

In caso di cessione d'azienda, dei debiti per il pagamento di prestazioni continuative o periodiche eseguite dopo il trasferimento risponde il solo acquirente, per effetto del suo subentro ex lege nei contratti in corso a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da alcuna delle parti, mentre, ai sensi dell'art. 2560 c.c., l'alienante risponde soltanto dei debiti residuati da contratti in cui il terzo contraente abbia già adempiuto la propria prestazione prima della cessione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizione a un decreto ingiuntivo di condanna del cedente l'azienda al pagamento del corrispettivo di energia elettrica somministrata dopo la cessione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2560

Massime precedenti Vedi: N. 4248 del 2023 Rv. 666772-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Ordinanza n. 10901 del 23/04/2024 (Rv. 670791-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

S. (RESTAINO GIANFRANCO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/06/2021

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Domanda di risarcimento del danno da errata esecuzione di intervento chirurgico - Allegazione, in sede di conclusioni, di un errore medico diverso da quello prospettato nell'atto di citazione - Mutamento inammissibile della domanda - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere allega, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (In applicazione del principio, la S.C., in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d'appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado - diversamente individuando l'errore di esecuzione dell'intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto - sia riguardo a quello dedotto con l'atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nell'omessa vigilanza post-operatoria, rilevata solo con l'appello incidentale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13269 del 2012 Rv. 623607-01

Massime precedenti Vedi: N. 7074 del 2024 Rv. 670399-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10868 del 23/04/2024 (Rv. 670790-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

D. (CAGGIANO MARCO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/03/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione - Qualificazione implicita della domanda - Esclusione - Fattispecie.

100223 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE In genere.

SEZIONE TERZA

L'indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione non costituisce di per sé un'implicita qualificazione della domanda, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, qualificando la domanda quale opposizione agli atti esecutivi, aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo irrilevante, ai fini della qualificazione ad opera del giudice di primo grado, l'utilizzo, nell'epigrafe della relativa decisione, della locuzione "opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c." per indicare l'oggetto della controversia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Massime precedenti Vedi: N. 3404 del 2004 Rv. 570354-01, N. 13381 del 2017 Rv. 644992-01, N. 32833 del 2021 Rv. 663336-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11126 del 24/04/2024 (Rv. 670793-01)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

M. (RIGANO FRANCESCO) contro M. (BELLOMI CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/09/2022

058135 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Accordo su tutti gli elementi, principali ed accessori - Necessità - Minuta o puntuazione - Differenze - Sussistenza di obbligazioni determinate - Inadempimento - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora - raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in apposito documento (cosiddetto "minuta" o "puntuazione") - risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con la conseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esservi inadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato efficacia vincolante ad un accordo, finalizzato ad una divisione di alcuni beni immobili e di alcune società che le parti avevano in comune, che si limitava a prevedere l'assegnazione reciproca degli immobili, indicati solo genericamente, e delle quote sociali alle parti o a persone da nominare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1326

Massime precedenti Vedi: N. 30851 del 2018 Rv. 651863-01, N. 910 del 2005 Rv. 579885-01, N. 2204 del 2020 Rv. 656858-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11137 del 24/04/2024 (Rv. 670794-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

M. (BRIZZOLARI MAURIZIO) contro A. (CAVIGLIONE ALFREDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 09/04/2021

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità medica - Danni emendabili con successivo intervento chirurgico - Art. 1227, comma 2, c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di responsabilità medica, nel caso in cui la lesione, conseguita a un errato trattamento, sia emendabile con un successivo intervento chirurgico, non è applicabile la norma di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., perché in tal modo si imporrebbe al danneggiato un dovere che esula da quello di evitare l'aggravamento del danno, il cui fondamento risiede nel principio di buona fede oggettiva, specificamente nel canone di salvaguardia dell'utilità della controparte, nei limiti del proprio sacrificio personale o economico. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva disatteso la pretesa del danneggiante di liquidazione del danno nella misura corrispondente al valore del minore danno biologico che sarebbe residuo a seguito degli interventi chirurgici idonei a emendare parzialmente i postumi dell'errata esecuzione di un intervento chirurgico al seno e all'addome, sommata al costo di tali interventi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 34395 del 2023 Rv. 669576-02, N. 15231 del 2007 Rv. 598303-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11140 del 24/04/2024 (Rv. 670755-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

N. (MANELLI GIANLUIGI) contro C. (VINCI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/05/2021

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. - Dissuasori di sosta - Presunzione di responsabilità dell'ente proprietario della strada - Prova liberatoria - Contenuto.

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA In genere.

In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'ente proprietario di una strada si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle condizioni della struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, ivi compresi i cosiddetti "dissuasori di sosta", salva la dimostrazione che l'installazione di tali manufatti sia avvenuta ad opera di terzi, in area a questi assegnata e in forza di uno specifico titolo abilitativo e con esclusione di qualunque potere di controllo da parte del custode proprietario, oppure, in difetto delle predette condizioni, con tempi talmente rapidi, rispetto alla verifica del sinistro, da non consentire l'intervento dell'ente custode.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 6826 del 2021 Rv. 660907-01, N. 6326 del 2019 Rv. 653121-01, N. 11096 del 2020 Rv. 658150-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 11219 del 26/04/2024** (Rv. **670795-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

F. (ECCHER LORENZO) contro S. (DE FRANCESCO GIANDOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 04/10/2021

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE
Locazione immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - Inerzia del locatore nell'escutere il conduttore - Affidamento nella remissione del debito - Successiva richiesta di integrale pagamento - Tacita rinuncia - Esclusione - Ragioni - Abuso del diritto - Esclusione - Ragioni.

104032 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE In genere.

104036 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - PAGAMENTO DEL TERMINE CONVENUTO - INADEMPIMENTO In genere.

In tema di locazione immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, la condotta del locatore che, dopo essere stato inerte nell'escutere il conduttore - anche se per un fatto a lui imputabile e per un tempo tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato - richiede l'integrale pagamento dei canoni maturati non è sufficiente ad integrare un contegno concludente da cui desumere univocamente la tacita volontà di rinunciare al diritto, né rappresenta un caso di abuso del diritto, perché il semplice ritardo di una parte nell'esercizio delle proprie prerogative può dar luogo ad una violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto soltanto se, non rispondendo ad alcun interesse del suo titolare, si traduce in un danno per la controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1236, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16743 del 2021 Rv. 661638-01, N. 1888 del 2020 Rv. 656694-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 11219 del 26/04/2024** (Rv. **670795-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

F. (ECCHER LORENZO) contro S. (DE FRANCESCO GIANDOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 04/10/2021

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Locazione immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - Pignoramento dell'immobile locato - Posizione processuale del custode - Legittimazione meramente rappresentativa - Sussistenza - Conseguenze.

130038 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE In genere.

130062 PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - IN GENERE In genere.

In seguito al pignoramento di un immobile oggetto di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, la legittimazione a far valere in giudizio i diritti derivanti dal contratto, spettante in via esclusiva al custode, non ha natura di legittimazione sostanziale, non essendo il custode titolare del diritto fatto valere, ma solo titolare del relativo potere rappresentativo; ne consegue che se il debitore pignorato ha agito in giudizio per il pagamento dei canoni, e poi, prima dell'introduzione di quello di appello, ha riacquisito la legittimazione, per effetto della cancellazione del pignoramento, il difetto di potere rappresentativo, che non sia stato oggetto di contestazione in primo grado, non può essere lamentato nel grado successivo.

SEZIONE TERZA

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 559 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1193 del 1996 Rv. 495869-01, N. 19323 del 2005 Rv. 585526-01, N. 267 del 2011 Rv. 616272-01, N. 7748 del 2018 Rv. 647901-01, N. 7693 del 2006 Rv. 588236-01, N. 8695 del 2015 Rv. 635262-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11433 del 29/04/2024 (Rv. 670799-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

B. (D'AMATO FABIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/01/2021

074004 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE Regione Lazio - L.r. n. 12 del 1999 - Decesso dell'assegnatario - Diritto al subentro nell'assegnazione - Titolarità - Nipoti - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

074027 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA In genere.

In tema di edilizia residenziale pubblica, in caso di decesso dell'assegnatario, ai sensi dell'art. 12 l.r. Lazio n. 12 del 1999, i nipoti hanno diritto al subentro nell'assegnazione, solo se conviventi con il familiare ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, trattandosi di discendenti e come tali contemplati solo come componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario di cui all'art. 11, comma 5, e non anche di quello ampliato di cui all'art. 12, comma 4 della medesima legge. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di rigetto della domanda di accertamento della sussistenza dei requisiti per il subentro proposta dal nipote dell'assegnataria che, solo successivamente all'assegnazione, si era trasferito presso l'abitazione della nonna, per prestarle assistenza, in quanto invalida al 100%).

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 11, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 4549 del 2017 Rv. 643133-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11411 del 29/04/2024 (Rv. 670798-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

M. (CIULLI FABIO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 20/01/2020

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione della società - Conseguenze - Rapporti attivi e passivi - Fenomeno successorio - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina

SEZIONE TERZA

un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarietà o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che alle socie di una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, era stato erroneamente negato il diritto di impugnare la sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, il quale si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2324, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 6070 del 2013 Rv. 625323-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11373 del 29/04/2024 (Rv. 670797-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA.

S. (SACCO SABRINA ROMANA) contro C. (SCALISE GAETANO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/06/2020

018018 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - FURTO, INCENDIO Assicurazione contro il furto - Contratto di finanziamento per l'acquisto del bene - "Appendice di vincolo" in favore del finanziatore - Collegamento tra contratto di assicurazione e contratto di finanziamento - Sussistenza - Conseguenze - Azione per il pagamento dell'indennizzo - Legittimazione attiva esclusiva dell'istituto finanziatore.

La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, in caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento in forza del quale il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha diritto di percepire tale indennizzo, con la conseguenza che egli è l'unico legittimato ad agire per il suo conseguimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1891

Massime precedenti Vedi: N. 25610 del 2015 Rv. 638301-01, N. 20743 del 2004 Rv. 577830-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8095 del 2007 Rv. 596810-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Ordinanza n. 11478 del 29/04/2024** (Rv. **670934-01**)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: TASSONE STEFANIA. Relatore: TASSONE STEFANIA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)

A. (CASAMENTO FABRIZIO) contro U. (MUNGARI MATTEO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/04/2021

018004 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene o diritto all'indennizzo assicurativo - Titolarità - Individuazione - Ambulatorietà - Applicabilità del principio anche alla vendita forza ex art. 2919 c.c. - Fondamento.

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO In genere.

Il principio per cui il diritto al risarcimento dei danni, ovvero all'indennizzo assicurativo, in caso di mancata espressa e formale individuazione del soggetto assicurato al momento della stipula della polizza, spetta a colui che è proprietario del bene danneggiato al momento del sinistro si applica anche nei confronti di colui che è diventato proprietario del bene ai sensi e per gli effetti dell'art. 2919 c.c., dovendo la vendita forzata essere equiparata alla vendita volontaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1918 com. 3, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 2919

Massime precedenti Vedi: N. 26253 del 2007 Rv. 601127-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638374-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 11661 del 30/04/2024** (Rv. **670796-01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

D. (D'ALELIO GABRIELE MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 14/01/2022

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Cartella esattoriale per violazioni del codice della strada - Opposizione - Contestazione di omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione - Legittimazione passiva - Impositore ed esattore - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fondamento.

Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15900 del 2017 Rv. 644728-01

Massime precedenti Vedi: N. 3870 del 2024 Rv. 670113-01, N. 30777 del 2023 Rv. 669451-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 11698 del 30/04/2024** (Rv. **670903-01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE . Relatore: SAIJA SALVATORE . P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

P. (MORSOLETTO PAOLO) contro G. (MARTELLINI VITTORIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/06/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Pignoramento presso terzi di canoni di locazione, già pignorati nell'ambito di precedente procedura esecutiva immobiliare - Rapporti tra procedure - Trasmissione del fascicolo al giudice dell'espropriazione immobiliare - Riunione - Fondamento.

079153 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

In caso di pignoramento presso terzi delle somme dovute al debitore a titolo di canone di locazione di un immobile già pignorato da altro creditore, dovendosi considerare dette somme già pignorate, ai sensi dell'art. 2912 c.c., quali frutti civili dell'immobile, il giudice dell'espropriazione presso terzi, a cui il terzo dichiara che i canoni sono stati già pignorati nell'ambito dell'esecuzione immobiliare, deve trasmettere il fascicolo al giudice di quest'ultima affinché questi proceda alla parziale riunione, trattandosi di plurime azioni esecutive avviate da creditori diversi su beni parzialmente coincidenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 493, Cod. Proc. Civ. art. 524, Cod. Proc. Civ. art. 550, Cod. Proc. Civ. art. 561

Massime precedenti Vedi: N. 267 del 2011 Rv. 616271-01, N. 7748 del 2018 Rv. 647901-01, N. 8998 del 2023 Rv. 667399-02

APRILE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro



SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 8631 del 02/04/2024** (Rv. **670629-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA**. Estensore: **GNANI ALESSANDRO**. Relatore: **GNANI ALESSANDRO**.

C. (NAPPI MASSIMO) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 15/10/2018

129173 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO Beneficio della cd. neutralizzazione ex art. 37, ultimo comma, d.P.R. n. 818 del 1957 - Applicabilità ai periodi di iscrizione presso la gestione dei dipendenti pubblici - Condizione di non maturazione del diritto a pensione.

In base all'art. 37, ultimo comma, del d.P.R. n. 818 del 1957, il beneficio della c.d. neutralizzazione - in forza del quale i periodi d'iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono esclusi dal quinquennio, antecedente alla domanda di prestazione, per il quale deve sussistere il requisito assicurativo previsto per la prestazione richiesta - è applicabile anche per gli iscritti alla gestione previdenziale esclusiva per i dipendenti pubblici, essendo ricompresa tra le forme di previdenza obbligatoria anzidette, purché l'iscrizione a tale gestione esclusiva non abbia fatto maturare alcun trattamento previdenziale.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 37 com. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4, Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 765 del 1992 Rv. 475420-01

Sez. L, **Ordinanza n. 8680 del 02/04/2024** (Rv. **671195-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **FEDELE ILEANA**. Relatore: **FEDELE ILEANA**.

D. (LATTARI PASQUALE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/03/2018

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche - Retribuzione - Art. 157 d.P.R. n. 18 del 1967 nel testo applicabile ratione temporis - Diritto all'adeguamento - Condizioni - Applicabilità d'ufficio dell'art. 36 Cost. - Sussistenza.

Al personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, in base all'art. 157 del d.P.R. n. 18 del 1967, nel testo applicabile ratione temporis, spetta il diritto ad una revisione officiosa della retribuzione, da ritenersi imposta al giudice di merito dall'art. 36 Cost. ogniquale volta ne siano mutate, secondo una considerazione complessiva e non parcellizzata, le condizioni di proporzionalità e adeguatezza.

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1967 num. 18 art. 157, Costituzione art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 16755 del 2019 Rv. 654243-01

SEZIONE LAVORO

Sez. **L**, **Ordinanza n. 8636 del 02/04/2024** (Rv. **670599-01**)

Presidente: GARRI FABRIZIA. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.

A. (COSTA PATRIZIA) contro I. (PREDEN SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 07/10/2020

129095 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - INVALIDITA' - IN GENERE Assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984 - Conferma per il triennio successivo al primo - Giudicato di insussistenza del requisito sanitario per il primo triennio - Estensione dell'accertamento al triennio successivo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di assegno ordinario di invalidità, l'accertamento, contenuto nella sentenza passata in giudicato, dell'insussistenza del requisito sanitario in relazione al primo triennio estende i suoi effetti anche al triennio successivo, benché l'assegno sia stato riconosciuto in via amministrativa, perché il predetto accertamento non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui il riconoscimento, in sede amministrativa da parte dell'Inps, dell'assegno ordinario d'invalidità per il secondo triennio non faceva venire meno l'interesse dell'ente previdenziale a invocare il definitivo accertamento giudiziale, determinante il travolgimento del predetto riconoscimento, di insussistenza del diritto all'assegno).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21709 del 2016 Rv. 641590-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 383 del 1999 Rv. 528343-01

Sez. **L**, **Sentenza n. 8685 del 02/04/2024** (Rv. **670989-03**)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

P. (MANZI MARIO) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/09/2021

133038 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE Notifica a mezzo PEC al curatore speciale "ad processum" ex art. 78 c.p.c. - Indirizzo estratto dall'elenco dell'ordine degli avvocati - Invio di atti estranei alla costituzione in giudizio del curatore quale procuratore - Validità (anche anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3-ter l. n. 53 del 1994) - Fondamento.

133093 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE In genere.

L'indirizzo PEC di un avvocato presente nel Registro del Consiglio dell'Ordine di appartenenza può essere validamente utilizzato pure per notificare atti inerenti all'incarico di curatore speciale ad processum conferitogli ex art. 78 c.p.c. (benché non riferibili alla sua costituzione in giudizio quale procuratore) anche prima prima dell'entrata in vigore dell'art. 3-ter della l. n. 53 del 1994, non venendo in rilievo esigenze di tutela della riservatezza personale dell'avvocato, in quanto l'incarico, conferito dall'autorità giudiziaria, è connesso all'attività professionale svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 sexies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 bis CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 bis, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter

SEZIONE LAVORO

CORTE COST., Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 6 quater, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 62, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 16 com. 12, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 16 com. 6, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter

Massime precedenti Vedi: N. 10754 del 2019 Rv. 653565-01, N. 2460 del 2021 Rv. 660504-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23620 del 2018 Rv. 650466-01

Sez. L, Ordinanza n. 8626 del 02/04/2024 (Rv. 670611-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

D. (LIMATOLA GIOVANNI) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/11/2020

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Diritto alla pausa ex art. 8 d.lgs. n. 66 del 2003 - Mancata fruizione - C.c.n.l. per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata - Diritto al riposo compensativo - Onere della prova - Fatti costitutivi ed estintivi - Ripartizione.

Nel caso di mancato godimento della pausa retribuita prevista dall'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2003 e, per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata, disciplinata dall'art. 74 del c.c.n.l. del 2 maggio 2006 e dell'8 aprile 2013, poiché questo prevede il diritto ad un riposo compensativo per l'impossibilità di fruizione della pausa durante il turno lavorativo, anche con le modalità alternative ivi contemplate, il lavoratore che agisce per il riconoscimento di tale diritto ha l'onere di allegare e provare, quale fatto costitutivo, la prestazione di un'attività giornaliera superiore a sei ore consecutive senza aver goduto della pausa retribuita, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare il fatto estintivo dell'avvenuto godimento di questa secondo le predette modalità alternative o dei riposi compensativi previsti in sostituzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 8, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 17, Contr. Coll. 02/05/2006 art. 74, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29344 del 2023 Rv. 669083-01, N. 6777 del 2018 Rv. 647605-01

Sez. L, Sentenza n. 8745 del 03/04/2024 (Rv. 670677-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

U. (TOMASSETTI DOMENICO) contro R. (GRAGLIA FEDERICA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/10/2022

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Pubblico impiego contrattualizzato - Esercizio del potere disciplinare con sanzione conservativa - Successiva applicazione di sanzione espulsiva - Medesima natura degli addebiti - Diversità dei fatti contestati - Violazione del "ne bis in idem" sostanziale - Insussistenza - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO

In tema di pubblico impegno contrattualizzato, l'esercizio del potere disciplinare con l'irrogazione di una sanzione conservativa non preclude la successiva adozione della sanzione espulsiva quando, pur a fronte di addebiti della medesima tipologia e natura, i fatti contestati sono tuttavia diversi perché attinenti a condotte tra loro autonome, non sussistendo in tal caso alcuna violazione del divieto di bis in idem sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente part time responsabile dell'ufficio condoni edilizi di un comune che, violando le disposizioni in materia di conflitto di interessi, aveva contemporaneamente curato per conto di privati pratiche di condono diverse e non collegate tra loro, in quanto attivate da distinti soggetti richiedenti e per distinte unità immobiliari, circostanze che erano state accertate in tempi diversi e con autonomi procedimenti disciplinari).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 21/05/2018 art. 59 com. 2, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25901 del 2021 Rv. 662274-01, N. 27657 del 2018 Rv. 650993-01

Sez. L, Sentenza n. 8754 del 03/04/2024 (Rv. 670678-02)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (LIA LUIGI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/04/2019

141039 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI Diritto al compenso prefissato - Componenti di consiglio d'amministrazione di consorzio provinciale per lo smaltimento dei rifiuti urbani - Riduzione del compenso ex art. 6, comma 3, d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. in l. n. 122 del 2010 - Non applicabilità - Soppressione del compenso ex art 5, comma 7, medesimo d.l. - Applicabilità - Regioni.

Il diritto al compenso dei componenti del consiglio di amministrazione di un consorzio di enti locali per lo smaltimento dei rifiuti urbani deve ritenersi soppresso dall'art. 5, comma 7, ultimo periodo, d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, norma che non si applica soltanto ai titolari di cariche politiche ed è speciale rispetto all'art. 6, comma 3, del medesimo d.l., il quale prevede la mera riduzione del compenso, anche perché si enuncia il principio di gratuità dell'amministrazione delle forme associate di gestione di servizi e funzioni pubbliche da parte degli enti locali con l'obiettivo di ridurre gli oneri della finanza pubblica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 5 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13990 del 2022 Rv. 665028-01

Sez. L, Sentenza n. 8754 del 03/04/2024 (Rv. 670678-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (LIA LUIGI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/04/2019

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Ultrattività del mandato alla lite - Estinzione di ente pubblico in

SEZIONE LAVORO

fase "non attiva" del processo - Applicabilità - Conseguenze - Notificazione dell'impugnazione al difensore dell'ente estinto - Fattispecie.

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI In genere.

Il principio di ultrattività del mandato alla lite - in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento interruttivo non si fosse verificato - è applicabile anche in caso di estinzione di un ente in una fase di quiescenza del processo, quando non è possibile la declaratoria ex art. 300, comma 1, c.p.c.; pertanto, finché il procuratore del soggetto estinto non notifica l'evento alla controparte, quest'ultima può legittimamente notificare il ricorso per cassazione presso il difensore. (Fattispecie relativa a un ente consortile estintosi fra la data di pronuncia del dispositivo in udienza e quella di pubblicazione della sentenza con corredo di motivazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 190 del 2022 Rv. 663552-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631467-01 Rv. 631466-01

Sez. L, Ordinanza n. 8926 del 04/04/2024 (Rv. 670612-01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: BUCONI MARIA LAVINIA. Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA.

I. (CARUSO SEBASTIANO) contro B. (BOER PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2018

103358 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA' Riposi per festività soppresse ex art. 1 l. n. 937 del 1977 - Mancata fruizione - Diritto alla loro monetizzazione - Sussistenza - Assenza di previsioni nel c.c.n.l. dipendenti enti pubblici non economici - Irrilevanza.

L'assenza, nella contrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici, di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1977 num. 937 art. 1, Legge 23/12/1977 num. 937 art. 2, Contr. Coll. 06/07/1995 art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 23697 del 2017 Rv. 646094-01, N. 18140 del 2022 Rv. 664916-01, N. 17724 del 2011 Rv. 618806-01, N. 7400 del 2015 Rv. 635164-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 8916 del 04/04/2024** (Rv. **670996-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO**. Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

M. (RENDA LETIZIA MARIA) contro T. (RUMOLO MAURIZIO)

Regola competenza

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Configurabilità - Estremi - Diversità del petitum derivante dalla qualità di ricorrente e convenuto assunta dallo stesso soggetto nei due giudizi - Irrilevanza - Fattispecie relativa a giudizi di licenziamento.

La litispendenza si realizza quando vi è identità di soggetti e di "causa petendi", senza che rilevi ex se la diversità dei "petita" perché corrispondentemente contrapposti quale necessaria conseguenza dell'inversione dei ruoli assunti nei diversi giudizi dal medesimo soggetto, in uno avente qualità di ricorrente e nell'altro di convenuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la litispendenza fra due giudizi, aventi entrambi ad oggetto la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore e la quantità di ore lavorate, nel primo dei quali ricorrente era la società datrice di lavoro, mentre nel secondo lo era il lavoratore licenziato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17443 del 2014 Rv. 632603-01

Sez. L, **Sentenza n. 8956 del 04/04/2024** (Rv. **670600-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

P. (VACCARELLA ROMANO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 02/03/2022

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Licenziamento disciplinare - Assenza ingiustificata ex art. 55 quater, lett. b), d.lgs. n. 165 del 2001 - Presupposto dell'assenza in un giorno lavorativo e non festivo - Sussistenza - Ingiustificatezza dell'assenza nelle giornate immediatamente precedenti e successive al giorno festivo - Irrilevanza.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di cui all'art. 55-quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001 presuppone che il lavoratore non si sia presentato al lavoro, omettendo la prestazione dovuta, in un giorno lavorativo e non in un giorno festivo, nel quale non aveva l'obbligo di recarvisi, restando irrilevante la mancanza di valida giustificazione dell'assenza dal servizio nelle giornate immediatamente precedenti e successive al giorno festivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25750 del 2016 Rv. 642497-01, N. 18326 del 2016 Rv. 641265-01, N. 17600 del 2021 Rv. 661644-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 8899 del 04/04/2024** (Rv. **670763-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **GARRI FABRIZIA.** Relatore: **GARRI FABRIZIA.**

M. (GALASSI VALERIA) contro M. (FINIGUERRA COSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 19/01/2021

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Condotta costituente reato antecedente alla costituzione del rapporto - Giusta causa di licenziamento - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di licenziamento per giusta causa, solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso può integrare stricto iure una responsabilità disciplinare del dipendente, diversamente non configurandosi neppure un obbligo di diligenza e/o di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c. la cui violazione sia sanzionabile ai sensi dell'art. 2106 c.c.; tuttavia, condotte costituenti reato realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro possono, anche a prescindere da apposita previsione contrattuale, integrare giusta causa di licenziamento purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto, e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che lo caratterizza. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato per fatti molto risalenti, per i quali era intervenuta condanna irrevocabile addirittura prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo ed il datore di lavoro non aveva indicato specificamente la loro attuale incidenza negativa sulla concretezza del rapporto, limitandosi a prospettare un mero rischio ad essi connesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105

Massime precedenti Conformi: N. 24259 del 2016

Massime precedenti Vedi: N. 3076 del 2020 Rv. 656923-01, N. 4458 del 2024 Rv. 670149-01

Sez. L, **Ordinanza n. 9009 del 04/04/2024** (Rv. **670601-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** Estensore: **CAVALLARI DARIO.** Relatore: **CAVALLARI DARIO.**

I. (MARINUZZI DARIO) contro C. (ROLFO ALDO MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2018

098132 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - BUONUSCITA Commisurazione - Indennità sostituiva delle ferie non godute - Computo nella base contributiva ex artt. 3 e 38 d.P.R. n. 1032 del 1973 - Sussistenza - Fondamento.

Ai fini della commisurazione dell'indennità di buonuscita, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute va inclusa nel computo della base contributiva di cui agli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, in quanto avente natura retributiva e assoggettata a contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969.

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 3 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20917 del 2020 Rv. 658921-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5759 del 2012 Rv. 621867-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 8926 del 04/04/2024** (Rv. **670612-02**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** Estensore: **BUCONI MARIA LAVINIA.** Relatore: **BUCONI MARIA LAVINIA.**

I. (CARUSO SEBASTIANO) contro B. (BOER PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/03/2018

L'assenza nella contrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse previste dall'art. 1 della legge n. 937 del 1977 non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le 4 giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie.

Sez. L, **Ordinanza n. 8898 del 04/04/2024** (Rv. **670679-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.** Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

F. (SIRACUSA ANTONINO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/02/2020

132075 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE Conciliazione giudiziale - Elementi costitutivi - Oggetto - Diritti indisponibili del lavoratore - Ammissibilità - Ragioni.

La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene e per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti; essa è pertanto valida anche se ha ad oggetto diritti indisponibili, poichè l'art. 2113, ultimo comma, c.p.c. fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., in cui l'intervento in funzione di garanzia del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale), diretto a superare la presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso del lavoratore, viene a proteggere adeguatamente la sua posizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 88

Massime precedenti Vedi: N. 25472 del 2017 Rv. 645894-01, N. 11107 del 2002 Rv. 556315-01

Sez. L, **Ordinanza n. 9136 del 05/04/2024** (Rv. **670602-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **RIVERSO ROBERTO.** Relatore: **RIVERSO ROBERTO.**

D. (GUGLIELMI CARLO) contro A. (BOFFOLI MADDALENA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2021

SEZIONE LAVORO

103182 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Modificazioni peggiorative di disposizioni precedenti - Ammissibilità - Fondamento - Accordo sindacale aziendale che modifica accordo precedente - Violazione dell'art. 2077 c.c. e dei diritti retributivi del lavoratore - Esclusione - Fattispecie.

Nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni peggiorative per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, senza che si possa considerare come definitivamente acquisito un diritto derivante da una norma collettiva caducata o sostituita da altra successiva, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento concorrente con la fonte individuale, ferma restando la facoltà del lavoratore di rinunciare validamente al trattamento economico individuale che non riguardi l'applicazione di disposizioni inderogabili stabilite dalla legge o dai contratti collettivi, né diritti indisponibili ex art. 2113 c.c. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 2077 c.c. e dei diritti retributivi del lavoratore da parte di un accordo sindacale aziendale che, nell'operare un complessivo riordino del sistema retributivo, ha accorpato alcune indennità accessorie di derivazione collettiva in due nuovi emolumenti condizionati alla presenza in servizio, subordinandone il riconoscimento, per i dipendenti titolari di superminimo pattuito con accordo individuale, alla scelta di rinunciare a questo con accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Contr. Coll. 27/06/2014

Massime precedenti Vedi: N. 3982 del 2014 Rv. 630386-01, N. 13960 del 2014 Rv. 631647-01

Sez. L, **Ordinanza n. 9138 del 05/04/2024** (Rv. **671182-02**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **MICHELINI GUALTIERO**. Relatore: **MICHELINI GUALTIERO**.

G. (PALLINI MASSIMO) contro S. (RIGI LUPERTI MARCO MARIA VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/04/2021

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Segnalazione ex art. 54-bis d.lgs. n. 165 del 2001 razione temporis applicabile (c.d. "whistleblowing") - Denuncia presentata all'Autorità nazionale anticorruzione - Sua comunicazione anonima ad organi di stampa - Modalità eccedenti la finalità dell'eliminazione dell'illecito - Configurabilità della fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, l. n. 179 del 2017, razione temporis applicabile - Bilanciamento in concreto con il diritto alla libertà di espressione e di critica - Diritto alla protezione dell'informatore - Esclusione - Fattispecie.

In tema di segnalazione di condotte illecite ai sensi dell'art. 54-bis d.lgs. n. 165 del 2001 (ratione temporis applicabile), la comunicazione anonima ad organi di stampa dell'avvenuta denuncia all'Autorità nazionale anticorruzione di fatti oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio rientra nell'espressa previsione di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 179 del 2017 (ratione temporis applicabile), sicché la loro rivelazione con modalità eccedenti la finalità dell'eliminazione dell'illecito esclude il diritto alla protezione dell'informatore secondo un bilanciamento di interessi da operare in concreto con il diritto alla libertà di espressione e di critica. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la fondatezza dell'addebito disciplinare mosso ad un lavoratore per avere reso disponibile ad un giornalista i contenuti di una denuncia, presentata in qualità di whistleblower all'Autorità nazionale anticorruzione, di fatti coperti da segreto aziendale, la cui rivelazione è stata accertata essere avvenuta al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto al fine dell'eliminazione dell'illecito oggetto di segnalazione).

SEZIONE LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 54 bis, Legge 30/11/2017 num. 179 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9148 del 2023 Rv. 667173-01, N. 38204 del 2021 Rv. 663230-01, N. 14093 del 2023 Rv. 667706-01

Sez. L, Ordinanza n. 9138 del 05/04/2024 (Rv. 671182-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: MICHELINI GUALTIERO. Relatore: MICHELINI GUALTIERO.

G. (PALLINI MASSIMO) contro S. (RIGI LUPERTI MARCO MARIA VALERIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/04/2021

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Segnalazione di condotte illecite apprese in ragione del rapporto di lavoro (c.d. "whistleblowing") - Tutela dell'informatore - Disciplina introdotta dalla direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 e dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione - Applicabilità a fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore - Esclusione.

In tema di pubblico impiego privatizzato, la tutela disciplinare dell'informatore che segnala condotte illecite apprese in ragione del rapporto di lavoro (c.d. "whistleblowing"), introdotta dalla direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019 e dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della stessa, non è applicabile a fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 23/10/2019 num. 1937, Decreto Legisl. 10/03/2023 num. 24

Massime precedenti Vedi: N. 38204 del 2021 Rv. 663230-01

Sez. L, Ordinanza n. 9370 del 08/04/2024 (Rv. 670680-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA.

D. (MORELLI UMBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/07/2017

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Dipendente dell'Agenzia del demanio - Trasferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze prima dell'entrata in vigore dell'art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Diritto all'assegno ad personam - Condizioni.

Al dipendente trasferito dall'Agenzia del demanio al Ministero dell'Economia e Finanze, in virtù dell'esercizio del diritto di opzione di cui all' art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 2003, prima dell'introduzione del comma 2-quinquies nell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, compete un assegno ad personam riassorbibile tutte le volte in cui il trattamento retributivo fondamentale e accessorio, fisso e continuativo, dovutogli dal Ministero risulti complessivamente inferiore a quello goduto presso l'Agenzia, senza che assuma rilievo che l'effettività del trasferimento sia successiva all'entrata in vigore del citato comma 2-quinquies.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30 com. 2, Legge 28/11/2005 num. 246 art. 16, Decreto Legisl. 03/07/2003 num. 173 art. 3 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 14811 del 2023 Rv. 667720-01, N. 18299 del 2017 Rv. 645108-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 9444 del 09/04/2024** (Rv. **670681-01**)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.

C. (MOCCIA MARCO) contro A. (SANZO SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 05/12/2022

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Attività stagionali - Contratti a termine - Assunzione a tempo indeterminato - Mancata indicazione nell'atto scritto del diritto di precedenza ex art. 24, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2015 - Conseguenze.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Nel caso di contratti di lavoro a termine per lo svolgimento di attività stagionali, la mancata indicazione nell'atto scritto del diritto del dipendente ad essere assunto a tempo indeterminato con precedenza rispetto ad altri lavoratori che il datore intenda assumere nell'anno successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2015, impedisce al datore di lavoro di opporre il mancato avveramento della condizione rappresentata dalla manifestazione di volontà del lavoratore di avvalersi della precedenza e, se vi è stata l'assunzione di altri lavoratori, lo obbliga al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 19, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 24 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 11737 del 2010 Rv. 613500-01, N. 3309 del 2006 Rv. 587910-01, N. 11359 del 2011 Rv. 617084-01

Sez. L, **Sentenza n. 9542 del 09/04/2024** (Rv. **670682-01**)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

R. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/09/2021

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Prescrizione - Domanda giudiziale - Interruzione - Durata ed estensione.

La prescrizione, interrotta con la proposizione della domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio anche per i diritti che si trovano in relazione di causalità, pure in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con la domanda principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Vedi: N. 16120 del 2023 Rv. 668364-02, N. 18570 del 2007 Rv. 599114-01, N. 37735 del 2022 Rv. 666438-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 9691 del 10/04/2024** (Rv. **670683-01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

L. (VIOLETTA MARIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/07/2018

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Diploma magistrale quinquennale ad indirizzo linguistico - Concorso per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari - Titolo idoneo - Ragioni.

Il diploma di maturità magistrale ad indirizzo linguistico, conseguito al termine del corso sperimentale quinquennale, costituisce titolo idoneo alla ammissione al concorso pubblico per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari che richieda il possesso del diploma magistrale, tale equiparazione riflettendo il nuovo assetto ordinamentale della scuola primaria in cui l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici.

Riferimenti normativi: DPR 23/07/1998 num. 323 art. 15 com. 7, DM Pubblica Istruzione 10/03/1997 art. 2

Sez. L, **Ordinanza n. 9895 del 11/04/2024** (Rv. **670685-01**)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BUCONI MARIA LAVINIA. Relatore: BUCONI MARIA LAVINIA.

R. (MALIZIA ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/02/2020

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Istruzione e scuole - Personale educativo - Art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 - Carta elettronica del docente - Spettanza - Fondamento.

In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi.

Riferimenti normativi: Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 121 CORTE COST., Contr. Coll. 19/04/1994 art. 25, Contr. Coll. 19/04/1994 art. 127, Contr. Coll. 19/04/1994 art. 128, Contr. Coll. 19/04/1994 art. 129, DPCM 23/09/2015 art. 2, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 395, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 398

Massime precedenti Conformi: N. 32104 del 2022 Rv. 666000-01

Massime precedenti Vedi: N. 29961 del 2023 Rv. 669340-03

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 9801 del 11/04/2024** (Rv. **670684-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**.
P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

P. (GINESI MARCO) contro A. (BORGANI GIANFRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/03/2023

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Accettazione cariche sociali - Società cooperative - Incarico extraistituzionale - Autorizzazione - Necessità - Gratuità - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'accettazione di una carica sociale, nella specie di presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, se pur non ricade nelle ipotesi di incompatibilità assoluta di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione della deroga prevista dall'art. 61 del medesimo decreto, costituisce un incarico extraistituzionale il cui svolgimento, al fine di valutarne la compatibilità con il rapporto di lavoro, necessita della preventiva autorizzazione datoriale ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, anche in caso di gratuità, tanto al fine di verificare il rispetto dei principi costituzionali di esclusività del rapporto, oltre che di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. (Principio affermato in relazione agli addetti al comparto sanità, per i quali il conflitto di interessi va altresì verificato anche ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1991, richiamato dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001).

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 61, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 98

Massime precedenti Vedi: N. 18206 del 2020 Rv. 659166-01, N. 23522 del 2017 Rv. 646093-01, N. 8846 del 2023 Rv. 667168-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3872 del 2023 Rv. 666640-01

Sez. L, **Ordinanza n. 9857 del 11/04/2024** (Rv. **670686-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **FEDELE ILEANA**. Relatore: **FEDELE ILEANA**.

I. (CIMINO MAURO) contro A. (CAPRIOTTI DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 11/09/2018

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Dipendenti pubblici - Part time orizzontale - Ferie - Riduzione proporzionale - Esclusione.

Ai dipendenti pubblici in regime di part-time cd. orizzontale va riconosciuto il diritto di godere dello stesso numero di giornate di ferie del personale con rapporto a tempo pieno.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 3, DPR 20/05/1987 num. 270 art. 110

Massime precedenti Vedi: N. 1424 del 2014 Rv. 630282-01, N. 15216 del 2014 Rv. 631677-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 10015 del 12/04/2024** (Rv. **670689-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **GNANI ALESSANDRO**. Relatore: **GNANI ALESSANDRO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

C. (MARESCA ARTURO) contro F. (POZZI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 13/10/2022

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
Definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016
- Applicabilità alle casse previdenziali dei professionisti - Esclusione - Fondamento.

L'istituto della definizione agevolata, introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, si applica soltanto agli enti previdenziali pubblici e non anche alle casse previdenziali dei professionisti, in mancanza di un'espressa previsione legislativa che limiti l'autonomia gestionale, contabile e organizzativa degli enti previdenziali di diritto privato e nell'impossibilità di applicare analogicamente l'istituto, disciplinato da norma di stretta interpretazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/2016 num. 193 art. 6 CORTE COST., Legge 01/12/2016 num. 225 CORTE COST.

Sez. L, **Ordinanza n. 9982 del 12/04/2024** (Rv. **670717-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BUCONI MARIA LAVINIA**. Relatore: **BUCONI MARIA LAVINIA**.

P. (ARILLOTTA PAOLO FILIPPO) contro C. (CIANCI PATRIZIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 24/04/2019

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Dirigenti -
Potere di autodeterminare il periodo di ferie - Ferie non fruita alla cessazione del rapporto -
Diritto al pagamento - Perdita - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI In
genere.

Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insufficienza della mera sollecitazione datoriale alla fruizione delle ferie, se il godimento delle stesse è reso impossibile dalle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, come nel caso del susseguirsi di contratti a termine con scadenza molto breve che non consentono la programmazione del periodo di riposo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE del 2003 num. 88 art. 7, Costituzione art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 18140 del 2022 Rv. 664916-01

Massime precedenti Vedi: N. 29844 del 2022 Rv. 665806-01, N. 21780 del 2022 Rv. 665135-02, N. 13613 del 2020 Rv. 658482-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 9925 del 12/04/2024** (Rv. **670687-01**)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

D. (PARDINI LUCA) contro I. (SAMENGO MIRTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 15/10/2018

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Ricorso per cassazione - Omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi alla C.T.U. - Deducibilità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Limiti.

In tema di ricorso per cassazione, l'omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi tecnici mossi alla C.T.U. è deducibile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente d'ufficio, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N. 4, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. N. 4

Massime precedenti Vedi: N. 8460 del 2020 Rv. 657800-01, N. 15733 del 2022 Rv. 665015-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8053 del 2014 Rv. 629831-01

Sez. L, **Ordinanza n. 10005 del 12/04/2024** (Rv. **670688-01**)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.

B. (CAPRIOTTI ROSA) contro M. (CHIOZZI VERA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/01/2023

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Indennità ex art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 - Criteri di liquidazione - Detrazione dell'aliunde perceptum - Esclusione - Ragioni.

In caso di intermediazione vietata di manodopera, la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 va effettuata senza detrazione dell'aliunde perceptum, in applicazione sia del criterio ermeneutico letterale, considerato che la decurtazione non è prevista dalla norma citata, sia di quello teleologico, stante la sovrapponibilità della formulazione dell'art. 39 con quella del risarcimento forfettizzato di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 39, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 12 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3056 del 2012 Rv. 621159-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 10120 del 15/04/2024** (Rv. **670692-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**.
P. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro F. (SALVATORE ALFONSO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 26/07/2018

103173 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI Cessione ramo d'azienda - Lavoratori ceduti - Usi aziendali della cedente - Applicabilità - Condizioni.

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In genere.

In caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ai lavoratori ceduti va riconosciuto il trattamento previsto dal contratto aziendale o dall'uso aziendale in essere presso la cedente ed avente la stessa efficacia della contrattazione collettiva integrativa aziendale, sempre che presso la cessionaria non trovi applicazione, però, alcuna contrattazione di pari livello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077 com. 2, Cod. Civ. art. 2112 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 20918 del 2020 Rv. 658922-01, N. 5882 del 2010 Rv. 612068-01, N. 37291 del 2021 Rv. 663006-02

Sez. L, **Ordinanza n. 10065 del 15/04/2024** (Rv. **670870-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**.
P. (CASTIGLIONE FRANCESCO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/05/2022

103367 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITA' - PROVVISORIO Conciliazione in sede sindacale ex art. 411, comma 3, c.p.c. - Conclusione presso la sede aziendale - Esclusione - Ragioni.

La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 412 ter, Cod. Proc. Civ. art. 412 quater, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1975 del 2024 Rv. 669776-01, N. 25796 del 2023 Rv. 668627-01, N. 2244 del 1995 Rv. 490752-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3425 del 1988 Rv. 458787-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 10038 del 15/04/2024** (Rv. **670690-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.

S. (MARCIELLO FRANCESCO) contro I. (TRIOLO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 19/10/2018

129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI Spese di lite - Art. 152 disp. att. c.p.c. - Disoccupazione agricola - Controversie relative alla ripetizione delle somme erogate dall'INPS - Applicabilità.

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI In genere.

In tema di spese di lite, la disciplina dell'esenzione per la parte soccombente di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto l'illegittimità del provvedimento dell'INPS di ripetizione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola, adottato in ragione della mancata iscrizione del beneficiario all'elenco dei braccianti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23920 del 2023 Rv. 668763-01

Sez. L, **Ordinanza n. 10197 del 16/04/2024** (Rv. **670756-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **MICHELINI GUALTIERO**. Relatore: **MICHELINI GUALTIERO**.

H. (DI TEODORO FRANCO) contro R. (SCARPANTONI CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/07/2021

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Comunicazione di avvio della procedura di mobilità - Individuazione del personale eccedente - Specificazione dei profili professionali - Necessità - Indicazione per categorie - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Sanatoria per accordo sindacale - Condizioni.

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l. n. 223 del 1991, deve specificare i "profili professionali del personale eccedente" e non può limitarsi all'indicazione generica delle categorie di personale in esubero (operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti), non essendo tale generica indicazione sufficiente a concretizzare il piano di ristrutturazione aziendale e a consentire il controllo tempestivo e in tutte le sue fasi sulla correttezza procedimentale dell'operazione posta in essere dal datore di lavoro, né la successiva conclusione di un accordo sindacale nell'ambito della procedura di consultazione sana il difetto della comunicazione iniziale, se anche l'accordo omette la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10424 del 2012 Rv. 622971-01

Massime precedenti Vedi: N. 4653 del 2009 Rv. 608249-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 10286 del 16/04/2024** (Rv. **671196-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO**. Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO**.

B. (PILEGGI ANTONIO) contro F. (DE FEO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/06/2021

103265 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - MATRIMONIO Presunzione relativa di licenziamento per causa di matrimonio ex art. 35, comma 3, d.lgs. n. 198 del 2006 - Licenziamento collettivo - Applicabilità - Eccezioni al divieto di recesso datoriale - Tassatività - Conseguenze.

La presunzione relativa di collegamento fra licenziamento e matrimonio di cui all'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 198 del 2006 opera anche in caso di licenziamento collettivo, ferme restando le eccezioni al divieto di licenziamento a causa di matrimonio di cui al comma 5 della medesima norma, ipotesi di stretta interpretazione, insuscettibili di interpretazione estensiva ed analogica, sicché non può ricondursi alla nozione di cessazione dell'attività aziendale, quale eccezione al divieto di licenziamento a causa di matrimonio, quella di cessazione di un solo reparto, per quanto autonomo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 35 com. 3, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 35 com. 5, Preleggi art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 22720 del 2017 Rv. 645448-01, N. 9467 del 2016 Rv. 639593-01, N. 18325 del 2016 Rv. 641198-01, N. 28926 del 2018 Rv. 651392-01

Sez. L, **Ordinanza n. 10391 del 17/04/2024** (Rv. **670801-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**.

R. (BUONCRISTIANI DINO) contro A. (MORRICO ENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/11/2018

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Assunzione a termine per esigenze sostitutive - Adibizione alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore assente - Necessità - Esclusione - Correlazione causale tra l'attività del sostituto e quella del sostituito - Indispensabilità - Sostituzioni successive per scorrimento a catena - Legittimità - Limiti.

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, nel regime di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive del prestatore assente può anche non essere destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto del lavoratore rimpiazzato, perché la sostituzione deve essere funzionale alle esigenze dell'impresa, con la conseguenza che l'imprenditore - nell'esercizio del proprio potere di organizzazione - ha la facoltà di disporre l'utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine assunto per ragioni sostitutive, attraverso gli spostamenti interni che ritenga più opportuni alla migliore performance aziendale e, quindi, anche attraverso un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, ferma, però, la necessità della correlazione tra assenza ed assunzione a termine, dovendo la seconda essere realmente determinata dalla necessità creatasi nell'impresa per effetto della prima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20647 del 2017 Rv. 645606-01

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 208 del 2015 Rv. 634001-01, N. 19924 del 2015 Rv. 637248-01, N. 24765 del 2019 Rv. 655312-01

Sez. L, Ordinanza n. 10571 del 18/04/2024 (Rv. 670691-01)

Presidente: MAROTTA CATERINA. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA.
R. (SILVESTRI ANNA) contro M. (VACIRCA SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 06/12/2018

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Successione di contratti a termine - Limite di trentasei mesi - Superamento - Abusività - Assunzione a seguito di distinti concorsi pubblici - Irrilevanza.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di successione di contratti a tempo determinato, trova applicazione il limite di trentasei mesi di durata complessiva, decorso il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l'assunzione a termine sia avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti concorsi pubblici.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6089 del 2021 Rv. 660963-01

Sez. L, Sentenza n. 10672 del 19/04/2024 (Rv. 670661-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

S. (PROIA GIAMPIERO) contro I. (MARITATO LELIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/11/2020

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Litisconsorzio necessario ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 razione temporis vigente - Natura processuale - Ambito applicativo temporale.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

In tema di appalto, il litisconsorzio necessario fra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo razione temporis vigente, risultante dall'art. 4, comma 31, della l. n. 92 del 2012, è istituito di natura processuale, come tale soggetto al principio tempus regit actum, di guisa che, ai fini della sua applicazione, non rileva la data di conclusione dei contratti di appalto, bensì quella di instaurazione del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 31

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 10669 del 19/04/2024** (Rv. **670802-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **GNANI ALESSANDRO**. Relatore: **GNANI ALESSANDRO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (BIANCA MARCO ANTONIO) contro I. (D'ALOISIO CARLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/05/2018

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Somministrazione - Regime di solidarietà ex art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276 del 2003 - P.A. - Applicabilità.

In tema di somministrazione di lavoro, il regime di solidarietà tra somministrante e utilizzatore previsto dall'art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, è applicabile anche alla P.A.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 23 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 2 CORTE COST.

Sez. L, **Ordinanza n. 10627 del 19/04/2024** (Rv. **670872-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **BOGHETICH ELENA**. Relatore: **BOGHETICH ELENA**.

C. (CESTER CARLO) contro O. (NANNETTI CAMILLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/02/2022

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Obbligo di repêchage - Fungibilità delle mansioni - Necessità - Novella dell'art. 2103 c.c. - Irrilevanza.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage opera esclusivamente nell'alveo delle mansioni fungibili, in concreto attribuibili al lavoratore, non incombando, anche nella vigenza del novellato art. 2103 c.c., alcun obbligo sul datore di organizzare corsi di formazione per la riconversione della professionalità del lavoratore licenziato.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6714 del 2021 Rv. 660841-01, N. 23789 del 2019 Rv. 655064-01, N. 31520 del 2019 Rv. 655997-01, N. 31561 del 2023 Rv. 669546-01

Sez. L, **Sentenza n. 10669 del 19/04/2024** (Rv. **670802-02**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **GNANI ALESSANDRO**. Relatore: **GNANI ALESSANDRO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (BIANCA MARCO ANTONIO) contro I. (D'ALOISIO CARLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/05/2018

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO

SEZIONE LAVORO

D'OPERA) Contratti di somministrazione - Art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, conv. con l. n. 35 del 2012 - Applicabilità ratione temporis - Individuazione - Fondamento.

In tema di contratti di somministrazione di lavoro, l'art. 21 del d.l. n. 5 del 2012, conv. con l. n. 35 del 2012, si applica agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, anche ove il contratto sia sorto in data antecedente, perché ciò che rileva non è l'atto ma il rapporto previdenziale e, nello specifico, la sussistenza o meno della solidarietà nell'obbligo del pagamento delle sanzioni che consegue all'inadempimento dell'obbligazione contributiva primaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 21

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5076 del 2015 Rv. 634505-01

Sez. L, **Ordinanza n. 10680 del 19/04/2024** (Rv. **670871-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO**. Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO**.

F. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro G. (IRRERA MAURIZIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/01/2019

103373 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE Patto di non concorrenza - Corrispettivo - Prescrizione quinquennale - Applicabilità - Ragioni.

Al corrispettivo del patto di non concorrenza si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c., trattandosi di convenzione che presuppone e trova causa nella cessazione del rapporto di lavoro, avendo la funzione di far permanere convenzionalmente a carico dell'ex dipendente l'obbligo di fedeltà previsto durante il rapporto di lavoro dall'art. 2105 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 lett. N. 5, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2125

Massime precedenti Vedi: N. 1686 del 1978 Rv. 391091-01, N. 2221 del 1988 Rv. 458040-01, N. 1027 del 1966 Rv. 322050-01, N. 6618 del 1987 Rv. 454845-01

Sez. L, **Ordinanza n. 10744 del 22/04/2024** (Rv. **670999-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**.

V. (GRAZIANI ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/09/2017

103208 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA Richiesta di avviamento di lavoratori disabili - Rifiuto di assunzione dei lavoratori avviati - Incompatibilità tra le mansioni disponibili e invalidità del lavoratore avviato - Onere del datore di allegare e provare l'incompatibilità - Fondamento - Fattispecie.

In ipotesi di richiesta di avviamento di lavoratori disabili, il rifiuto dell'assunzione può essere giustificato solo a fronte di un'incompatibilità assoluta tra l'invalidità del lavoratore avviato e tutte le mansioni disponibili in azienda, che il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in ragione dell'obbligatorietà dell'assunzione di lavoratori invalidi e della tipicità dei casi di esonero ex art. 5 l. n. 68 del 1999. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso della società datrice di

SEZIONE LAVORO

lavoro, non avendo essa né provato l'inesistenza di mansioni incompatibili con le minorazioni dei disabili avviati, né presentato domanda per l'esonero ex art. 5, comma 3, l. n. 68 del 1999).

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 art. 5, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 19928 del 2016 Rv. 641443-01

Sez. L, Sentenza n. 10728 del 22/04/2024 (Rv. 670997-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (SFERRAZZA MAURO) contro O. (RANDELLINI ROBERTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/11/2020

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Premio di natalità ex art. 1, comma 353, l. n. 232 del 2016 *ratione temporis* vigente - Cittadina extracomunitaria priva di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Spettanza - Circolari Inps nn. 39 e 61 del 2017 richiedenti tale permesso - Illegittimità - Sussistenza.

*Il premio di natalità di cui all'art. 1, comma 353, l. n. 232 del 2016, *ratione temporis* vigente, spetta alle cittadine extracomunitarie anche se prive di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dovendo ritenersi illegittime le circolari Inps nn. 39 e 61 del 2017 che richiedono tale permesso come presupposto per il riconoscimento del premio.*

Riferimenti normativi: Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 353 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32606 del 2022 Rv. 666002-01

Sez. L, Ordinanza n. 10734 del 22/04/2024 (Rv. 670998-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI. Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.

R. (LO PRESTI MANUELA) contro I. (LICCIARDELLO ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 21/06/2021

103281 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA Forma scritta a pena di nullità - Verbale della procedura di conciliazione ex art. 7 l. n. 604 del 1966 - Esito negativo della conciliazione - Comunicazione di licenziamento formulata nel verbale conclusivo - Integrazione del requisito della forma scritta - Condizioni - Necessità di successiva comunicazione scritta del licenziamento - Insussistenza.

La comunicazione di licenziamento formulata nel verbale di chiusura della procedura prevista dall'art. 7 della l. n. 604 del 1966, che ha attestato il fallimento del tentativo di conciliazione imposto dalla norma, integra il requisito della forma scritta, purché siano osservate le ulteriori prescrizioni in tema di licenziamento, sicché non è necessario che la comunicazione scritta dello stesso intervenga successivamente, in contesto distinto dal verbale redatto in sede d'incontro davanti alla commissione di conciliazione.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2 com. 1

SEZIONE LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 17652 del 2007 Rv. 600123-01, N. 12499 del 2012 Rv. 623274-01, N. 22212 del 2020 Rv. 659056-01

Sez. L, Sentenza n. 10748 del 22/04/2024 (Rv. 671016-01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

D. (TUMIOTTO MARCELLO) contro C. (MARAZZA MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/03/2021

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Cambiamento dell'armatore della nave e dell'esercente il velivolo ex artt. 343 e 917 del codice della navigazione - Trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Nelle fattispecie di cambiamento dell'armatore della nave e dell'esercente il velivolo ex artt. 343 e 917 c.n. non è configurabile un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., in quanto esse si riferiscono ad un singolo elemento dell'azienda (la nave e l'aeromobile) e ai contratti di arruolamento su navi e aeromobili determinati.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 347, Cod. Navig. art. 917, Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Vedi: N. 5754 del 1995 Rv. 492445-01, N. 24277 del 2006 Rv. 592833-01

Sez. L, Sentenza n. 10957 del 23/04/2024 (Rv. 671000-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro D. (NAPPI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/08/2017

132188 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Liquidazione delle spese di lite - Art. 152 disp. att. c.p.c. - Limite del valore della prestazione dedotta - Portata generale e onnicomprensiva - Sussistenza - Dichiarazione di valore indeterminabile della causa - Accertamenti logicamente pregiudiziali all'accertamento della prestazione - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, il limite del valore della prestazione dedotta in giudizio stabilito dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha portata generale e onnicomprensiva e non può essere superato dalla dichiarazione circa il valore indeterminabile della causa (in ragione dell'imprescindibile accertamento pregiudiziale del requisito sanitario), sia perché detta dichiarazione è sempre sindacabile, sia perché l'indeterminabilità postula l'obiettivo impossibilità di tradurre la pretesa in termini pecuniari (ipotesi che non si ravvisa se è possibile pervenire a una quantificazione attendibile), sia perché il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale ha sempre, quale indefettibile antecedente logico, l'accertamento dei suoi elementi costitutivi.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12531 del 2023 Rv. 667779-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Sentenza n. 11058 del 24/04/2024** (Rv. **671001-01**)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)

V. (ANDRONICO FRANCESCO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/10/2019

035025 CALAMITA' PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - BENEFICI TRIBUTARI Agevolazioni contributive - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2005 n. 3442 - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e successiva rateizzazione - Debito contributivo residuo conseguente - Art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006 razione temporis vigente - Nuova modalità di definizione agevolata del debito residuo - Sussistenza - Proroga della sospensione - Insussistenza - Fattispecie.

129017 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO In genere.

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) In genere.

In tema di agevolazioni contributive previste in seguito a calamità naturali, l'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, razione temporis vigente, ha stabilito una nuova modalità di definizione agevolata del debito contributivo residuo conseguente alla sospensione dei versamenti, e successiva loro rateizzazione a decorrere dal mese di giugno 2004, regolate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2005 n. 3442 e dalle sue successive modifiche, ma non ha ulteriormente prorogato detta sospensione fino al 30 giugno 2007, termine previsto solo per sanare quanti avessero già iniziato ad adempiere ai versamenti rateali da giugno 2004 senza avere, tuttavia, completato i pagamenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione a cartella di pagamento proposta da soggetto che, omesso ogni versamento dal giugno 2004, assumeva di poter beneficiare della definizione agevolata mediante pagamento, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2007).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1011 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5 com. 1 CORTE COST., Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 10/06/2005 num. 3442

Massime precedenti Vedi: N. 26372 del 2017 Rv. 646206-01

Sez. L, **Sentenza n. 11198 del 26/04/2024** (Rv. **671002-01**)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MANCINO ROSSANA. Relatore: MANCINO ROSSANA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (SFERRAZZA MAURO) contro G.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/03/2021

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Fondi pensione complementari - Obbligo del datore di lavoro di versamento al Fondo pensione delle quote di TFR maturando - Cessione di azienda ex art. 2112 c.c. - Subentro del cessionario nell'obbligo di versamento del cedente - Sussistenza - Fallimento del datore di lavoro cedente - Intervento del Fondo di Garanzia Inps ex art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992 - Richiesta d'intervento successiva alla cessione - Infondatezza - Ragioni.

In materia di fondi pensione complementari, se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di versare le quote del TFR maturando al fondo di previdenza scelto dal lavoratore, questi resta

SEZIONE LAVORO

creditore nei confronti del datore del corrispondente importo di natura retributiva e nel relativo debito, in caso di cessione d'azienda, subentra ex art. 2112 c.c. il datore di lavoro cessionario, tenuto ad adempiere nei medesimi termini; ciò comporta, però, che non può essere accolta la richiesta del lavoratore di intervento del Fondo di garanzia ex art. 5 d.lgs. n. 80 del 1992, avanzata per il fallimento del cedente dichiarato dopo la cessione dell'azienda, mancando il presupposto della sottoposizione del datore di lavoro cessionario ad una delle procedure di cui all'art. 1 del citato d.lgs.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 18477 del 2023 Rv. 668209-01 Rv. 668209-02

Sez. L, Ordinanza n. 11211 del 26/04/2024 (Rv. 671003-01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

C. (FUSO RICCARDO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/07/2019

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Accordi provinciali di riallineamento retributivo - Settore agricolo - Art. 3-ter d.l. n. 103 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2021 - Interpretazione dell'art. 10 l. n. 199 del 2016 - Ius superveniens - Accordi aziendali di recepimento degli accordi provinciali - Effetti su tali accordi aziendali.

In base allo ius superveniens di cui all'art. 3-ter del d.l. n. 103 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2021, di interpretazione autentica dell'art. 10 della l. n. 199 del 2016 in tema di accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo, gli accordi aziendali di recepimento di detti accordi provinciali devono intendersi legittimamente stipulati anche in presenza della sottoscrizione della sola associazione imprenditoriale a cui è iscritta l'impresa interessata e firmataria dell'accordo provinciale e, se prevedono un programma di riallineamento graduale, possono essere integrati da intese sottoscritte anche dopo il 17 ottobre 2001, purché prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l.

Riferimenti normativi: Legge 29/10/2016 num. 199 art. 10, Decreto Legge 20/07/2021 num. 103 art. 3 ter

Massime precedenti Vedi: N. 30868 del 2019 Rv. 655885-01, N. 17773 del 2006 Rv. 591986-01, N. 6755 del 2008 Rv. 602316-01, N. 15794 del 2008 Rv. 603871-01, N. 15846 del 2014 Rv. 631692-01

Sez. L, Ordinanza n. 11236 del 26/04/2024 (Rv. 671005-01)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

T. (DEL PUNTA RICCARDO) contro P. (DEL RE ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/03/2020

103265 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - MATRIMONIO Lavoratrice - Periodo di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 198 del 2006 - Dimissioni - Mancata conferma

SEZIONE LAVORO

davanti alla direzione provinciale del lavoro - Nullità - Sussistenza - Parte interessata o onerata alla conferma - Ragioni della mancata conferma - Irrilevanza.

Le dimissioni della lavoratrice intervenute nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e l'anno dalla sua celebrazione, se non confermate entro un mese davanti alla direzione provinciale del lavoro, sono nulle ai sensi dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 198 del 2006, a prescindere dall'individuazione della parte interessata alla conferma o della stessa onerata e dalle ragioni dell'inerzia.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 34 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 10817 del 2011 Rv. 617405-01, N. 16305 del 2009 Rv. 609013-01

Sez. L, Ordinanza n. 11218 del 26/04/2024 (Rv. 671004-01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.**

O. (BEORCHIA LUCA) contro I. (FABBI RAFFAELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 23/11/2017

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Contributi INAIL - Prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995 - Decorrenza - Fondamento.

I contributi INAIL si prescrivono in cinque anni ex art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, con inizio della decorrenza, quanto alla prima rata dall'inizio della lavorazione e, per le rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno, ai sensi degli artt. 28 e 44 del d.P.R. n. 1124 del 1965, posto che alla suddetta data il datore deve calcolare il premio anticipato per l'anno in corso, sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il relativo conguaglio.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 28 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 44 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17095 del 2016 Rv. 640787-01

Sez. L, Ordinanza n. 11333 del 29/04/2024 (Rv. 671006-02)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **RIVERSO ROBERTO.** *Relatore:* **RIVERSO ROBERTO.**

M. (ROTONDI FRANCESCO) contro D. (GUARISO ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/07/2019

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Part-time - Art. 10, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 e art. 8, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000 - Omessa indicazione delle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa - Dovere del giudice di determinarle - Sussistenza anche per il lavoro part-time a turni - Lesione dell'autonomia negoziale - Insussistenza.

In tema di lavoro a tempo parziale, il dovere del giudice di determinare, ex art.10, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015 ed ex art. 8, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000, le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, in caso di omessa indicazione nel contratto di lavoro della collocazione temporale dell'orario, trova applicazione anche in caso di mancata puntuale

SEZIONE LAVORO

indicazione della collocazione dei turni di lavoro, senza che ciò determini alcuna lesione dell'autonomia negoziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 8 com. 2, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 10 com. 2

Sez. L, Ordinanza n. 11333 del 29/04/2024 (Rv. 671006-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: RIVERSO ROBERTO. Relatore: RIVERSO ROBERTO.

M. (ROTONDI FRANCESCO) contro D. (GUARISO ALBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/07/2019

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Part-time - Lavoro a turni - Art. 5, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015 - Indicazione nel contratto di lavoro dei turni e della collocazione temporale dell'orario con riferimento a giorno, settimana, mese ed anno - Necessità - Potere del datore di lavoro, in assenza di clausole flessibili ed elastiche, di indicare l'orario di lavoro per i turni successivamente alla conclusione del contratto di lavoro - Esclusione - Fattispecie relativa all'interpretazione degli artt. 3 e 9 c.c.n.l. per il personale dipendente da Società e Consorzi Concessionarie di Autostrade e Trafori.

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE In genere.

In tema di lavoro a tempo parziale organizzato in turni, è necessaria la puntuale indicazione nel contratto di lavoro della collocazione temporale dell'orario della prestazione lavorativa, con riferimento a giorno, settimana, mese ed anno, non essendo consentito al datore di lavoro, nemmeno in base all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015, derogare a tale esigenza e indicare l'orario di lavoro su turni successivamente alla conclusione del contratto, in assenza di clausole flessibili ed elastiche. (Nella specie, la S.C. ha escluso che una tale facoltà fosse legittimata dagli articoli 3 e 9 del c.c.n.l. per il personale dipendente da Società e Consorzi Concessionarie di Autostrade e Trafori, non potendo essi interpretarsi nel senso di autorizzare una comunicazione al lavoratore part-time con cadenza annuale o mensile dei turni non indicati nel contratto di lavoro).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 5, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 3 com. 7, Contr. Coll. 29/07/2016 art. 3, Contr. Coll. 29/07/2016 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 19014 del 2018 Rv. 649920-01

Sez. L, Ordinanza n. 11341 del 29/04/2024 (Rv. 671015-01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.

C. (FONTANAZZA ALESSANDRO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/03/2017

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Personale scolastico - Successione abusiva di contratti a termine -

SEZIONE LAVORO

Accertamento dell'abuso - Supplenze fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche - Rilevanza dell'utilizzazione per supplenze presso istituti scolastici diversi - Limiti.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In materia di reclutamento a termine del personale scolastico, ai fini dell'accertamento del carattere abusivo o meno di una successione di contratti a termine, l'avvenuta utilizzazione del lavoratore in supplenze presso istituti scolastici diversi non assume alcuna rilevanza per quanto concerne le supplenze conferite fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto), mentre è soltanto uno degli indici da apprezzare per la verifica dell'uso distorto di quelle conferite sino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8935 del 2017 Rv. 643912-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5072 del 2016 Rv. 639066-01

Sez. L, Ordinanza n. 11336 del 29/04/2024 (Rv. 671007-01)

Presidente: GARRI FABRIZIA. Estensore: SOLAINI LUCA. Relatore: SOLAINI LUCA.

I. (MASSA MANUELA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/04/2018

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Indennità di disoccupazione - Utilizzabilità del periodo di percezione come contribuzione figurativa - Condizioni - Versamento precedente all'INPS di una annualità di contributi obbligatori - Mancanza - Esclusione.

Non può essere utilizzato come periodo di contribuzione figurativa, utile ai fini sia del sorgere del diritto che della determinazione della misura della pensione, il periodo di godimento della indennità di disoccupazione in mancanza di un anno di contributi obbligatori versati all'INPS nel quinquennio antecedente il verificarsi dell'evento disoccupazione, come espressamente previsto dall'art. 10 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 766 del 2015 Rv. 633870-01

Massime precedenti Vedi: N. 1362 del 2003 Rv. 560124-01

Sez. L, Sentenza n. 11659 del 30/04/2024 (Rv. 671008-01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (PASSARELLI MARIA) contro B. (VALETTINI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/03/2022

SEZIONE LAVORO

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) - Ripetizione di indebito - Inapplicabilità regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico e per l'indebito assistenziale - Ragioni - Applicazione dell'art. 2033 c.c. - Condizioni.

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO In genere.

La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 846 del 2024 Rv. 669768-01

Sez. L, Ordinanza n. 11553 del 30/04/2024 (Rv. 671036-01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M.* **FRESA MARIO.**

C. (GRILLO ANTONIO) contro I. (CARCAVALLO LIDIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/08/2018

129091 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA' - IN GENERE Beneficiari della pensione di reversibilità ex art. 13 r.d.l. n. 636 del 1939 - Soggetti equiparati ex art. 38 d.P.R. n. 818 del 1957 - Mancata inclusione di nipoti maggiorenni orfani, inabili al lavoro e a carico dell'ascendente assicurato - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Estensione del diritto a favore dei nipoti conviventi con l'ascendente, alle stesse condizioni e con le stesse limitazioni previste per i figli - Sussistenza.

All'esito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2022, il diritto alla pensione di reversibilità previsto dall'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, conv. con modif. dalla l. n. 1272 del 1939, deve essere esteso - alle stesse condizioni e con le stesse limitazioni previste per i figli - a favore dei nipoti maggiorenni orfani, riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati, precedentemente non inclusi fra i soggetti equiparati ai beneficiari della prestazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9237 del 2018 Rv. 648627-01

SEZIONE LAVORO

Sez. L, **Ordinanza n. 11622 del 30/04/2024** (Rv. **671038-01**)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

P. (COCCOLI FRANCO) contro D. (ROSANO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA

098291 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO Lavori socialmente utili e lavori per pubblica utilità - Qualificazione formale del rapporto - Modalità concrete di svolgimento - Accertamento della subordinazione - Conseguenze - Diritto alla retribuzione in base all'art. 2126 c.c. - Sussistenza - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione - Fondamento.

103200 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE In genere.

103373 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE In genere.

La qualificazione formale del rapporto come lavoro socialmente utile e per pubblica utilità non impedisce di accertare che, in base alle modalità concrete di svolgimento, esso si sia configurato come lavoro subordinato, con conseguente insorgenza ex art. 2126 c.c. del diritto del lavoratore alle differenze di retribuzione, la cui prescrizione decorre in costanza di rapporto, in quanto anche in tale ipotesi, come in quella dei rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego contrattualizzato, non è ravvisabile alcun "metus" rispetto alla perdita di una possibilità di stabilizzazione, normativamente preclusa, e di rinnovo del contratto, oggetto di un'aspettativa di mero fatto non giustiziabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3504 del 2024 Rv. 670039-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36197 del 2023 Rv. 669686-01

APRILE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria



SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 8739 del 03/04/2024** (Rv. **671075-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (PIERMATTEO GAETANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/05/2015

178517 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Reddito d'impresa - Costi deducibili - Inerenza all'attività imprenditoriale - Contenuto - Fattispecie.

In tema di determinazione del reddito di impresa, l'inerenza delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 109 del TUIR, è riscontrabile non solo se l'attività svolta rientra tra quelle previste nello statuto sociale, circostanza che ha un valore meramente indiziario, ma anche quando essa è destinata, almeno potenzialmente, a produrre utili, potendosi valorizzare spese che, pur presentando un rapporto debole tra costo ed attività d'impresa, concretamente si rivelino strumentali al progetto imprenditoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la deducibilità dei costi per interventi edilizi realizzati su un fabbricato destinato ad abitazione familiare sulla base della mera titolarità del bene, intestato alla ditta di costruzioni edili del contribuente).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 2224 del 2021 Rv. 660447-01, N. 902 del 2020 Rv. 656646-01, N. 450 del 2018 Rv. 646804-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 8858 del 03/04/2024** (Rv. **671047-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO**. Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**. Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 15/09/2015

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Cartelle di pagamento - Termine di decadenza del 31 dicembre 2008 ex art. 37, comma 44, del d.l. n. 223 del 2006 - Proroga - Art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. n. 138 del 2011 - Esclusione - Fondamento.

In tema di cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli artt. 7, 8, 9, 14, 15 e 16 della l. n. 289 del 2002, il termine perentorio del 31 dicembre 2008 (di cui all'art. 37, comma 44, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) per la notifica delle stesse non ha subito alcuna proroga per effetto dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011, che individua una tempistica volta unicamente all'avvio delle azioni coattive nei confronti dei contribuenti inadempienti, anche mediante l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato, senza mai fare riferimento e, quindi, modificare il termine di notifica delle cartelle.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 14, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge

SEZIONE TRIBUTARIA

04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 44 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 2 com. 5, Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 2 com. 5, Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3342 del 2017 Rv. 643232-01

Sez. 5, Ordinanza n. 8844 del 03/04/2024 (Rv. 671014-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: MASSAFRA ANNACHIARA. Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GENTILE GIAN MICHELE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/09/2017

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011111/2022 66428701

Massime precedenti Conformi: N. 11111 del 2022 Rv. 664287-01

Sez. 5, Ordinanza n. 8823 del 03/04/2024 (Rv. 671046-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: DE ROSA MARIA LUISA. Relatore: DE ROSA MARIA LUISA.

B. (RIDOLFI MASSIMO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/11/2015

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notifica ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Irreperibilità assoluta - Ricerche preventive del notificatore - Contenuto.

In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6765 del 2019 Rv. 653075-01

Massime precedenti Vedi: N. 3378 del 2020 Rv. 656967-01, N. 9782 del 2018 Rv. 647736-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 8805 del 03/04/2024** (Rv. **671045-01**)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: PAOLITTO LIBERATO. Relatore: PAOLITTO LIBERATO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 05/07/2016

028005 AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE Cessione d'azienda - Trasferimento parziale dei beni - Configurabilità - Condizioni - Idoneità all'esercizio dell'impresa - Necessità - Conseguenze - Assoggettabilità ad imposta di registro o a IVA - Fattispecie.

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

279453 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - IN GENERE In genere.

Ai fini della qualificazione come cessione di azienda - assoggettabile ad imposta di registro, anziché ad IVA - del trasferimento solo di alcuni dei beni in essa rientranti, non è decisiva la volontà delle parti, peraltro desunta, nella specie, esclusivamente dal "nomen iuris" attribuito all'atto posto in essere, occorrendo invece verificare se, in base agli elementi probatori disponibili, i beni complessivamente ceduti abbiano, o meno, mantenuto carattere autonomo idoneo a consentire l'esercizio dell'impresa, seppure con le integrazioni che il cessionario abbia dovuto eventualmente effettuare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la qualificazione in termini di cessione di azienda del contratto sottoposto a tassazione, in quanto i beni ed i rapporti giuridici, oggetto di cessione, non potevano rivestire alcuna attitudine, neanche potenziale, all'esercizio di attività imprenditoriale di produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico, essendo, a tal fine, necessaria l'ulteriore predisposizione, a carico del cessionario, di apparati tecnici, di elevato valore economico, stante l'entità e la potenza dell'impianto).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 19

Massime precedenti Conformi: N. 10740 del 2013 Rv. 626525-01

Massime precedenti Vedi: N. 27286 del 2005 Rv. 586083-01, N. 21481 del 2009 Rv. 609944-01

Sez. 5, **Sentenza n. 8714 del 03/04/2024** (Rv. **671044-01**)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

E. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/07/2015

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito d'impresa - Cessione "pro soluto" di credito ritenuto inesigibile - Natura - Perdita su crediti - Deducibilità - Condizioni - Certezza e precisione - Onere della prova - Ingiustificato rilevante differenziale tra il corrispettivo della cessione ed il valore nominale del credito ceduto - Conseguenze.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, applicabile ratione temporis) la cessione pro soluto di un credito ritenuto inesigibile produce una perdita deducibile dal reddito imponibile soltanto se il contribuente allega e documenta elementi certi e precisi che non si esauriscano nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto e nella perdita emergente dalla cessione in sé considerata, ma comprendano anche gli elementi che hanno indotto all'operazione ed al conseguente recupero solo parziale del valore

SEZIONE TRIBUTARIA

nominale del credito; ne consegue che un ingiustificato rilevante differenziale tra il corrispettivo della cessione ed il valore nominale del credito ceduto, che denoti la plateale antieconomicità dell'operazione, può costituire un indicatore del carattere erogatorio, anziché produttivo, della stessa e perciò della non inerenza della componente negativa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 33 com. 5 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 13 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16823 del 2014 Rv. 632138-01, N. 5787 del 2021 Rv. 660766-01

Sez. 5, Sentenza n. 9010 del 04/04/2024 (Rv. 671048-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (PALAZZO FABIO MARZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/04/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termini di decadenza - Raddoppio - Condizioni - Obbligo di denuncia penale - Cumulabilità con la proroga biennale di cui all'art. 10 della l. n. 289 del 2002 - Esclusione - Massimo ampliamento temporale - Normativa più favorevole per l'Amministrazione.

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, non è, alla luce della interpretazione di cui alla sentenza n. 247 del 2011 della Corte cost., cumulabile con la proroga biennale di cui all'art. 10 della l. n. 289 del 2002 per i soggetti che non si sono avvalsi del condono o che non abbiano potuto farlo, mentre va considerato, ai fini della decadenza dal potere impositivo dell'Amministrazione, il massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa ad essa più favorevole.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13481 del 2020 Rv. 658111-01, N. 17928 del 2021 Rv. 661721-01, N. 24576 del 2022 Rv. 665797-01

Sez. 5, Sentenza n. 8985 del 04/04/2024 (Rv. 671022-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (SALVINI LIVIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/07/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Immobili a destinazione speciale - Centrali elettriche - Determinazione della rendita catastale - Art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 - Componente impiantistica - Computabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA

In materia di immobili a destinazione speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i piani inclinati delle centrali elettriche, essendo funzionali al ciclo produttivo, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, di talché, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, dal carico impositivo è sottratto il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate con cui intendeva assoggettare a stima, ai fini dell'attribuzione della rendita catastale, i piani inclinati, essendo esclusa in essi una componente scindibile dal processo produttivo).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25784 del 2021 Rv. 662324-01

Sez. 5, Ordinanza n. 9035 del 04/04/2024 (Rv. 671055-01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

S. (PLACIDI GIAMPIERO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/07/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Revisione del classamento di un immobile urbano su iniziativa dell'amministrazione comunale - Art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 - Procedura - Presupposti - Onere motivazionale dell'Amministrazione.

279302 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - CONTENUTO In genere.

In tema di estimo catastale, la revisione del classamento di un immobile urbano, adottata su iniziativa dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, presuppone un significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali ed è finalizzata a riallineare i rapporti tra valori medi di mercato e valori medi catastali interessanti la microzona c.d. anomala, attribuendo agli immobili in essa ricadenti un aumento percentuale non superiore al 35%; a tal fine l'amministrazione deve provare i presupposti che legittimano la riclassificazione di massa e dimostrare di aver utilizzato criteri e metodi corrispondenti alle finalità meramente perequative e di riallineamento della procedura in esame, specificando quali sono state le operazioni compiute e i dati utilizzati, al fine di consentire al contribuente il controllo e la difesa, in fatto e in diritto, anche rispetto alla fase applicativa della revisione per microzone.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25201 del 2022 Rv. 665498-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7665 del 2016 Rv. 639286-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 8875 del 04/04/2024** (Rv. **671021-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** Estensore: **CRIVELLI ALBERTO.** Relatore: **CRIVELLI ALBERTO.**

B. (CARI MARIELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 14/09/2015

178496 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI Donazione modale a favore di terzo determinato - Natura liberale dell'onere - Doppia donazione - Tassazione - Assimilabilità ai redditi da lavoro dipendente - Esclusione - Fattispecie.

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE In genere.

La donazione modale a favore di un terzo determinato costituisce una doppia donazione, l'una eseguita a favore del donatario e l'altra a favore del beneficiario, che realizza l'arricchimento patrimoniale di quest'ultimo attraverso l'intermediazione materiale del donatario, sicché le somme corrisposte al terzo in adempimento dell'onere non sono qualificabili a fini impositivi quali redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente tassabili ex art. 50 T.U.I.R. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una donazione di azienda dalla madre al figlio con la previsione dell'onere di versare ratealmente una somma a favore del padre, aveva ritenuto la tassabilità ai sensi della citata norma dell'assegno periodico corrisposto al terzo, senza valutare la natura liberale della disposizione modale emergente dallo stesso atto di donazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 793, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 58 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6077 del 2023 Rv. 667330-02

Sez. 5, **Sentenza n. 9170 del 05/04/2024** (Rv. **671049-01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

L. (MARINI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/03/2015

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Responsabilità dell'amministratore ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Natura - Conseguenze - Condotte rilevanti - Mancato versamento imposte dovute - Ambito applicativo - Imposte sul valore aggiunto o sulle attività produttive - Sanzioni - Esclusione.

In tema di riscossione, la responsabilità degli amministratori, che abbiano compiuto azioni liquidatorie o distrattive nel biennio d'imposta anteriore alla messa in liquidazione, prevista dall'art. 36, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, costituisce una responsabilità propria, ex lege, di natura civilistica e non tributaria per il mancato pagamento delle imposte dovute e degli interessi, ma, atteso l'ambito della disciplina, rileva solo in materia di imposte dirette e non anche per l'imposizione sul valore aggiunto o sulle attività produttive, né può includere le sanzioni eventualmente irrogate.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9236 del 2023 Rv. 667433-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32790 del 2023 Rv. 669631-01

Sez. 5, Ordinanza n. 9312 del 08/04/2024 (Rv. 670803-01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

R. (MERELLI MARCO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/06/2020

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Processo tributario - Compensazione delle spese processuali ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015 - Motivazione - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità - Non illogicità o erroneità - Sindacabilità in cassazione.

Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2206 del 2019 Rv. 652328-01, N. 1950 del 2022 Rv. 663746-01

Sez. 5, Ordinanza n. 9395 del 08/04/2024 (Rv. 670818-01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: LA ROCCA GIOVANNI. Relatore: LA ROCCA GIOVANNI. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

G. (MAGGI GIORGIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/01/2015

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Atto "impoesattivo" - Invalidità della notificazione - Conseguenze - Inefficacia ai soli fini della riscossione - Rinnovo della notificazione e sanatoria del vizio - Ammissibilità - Limiti.

L'invalidità della notificazione di un atto "impoesattivo" (ex art. 29 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) determina soltanto una preclusione all'efficacia dell'atto ai fini riscossivi, ma non esclude la sua esistenza, né la possibilità di una rinnovazione della notifica, ferma restando la sanatoria del vizio, secondo le regole generali, se risulta in maniera inequivoca la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente, entro il termine di decadenza per l'esercizio del potere dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 21071 del 2018 Rv. 650056-01, N. 8868 del 2006 Rv. 588656-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19854 del 2004 Rv. 577521-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 9364 del 08/04/2024** (Rv. **670806-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **BILLI STEFANIA**. Relatore: **BILLI STEFANIA**.

C. (LIBERATI LAURA) contro I. (GIZZI FABRIZIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/05/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Esenzione IMU - Rilevanza dell'oggettiva classificazione catastale - Utilizzo difforme - Esclusione - Onere del contribuente della variazione catastale.

In tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto per l'abitazione principale esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se l'immobile è iscritto come uso studio con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all'imposta anche se di fatto utilizzato come abitazione, essendo onere del contribuente che chiede l'esenzione dall'imposta impugnare l'atto di classamento per la diversa destinazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., DPR 01/12/1949 num. 1142 art. 61

Massime precedenti Vedi: N. 24279 del 2019 Rv. 655157-01, N. 34690 del 2022 Rv. 666398-01, N. 10283 del 2019 Rv. 653370-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 9403 del 08/04/2024** (Rv. **670819-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **MACAGNO GIAN PAOLO**. Relatore: **MACAGNO GIAN PAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (NEBBIA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 09/02/2021

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamento - Indagini bancarie - Presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 - Generalità dei contribuenti - Applicabilità - Limiti.

In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 lett. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35618 del 2023 Rv. 669935-01, N. 29572 del 2018 Rv. 651421-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 9358 del 08/04/2024** (Rv. **670805-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

M. (SANTI UMBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 29/11/2017

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento immobili nelle categorie A8 e A7 - Rilevanza corti e giardini - Uso esclusivo - Esclusione.

In tema di classamento di immobili nelle categorie A8 (villa) e A7 (villini), l'esistenza di un giardino o di una corte, quale elemento differenziatore delle ville e dei villini rispetto alle unità immobiliari classificabili come abitazioni di tipo civile (A2), non assume rilevanza catastale solo se ad uso esclusivo dell'immobile abitativo da censire, ma anche ove sia ad uso comune con altre unità abitative, non precludendo di per sé l'inserimento del bene nelle predette categorie A8 e A7, nel concorso con le altre caratteristiche tipologiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2250 del 2021 Rv. 660480-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 9353 del 08/04/2024** (Rv. **670804-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

D. (CECCIO GIANFILIPPO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 20/07/2018

178301 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Riscossione - Accollo negoziale del debito di imposta - Accertamento ed esazione nei confronti dell'accollante - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione, l'accollo negoziale del debito di imposta, con il quale una parte si obbliga a tenere indenne l'altra da ogni pretesa fiscale, è rilevante esclusivamente tra le parti, per cui l'Amministrazione finanziaria non può esercitare i poteri di accertamento ed esazione nei confronti dell'accollante, ma solo verso l'accollato, tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale per la sua qualità di soggetto passivo del tributo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Costituzione art. 53, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28162 del 2008 Rv. 605548-01, N. 6882 del 2019 Rv. 652973-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 9536 del 09/04/2024** (Rv. **670822-01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **LA ROCCA GIOVANNI**. Relatore: **LA ROCCA GIOVANNI**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (COEN ROBERTO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 06/11/2015

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Imposta di registro - Principio di consolidamento del criterio impositivo - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

Il cd. principio del consolidamento del criterio impositivo, in virtù del quale è precluso all'Amministrazione finanziaria, decorso il termine previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, procedere ad una diversa qualificazione dell'atto presentato per la registrazione ed esigere di conseguenza una diversa imposta, opera quando, essendo pacifica l'applicabilità dell'imposta di registro, ne sia in discussione la misura, non quando si contesti al contribuente di avere assolto in relazione all'atto un'imposta di tipo diverso da quella dovuta, atteso che in caso di imposizione alternativa il contribuente ha l'obbligo di corrispondere il tributo previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto legittima la rettifica della dichiarazione IVA effettuata entro il termine più lungo di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, per indebita detrazione dell'Iva pagata - e non di imposta di registro - in conseguenza della cessione di singoli beni di un complesso aziendale, di cui non era stata valutata l'attitudine all'esercizio dell'impresa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3 lett. B, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 13963 del 2016 Rv. 640366-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 9446 del 09/04/2024** (Rv. **670851-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (NAPOLETANO MIMMO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 13/11/2019

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Registrazione d'ufficio della cessione verbale di azienda - Presunzione ex art. 15, lett. c, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Instaurazione di contraddittorio preventivo - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, la cessione verbale di azienda è sottoposta a registrazione d'ufficio, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. d), del TUR, in caso di mancata richiesta da parte dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), b), e c) dello stesso TUR, sulla base di un accertamento dell'inscindibile collegamento di plurime cessioni di merci e attrezzature nel vincolo unitario di un complesso organizzato per l'esercizio di un'attività imprenditoriale, fondato su un regime semplificato di "prova indiretta", per cui, ove non sia previamente contestato uno specifico abuso di diritto, non si richiede l'instaurazione di un contraddittorio preventivo da parte dell'amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 3 com. 1 lett. B), DPR 26/04/1986 num. 131 art. 15 com. 1 lett. D) CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 com. 1 lett. A), DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 com. 1 lett. B), DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Vedi: N. 22327 del 2022 Rv. 665341-01, N. 5996 del 2024 Rv. 670850-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, Sentenza n. 9556 del 09/04/2024 (Rv. 670807-01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: LEUZZI SALVATORE. Relatore: LEUZZI SALVATORE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

K. (FABIO MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 27/01/2020

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborsi Iva transfrontalieri - Art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Cause ostative al rimborso - Medesimo periodo di riferimento - Necessità.

In tema di rimborsi IVA transfrontalieri, l'art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 va applicato alla luce dell'art. 3 della Direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, per cui rilevano quali cause ostative al rimborso sia la stabilità dell'organizzazione all'interno dello Stato nel periodo di riferimento, sia l'effettuazione di operazioni attive imponibili necessariamente nel medesimo periodo di tempo, coincidente con l'anno civile, ossia con l'anno solare, e non con l'anno di imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 12/02/2008 num. 9 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11652 del 2017 Rv. 644123-01, N. 12313 del 2016 Rv. 640082-01, N. 20077 del 2023 Rv. 668284-01

Sez. 5, Ordinanza n. 9431 del 09/04/2024 (Rv. 670820-01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

R. (GROSSI RICCARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 29/09/2016

177229 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE Diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie - Cartella di pagamento - Avviso di liquidazione - Sentenza passata in giudicato - Termine per l'esercizio - Regime ordinario della prescrizione - Actio iudicati.

Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sorto a seguito del ritardo nel pagamento dell'imposta principale derivante da una cartella di pagamento emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di conferma dell'avviso di liquidazione, si prescrive entro il termine di dieci anni, trovando diretta applicazione l'art. 2953 c.c., che disciplina, in via generale, la cosiddetta actio iudicati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2953

Massime precedenti Vedi: N. 9076 del 2017 Rv. 643623-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25790 del 2009 Rv. 610561-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 9462 del 09/04/2024** (Rv. **670821-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

T. (*FESTA EMILIO*) contro A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 17/07/2019

279064 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE Controllo, accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta di registro - Uffici territoriali Agenzia delle entrate - Competenza - Circostrizione del pubblico ufficiale obbligato alla registrazione - Sussistenza.

In sede di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta di registro su atti pubblici, scritture private autenticate ed atti giudiziari, la competenza spetta agli uffici territoriali della direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate nella cui circostrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione, in base agli artt. 9, comma 1, e 10, lett. b e c, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 9 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 lett. B, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 8792 del 2017 Rv. 649759-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 9554 del 09/04/2024** (Rv. **670823-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**.

O. (*PAGANI MAURIZIO*) contro A. (*AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .*)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 14/12/2015

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Studi di settore - Sistema di presunzioni semplici - Instaurazione del contraddittorio con il contribuente - Motivazione - Necessità - Accertamento su ulteriori elementi giustificativi - Conseguenze.

L'accertamento operato sulla base della sola applicazione degli studi di settore impone, a pena di nullità, l'obbligo di un preventivo contraddittorio con il contribuente, in quanto il sistema delle presunzioni semplici su cui gli studi si fondano - la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati - richiede un percorso di adeguamento dell'elaborazione statistica alla concreta realtà economica del contribuente, il cui esito confluisce nella motivazione, la quale deve ricomprendere le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa sono stati disattesi; al contrario, il predetto obbligo non occorre se l'accertamento trova fondamento anche su ulteriori elementi giustificativi, come la reiterata antieconomicità dell'attività, desumibile da irregolarità contabili o anomale gestioni aziendali.

Riferimenti normativi: Legge 08/05/1998 num. 146 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 31814 del 2019 Rv. 656539-01, N. 27617 del 2018 Rv. 651218-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26635 del 2009 Rv. 610691-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024** (Rv. **670825-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**. Relatore: **CARADONNA LUNELLA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 25/09/2019

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Operazioni oggettivamente inesistenti - Prova dell'inesistenza - Procedimento inferenziale - Elementi presuntivi - Sufficienza - Prova contraria del contribuente - Contenuto.

In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28628 del 2021 Rv. 662471-01

Massime precedenti Vedi: N. 15369 del 2020 Rv. 658429-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 9633 del 10/04/2024** (Rv. **670824-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**. Relatore: **FRACANZANI MARCELLO MARIA**.

N. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 02/09/2015

178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Irap - Determinazione base imponibile - Contributi erogati ex artt. 21 e 32 della l. n. 219 del 1981 per eventi sismici del 1980 e 1981 - Decadenza dai benefici per mancata realizzazione delle opere - Acquisizione immediata al patrimonio del beneficiario con la deliberazione o la non revocabilità - Principio della competenza - Necessità.

In tema di Irap, ai fini della determinazione annuale della base imponibile, i contributi pubblici erogati, ai sensi dell'art. 21 della l. n. 219 del 1981, a causa degli eventi sismici del 1980 e del 1981 - per i quali l'art. 32 della stessa legge dispone la decadenza in caso di mancata realizzazione di almeno il novanta per cento dell'opera nel termine indicato nelle domande di ammissione - sono immediatamente acquisiti dal beneficiario, entrando così a far parte del suo patrimonio; perciò, in ossequio al principio della competenza, devono essere contabilizzati nell'anno in cui sono stati deliberati, e non quando gli stessi sono stati effettivamente erogati, ovvero, quando, terminate le verifiche, non risultano più soggetti alla possibilità di revoca.

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 32, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 21, Decreto Legge 30/09/1992 num. 394 CORTE COST., Legge 26/11/1992 num. 461 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19765 del 2004 Rv. 577496-01, N. 20685 del 2021 Rv. 661895-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 9664 del 10/04/2024** (Rv. **670873-01**)

Presidente: **CRUCITI ROBERTA.** Estensore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** Relatore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/03/2016

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Deducibilità dei costi - Poteri dell'Amministrazione finanziaria - Valutazione di congruità - Ammissibilità - Regolarità della contabilità - Irrilevanza.

In tema di deducibilità dei costi in sede di accertamento, l'Amministrazione finanziaria, non essendo vincolata ai valori o corrispettivi indicati dal contribuente nel bilancio e nelle dichiarazioni, ha il potere di valutare la congruità dei costi e dei ricavi rilevati e, conseguentemente, anche se non ricorrono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa, ha la facoltà di non riconoscere la deducibilità di un costo ritenuto insussistente o sproporzionato rispetto all'attività svolta o contabilizzata.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22176 del 2016, N. 33217 del 2018 Rv. 651912-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 9693 del 10/04/2024** (Rv. **670808-01**)

Presidente: **CRUCITI ROBERTA.** Estensore: **ANGARANO ROSANNA.** Relatore: **ANGARANO ROSANNA.**

I. (MARINI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 07/11/2016

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Dichiarazione dei redditi - Credito di imposta per incentivi al cinema - Indicazione nel periodo di concessione - Necessità - Decadenza - Emendabilità - Dichiarazione di volontà - Irretrattabilità - Sussistenza.

In tema di dichiarazione dei redditi, i crediti di imposta per incentivi al cinema devono essere indicati necessariamente, a pena di decadenza, nella dichiarazione per il periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso, trattandosi di una dichiarazione di volontà irretrattabile diretta a mutare la base imponibile, non emendabile in caso di errore, se non ove il contribuente dimostri che questo era conosciuto o conoscibile dall'amministrazione finanziaria, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 327 lett. C) CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., DM min. BCT 21/01/2010 art. 4 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 31052 del 2018 Rv. 651910-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13378 del 2016 Rv. 640206-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 9733 del 10/04/2024** (Rv. **670826-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**. Relatore: **CARADONNA LUNELLA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MOSCHETTI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 27/04/2016

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Guardia di Finanza - Esercizio di poteri di polizia giudiziaria - Autorizzazione del comandante regionale - Necessità - Esclusione.

In tema di accertamenti tributari, qualora la Guardia di Finanza operi nell'esercizio di poteri di polizia giudiziaria, non è necessaria l'autorizzazione del comandante di zona, prevista dall'art. 33, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, la cui assenza, peraltro, anche nelle ipotesi di esercizio dei poteri di polizia tributaria, non comporta necessariamente, mancando una specifica previsione in tal senso, l'invalidità dell'atto compiuto, salvo il coinvolgimento di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13421 del 2017 Rv. 644376-01

Sez. 5, **Sentenza n. 9635 del 10/04/2024** (Rv. **671039-01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **DI PISA FABIO**. Relatore: **DI PISA FABIO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

L. (MAZZIA NICOLA) contro R. (COLELLI TIZIANA TERESA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 26/03/2018

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Processo tributario - Documenti prodotti irritualmente in primo grado - Costituzione tempestiva in appello - Rinnovo deposito dei documenti - Necessità - Mancata costituzione - Conseguenze.

Nel processo tributario, i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere acquisiti nel grado di appello ed esaminati per la decisione se la parte si costituisce tempestivamente e provvede al rinnovo del deposito degli stessi secondo le formalità di legge, mentre tale acquisizione resta preclusa se rimane intimata la parte che ha tardivamente ed irritualmente prodotto in primo grado i documenti, benché la controparte abbia interloquito sugli stessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61

Massime precedenti Vedi: N. 26115 del 2020 Rv. 659877-01, N. 18103 del 2021 Rv. 661783-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 9733 del 10/04/2024** (Rv. **670826-02**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**. Relatore: **CARADONNA LUNELLA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MOSCHETTI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 27/04/2016

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Acquisizione irrituale di elementi da parte della Guardia di Finanza - Utilizzabilità - Limiti.

L'acquisizione irrituale da parte della Guardia di Finanza di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi in mancanza di una specifica previsione in tal senso, non trovando applicazione, trattandosi di attività di carattere amministrativo, l'art. 24 Cost. sulla tutela del diritto di difesa, salva l'ipotesi in cui vengano in rilievo diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 29132 del 2018 Rv. 651766-01

Massime precedenti Vedi: N. 5105 del 2020 Rv. 657321-01

Sez. 5, **Sentenza n. 9646 del 10/04/2024** (Rv. **670852-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **CANDIA UGO**. Relatore: **CANDIA UGO**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Diff.)

F. (GUZZO MANUELA) contro A. (BALDASSARRI MARCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 22/12/2016

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Tariffa di igiene ambientale - Attività svolta nell'unità di superficie - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.

In tema di tariffa di igiene ambientale, è illegittima la disposizione del regolamento comunale che stabilisce l'applicazione tariffaria unica a ogni utenza non domestica anche per superfici che servono per l'esercizio dell'attività con diverse destinazioni d'uso e ubicate in luoghi diversi, dovendo, invece, in tali casi, applicarsi la tariffa prevista dal regolamento per la categoria corrispondente alla tipologia di attività svolta nell'unità di superficie di riferimento, se quest'ultima è distinta e qualificata da una propria individualità strutturale e da una peculiare tipologia di attività svolta, che, per quanto servente rispetto a quella principale, è diversa ed idonea a scindere il nesso di prevalenza ed a derogare al principio di preminenza dell'attività caratteristica e, conseguentemente, alla unicità dell'utenza.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1999 num. 158 art. 6, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238

Massime precedenti Vedi: N. 34299 del 2021 Rv. 663048-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 9830 del 11/04/2024** (Rv. **670874-01**)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: DI PISA FABIO. Relatore: DI PISA FABIO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

A. (D'AMARIO FERDINANDO) contro R. (UBERTINI GIAN LUCA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/12/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Motivazione sentenza di appello - Requisiti minimi - Mera adesione alla decisione di primo grado - Nullità - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Massime precedenti Vedi: N. 24452 del 2018 Rv. 650527-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 9899 del 11/04/2024** (Rv. **670830-01**)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA.

T. (LEO LEONARDO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 23/10/2019

178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Imposte dirette - Accantonamenti a fondo rischi - Passività incerte o indeterminabili - Componenti di reddito - Sopravvenienza fiscalmente imponible - Azzeramento o riduzione del fondo - Condizioni.

178533 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di imposte dirette, gli accantonamenti a fondo rischi - essendo effettuati in previsione di passività prive dei requisiti di certezza e di determinabilità - sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 109, comma 1, parte seconda, TUIR, dove si stabilisce che i componenti di reddito, di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni, con la conseguenza che l'emersione di una sopravvenienza fiscalmente imponible a seguito dell'azzeramento o della riduzione del fondo stessa, si determina nell'anno di imposta in cui si è disposto in tal senso.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23812 del 2017 Rv. 645969-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 9910 del 11/04/2024** (Rv. **670832-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **CARADONNA LUNELLA**. Relatore: **CARADONNA LUNELLA**.

F. (MINNITI ROSARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/07/2019

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Spese per la difesa penale organi societari - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema d'imposte sui redditi, le spese legali, sostenute dalla società contribuente per la difesa di propri amministratori in un procedimento penale, non sono deducibili poiché, ai fini dell'inerenza all'attività d'impresa, quale presupposto della deducibilità ex art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, non è sufficiente che il costo sia conseguente in senso generico all'esercizio dell'impresa, ma è necessaria la sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 6185 del 2017 Rv. 643460-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024** (Rv. **670829-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**.

E. (SERA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 07/11/2019

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Notifica della cartella di pagamento ad opera dell'agente della riscossione - Invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento - Norme sul servizio postale ordinario - Applicabilità - Fondamento.

In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10037 del 2019 Rv. 653680-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 9900 del 11/04/2024** (Rv. **670831-03**)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

C. (STASI ALESSANDRA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 09/05/2014

178525 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI Operazioni oggettivamente inesistenti - Fittizietà dei ricavi - Art. 8, commi 2 e 3, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012 - Retroattività - Conseguenza - Non imponibilità.

In tema di accertamento Iva e delle imposte sui redditi con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, l'applicazione dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, costituente ius superveniens ed avente portata retroattiva, comporta che i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 2, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 2, Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7896 del 2016 Rv. 639570-01

Sez. 5, **Sentenza n. 9900 del 11/04/2024** (Rv. **670831-01**)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

C. (STASI ALESSANDRA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 09/05/2014

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Sentenza penale di assoluzione - Giudicato successivo alla pronuncia della sentenza impugnata - Efficacia nel giudizio civile - Limiti - Rilevanza ex art. 654 c.p.p. - Operatività del divieto previsto dall'art. 372 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze.

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE In genere.

La sentenza penale di assoluzione (passata in giudicato, anche successivamente alla pronuncia della sentenza tributaria impugnata con ricorso per cassazione), anche se invocata dal contribuente, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., per dimostrare l'effettiva sussistenza (o meno) dei fatti contestati dall'Amministrazione finanziaria, non assume alcuna valenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi nel caso concreto e - avendo un'astratta rilevanza soltanto in relazione all'affermazione (o meno) di meri fatti materiali e, cioè, a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di cassazione - la sua produzione nel grado di legittimità è inammissibile, non rientrando nella previsione dell'art. 372 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22376 del 2017 Rv. 645447-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 21694 del 2020 Rv. 659071 - 05, N. 17258 del 2019 Rv. 654693-01

Sez. 5, Ordinanza n. 9817 del 11/04/2024 (Rv. 670828-01)

Presidente: FEDERICI FRANCESCO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.

M. (VERDERICO NICOLA) contro R. (INTERDONATO STEFANIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 04/05/2015

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Previa notificazione dell'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Fondamento.

L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77

Massime precedenti Vedi: N. 23875 del 2015 Rv. 637511-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19667 del 2014 Rv. 632587-01

Sez. 5, Ordinanza n. 9759 del 11/04/2024 (Rv. 670827-01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 19/05/2016

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Cartella ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Contrasto sull'interpretazione di una disposizione normativa - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, per cui il disconoscimento dell'Amministrazione finanziaria di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di una cartella di pagamento, avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso, anche solo bonario, di recupero di detto credito. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza impugnata, che aveva correttamente dichiarato la nullità della cartella ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto il credito da acconti sospesi superiori all'imposta dovuta, risolvendo un contrasto interpretativo tra due diversi provvedimenti del direttore della stessa Agenzia, e provveduto al suo recupero, senza avere inviato al contribuente un preventivo avviso relativo all'esito della procedura automatizzata di controllo).

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis

Massime precedenti Conformi: N. 14949 del 2018 Rv. 649365-01

Massime precedenti Vedi: N. 30791 del 2018 Rv. 651619-01

Sez. 5, Ordinanza n. 10001 del 12/04/2024 (Rv. 670835-01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: DE MASI ORONZO. Relatore: DE MASI ORONZO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GAETA PIETRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/03/2018

279143 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE Cessione di azienda - Avviamento - Computabilità ai fini dell'imponibile - Criteri - Utili di esercizio - Irrilevanza.

In tema di imposta di registro relativa alla cessione di azienda, l'avviamento, ai fini della determinazione della base imponibile, rientra nella determinazione del valore venale dell'azienda stessa quale componente positiva, che si somma al valore degli altri beni che la compongono in una operazione che logicamente precede la detrazione delle passività, senza che assumano rilievo circostanze contingenti che possano avere influito sul corrispettivo concretamente pattuito, come l'esistenza di un utile di esercizio, atteso che il dato rilevante è quello dei ricavi ottenuti dall'azienda.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9075 del 2015 Rv. 635944-01, N. 4732 del 2022 Rv. 663907-01, N. 22506 del 2015 Rv. 637075-01, N. 8642 del 2011 Rv. 617532-01

Sez. 5, Sentenza n. 9947 del 12/04/2024 (Rv. 670833-01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (MANZI ANDREA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 26/10/2015

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Vendita di terreni - Tassazione della plusvalenza - Lottizzazione cartolare - Edificabilità - Stipula di convenzione urbanistica o rilascio di titolo edificatorio - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di tassazione di plusvalenze a seguito di cessione di terreni lottizzati, l'attitudine dei terreni ad essere divisi in lotti, anche solo a livello di lottizzazione cartolare, è indice di capacità edificatoria e l'edificabilità degli stessi non può essere decisa dal privato mediante la stipula di una convenzione o con la domanda di un titolo edificatorio, ma è rimessa, come forma massima della programmazione urbanistica, ad un procedimento complesso di Comune - Regione, individuando la competenza del primo nel suo organo più rappresentativo della collettività, stante l'incidenza degli interessi coinvolti.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 29861 del 2020 Rv. 660099-01

Sez. 5, Ordinanza n. 9965 del 12/04/2024 (Rv. 670834-01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/02/2021

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA Sentenza con motivazione e dispositivo concernenti una causa tra soggetti diversi dalle parti del giudizio - Error facti - Esclusione - Nullità insanabile - Sussistenza - Fondamento.

Il provvedimento giurisdizionale, avente contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, non è affetto da "error facti", rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma da radicale nullità, che può essere dedotta o mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (tra cui, in caso di sentenza d'appello, il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per totale assenza di motivazione) ovvero mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"), esperibile in ogni tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40883 del 2021 Rv. 663472-01, N. 9910 del 2021 Rv. 661124-01, N. 30067 del 2011 Rv. 620998-01, N. 15002 del 2015 Rv. 636162-01

Sez. 5, Ordinanza n. 9995 del 12/04/2024 (Rv. 670923-01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MINIO GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 26/01/2015

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Impugnazione dell'avviso di accertamento per vizio di notificazione - Successiva emissione della cartella di pagamento - Omessa impugnazione - Conseguenze - Sopravvenuta carenza di interesse alla contestazione della notifica dell'avviso - Fondamento.

In caso di impugnazione tardiva di un avviso di accertamento per irregolarità della sua notificazione, l'omessa impugnazione della successiva cartella di pagamento originante dallo stesso avviso (assunto come definitivo e, cioè, come ritualmente notificato) comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il giudizio sull'atto impositivo in ragione del riconoscimento (per non contestazione) della regolarità formale della sequenza procedimentale conducente alla cartella (inclusa la notifica dell'avviso).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19704 del 2015 Rv. 636309-01

Sez. 5, Ordinanza n. 9980 del 12/04/2024 (Rv. 670809-01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

C. (MANCONI LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 22/01/2021

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Associazione dilettantistica sportiva - Notificazione avviso di accertamento - Responsabilità per debiti tributari dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa - Solidarietà - Facoltà di scelta del destinatario ad opera dell'Amministrazione finanziaria.

177200 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA In genere.

In tema di associazioni dilettantistiche sportive, la notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti del solo soggetto che ha agito per l'associazione è legittima, in quanto, essendo il medesimo solidalmente responsabile con l'associazione ai sensi dell'art. 38 c.c., l'Amministrazione finanziaria ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, non essendo necessariamente tenuta alla notificazione dell'avviso anche nei confronti dell'associazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299

Massime precedenti Vedi: N. 25451 del 2021 Rv. 662233-01, N. 36470 del 2022 Rv. 666586-01, N. 3093 del 2021 Rv. 660472-01

Sez. 5, Sentenza n. 10270 del 16/04/2024 (Rv. 670838-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

R. (DE MANINCOR MARTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/09/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Litisconsorzio necessario nel processo tributario - Nozione - Fattispecie autonoma rispetto a quella ex art. 102 c.p.c. - Atto impositivo - Posizione inscindibilmente comune - Parità di trattamento - Fondamento.

Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario, quale emergente dall'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, si configura come una fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 102 c.p.c., poiché si individuano i suoi presupposti nell'inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso; ne consegue che - in caso di impugnazione di un atto impositivo unitario, proposta da uno o più soggetti, coinvolgente una pluralità di obbligati in una posizione inscindibilmente comune al rispetto dell'obbligazione dedotta nello stesso atto impositivo impugnato - il mancato rispetto del litisconsorzio determina la nullità dell'intero giudizio, in ragione della tutela della parità di trattamento dei coobbligati e del rispetto della loro capacità contributiva, in ossequio ai principi costituzionali dettati dagli art. 3 e 53 della Cost.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53

Massime precedenti Conformi: N. 15189 del 2013 Rv. 627166-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1052 del 2007 Rv. 595502-01

Sez. 5, Ordinanza n. 10274 del 16/04/2024 (Rv. 670839-01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

E. (QUERCIA LUIGI) contro E. (MARTUCCI LUCIANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 21/10/2016

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Cassazione con rinvio al giudice di appello - Divieto di produzione di nuovi documenti - Rilevabilità di ufficio - Eccezione di inammissibilità o accettazione del contraddittorio - Irrilevanza.

Nel rito tributario, il divieto di produrre nuovi documenti in sede di rinvio (salvo che la loro produzione fosse impossibile in precedenza ovvero sia scaturita dalla pronuncia di legittimità) è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, in caso di mancata eccezione d'inammissibilità o di accettazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 2739 del 2009 Rv. 606703-01, N. 20535 del 2014 Rv. 632660-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 157 del 2020 Rv. 656509-03

Sez. 5, Sentenza n. 10305 del 16/04/2024 (Rv. 670841-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (CERIANA ENRICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 04/05/2016

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Abuso del diritto - Società schermo - Costruzione di puro artificio - Mancanza di effettività economica con finalità elusive - Attività non genuina - Indici "no genuine economic activity" - Disciplina pattizia - Disciplina antielusiva nazionale - Ammissibilità.

In tema di abuso del diritto, la "società schermo" è una costruzione di puro artificio, diretta, nel settore tributario, al raggiungimento di un mero beneficio fiscale indebito, attraverso la creazione di catene di società prive di effettività economica o di "no genuine economic activity" - desumibili dall'inesistenza di un complesso societario organizzato, professionale ed economicamente rilevante, dall'assenza di un impegno in un'attività economica prevalente all'interno dello Stato, dall'esistenza di pattuizioni infra-gruppo che obblighino la retrocessione del provento conseguito alla capogruppo o ad altre entità controllata direttamente o indirettamente, dallo svolgimento della prevalente attività della controllata in uno Stato diverso da quello della fonte, dalle coincidenze temporali sospette tra operazioni giuridiche poste in essere "intercompany", dalla

SEZIONE TRIBUTARIA

presenza di un esclusivo motivo fiscale che abbia indotto la società ad operare la delocalizzazione al fine di erodere l'imponibile fiscale - alla quale è applicabile, ferma la prevalenza in via generale della disciplina pattizia, anche quella nazionale soprattutto per evitare che la prima possa essere strumentalizzata al fine di favorire finalità elusive.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 12/12/2012 num. 772, Decreto Legisl. 05/08/2015 num. 128 art. 1, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 9135 del 2021 Rv. 661166-01, N. 34595 del 2019 Rv. 656546-01

Sez. 5, Sentenza n. 10310 del 16/04/2024 (Rv. 670842-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)*

D. (DELLA VENTURA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 19/08/2016

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento con metodo sintetico - Prova documentale contraria - Onere a carico del contribuente - Circostanze sintomatiche.

In tema di accertamento sintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente, che deduca che le spese effettuate e contestate derivano dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo diretto per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti, quali gli estratti conto bancari, dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29067 del 2018 Rv. 651836-01, N. 18097 del 2018 Rv. 649641-01

Sez. 5, Sentenza n. 10226 del 16/04/2024 (Rv. 670836-01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (DELLA VENTURA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 21/06/2016

178372 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Integrazione o modificazione in aumento ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi - Dati in possesso di ufficio fiscale diverso da quello emittente l'avviso di accertamento - Avviso integrativo - Legittimità.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'integrazione o la modificazione in aumento della pretesa fiscale originaria, mediante notificazione di nuovi avvisi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ammissibile anche ove la "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi", quale presupposto legittimante l'ulteriore atto impositivo, sia integrata dai dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'avviso di accertamento al momento della sua adozione.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 33 com. 5, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1542 del 2018 Rv. 647101-02

Sez. 5, Ordinanza n. 10232 del 16/04/2024 (Rv. 670837-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 05/07/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Controllo automatico della dichiarazione di socio di società di persone - Errore di indicazione della quota di partecipazione - Impugnazione - Litisconsorzio necessario con i soci - Esclusione - Fondamento.

In tema di controllo automatico della dichiarazione del socio di una società di persone, la errata indicazione della quota di partecipazione societaria non comporta la necessità del litisconsorzio tra i soci quando la controversia non riguarda l'effettiva entità della quota, ma solo, a seguito della procedura automatizzata, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, l'errore commesso dal contribuente nella relativa dichiarazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 15116 del 2018 Rv. 649266-01, N. 9527 del 2016 Rv. 639771-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14815 del 2008 Rv. 603330-01

Sez. 5, Ordinanza n. 10294 del 16/04/2024 (Rv. 670840-01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

E. (DELL'ANNA FABIO) contro S. (SAMBATI ANDREA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 05/10/2016

133198 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Notificazione a persona giuridica - Adempimento nei confronti del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c. - Qualità e riferimenti topografici desumibili da atto notificando - Necessità.

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di notificazione ad una persona giuridica di un atto tributario, eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. ovvero tramite servizio postale, al legale rappresentante della stessa in applicazione dell'art. 145, comma 1, secondo periodo, c.p.c., soltanto l'atto notificando rileva ai fini dell'indicazione di qualità e dei riferimenti topografici del soggetto, non già la sua relazione di notificazione.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14230 del 2015 Rv. 635876-01

Sez. 5, Sentenza n. 10298 del 16/04/2024 (Rv. 670875-01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CORDISCO ROBERTO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 04/08/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Commutazione dal contribuente al professionista, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 423 del 1995 - Non punibilità del contribuente, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Omesso versamento - Comportamento fraudolento per mascherare l'inadempimento all'incarico - Omessa trasmissione della dichiarazione di imposta - Applicabilità.

In tema di sanzioni tributarie, la commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile, prevista dall'art. 1 della l. 423 del 1995, e la non punibilità del contribuente stesso, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, se il mancato pagamento è addebitabile ad un terzo, non riguardano solo le sanzioni conseguenti all'omesso versamento, ma anche quelle che derivano dalle condotte poste in essere dal terzo nell'ambito del proprio comportamento fraudolento, atto a mascherare l'inadempimento dell'incarico ricevuto, e, in particolare, quelle ricollegate all'omessa trasmissione della dichiarazione dell'imposta.

Riferimenti normativi: Legge 11/10/1995 num. 423 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28359 del 2018 Rv. 651225-01, N. 19422 del 2018 Rv. 649886-01, N. 25580 del 2015 Rv. 638008-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28640 del 2021 Rv. 662469-02

Sez. 5, Ordinanza n. 10465 del 17/04/2024 (Rv. 670843-01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.

S. (SIRICA VINCENZO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 03/02/2014

140014 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI Omessa trascrizione delle conclusioni delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni.

L'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non sono state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre - se dalla motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti sono state esaminate e decise, nonostante l'omessa o erronea trascrizione - il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.

SEZIONE TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 12864 del 2015 Rv. 635880-01

Massime precedenti Vedi: N. 11150 del 2018 Rv. 648052-01

Sez. 5, Ordinanza n. 10522 del 18/04/2024 (Rv. 670844-01)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **CHIESI GIAN ANDREA.** *Relatore:* **CHIESI GIAN ANDREA.**

B. (DE ROSA ETTORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 21/10/2021

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Perfezionamento dell'accertamento con adesione - Pagamento dell'importo dovuto o della prima rata - Presupposto di efficacia del concordato - Inosservanza - Permanenza della pretesa tributaria originaria - Impugnabilità - Esclusione.

In tema di perfezionamento della procedura di accertamento con adesione del contribuente, il pagamento dell'importo dovuto ovvero della prima rata costituisce un presupposto fondamentale e imprescindibile di efficacia della procedura stessa, per cui, in caso di inadempimento, la procedura non si perfeziona e l'originaria pretesa tributaria permane nella sua integrità a garanzia del fisco, che procede con l'adozione dei normali mezzi di coercizione alla soddisfazione del proprio credito, non potendo il contribuente avere ripensamenti e impugnare l'accordo o l'atto impositivo ad esso sotteso, oggetto della transazione rimasta inadempita, per la sua immodificabilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10086 del 2009 Rv. 607936-01, N. 22510 del 2013 Rv. 628807-01, N. 2161 del 2019 Rv. 652270-01

Sez. 5, Ordinanza n. 10639 del 19/04/2024 (Rv. 670846-01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/03/2017

154176 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI Estinzione società - Regime anteriore all'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 174 del 2014 - Notificazione dell'avviso di accertamento all'ex liquidatore - Violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Legittimazione attiva dell'ex liquidatore - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA

159050 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.

In caso di estinzione della società contribuente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, le eccezioni concernenti la violazione del contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 sono proponibili unicamente dai soci successori della società e non anche dall'ex liquidatore, al quale l'avviso di accertamento è stato notificato al fine di far valere la sua responsabilità, ai sensi degli artt. 2945 c.c. e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 28 com. 4 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 18310 del 2023 Rv. 668300-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32790 del 2023 Rv. 669631-01

Sez. 5, Ordinanza n. 10692 del 19/04/2024 (Rv. 670847-01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.

M. (RICCIO MICHELE CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 20/12/2017

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Avviso di intimazione a adempiere da notificarsi al contribuente - Modello ministeriale - Contenuto vincolato - Necessità - Conseguenze.

L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

Massime precedenti Conformi: N. 28689 del 2018 Rv. 651272-01

Sez. 5, Ordinanza n. 10615 del 19/04/2024 (Rv. 670845-01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.

N. (SAMMARTINO SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 27/08/2021

177006 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE ED ONERE DELLA PROVA - GIURAMENTO DEL CONTRIBUENTE Accertamento tributario imposte dirette e IVA - Inesistenza passività o false indicazioni - Onere della prova dell'Ufficio - Presunzioni gravi, precise e concordanti - Valutazione giudice di merito tributario - Criteri - Prova contraria del contribuente.

SEZIONE TRIBUTARIA

In tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe"; pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 com. 2, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40

Massime precedenti Conformi: N. 14237 del 2017 Rv. 644435-01

Massime precedenti Vedi: N. 15595 del 2020 Rv. 658431-01

Sez. 5, Ordinanza n. 10760 del 22/04/2024 (Rv. 671076-01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO.

S. (RE RENATO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 13/11/2018

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Crediti tributari - Fallimento - Cartella di pagamento notificata al solo curatore - Opponibilità al fallito rientrato in "bonis" - Esclusione - Conseguenze - Prescrizione - Fattispecie.

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere.

In tema di contenzioso tributario, l'ente impositore che decida discrezionalmente di notificare la cartella di pagamento al solo curatore fallimentare non può, poi, giovarsi di tale notificazione nei confronti del fallito tornato in bonis, il quale, ove abbia ricevuto la notificazione di un atto successivo che abbia in tale cartella il presupposto, può contestare la validità e la fondatezza anche dell'atto prodromico, inidoneo ad interrompere la prescrizione del credito tributario nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata annullando l'intimazione di pagamento opposta dal fallito tornato in bonis, in quanto fondata su cartelle notificate al curatore con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei tributi oggetto delle stesse).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 2857 del 2022 Rv. 663764-01, N. 6846 del 2021 Rv. 660771-01, N. 28707 del 2018 Rv. 651274-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 10788 del 22/04/2024** (Rv. **671023-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**. Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (DOLCE CRISTIANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 21/12/2020

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Processo tributario - Produzione in appello del processo verbale di contestazione - Ammissibilità - Condizioni - Termine ex art. 32, comma 1, del d.lgs. 546 del 1992.

In tema di contenzioso tributario, il processo verbale di contestazione è producibile dall'Amministrazione finanziaria, che non vi abbia provveduto prima, anche in grado di appello, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro il termine perentorio dell'art. 32, comma 1, del medesimo decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22776 del 2015 Rv. 637175-01, N. 6772 del 2023 Rv. 667394-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 10824 del 22/04/2024** (Rv. **671059-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**. Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**.

C. (FREDA FILIPPO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 09/10/2020

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Cartella di pagamento emessa in base alla dichiarazione dei redditi - Emersione di omessi versamenti degli importi - Impugnazione - Possibilità di negare l'esposizione nella dichiarazione di dati sui quali si fonda la cartella - Ammissibilità - Onere della prova.

Nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per omesso versamento dell'imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente, il quale conserva la disponibilità della copia delle dichiarazioni presentate, anche tramite l'accesso ad appositi spazi di archiviazione riservati nei sistemi informatici dell'amministrazione, eccepire e dimostrare il fatto impeditivo o modificativo della pretesa sul fondamento o della riferibilità ad altri della dichiarazione o delle vicende per le quali essa debba considerarsi tamquam non esset ovvero, non contestata la presentazione, di una divergenza delle basi di calcolo utilizzate in cartella rispetto a quelle risultanti dalle dichiarazioni o dalle ricevute degli eventuali versamenti effettuati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18998 del 2021 Rv. 661805-02

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 10829 del 22/04/2024** (Rv. **671024-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FERRARO GIANROCCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/02/2020

177008 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 032692/2021 66282601

Massime precedenti Conformi: N. 32692 del 2021 Rv. 662826-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 10773 del 22/04/2024** (Rv. **671056-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (SILVESTRI FRANCESCO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/09/2015

279230 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - SANZIONI - OMESSA O RITARDATA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE Ritardato versamento - Regime anteriore alle modifiche dell'art. 69 del d.P.R. n. 131 del 1986 da parte del d.lgs. n. 158 del 2015 - Sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di imposta di registro, l'art. 69 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR), nella formulazione, applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 158 del 2015, non sanziona espressamente la tardività nella registrazione dell'atto, la quale, tuttavia, costituisce una violazione punibile con la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, disposizione, quest'ultima, avente portata generale.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 69, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 18, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7608 del 2018 Rv. 647680-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 10815 del 22/04/2024** (Rv. **671058-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

C. (CALANDRUCCIO MICHELE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 01/07/2015

178535 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - ALTRI COMPONENTI NEGATIVI Redditi di impresa - Società di capitali - "Differenza da recesso" - Natura - Indeducibilità ex art. 109, comma 9, lett a) del Tuir - Società di persone - Differenze.

In tema di reddito di impresa, nelle società di capitali la c.d. differenza da recesso corrisposta al socio receduto, derivante dall'eventuale maggior valore economico della società al momento del

SEZIONE TRIBUTARIA

recesso rispetto al valore contabile del patrimonio netto, costituisce una componente negativa e deve qualificarsi come una remunerazione, un'anticipata liquidazione di redditi futuri o di utili latenti in bilancio, che, pertanto, rientra nella previsione di indeducibilità di cui all'art. 109, comma 9, lett. a), del Tuir (come desumibile dall'espresso richiamo che tale norma opera all'art. 44 del Tuir e confermato dall'art. 47, comma 7, dello stesso Tuir), mentre nelle società di persone la predetta differenza ha natura di reddito di partecipazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 9 lett. A), DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2473 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 24671 del 2021 Rv. 662175-01

Sez. 5, Ordinanza n. 10855 del 22/04/2024 (Rv. 671064-01)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

M. (BELVISO SAVERIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 02/12/2014

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE Fatturazione di operazioni inesistenti - Art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Obbligo di versamento dell'imposta da parte dell'emittente la fattura - Preclusione per il destinatario della stessa dell'esercizio del diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta - Fondamento.

In tema di I.V.A., l'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare in esse indicato, va interpretato nel senso che, anche in considerazione della rilevanza penale di tale condotta, il corrispondente tributo viene considerato "fuori conto" e la relativa obbligazione "isolata" da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, senza che possa operare il meccanismo di compensazione, tra I.V.A. "a valle" ed I.V.A. "a monte", che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 del d.P.R. citato, il cui diritto è ulteriormente subordinato, all'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 17774 del 2018 Rv. 649799-01

Sez. 5, Ordinanza n. 10837 del 22/04/2024 (Rv. 671060-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

A. (FERRARO GIANROCCO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/03/2019

279215 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO Sentenza di condanna al risarcimento del danno emergente - Tassazione in misura proporzionale - Ragioni - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE In genere.

La sentenza di condanna al risarcimento del danno emergente - che corrisponde all'immediata perdita economica causata al titolare del bene, in cui va compreso anche il valore economico della prestazione a cui il creditore aveva diritto e che non ha ottenuto in conseguenza dell'inadempimento - è assoggettata ad imposta di registro proporzionale, in quanto, per il disposto dell'art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, non concorrono a formare la base imponibile dell'IVA, che consegue alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, nonché a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto non soggetto ad IVA l'importo spettante a titolo di risarcimento del danno emergente assoggettando, invece, ad imposta di registro proporzionale la sentenza del tribunale che, in accoglimento di una domanda di risoluzione contrattuale, aveva condannato la convenuta al risarcimento del danno da inadempimento).

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 633 art. 15, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21112 del 2022 Rv. 665141-01, N. 22592 del 2013 Rv. 628098-01, N. 13345 del 2006 Rv. 591116-01, N. 17633 del 2008 Rv. 604348-01

Sez. 5, Ordinanza n. 10810 del 22/04/2024 (Rv. 671057-01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA.

P. (NATOLA GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 23/09/2014

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo - Art. 43-ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923 - Omissione - Efficacia - Condizioni.

In tema di cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. e), n. 1, del d.P.R. n. 542 del 1999 e nel testo anteriore all'introduzione del comma 2-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 3, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, la cessione senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923 è efficace nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, a condizione che la società cedente abbia già indicato nella dichiarazione dei redditi gli estremi dei soggettiessionari e gli importi ceduti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43 ter, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 2 com. 3, Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., DPR 14/10/1999 num. 542 art. 11 com. 1, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70, DM Finanze 30/09/1997 art. 2, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 94 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30014 del 2018 Rv. 651422-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 10985 del 23/04/2024** (Rv. **671062-01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

G. (PAOLETTI VIERI) contro C. (GIANGRANDE CHRISTIAN)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 07/01/2020

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Luogo delle notificazioni - Domicilio eletto - Variazioni - Onere di notificazione alla controparte - Limiti - Domicilio presso qualsiasi difensore - Variazione del recapito professionale - Notificazione - Ricerca - Onere a cura del notificante - Fondamento.

Nel processo tributario, l'onere di comunicare le variazioni, che divengono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione, del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art 12 del citato d.lgs., ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo; ne consegue che il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28712 del 2017 Rv. 646231-01

Sez. 5, **Sentenza n. 10887 del 23/04/2024** (Rv. **671065-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**. Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CALI' CARMELO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 21/01/2016

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Notificazione del ricorso a mezzo servizio postale universale - Costituzione del ricorrente - Omesso deposito della ricevuta di spedizione - Conseguenze - Condizioni.

Nel processo tributario, in caso di notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale universale, l'omesso deposito della ricevuta di spedizione o di altro atto equipollente al momento della costituzione in giudizio del ricorrente non costituisce motivo d'inammissibilità, purché esso avvenga entro il termine, perentorio, di trenta giorni previsto dall'art. 22, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31879 del 2022 Rv. 666101-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 10939 del 23/04/2024** (Rv. **671061-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **LUME FEDERICO**. Relatore: **LUME FEDERICO**.

E. (CIMETTI MAURIZIO) contro G. (BASSO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 14/09/2015

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Ruolo - Sospensione della riscossione - Art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 - Finalità - Motivi - Cause potenzialmente ascrivibili all'ente creditore - Ammissibilità - Vizi dell'attività di riscossione - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di riscossione mediante ruolo, al contribuente è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenere l'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l'obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell'azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione; ne deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi di sospensione tipizzate all'art. 1, comma 538, lett. f), della l. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, in quanto riferibili all'ente impositore o al suo credito, non già ad attività dell'agente della riscossione, al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva accolto l'istanza di sospensione del ruolo esclusivamente per l'irrituale notifica della cartella per decadenza dell'agente di riscossione dall'attività di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, senza verificare la portata della domanda e della documentazione posta a supporto della richiesta di sospensione e la sua ascrivibilità a una delle ipotesi normativamente previste).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 537 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 538 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28354 del 2019 Rv. 655725-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 11072 del 24/04/2024** (Rv. **671067-02**)

Presidente: **BALSAMO MILENA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

C. (CARPENTIERI ELEONORA) contro C. (DE MARI ANTONIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/06/2021

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Spese processuali - Impugnazione dell'atto impositivo - Omesso riconoscimento di distinte esenzioni o riduzioni su singoli immobili - Unica domanda - Pluralità di capi - Parziale accoglimento - Compensazione delle spese giudiziali - Ammissibilità - Fattispecie.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di spese nel giudizio tributario, l'impugnazione dell'atto impositivo da parte del contribuente per l'omesso riconoscimento di distinte ed autonome esenzioni o riduzioni su singoli immobili, in relazione alla medesima imposta, integra un'unica domanda articolata in una pluralità di capi, rispetto alla quale il parziale accoglimento, anche all'esito della riforma della sentenza impugnata in favore dell'ente impositore, costituisce idonea giustificazione della compensazione delle spese giudiziali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata

SEZIONE TRIBUTARIA

che aveva disposto la compensazione delle spese di lite dell'appello in ragione della fondatezza parziale del gravame proposto dall'ente, essendo stata riconosciuta l'esenzione da Imu con riferimento a due dei sei immobili oggetto dell'avviso di accertamento impugnato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F) CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2206 del 2019 Rv. 652328-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32061 del 2022 Rv. 666063-01

Sez. 5, Ordinanza n. 11072 del 24/04/2024 (Rv. 671067-01)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

C. (CARPENTIERI ELEONORA) contro C. (DE MARI ANTONIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/06/2021

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 032339/2022 66635701

Massime precedenti Conformi: N. 32339 del 2022 Rv. 666357-01

Sez. 5, Sentenza n. 11152 del 24/04/2024 (Rv. 671159-02)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)*

L. (PORCARO GIANPIERO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB. PROV. PORDENONE, 09/11/2016

159020 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - IN GENERE Usufrutto di quota di società a responsabilità limitata - Liquidazione volontaria della società - Differenza tra la somma spettante in caso di liquidazione e il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione della quota - Utile - Art. 47, comma 7, del Tuir - Usufruttuario - Spettanza - Rapporto d'imposta - Sussistenza.

Nel caso in cui la quota sociale di una società a responsabilità limitata sia costituita in usufrutto, le somme ricavate dalla liquidazione volontaria della società - che costituiscono, ai sensi dell'art. 47, comma 7, TUIR, un utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote - spettano all'usufruttuario, con la conseguenza che il rapporto d'imposta avente ad oggetto tale utile sorge, ad ogni effetto, tra l'amministrazione e l'usufruttuario.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4542 del 1984 Rv. 436444-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 11133 del 24/04/2024** (Rv. **671050-01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** Estensore: **PICARDI FRANCESCA.** Relatore: **PICARDI FRANCESCA.**

S. (DE SALVO GIOVANNI) contro C. (BETTINI MARCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 30/08/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Agevolazione ex art. 13 del d.l. n. 201 del 2011 - Applicabilità alle società agricole - Esenzione per gli immobili destinati ad abitazione principale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di IMU, alle società agricole non si applica l'esenzione per gli immobili destinati ad abitazione principale in quanto la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 16-ter del d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 58 del 2019, nell'affermare l'applicazione alle predette società delle agevolazioni tributarie, riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, si riferisce alle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 504 del 1992 e, cioè, alla qualifica, in termini di terreno non fabbricabile, di determinate aree, e non anche all'agevolazione ex art. 13 del d.l. n. 201 del 2011. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'applicazione dell'esenzione per l'abitazione principale in ordine all'immobile utilizzato del socio amministratore della società e dal suo nucleo familiare).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 16 ter, Legge 28/06/2019 num. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13131 del 2023 Rv. 668079-02

Sez. 5, **Ordinanza n. 11045 del 24/04/2024** (Rv. **671066-01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** Estensore: **PICARDI FRANCESCA.** Relatore: **PICARDI FRANCESCA.**

A. (BORZOMI' NICOLA) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 27/01/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Atto di liquidazione e di accertamento - Sistemi informativi automatizzati - Sottoscrizione - Sostituzione con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile - Legittimità - Ragioni - Art. 1, comma 87, l. n. 549 del 1995.

In tema di atti di liquidazione e accertamento di tributi regionali e locali, prodotti da sistemi informativi automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, alla firma autografa è equiparata l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, il quale deve essere individuato, unitamente alla fonte dei dati utilizzati, con un apposito provvedimento di livello dirigenziale, sicché non è necessaria alcuna autorizzazione della sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto predetto.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 87 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 162 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12756 del 2019 Rv. 653861-01, N. 20628 del 2017 Rv. 645047-01, N. 31707 del 2018 Rv. 651649-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Sentenza n. 11152 del 24/04/2024** (Rv. **671159-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **NAPOLITANO ANGELO**. Relatore: **NAPOLITANO ANGELO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

L. (PORCARO GIANPIERO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB. PROV. PORDENONE, 09/11/2016

159020 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - IN GENERE Estinzione del diritto di usufrutto di quota di società a responsabilità limitata - Disciplina generale dell'usufrutto - Applicabilità - Cancellazione della società dal registro delle imprese.

L'estinzione del diritto di usufrutto di quota di società a responsabilità limitata, in difetto di una norma specifica, è regolamentata dai principi generali in tema di usufrutto, con la conseguenza che essa, in quanto ipotesi equiparabile al totale perimento della cosa su cui il diritto è costituito di cui all'art. 1014, n. 3 c.c., si verifica con la cancellazione della società dal registro delle imprese e non con la liquidazione volontaria della società medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1014 lett. 3, Cod. Civ. art. 2352, Cod. Civ. art. 2471 bis

Sez. 5, **Ordinanza n. 11107 del 24/04/2024** (Rv. **671077-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO**. Estensore: **CRUCITTI ROBERTA**. Relatore: **CRUCITTI ROBERTA**.

M. (CECCIO GIANFILIPPO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 22/09/2015

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Presupposto della "autonoma organizzazione" - Ricorrenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto della "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'assoggettabilità alla imposta del contribuente, svolgente attività di consulente finanziario con beni strumentali aventi scarso valore e nessun costo per lavoro dipendente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9451 del 2016 Rv. 639529-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 11427 del 29/04/2024** (Rv. **671051-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore: **ANGARANO ROSANNA**.

G. (FERRANTE MARCELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 05/12/2016

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI

SEZIONE TRIBUTARIA

PAGAMENTO - NOTIFICA Giudizio tributario - Cartella di pagamento - Impugnazione - Vizio di un segmento del procedimento notificatorio - Deduzione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

In tema di giudizio tributario, il rilievo sulla validità della notificazione dell'atto impositivo o della cartella di pagamento, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare, comunque, la regolarità dell'intero procedimento notificatorio, sicché l'introduzione, per la prima volta in appello, della denuncia della invalidità di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 21623 del 2022 Rv. 665145-01

Sez. 5, Sentenza n. 11464 del 29/04/2024 (Rv. 671063-01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**
Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

B. (MARTELLI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 21/01/2020

081167 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Fallimento - Richiesta di rimborso di credito IVA maturato nel corso di procedura concorsuale - Opponibilità in compensazione, da parte dell'Ufficio, di crediti "omogenei" - Ammissibilità - Fondamento - Onere della prova.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

L'Amministrazione finanziaria, se è presentata istanza di rimborso di un credito IVA maturato nel corso di una procedura concorsuale e successivamente ceduto, può legittimamente opporre in compensazione al cessionario istante crediti erariali "omogenei", cioè maturati anch'essi dopo l'inizio della procedura concorsuale, non ostando alla compensazione gli effetti esdebitatori riconnessi alla chiusura della procedura medesima; in tal caso, peraltro, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire in giudizio la prova dell'esistenza dei crediti erariali opposti in compensazione, non essendo sufficiente la produzione di semplici estratti di ruolo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16779 del 2021 Rv. 661753-01, N. 14620 del 2019 Rv. 654072-01, N. 20063 del 2023 Rv. 668283-01, N. 36400 del 2022 Rv. 666517-01

Sez. 5, Sentenza n. 11359 del 29/04/2024 (Rv. 671074-02)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (PAULETTI ENRICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 14/12/2021

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Immobili a

SEZIONE TRIBUTARIA

destinazione speciale - Rideterminazione della rendita catastale - Art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 - Atti di aggiornamento - Rettifica da parte dell'ente amministrativo - Condizioni

In tema di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale, la rideterminazione da parte dell'amministrazione finanziaria, prevista dall'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, che introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione finalizzata alla rideterminazione della rendita con esclusione di eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima, è subordinata alla presentazione degli atti di aggiornamento da parte degli intestatari catastali.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 22 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27196 del 2022 Rv. 665854-01

Sez. 5, Ordinanza n. 11488 del 29/04/2024 (Rv. 671069-01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

Z. (DI BUCCIO PATRIZIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/04/2021

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Contestazione di violazione - Dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di precedente dichiarazione, in quanto, se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità del ricorso alla dichiarazione integrativa tesa ad emendare l'errore commesso in sede di presentazione della prima dichiarazione successivamente alla ricezione dell'avviso bonario).

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5398 del 2012 Rv. 622225-01

Sez. 5, Sentenza n. 11359 del 29/04/2024 (Rv. 671074-01)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (PAULETTI ENRICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 14/12/2021

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Immobili a destinazione speciale - Determinazione della rendita catastale - Art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015 - Natura innovativa - Retroattività - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA

L'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, che esclude dalla stima diretta alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale talune componenti impiantistiche, ha natura innovativa e non retroattiva, come si evince dalla stessa disposizione, che ne dispone l'efficacia dal 1° gennaio 2016, e dai successivi commi 22, 23 e 24, a norma dei quali, a decorrere da tale data, gli intestatari catastali possono presentare gli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione degli immobili già censiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, applicando retroattivamente la nuova disciplina al caso in esame, aveva escluso dalla determinazione della rendita catastale di un opificio relativo alla centrale elettrica geotermica i pozzi di estrazione o reiniezione, ritenendoli parte costitutiva della miniera e non sua pertinenza).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 22 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 23 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25784 del 2021 Rv. 662324-01

Sez. 5, Sentenza n. 11351 del 29/04/2024 (Rv. 671068-01)

Presidente: **ETTORE CIRILLO.** *Estensore:* **ROSANNA ANGARANO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (COLAPINTO CARLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 04/05/2015

081188 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI Contenzioso tributario - Rapporto d'imposta formatosi dopo la dichiarazione di fallimento - Attività esercitata in proprio dal fallito - Legittimazione del fallito ad impugnare l'atto impositivo - Sussistenza - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso tributario, in caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati dopo la dichiarazione di fallimento, sull'assunto che il contribuente dichiarato fallito abbia continuato a svolgere attività in proprio, sussiste la legittimazione di quest'ultimo all'impugnazione dell'atto impositivo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 44 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16668 del 2008 Rv. 604000-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11287 del 2023 Rv. 667457-01

Sez. 5, Ordinanza n. 11473 del 29/04/2024 (Rv. 671052-01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 04/08/2022

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Impugnazione diretta dell'estratto di ruolo - Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Legittimazione

SEZIONE TRIBUTARIA

- Condizioni - Caratteristiche del pregiudizio - Partite creditorie anteriori - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini dell'ammissibilità della diretta impugnazione del contenuto dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, il pregiudizio invocato - se consistente nell'anticipata opponibilità dell'eccezione di compensazione (ex art. 48-bis del citato d.P.R.), fondata sulla cartella di pagamento non notificata o invalidamente notificata, rispetto a crediti del debitore nei confronti di soggetti pubblici - deve afferire a partite creditorie anteriori alla proposizione dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo ed indipendenti dalla stessa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione diretta proposta dal contribuente per non avere il medesimo offerto dimostrazione dell'interesse ad agire, avendo dedotto il pregiudizio in relazione ad un credito sorto solo successivamente alla proposizione dell'impugnazione e per effetto della liquidazione delle spese giudiziali in suo favore contenuta nella favorevole sentenza di primo grado, viepiù precaria per essere stata riformata dal giudice dell'appello).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 48 bis, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10595 del 2023 Rv. 667420-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660-02

Sez. 5, Sentenza n. 11660 del 30/04/2024 (Rv. 671070-01)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

S. (STEVANATO LUCA) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/05/2021

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità - Art. 39, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 241 del 1997 - Funzione anche punitiva - Competenza all'iscrizione a ruolo - Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate - Sussistenza - Derogabilità - Esclusione.

La responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione.

Riferimenti normativi: DM Finanze 31/05/1999 all. 164 art. 13, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 39 com. 1, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 39 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14985 del 2020 Rv. 658199-01

SEZIONE TRIBUTARIA

Sez. 5, **Ordinanza n. 11632 del 30/04/2024** (Rv. **671053-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO**. *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (MAGLIONE FRANCESCO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 12/10/2022

159410 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SOCI ACCOMANDATARI - RESPONSABILITA' PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI In genere

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016775/2020 65869501

Massime precedenti Conformi: N. 16775 del 2020 Rv. 658695-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 11690 del 30/04/2024** (Rv. **671054-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. *Estensore:* **LENOCI VALENTINO**. *Relatore:* **LENOCI VALENTINO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (DESIDERI ZANARDELLI PAOLA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/05/2015

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Giudizio tributario - Prove atipiche - Utilizzabilità - Fondamento - Limiti - Prova per presunzioni - Apprezzamento del giudice di merito - Controllo in sede di legittimità - Fattispecie.

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, sono utilizzabili le prove atipiche ed i dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni della prova per presunzioni, spettando al giudice di merito la valutazione, ai sensi dell'art. 2729 c.c., in ordine alla ricorrenza dei requisiti della gravità, precisione e concordanza; ne consegue che è censurabile in sede di legittimità la decisione con la quale il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nel loro complesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad accertamento di maggior reddito di capitale su somme detenute all'estero, aveva disconosciuto valenza probatoria ai dati tratti dai files rinvenuti nel computer sequestrato in sede penale a professionista specializzato in paradisi fiscali, negandone la natura di prove atipiche, omettendo di considerare, ai fini della prova presuntiva, una serie di elementi indiziari, quali il carattere di sistematicità dei dati reperibile nel computer, l'esistenza di dichiarazioni di soggetti terzi e di documentazione proveniente dallo stesso contribuente, la riconducibilità al medesimo della società cui erano intestati i conti esteri su cui erano confluite le somme sottratte a tassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1318 del 2021 Rv. 660299-01, N. 34248 del 2021 Rv. 663153-01, N. 15454 del 2019 Rv. 654383-01, N. 10973 del 2017 Rv. 643968-01, N. 9054 del 2022 Rv. 664316-01

SEZIONE TRIBUTARIA

APRILE 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e
comuni alle sezioni



1. GIURISDIZIONE

Sez. 1, **Ordinanza n. 9200 del 08/04/2024** (Rv. **670719-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**.

P. (FIMMANO' FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/07/2019

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 023418/2020 65928502

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23418 del 2020 Rv. 659285-02

Sez. U, **Ordinanza n. 9448 del 09/04/2024** (Rv. **670666-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

I. (ABBAMONTE ANDREA) contro F. (CRISCI LUCIO RODOLFO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/02/2020

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Violazione delle distanze - Emanazione di provvedimento di servitù coattiva con effetto sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 - Effetti sulle domande restitutorie e risarcitorie proposte dal privato - Incidenza sulla giurisdizione - Esclusione - Improcedibilità delle predette domande - Fondamento.

136134 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In tema di violazione delle distanze, l'adozione, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, da parte della Pubblica Amministrazione, di un provvedimento di servitù coattiva con effetto sanante (volta a regolarizzare l'opera realizzata in violazione delle distanze) non determina - in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis - la sottrazione della controversia alla cognizione del giudice ordinario, ma determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione alle medesime aree, in quanto il sesto comma del predetto art. 42-bis dispone che in tale ipotesi trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi precedenti, le quali prevedono, per l'ipotesi di emissione del provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di occupazione illegittima, che si determini l'acquisizione del diritto di proprietà da parte dell'amministrazione, precludendo pertanto l'esercizio dell'azione di restituzione del bene da parte del privato, ed il mutamento del titolo della pretesa risarcitoria dallo stesso azionata, che, per effetto di tale provvedimento, si converte in quella all'indennizzo previsto dal medesimo art. 42-bis.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Massime precedenti Vedi: N. 11258 del 2016 Rv. 639787-01, N. 159 del 2024 Rv. 669816-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20691 del 2021 Rv. 661853-03

Sez. U, Ordinanza n. 9448 del 09/04/2024 (Rv. 670666-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

I. (ABBAMONTE ANDREA) contro F. (CRISCI LUCIO RODOLFO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/02/2020

092025 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Controversia tra proprietario di un fondo e società privata concessionaria per la costruzione di pala eolica su area confinante - Oggetto - Violazione delle distanze legali e risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Pronuncia di riduzione in pristino - Esclusione - Ragioni - Natura di pubblica utilità dell'opera - Indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (e poi art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001) - Spettanza - Fondamento.

136131 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - LIMITI - IN GENERE In genere.

La controversia, instaurata dal proprietario di un fondo nei confronti di una società privata concessionaria dell'amministrazione comunale per la costruzione di una pala eolica, avente ad oggetto la pretesa di ripristino delle distanze legali tra il fondo ed il manufatto sito nell'area confinante, oltre al risarcimento dei danni, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché detta società è convenuta in giudizio non già come amministrazione o concessionaria che svolge il servizio di pubblica utilità di produzione e trasporto di energia nella rete elettrica nazionale, ma in quanto impresa costruttrice e proprietaria del manufatto, come tale responsabile del pregiudizio da questo causato, "staticamente", al terzo confinante; ciononostante, la qualificazione dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia come attività di pubblico interesse e di pubblica utilità e l'equiparazione delle relative opere a quelle dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche (previste dall'art. 1, comma 4, della l. n. 10 del 1991) precludono al giudice la possibilità di disporre, in caso di accoglimento della domanda, la riduzione in pristino, con la conseguenza che la tutela spettante al proprietario che abbia subito la lesione del proprio diritto resta limitata al riconoscimento dell'indennità già prevista dall'art. 46 della l. n. 2359 del 1865 (oggi dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001), in considerazione dell'idoneità delle scelte compiute dall'autorità amministrativa in ordine all'ubicazione dell'opera a comprimere le posizioni soggettive del proprietario confinante e del divieto d'intervenire sull'atto amministrativo, imposto al giudice ordinario dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 552 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST., Legge 14/11/1995 num. 481, Legge 23/07/2009 num. 99 art. 41 CORTE COST., Legge 09/01/1991 num. 10 art. 1 com. 4, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13626 del 2021 Rv. 661290-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24410 del 2011 Rv. 619592-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18165 del 2017 Rv. 645030-01, N. 20350 del 2018 Rv. 650270-01, N. 21578 del 2011 Rv. 619607-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U, **Ordinanza n. 9952 del 12/04/2024** (Rv. **670669-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Controversia promossa da un Comune nei confronti della ASL per il rimborso della quota di rette di ricovero di anziani non autosufficienti (art. 59 l.r. Sicilia n. 33 del 1996) - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

La controversia promossa da un Comune nei confronti della ASL per ottenere il rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta, a titolo di integrazione, agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, ai sensi dell'art. 59 della l.r. Sicilia n. 33 del 1996, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione, avendo ad oggetto il corrispettivo per un'obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 18/05/1996 num. 33 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1

Massime precedenti Vedi: N. 24118 del 2019 Rv. 655455-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20401 del 2019 Rv. 654841-01

Sez. U, **Ordinanza n. 9971 del 12/04/2024** (Rv. **670663-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. P.M. **CELENTANO CARMELO**. (Conf.)

K. (PAGANELLI MAURIZIO) contro Q. (LATINI LEONE)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/02/2018

092089 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA Proposizione in via subordinata di difese procedurali e di domanda riconvenzionale da parte dello straniero - Accettazione della giurisdizione del giudice italiano - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

La proposizione di difese procedurali o di domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero non comporta accettazione tacita della giurisdizione del giudice italiano, ove sia espressamente subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione di detto giudice. (Fattispecie in tema di compravendita di cose mobili in cui la società egiziana acquirente, convenuta in primo grado per il pagamento del prezzo, aveva proposto domanda riconvenzionale dopo aver eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 5, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 7

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7035 del 2006 Rv. 588450-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U**, **Ordinanza n. 9956 del 12/04/2024** (Rv. **670670-01**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

R. (LEONARDI RICCARDO) contro S. (FORMICA DOMENICO)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - Consulenza in materia di investimenti finanziari - Azione di responsabilità contrattuale di cliente italiano nei confronti di consulente svizzero - Giurisdizione del giudice italiano - Ragioni.

In tema di giurisdizione, in una controversia relativa a un contratto, concluso in Italia tra un soggetto ivi domiciliato e un soggetto domiciliato nella Confederazione Svizzera, avente a oggetto la prestazione da parte di quest'ultimo del servizio di consulenza in materia di investimenti finanziari in favore del cliente domiciliato in Italia, riguardante una o più operazioni di sottoscrizione di strumenti finanziari, va affermata la giurisdizione del giudice italiano in applicazione del criterio di collegamento dettato dall'art. 5, par. 1, lett. b), della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, dovendosi fare riferimento al luogo in cui la prestazione del servizio di consulenza è stata o avrebbe dovuto essere eseguita, in rapporto all'obbligo di informazione da fornire al cliente, caratterizzante il contratto.

Riferimenti normativi: Decisione Consiglio CEE 27/11/2008 num. 430, Tratt. Internaz. 30/10/2007 art. 5 lett. B

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6001 del 2021 Rv. 660833-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 9971 del 12/04/2024** (Rv. **670663-02**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. CELENTANO CARMELO. (Conf.)

K. (PAGANELLI MAURIZIO) contro Q. (LATINI LEONE)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/02/2018

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Controversia relativa a materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Convenuto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea - Rinvio alla citata Convenzione ex art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995 - Natura - Rinvio "mobile" - Conseguenze - Criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 44 del 2001 o dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 - Applicabilità - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Fattispecie.

In caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura "mobile" del rinvio a quest'ultima ex art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995. (Fattispecie in tema di compravendita di cose mobili in cui la S.C. ha escluso la giurisdizione italiana e affermato quella egiziana in applicazione del criterio del luogo di consegna dei beni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 21/06/1971 num. 804 all. 1 art. 5, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 5, Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22239 del 2009 Rv. 609691-01, N. 18299 del 2021 Rv. 661653-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 10224 del 16/04/2024** (Rv. **670741-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

R. (CATALDI CLAUDIO) contro B. (COPPOTELLI PIERA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2019

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia - Tardiva riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario a seguito della declinatoria di giurisdizione pronunciata del giudice amministrativo - Conseguenze - Inammissibilità dell'opposizione - Esclusione - Estinzione del giudizio - Sussistenza - Fondamento.

Alla tardiva riassunzione davanti al giudice ordinario dell'opposizione alla delibera della Banca d'Italia applicativa di sanzioni amministrative - a seguito della pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo - consegue l'estinzione del giudizio ex art. 59, comma 4, della l. n. 69 del 2009 in assenza di una norma che sanzioni il mancato rispetto del termine per riassumere il giudizio con l'inammissibilità dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26768 del 2019 Rv. 655515-01, N. 11144 del 2018 Rv. 648243-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 10224 del 16/04/2024** (Rv. **670741-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

R. (CATALDI CLAUDIO) contro B. (COPPOTELLI PIERA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2019

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Giudizio amministrativo regolato dall'art. 119, comma 2, c.p.a. - Dimezzamento termini processuali - Sentenza del T.a.r. di difetto di giurisdizione - Riassunzione davanti al giudice ordinario - Termine - Decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza - Individuazione - Dimezzamento termine ex art. 119, comma 2, c.p.a. - Necessità - Fattispecie.

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

Qualora il giudice amministrativo declini la propria giurisdizione in favore di quello ordinario in relazione ad un giudizio per il quale l'art. 119, comma 2, c.p.a. prevede il dimezzamento dei termini processuali, il contenuto della pronuncia, fondato sulla dichiarazione d'incostituzionalità del regime giuridico di riparto preesistente, non comporta l'immediata cessazione dell'applicabilità della disciplina del processo amministrativo ma ne impone esclusivamente la conclusione seguendo il rito fino ad allora utilizzato. Ne consegue che il dies a quo dal quale decorre il termine perentorio per la riassunzione davanti al giudice ordinario, costituito dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione non notificata, si determina in tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento, non trovando applicazione l'ordinario termine semestrale previsto dall'art. 92, comma 3, c.p.a ma il regime speciale ex art. 119 c.p.a.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 119, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 92, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 26344 del 2017 Rv. 645961-01

Sez. **U**, **Ordinanza n. 11387 del 29/04/2024** (Rv. **670948-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

D. (**TEDOLDI ALBERTO**) contro L. (**GRECO MASSIMO VITTORIO**)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Criteri ex art. 7 del Reg. UE n. 1215 del 2012 - Materia contrattuale - Qualificazione secondo il diritto europeo - Fattispecie.

In tema di giurisdizione del giudice italiano, la competenza speciale, prevista dall'art. 7 del Reg. UE n. 1215 del 2012, sussiste anche nei casi in cui l'obbligazione dedotta in giudizio non tragga propriamente fonte da un contratto, purché sia possibile individuare un'obbligazione giuridica liberamente assunta, poiché la nozione di materia contrattuale, a cui rimanda la citata disposizione, va interpretata facendo riferimento agli obiettivi ed all'impianto sistematico del regolamento, nonché ai principi desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana sulla domanda, proposta da persona domiciliata in Italia, per ottenere la condanna del proprio legale danese al pagamento delle somme dallo stesso riscosse in adempimento della transazione stipulata dal cliente a definizione di un contenzioso svoltosi dinanzi all'autorità giudiziaria della Danimarca).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19571 del 2023 Rv. 668221-01

2. COMPETENZA

Sez. **L**, **Ordinanza n. 8916 del 04/04/2024** (Rv. **670996-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO**. Relatore: **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

M. (**RENDA LETIZIA MARIA**) contro T. (**RUMOLO MAURIZIO**)

Regola competenza

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Configurabilità - Estremi - Diversità del petitum derivante dalla qualità di ricorrente e convenuto assunta dallo stesso soggetto nei due giudizi - Irrilevanza - Fattispecie relativa a giudizi di licenziamento.

La litispendenza si realizza quando vi è identità di soggetti e di "causa petendi", senza che rilevi ex se la diversità dei "petita" perché corrispondentemente contrapposti quale necessaria conseguenza dell'inversione dei ruoli assunti nei diversi giudizi dal medesimo soggetto, in uno avente qualità di ricorrente e nell'altro di convenuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la litispendenza fra due giudizi, aventi entrambi ad oggetto la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore e la quantità di ore lavorate, nel primo dei quali ricorrente era la società datrice di lavoro, mentre nel secondo lo era il lavoratore licenziato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17443 del 2014 Rv. 632603-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 9178 del 05/04/2024 (Rv. 670711-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

contro

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimenti dinanzi al giudice di pace - Declinatoria di competenza - Appello avverso tale pronuncia - Conflitto negativo elevato dal tribunale - Inammissibilità - Fondamento - Conseguenze.

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere.

In caso di appello avverso una pronuncia del giudice di pace declinatoria di competenza, è inammissibile il conflitto negativo elevato dal tribunale, poiché tale potere è riconosciuto, ex art. 45 c.p.c., solo al giudice adito in riassunzione all'esito di statuizione di incompetenza; ne deriva la restituzione degli atti al tribunale, essendo escluso l'onere delle parti di riassumere il processo, in ragione dell'iniziativa officiosa del giudice d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21975 del 2020 Rv. 659398-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9190 del 05/04/2024 (Rv. 670710-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

contro

Dichiara inammissibile, TRIB.REG. ACQUE PUBBL. NAPOLI, 16/02/2023

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. - Presupposti - Individuazione di una competenza per materia del giudice a quo di un altro giudice - Necessità - Fattispecie relativa al TRAP.

È inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio ex art. 45 c.p.c. se il giudice ad quem, che dissente dalla valutazione della sussistenza della sua competenza per materia, non individua l'esistenza di una competenza per materia del giudice a quo o di un altro giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio, in relazione a una causa di risarcimento danni derivanti dalla rottura di una condotta idrica comunale a causa di difetti di manutenzione della stessa dal TRAP, che aveva negato la propria competenza per materia e affermato quella del giudice ordinario, senza indicare quest'ultimo, quale competente per materia, rilevando che la causa sarebbe dovuta tornare di fronte a tale giudice per la sola assenza di una competenza per materia del giudice che aveva elevato il conflitto, e, dunque, in forza di una competenza per valore del giudice indicato come competente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19792 del 2008 Rv. 604985-01, N. 728 del 2015 Rv. 634389-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1202 del 2018 Rv. 647312-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5, Ordinanza n. 9462 del 09/04/2024 (Rv. 670821-01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

T. (FESTA EMILIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 17/07/2019

279064 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE Controllo, accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta di registro - Uffici territoriali Agenzia delle entrate - Competenza - Circostrizione del pubblico ufficiale obbligato alla registrazione - Sussistenza.

In sede di controllo, accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta di registro su atti pubblici, scritture private autenticate ed atti giudiziari, la competenza spetta agli uffici territoriali della direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate nella cui circostrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione, in base agli artt. 9, comma 1, e 10, lett. b e c, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 9 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 lett. B, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 8792 del 2017 Rv. 649759-01

Sez. 5, Ordinanza n. 9633 del 10/04/2024 (Rv. 670824-01)

Presidente: CRUCITTI ROBERTA. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.

N. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 02/09/2015

178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Irap - Determinazione base imponibile - Contributi erogati ex artt. 21 e 32 della l. n. 219 del 1981 per eventi sismici del 1980 e 1981 - Decadenza dai benefici per mancata realizzazione delle opere - Acquisizione immediata al patrimonio del beneficiario con la deliberazione o la non revocabilità - Principio della competenza - Necessità.

In tema di Irap, ai fini della determinazione annuale della base imponibile, i contributi pubblici erogati, ai sensi dell'art. 21 della l. n. 219 del 1981, a causa degli eventi sismici del 1980 e del 1981 - per i quali l'art. 32 della stessa legge dispone la decadenza in caso di mancata realizzazione di almeno il novanta per cento dell'opera nel termine indicato nelle domande di ammissione - sono immediatamente acquisiti dal beneficiario, entrando così a far parte del suo patrimonio; perciò, in ossequio al principio della competenza, devono essere contabilizzati nell'anno in cui sono stati deliberati, e non quando gli stessi sono stati effettivamente erogati, ovvero, quando, terminate le verifiche, non risultano più soggetti alla possibilità di revoca.

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 32, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 21, Decreto Legge 30/09/1992 num. 394 CORTE COST., Legge 26/11/1992 num. 461 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19765 del 2004 Rv. 577496-01, N. 20685 del 2021 Rv. 661895-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 9680 del 10/04/2024** (Rv. **670706-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

C. (FUMELLI PAOLA) contro D. (LATELLA STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/05/2022

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE Decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Competenza funzionale e inderogabile del g.e. - Sussistenza - Conseguenze - Modalità di proposizione dell'istanza - Ricorso diretto al g.e. depositato nel fascicolo dell'esecuzione - Ammissibilità - Iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione.

L'art. 614 c.p.c. prevede la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione ad emettere il decreto d'ingiunzione per la liquidazione delle spese del processo esecutivo per obblighi di fare, con la conseguenza che la relativa istanza può essere proposta allo stesso giudice, con ricorso a lui diretto e depositato nell'ambito del fascicolo dell'esecuzione già formato, senza necessità di alcuna ulteriore iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35101 del 2023 Rv. 669578-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 9680 del 10/04/2024** (Rv. **670706-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

C. (FUMELLI PAOLA) contro D. (LATELLA STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/05/2022

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Competenza funzionale dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il g.e. - Ragioni - Conseguenze - Iscrizione a ruolo - Necessità - Sussistenza - Assegnazione secondo le tabelle ex art. 7 bis del r.d. n. 12 del 1941.

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 c.p.c. - per la quale non è prevista alcuna competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione - è disciplinata dalle disposizioni generali per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e rientra, pertanto, nella competenza funzionale dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione; conseguentemente, il relativo atto introduttivo va iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi di tale ufficio e il procedimento va assegnato in base ai criteri stabiliti dalle tabelle di ripartizione degli affari ex art. 7 bis del r.d. n. 12 del 1941 che legittimamente possono prevedere anche la designazione di un magistrato che svolge le funzioni di giudice dell'esecuzione o, perfino, dello stesso giudice che ha emesso il decreto opposto, senza diretta rilevanza per la validità degli atti del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis

Massime precedenti Vedi: N. 14961 del 2016 Rv. 641272-01, N. 12893 del 2017 Rv. 644279-01, N. 24260 del 2010 Rv. 614892-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10037 del 12/04/2024 (Rv. 670776-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

D. (PREVIATI LUCA) contro H.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PADOVA, 18/05/2021

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza di vendita - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento - Controllo della competenza sull'esecuzione - Modalità.

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

L'ordinanza di vendita, emessa dal giudice dell'esecuzione immobiliare, non è impugnabile con il regolamento di competenza, sia perché, limitandosi a disporre la vendita del compendio pignorato, non contiene, neppure implicitamente, alcuna statuizione sulla competenza, sia perché, in generale, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ove anche contengano una statuizione - negativa o affermativa - della competenza del giudice che li ha emessi, sono impugnabili dalle parti solo con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., sicché il controllo della competenza sull'esecuzione si estrinseca attraverso l'impugnazione, mediante il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187

Massime precedenti Vedi: N. 38368 del 2021 Rv. 662966-01, N. 21185 del 2017 Rv. 645707-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10322 del 16/04/2024 (Rv. 671161-01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

I. (PIANESE ANDREA) contro D. (NAPOLITANO IVAN)

Regola competenza

044033 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI Trasferimento mortis causa di partecipazioni sociali - Controversia - Competenza - Foro delle cause tra soci ex art. 23 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Mancata incidenza sul rapporto sociale.

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO In genere.

Alla controversia avente ad oggetto il trasferimento mortis causa di partecipazioni sociali (nella specie, per effetto di legato testamentario) non si applica il criterio di determinazione della competenza territoriale, previsto dall'art. 23 c.p.c., poiché essa, pur comportando una modifica soggettiva della compagine dei soci, non incide sul rapporto sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2355

Massime precedenti Vedi: N. 2960 del 2005 Rv. 579837-01, N. 13049 del 2019 Rv. 653937-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1, **Ordinanza n. 10325 del 16/04/2024** (Rv. **671162-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

D. (PISANI MATTEO) contro I. (D'AIUTO DANIELE)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sezioni specializzate in materia di impresa - Recesso da società trasformata - Perdita dello status socii - Domanda di liquidazione della quota - Controversia - Competenza - Insussistenza - Fondamento.

159212 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - RECESSO DEL SOCIO DISSENZIENTE - IN GENERE In genere.

La controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, a seguito della trasformazione della società, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota che non ne costituisce una condizione sospensiva ma una conseguenza stabilita dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 3, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 2 com. 1 lett. D CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 22149 del 2020 Rv. 659401-01, N. 24992 del 2021 Rv. 662437-01, N. 20365 del 2021 Rv. 662243-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 10318 del 16/04/2024** (Rv. **671087-01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **MELONI MARINA**. Relatore: **MELONI MARINA**.

V. (MOSTARDA MARCO) contro P. (CICCOTTI SIMONE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 08/02/2019

044073 COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - IN GENERE Divorzio - Amministrazione del patrimonio personale del figlio minore - Conflitto tra genitori e figli dopo la conclusione del giudizio di divorzio - Nomina del curatore speciale - Liquidazione del relativo compenso - Competenza - Giudice tutelare.

In tema di scioglimento del matrimonio, la domanda di un genitore, volta ad ottenere provvedimenti relativi all'amministrazione del patrimonio personale del figlio minore, ove il contrasto con l'altro genitore sia insorto dopo la conclusione del procedimento di divorzio, va proposta dinanzi al giudice tutelare, competente, altresì, ai sensi dell'art. 321 c.p.c., alla nomina del curatore speciale, stante il conflitto di interessi dei genitori con il minore, ed alla liquidazione del relativo compenso, non potendo trovare applicazione l'art. 38 disp.att. c.c., che opera nella pendenza dei procedimenti di separazione o divorzio o di quelli per le modifiche dei provvedimenti relativi alla prole, introdotti ex artt. 710 c.p.c. o 337-quinquies c.c..

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 321, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16339 del 2021 Rv. 661506-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10421 del 17/04/2024 (Rv. 670782-01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

P. (REGGIO D'ACI ANDREA) contro F. (GRANATA SERGIO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Domanda di accertamento del credito nei confronti di debitore fallito - Proposizione o prosecuzione nelle forme ordinarie - Questione di competenza - Esclusione - Questione di rito - Conseguenze - Deduzione in sede di regolamento di competenza - Inammissibilità.

L'improseguibilità nelle forme ordinarie dell'azione di accertamento del credito nei confronti di un debitore dichiarato fallito non dà luogo ad una questione di competenza, bensì di rito, con la conseguenza che essa non può essere sollevata per resistere ad un ricorso per regolamento di competenza e l'eccezione, se proposta, va dichiarata inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 22 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2090 del 2023 Rv. 667058-01, N. 18182 del 2021 Rv. 661875-01, N. 28833 del 2017 Rv. 646339-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10421 del 17/04/2024 (Rv. 670782-02)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

P. (REGGIO D'ACI ANDREA) contro F. (GRANATA SERGIO)

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Contratto misto - Competenza - Disciplina applicabile - Riferimento alle norme del contratto tipico prevalente - Esclusione - Contenuto delle domande - Sussistenza - Foro convenzionale - Rilevanza - Fattispecie.

058025 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO In genere.

Per la determinazione della competenza in relazione ad un'azione riguardante un contratto misto deve tenersi conto del contenuto delle domande proposte dall'attore, prescindendo dalla specifica regola di competenza fissata per ciascuno dei contratti tipici combinati, i quali hanno smarrito la loro autonomia per confluire nella causa concreta dell'operazione negoziale atipica, potendo, invece, farsi riferimento al foro convenzionale stabilito dalle parti. (Nella specie, in presenza di un contratto misto di vendita, deposito e affitto di azienda, la S.C. ha escluso l'applicabilità degli artt. 21 e 447-bis c.p.c. e della regola obbligatoria sulla competenza relativa all'affitto di azienda, affermando quella del foro convenzionale).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26874 del 2023 Rv. 668782-01, N. 5684 del 2018 Rv. 648284-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11057 del 24/04/2024 (Rv. 670890-01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/01/2021

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Equa riparazione - Art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 - Impugnazione per revocazione ex art. 395 co. 4 c.p.c. - Competenza - Rimedi esperibili - Ricorso per Cassazione.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, contro il decreto emesso dal magistrato delegato della Corte d'appello, ai sensi dell'art. 3, comma 4, l. n. 89 del 2001, così come contro il decreto che abbia pronunciato sulla opposizione ex art. 5-ter della stessa l. n. 89 del 2001, la domanda di revocazione deve essere proposta davanti alla Corte d'appello e contro la sentenza sulla revocazione, resa dalla Corte d'appello, deve essere spiegato ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28414 del 2018 Rv. 651184-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11400 del 29/04/2024 (Rv. 671030-01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

C. (MACONE PIERFRANCESCO) contro C. (BARBANO FEDERICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/05/2019

044048 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - RAPPORTI OBBLIGATORI - QUOTE DI OBBLIGAZIONE Cessione di quote di società di persone - Obbligazione unitaria facente capo alla società - Assunzione di garanzia da parte degli ex soci cedenti - Domanda di rimborso pro quota nei confronti di questi - Competenza per valore - Applicazione dell'art. 11 c.p.c..

Nel caso di cessione di quote di società di persone, la competenza per valore sulla domanda di rimborso pro quota, proposta nei confronti degli ex soci cedenti resisi garanti nei confronti della società, è determinata ai sensi dell'art. 11 c.p.c., in quanto il debito di ciascuno ha la sua fonte nell'obbligazione unitaria facente capo ad essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1314, Cod. Civ. art. 2290, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 20338 del 2007 Rv. 599407-01

Sez. 2, Sentenza n. 11431 del 29/04/2024 (Rv. 671032-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

B. (BELTRAME ALESSANDRO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 17/08/2017

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Istanza di liquidazione del compenso - Competenza funzionale del giudice del procedimento a quo - Mancata adozione di provvedimento su detta istanza - Equiparabilità al diniego - Rimedio - Art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Fondamento.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, stante la competenza funzionale del giudice del procedimento in cui il difensore ha svolto la sua attività, a provvedere sull'istanza di liquidazione del relativo compenso, l'omessa adozione di un provvedimento, di accoglimento o rigetto, di tale istanza, va equiparata al diniego, contro cui è esperibile il rimedio ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, che è l'unico strumento per contestare il mancato riconoscimento del compenso al difensore della parte ammessa al beneficio.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10487 del 2020 Rv. 657893-01

Sez. 1, Sentenza n. 11688 del 30/04/2024 (Rv. 671117-01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Presupposti - Questione di diritto incidente sulla competenza del giudice adito - Ammissibilità - Conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. - Preclusione - Insussistenza - Fondamento.

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. può avere ad oggetto una questione di diritto incidente sulla competenza del giudice adito, non ostandovi, in caso di doppia declaratoria di incompetenza, l'esistenza del rimedio tipizzato di cui all'art. 45 c.p.c., attesa la funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio, apprezzabile in relazione non tanto al singolo giudizio nel quale viene disposto, quanto piuttosto all'intero contenzioso inerente ad una determinata materia, poiché, sollecitando l'anticipata enunciazione di un principio di diritto da parte della Corte di cassazione, favorisce la definizione dei giudizi pendenti e previene l'instaurazione di quelli futuri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 bis, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34851 del 2023 Rv. 669829-03 Rv. 669829-02, N. 11399 del 2024 Rv. 670895-01

Sez. 1, Sentenza n. 11688 del 30/04/2024 (Rv. 671117-03)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

contro

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie - Ordinanza ex art. 473-bis.15, ultimo periodo, c.p.c. - Reclamo - Ammissibilità - Competenza - Corte d'appello - Condizioni.

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI In genere.

In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c., è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla corte d'appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 473-bis.24 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/10/2022 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 15, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 22, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 23, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis com. 24

Massime precedenti Vedi: N. 11786 del 2021 Rv. 661365-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22423 del 2023 Rv. 668369-01

Sez. 5, Sentenza n. 11660 del 30/04/2024 (Rv. 671070-01)

Presidente: CATALDI MICHELE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

S. (STEVANATO LUCA) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 13/05/2021

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità - Art. 39, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 241 del 1997 - Funzione anche punitiva - Competenza all'iscrizione a ruolo - Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate - Sussistenza - Derogabilità - Esclusione.

La responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: DM Finanze 31/05/1999 all. 164 art. 13, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 39 com. 1, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 39 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14985 del 2020 Rv. 658199-01

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. L, Sentenza n. 9542 del 09/04/2024 (Rv. 670682-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

R. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/09/2021

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Prescrizione - Domanda giudiziale - Interruzione - Durata ed estensione.

La prescrizione, interrotta con la proposizione della domanda giudiziale, non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio anche per i diritti che si trovano in relazione di causalità, pure in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con la domanda principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Vedi: N. 16120 del 2023 Rv. 668364-02, N. 18570 del 2007 Rv. 599114-01, N. 37735 del 2022 Rv. 666438-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10402 del 17/04/2024 (Rv. 670900-01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (PRENCIPE GIUSEPPE) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 25/06/2020

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Riqualficazione giuridica della domanda - Limiti - Identità della causa petendi - Necessità - Condizioni - Fatti già esposti in primo grado in funzione descrittiva con differente portata - Sufficienza - Esclusione - Identità del fatto storico - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse riqualficare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell'art. 141 c.ass., nell'azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell'azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 15101 del 2012 Rv. 623968-01, N. 10049 del 2022 Rv. 664475-01, N. 30607 del 2018 Rv. 651854-01, N. 535 del 2018 Rv. 647219-01, N. 36272 del 2023 Rv. 669782-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536-01

Sez. 3, Ordinanza n. 10901 del 23/04/2024 (Rv. 670791-01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

S. (RESTAINO GIANFRANCO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/06/2021

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Domanda di risarcimento del danno da errata esecuzione di intervento chirurgico - Allegazione, in sede di conclusioni, di un errore medico diverso da quello prospettato nell'atto di citazione - Mutamento inammissibile della domanda - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere allega, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza postoperatoria, dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente indicate dall'attore, possano avere portata preclusiva, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u. (In applicazione del principio, la S.C., in una fattispecie di decesso di un paziente dovuto a shock settico conseguito ad una lesione intestinale, ha rigettato i motivi di ricorso con cui si censurava la sentenza d'appello per aver basato il giudizio di responsabilità su un fatto diverso, sia rispetto a quello posto a fondamento della condanna in primo grado - diversamente individuando l'errore di esecuzione dell'intervento, nonostante la mancanza di appello incidentale sul punto - sia riguardo a quello dedotto con l'atto di citazione, individuando ulteriori profili di responsabilità nella mancata applicazione di drenaggi, dedotta da parte attrice solo in comparsa conclusionale, e nell'omessa vigilanza post-operatoria, rilevata solo con l'appello incidentale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13269 del 2012 Rv. 623607-01

Massime precedenti Vedi: N. 7074 del 2024 Rv. 670399-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536-01

4. TERMINI

Sez. 3, **Ordinanza n. 10139 del 15/04/2024** (Rv. **670778-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

C. (VENTURELLI NURI) contro G. (ARIETA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/12/2021

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Termini a ritroso - Decorrenza differita al termine della sospensione - Differimento dell'udienza - Necessità - Fondamento - Ordine di rinnovazione della notifica - Nullità.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

In tema di sospensione dei termini processuali civili disposta, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, qualora il decorso di un termine processuale a ritroso (nella specie, il termine a comparire per il convenuto con atto di citazione) intercetti, pur in minima parte, il periodo di sospensione pandemica, detto termine deve decorrere, nella sua interezza, dal momento della cessazione della sospensione sino alla data della successiva udienza e, a tal fine, va emesso un provvedimento giudiziale di differimento della udienza e non un ordine di rinnovazione della notifica che, pertanto, se emanato, è affetto da nullità, non trattandosi di sanare inesistenti nullità della vocatio in ius quanto, piuttosto, di assicurare al convenuto la pienezza del termine a difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 art. 1, Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 2115 del 2024 Rv. 670166-01, N. 35741 del 2022 Rv. 666169-01

Sez. 2, **Ordinanza n. 10224 del 16/04/2024** (Rv. **670741-02**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

R. (CATALDI CLAUDIO) contro B. (COPPOTELLI PIERA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2019

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE Giudizio amministrativo regolato dall'art. 119, comma 2, c.p.a. - Dimezzamento termini processuali - Sentenza del T.a.r. di difetto di giurisdizione - Riassunzione davanti al giudice ordinario - Termine - Decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza - Individuazione - Dimezzamento termine ex art. 119, comma 2, c.p.a. - Necessità - Fattispecie.

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

Qualora il giudice amministrativo declini la propria giurisdizione in favore di quello ordinario in relazione ad un giudizio per il quale l'art. 119, comma 2, c.p.a. prevede il dimezzamento dei termini processuali, il contenuto della pronuncia, fondato sulla dichiarazione d'incostituzionalità del regime giuridico di riparto preesistente, non comporta l'immediata cessazione dell'applicabilità della disciplina del processo amministrativo ma ne impone esclusivamente la

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

conclusione seguendo il rito fino ad allora utilizzato. Ne consegue che il dies a quo dal quale decorre il termine perentorio per la riassunzione davanti al giudice ordinario, costituito dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione non notificata, si determina in tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento, non trovando applicazione l'ordinario termine semestrale previsto dall'art. 92, comma 3, c.p.a ma il regime speciale ex art. 119 c.p.a.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 119, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 92, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 26344 del 2017 Rv. 645961-01

5. NOTIFICAZIONE

Sez. 1, Ordinanza n. 11380 del 29/04/2024 (Rv. 670973-01)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

T. (MARINI FENIZIA) contro F. (DE ANGELIS DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/04/2022

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 032091/2023 66944601

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 32091 del 2023 Rv. 669446-01

Sez. 5, Ordinanza n. 10985 del 23/04/2024 (Rv. 671062-01)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

G. (PAOLETTI VIERI) contro C. (GIANGRANDE CHRISTIAN)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 07/01/2020

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Luogo delle notificazioni - Domicilio eletto - Variazioni - Onere di notificazione alla controparte - Limiti - Domicilio presso qualsiasi difensore - Variazione del recapito professionale - Notificazione - Ricerca - Onere a cura del notificante - Fondamento.

Nel processo tributario, l'onere di comunicare le variazioni, che divengono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione, del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art 12 del citato d.lgs., ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo; ne consegue che il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28712 del 2017 Rv. 646231-01

Sez. 5, Sentenza n. 10887 del 23/04/2024 (Rv. 671065-01)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**
Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (CALI' CARMELO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 21/01/2016

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Notificazione del ricorso a mezzo servizio postale universale - Costituzione del ricorrente - Omesso deposito della ricevuta di spedizione - Conseguenze - Condizioni.

Nel processo tributario, in caso di notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale universale, l'omesso deposito della ricevuta di spedizione o di altro atto equipollente al momento della costituzione in giudizio del ricorrente non costituisce motivo d'inammissibilità, purché esso avvenga entro il termine, perentorio, di trenta giorni previsto dall'art. 22, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31879 del 2022 Rv. 666101-01

Sez. 5, Ordinanza n. 10294 del 16/04/2024 (Rv. 670840-01)

Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

E. (DELL'ANNA FABIO) contro S. (SAMBATI ANDREA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 05/10/2016

133198 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Notificazione a persona giuridica - Adempimento nei confronti del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c. - Qualità e riferimenti topografici desumibili da atto notificando - Necessità.

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE In genere.

In tema di notificazione ad una persona giuridica di un atto tributario, eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. ovvero tramite servizio postale, al legale rappresentante della stessa in applicazione dell'art. 145, comma 1, secondo periodo, c.p.c., soltanto l'atto notificando rileva ai fini dell'indicazione di qualità e dei riferimenti topografici del soggetto, non già la sua relazione di notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14230 del 2015 Rv. 635876-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 10189 del 16/04/2024** (Rv. **671094-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.** Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

M. (GIULIANO MASSIMO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/12/2019

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Notificazione a mezzo posta nei confronti di persona residente in Stato membro dell'UE - Art. 14 del Reg. CE n. 1393/2007 - Osservanza delle maggiori formalità richieste dall'ordinamento italiano - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini della validità della notificazione o comunicazione tramite i servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, non vanno osservate le formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell'efficienza dei servizi postali degli stati membri. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica effettuata per posta nei confronti di soggetto residente in Olanda, poiché consegnata a persona che, seppur non identificata, era stata rinvenuta all'interno di un luogo riferibile al destinatario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 14, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 16, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 19 com. 1 lett. B

Massime precedenti Conformi: N. 11140 del 2015 Rv. 635506-01

Massime precedenti Vedi: N. 19453 del 2019 Rv. 654667-02

Sez. L, **Sentenza n. 8754 del 03/04/2024** (Rv. **670678-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE' ROBERTO.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Conf.)

A. (LIA LUIGI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/04/2019

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Ultrattività del mandato alla lite - Estinzione di ente pubblico in fase "non attiva" del processo - Applicabilità - Conseguenze - Notificazione dell'impugnazione al difensore dell'ente estinto - Fattispecie.

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI In genere.

Il principio di ultrattività del mandato alla lite - in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento interruttivo non si fosse verificato - è applicabile anche in caso di estinzione di un ente in una fase di quiescenza del processo, quando non è possibile la declaratoria ex art. 300, comma 1, c.p.c.; pertanto, finché il procuratore del soggetto estinto non notifica l'evento alla controparte, quest'ultima può legittimamente notificare il ricorso per

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

cassazione presso il difensore. (Fattispecie relativa a un ente consortile estintosi fra la data di pronuncia del dispositivo in udienza e quella di pubblicazione della sentenza con corredo di motivazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 190 del 2022 Rv. 663552-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631467-01 Rv. 631466-01

6. PROVA CIVILE

Sez. 3, Sentenza n. 8688 del 02/04/2024 (Rv. 670698-01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)*

I. (MOTTA DANILO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 06/09/2019

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Querela di falso in via principale - Proposizione nello stesso giudizio di altre domande - Art. 104 c.p.c. - Ammissibilità.

Nel giudizio in cui sia proposta, in via principale, querela di falso, è ammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., la proposizione da parte dell'attore di ulteriori domande nei confronti dello stesso convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Difformi: N. 13190 del 2006 Rv. 591908-01

Sez. 1, Ordinanza n. 8768 del 03/04/2024 (Rv. 670672-01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

C. (AGOSTINELLI FRANCESCO) contro P. (PULIDORI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/12/2019

138018 PROVA CIVILE - CONFESSIONE - CAPACITA' DEL RAPPRESENTANTE Onere di contestazione - Specificità - Conclusioni intese a ribadire l'accoglimento della domanda introduttiva - Esclusione.

In caso di dichiarazioni aggiunte dal confitente alla confessione, ai sensi dell'art 2734 c.c., la contestazione della controparte - che impedisce alle dichiarazioni del confitente di fare piena prova nella loro integrità e permette al giudice di apprezzarle liberamente - deve essere manifestata in modo espresso, non potendo risultare, in modo implicito, dalla mera richiesta di accoglimento della domanda domanda di merito, incompatibile con le predette dichiarazioni aggiunte, formulata in sede di precisazione delle conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2734

Massime precedenti Difformi: N. 1453 del 1978 Rv. 390834-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 1530 del 2018 Rv. 647078-01, N. 12803 del 2000 Rv. 540543-01

Sez. 2, Ordinanza n. 8967 del 04/04/2024 (Rv. 670958-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

R. (MERELLI MARCO) contro M. (PICCINNO ROSSELLA MARIA LUISA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/11/2018

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE
Principio di non contestazione - Inerenza ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto - Applicabilità alla dedotta apparenza delle opere al servizio del fondo dominante - Esclusione - Fondamento.

157021 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE In genere.

Il principio di non contestazione concerne solo i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non può applicarsi alla dedotta apparenza delle opere al servizio del fondo dominante, che attiene invece alla qualificazione giuridica dei fatti emergenti dall'istruttoria e rientra sempre nel potere-dovere del giudice del merito, mentre l'accertamento di tali fatti va ricondotto al thema probandum come disciplinato ex art. 2697 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2844 del 2024 Rv. 670076-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9329 del 08/04/2024 (Rv. 670753-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

U. (MONDA ANDREA) contro P. (GHEDINI LUISA IPPOLITA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/07/2020

138122 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI
Disconoscimento di scrittura privata proveniente da terzo - Conseguenze - Inutilizzabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di prova documentale, il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. priva di efficacia probatoria solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto, non anche la scrittura privata proveniente da un terzo che, pertanto, è utilizzabile anche se disconosciuta e può pure essere ritenuta dal giudice inattendibile ancorché non ne sia contestata l'autenticità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Vedi: N. 21554 del 2020 Rv. 659385-01, N. 23155 del 2014 Rv. 633325-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024** (Rv. **670772-01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GIANNITI PASQUALE. Relatore: GIANNITI PASQUALE.

S. (CAJOLA RICCARDO GIORGIO) contro A. (FANTOZZI GIAMPAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/07/2020

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Ripartizione degli oneri probatori - Natura dell'azione esperita - Rilevanza - Esclusione - Azione di accertamento negativo del credito - Conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria - A carico del creditore - Sussistenza - Fattispecie.

La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo, reputando non significativa la radicale contestazione da parte dell'attrice delle allegazioni della presunta creditrice, nonostante la documentazione da questa prodotta non fosse idonea a provare né il titolo contrattuale della pretesa né l'adempimento della prestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22862 del 2010 Rv. 614753-01, N. 28984 del 2023 Rv. 669321-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024** (Rv. **670781-01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (PERDICHIZZI GIANLUCA) contro V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/05/2021

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Rapporto di polizia - Efficacia probatoria - Piena prova fino a querela di falso - Oggetto e limiti - Individuazione - Circostanze non assistite da fede privilegiata - Valutazione delle stesse come intrinsecamente attendibili - Configurabilità - Condizione.

Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di "piena prova" delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20025 del 2016 Rv. 642611-01

Massime precedenti Vedi: N. 29320 del 2022 Rv. 666262-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, **Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024** (Rv. **670697-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GIANNITI PASQUALE**. Relatore: **GIANNITI PASQUALE**.

B. (D'ONOFRIO ANGELO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/06/2020

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Danno da indisponibilità di immobile - Perdita concreta del diritto di godimento diretto - Configurabilità - Prova presuntiva - Contenuto - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non dimostrato il danno patito in conseguenza della negligenza dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione delle opere di abbattimento e ricostruzione di un immobile, sebbene il proprietario avesse allegato di aver contratto un mutuo per il suo acquisto, chiedendo le agevolazioni fiscali per la prima casa, di non aver potuto ricostruire l'immobile destinato a sua abitazione - in quanto, scaduto il permesso a costruire, la nuova costruzione non era più assentibile in base al nuovo PUC nelle more varato dal Comune - e di essere stato costretto a vivere con la famiglia in condizioni più disagiate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 14947 del 2023 Rv. 667998-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33645 del 2022 Rv. 666193-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024** (Rv. **670885-01**)

Presidente: **PARISE CLOTILDE**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

G. (BOCCHINI ROBERTO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/01/2021

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Condizioni di operatività - Fattispecie.

In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione ad ingiunzione della P.A. ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, a fronte di documenti dimostrativi del credito non prodotti in sede di costituzione dall'amministrazione, attrice in senso

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

sostanziale, ma depositati con la memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, aveva ritenuto temporalmente non esaurito il potere di contestazione da parte dell'opponente, attore solo in senso formale, seppure rilevando come lo stesso avesse però un contenuto generico e, quindi, inidoneo a contrastare la richiesta di pagamento).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21075 del 2016 Rv. 642939-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024 (Rv. 670888-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. C. (COCI ALESSANDRO) contro L. (MEZZASALMA SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/04/2020

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricostruzione alternativa della vicenda di fatto - Sulla base di atti allegati al ricorso - Richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio - Ammissibilità - Esclusione.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32505 del 2023 Rv. 669412-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5792 del 2024 Rv. 670391-01

Sez. 3, Ordinanza n. 11140 del 24/04/2024 (Rv. 670755-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

N. (MANELLI GIANLUIGI) contro C. (VINCI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/05/2021

148019 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. - Dissuasori di sosta - Presunzione di responsabilità dell'ente proprietario della strada - Prova liberatoria - Contenuto.

148036 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA In genere.

In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'ente proprietario di una strada si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle condizioni della struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, ivi compresi i cosiddetti "dissuasori di sosta",

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

salva la dimostrazione che l'installazione di tali manufatti sia avvenuta ad opera di terzi, in area a questi assegnata e in forza di uno specifico titolo abilitativo e con esclusione di qualunque potere di controllo da parte del custode proprietario, oppure, in difetto delle predette condizioni, con tempi talmente rapidi, rispetto alla verifica del sinistro, da non consentire l'intervento dell'ente custode.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 6826 del 2021 Rv. 660907-01, N. 6326 del 2019 Rv. 653121-01, N. 11096 del 2020 Rv. 658150-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11091 del 24/04/2024 (Rv. 670862-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

S. (SEBASTIO ATTILIO) contro G. (MARSANO VALERIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 15/10/2018

138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni difformi e inconciliabili rese dal medesimo consulente - Scelta del giudice - Obbligatorietà - Contenuto - Possibilità di limitarsi a prendere atto delle differenze e dei contrasti - Esclusione.

Qualora nel corso del giudizio venga nominato un consulente tecnico d'ufficio che depositi due consulenze recanti conclusioni tra loro difformi e inconciliabili il giudice può aderire a una delle conclusioni prospettate, o anche discostarsene o disporre un nuovo accertamento, ma non può limitarsi a prendere atto del contrasto, facendo ricadere sulla parte le lacune e le inefficienze dell'operato del proprio ausiliario così finendo per considerarlo non quale consulente d'ufficio ma quale tecnico di parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5148 del 2011 Rv. 616967-01, N. 6822 del 1995 Rv. 492893-01, N. 26694 del 2006 Rv. 596094-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11221 del 26/04/2024 (Rv. 671158-01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

M. (MAGNO FILIPPO MARIA) contro E. (LAROCCA FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/05/2022

138047 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - NOMINA Consulente tecnico d'ufficio - Nomina - Criterio - Scelta del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie.

La scelta del consulente tecnico, rimessa, a norma dell'art. 61 c.p.c., al prudente apprezzamento del giudice del merito, è sottratta al sindacato di legittimità della Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione, con cui il ricorrente aveva criticato la corte d'appello che, in sede di accertamento della paternità, anziché nominare un diverso c.t.u. per effettuare le analisi del sangue, aveva chiesto chiarimenti al consulente già

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

nominato, pur trattandosi di un'indagine del tutto nuova, per la quale il predetto non era competente, tanto che aveva dovuto avvalersi di un ausiliario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 1025 del 1983 Rv. 425792-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11422 del 29/04/2024 (Rv. 671031-01)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PICARO VINCENZO.** *Relatore:* **PICARO VINCENZO.**

I. (BOSCHI ALESSANDRO) contro M. (BRENNI NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/07/2020

138106 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE Sottoscrizione in bianco - Riempimento contra pacta - Violazione dell'accordo di riempimento negativo - Abuso di biancosegno - Sussistenza - Conseguenze - Querela di falso - Necessità - Esclusione.

Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo; ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221

Massime precedenti Conformi: N. 899 del 2018 Rv. 647124-01

Sez. 5, Ordinanza n. 11690 del 30/04/2024 (Rv. 671054-01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (DESIDERI ZANARDELLI PAOLA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/05/2015

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Giudizio tributario - Prove atipiche - Utilizzabilità - Fondamento - Limiti - Prova per presunzioni - Apprezzamento del giudice di merito - Controllo in sede di legittimità - Fattispecie.

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Nel processo tributario, sono utilizzabili le prove atipiche ed i dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni della prova per presunzioni, spettando al giudice di merito la valutazione, ai sensi dell'art. 2729 c.c., in ordine alla ricorrenza dei requisiti della gravità, precisione e concordanza; ne consegue che è censurabile in sede di legittimità la decisione con la quale il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nel loro complesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad accertamento di maggior reddito di capitale su somme detenute all'estero, aveva disconosciuto valenza probatoria ai dati tratti dai files rinvenuti nel computer sequestrato in sede penale a professionista specializzato in paradisi fiscali, negandone la natura di prove atipiche, omettendo di considerare, ai fini della prova presuntiva, una serie di elementi indiziari, quali il carattere di sistematicità dei dati reperibile nel computer, l'esistenza di dichiarazioni di soggetti terzi e di documentazione proveniente dallo stesso contribuente, la riconducibilità al medesimo della società cui erano intestati i conti esteri su cui erano confluite le somme sottratte a tassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1318 del 2021 Rv. 660299-01, N. 34248 del 2021 Rv. 663153-01, N. 15454 del 2019 Rv. 654383-01, N. 10973 del 2017 Rv. 643968-01, N. 9054 del 2022 Rv. 664316-01

7. INTERRUZIONE

Sez. L, Sentenza n. 8754 del 03/04/2024 (Rv. 670678-01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (LIA LUIGI) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/04/2019

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Ultrattività del mandato alla lite - Estinzione di ente pubblico in fase "non attiva" del processo - Applicabilità - Conseguenze - Notificazione dell'impugnazione al difensore dell'ente estinto - Fattispecie.

133151 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA' PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI In genere.

Il principio di ultrattività del mandato alla lite - in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento interruttivo non si fosse verificato - è applicabile anche in caso di estinzione di un ente in una fase di quiescenza del processo, quando non è possibile la declaratoria ex art. 300, comma 1, c.p.c.; pertanto, finché il procuratore del soggetto estinto non notifica l'evento alla controparte, quest'ultima può legittimamente notificare il ricorso per cassazione presso il difensore. (Fattispecie relativa a un ente consortile estintosi fra la data di pronuncia del dispositivo in udienza e quella di pubblicazione della sentenza con corredo di motivazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 190 del 2022 Rv. 663552-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15295 del 2014 Rv. 631467-01 Rv. 631466-01

8. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. 3, **Ordinanza n. 8620 del 02/04/2024** (Rv. **670631-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.**
Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

G. (MANENTI NORBERTO) contro U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/07/2022

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Correzione di errore materiale - Istanza proposta personalmente dalla parte - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

L'istanza di correzione di errore materiale proposta dalla parte personalmente è inammissibile per violazione dell'art. 82, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 730 del 2015 Rv. 633895-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4353 del 2023 Rv. 667013-01

Sez. 3, **Ordinanza n. 10037 del 12/04/2024** (Rv. **670776-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.**
Relatore: **SPAZIANI PAOLO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)**

D. (PREVIATI LUCA) contro H.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PADOVA, 18/05/2021

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza di vendita - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento - Controllo della competenza sull'esecuzione - Modalità.

079157 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE In genere.

L'ordinanza di vendita, emessa dal giudice dell'esecuzione immobiliare, non è impugnabile con il regolamento di competenza, sia perché, limitandosi a disporre la vendita del compendio pignorato, non contiene, neppure implicitamente, alcuna statuizione sulla competenza, sia perché, in generale, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ove anche contengano una statuizione - negativa o affermativa - della competenza del giudice che li ha emessi, sono impugnabili dalle parti solo con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., sicché il controllo della competenza sull'esecuzione si estrinseca attraverso l'impugnazione, mediante il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 bis, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187

Massime precedenti Vedi: N. 38368 del 2021 Rv. 662966-01, N. 21185 del 2017 Rv. 645707-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5, **Ordinanza n. 9965 del 12/04/2024** (Rv. **670834-01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**. Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/02/2021

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA Sentenza con motivazione e dispositivo concernenti una causa tra soggetti diversi dalle parti del giudizio - Error facti - Esclusione - Nullità insanabile - Sussistenza - Fondamento.

Il provvedimento giurisdizionale, avente contenuto decisorio, emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, non è affetto da "error facti", rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma da radicale nullità, che può essere dedotta o mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (tra cui, in caso di sentenza d'appello, il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per totale assenza di motivazione) ovvero mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis"), esperibile in ogni tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40883 del 2021 Rv. 663472-01, N. 9910 del 2021 Rv. 661124-01, N. 30067 del 2011 Rv. 620998-01, N. 15002 del 2015 Rv. 636162-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 10465 del 17/04/2024** (Rv. **670843-01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

S. (SIRICA VINCENZO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 03/02/2014

140014 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI Omessa trascrizione delle conclusioni delle parti - Nullità della sentenza - Condizioni.

L'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non sono state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre - se dalla motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti sono state esaminate e decise, nonostante l'omessa o erronea trascrizione - il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36

Massime precedenti Conformi: N. 12864 del 2015 Rv. 635880-01

Massime precedenti Vedi: N. 11150 del 2018 Rv. 648052-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3, Ordinanza n. 10576 del 18/04/2024 (Rv. 670785-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: DE STEFANO FRANCO. Relatore: DE STEFANO FRANCO.

F. (*CHINNICI GIOVANNI*) contro P.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRAPANI, 23/10/2013

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Istanza di ammissione al pagamento del credito ex art. 1, comma 198, l. n. 228 del 2012 - Decreto emesso nell'ambito del procedimento di misure di prevenzione - Impugnazione - Ricorso per cassazione in sede civile - Inammissibilità - Fondamento.

Avverso il decreto di rigetto di istanza di ammissione al pagamento del credito, formulata dal creditore avente garanzia ipotecaria sui beni oggetto di confisca, ai sensi degli artt. 1, commi 194 e ss., l. 228 del 2012 e 665 c.p.p., emesso nell'ambito di un procedimento di misure di prevenzione, non è proponibile ricorso per cassazione in sede civile, che, di conseguenza, va dichiarato inammissibile, essendo il giudice civile istituzionalmente carente di cognizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 198 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Sez. 1, Ordinanza n. 11631 del 30/04/2024 (Rv. 671116-02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.

R. (*LO BARTOLO VALENTINA*) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/06/2021

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti ex art. 333 c.c. - Condotte di violenza domestica - Contenuto - Richiamo all'art. 3 della Convenzione di Istanbul del 2011 - Necessità - Fatti anteriori al d.lgs. n. 149 del 2022 - Scelta delle misure - Rischio di vittimizzazione secondaria - Necessaria valutazione di compatibilità.

Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i "provvedimenti convenienti" di cui all'art. 333 c.c., ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica (come definita dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013), il giudice, anche con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, se non esclude l'esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l'esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Legge 27/06/2013 num. 77, Tratt. Internaz. 11/05/2011

Massime precedenti Vedi: N. 23247 del 2023 Rv. 668468-02, N. 2286 del 2018 Rv. 647390-02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

9. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 2, **Ordinanza n. 8910 del 04/04/2024** (Rv. **670955-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **POLETTI DIANORA**. Relatore: **POLETTI DIANORA**.

P. (*LIGUORI MICHELE*) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/06/2022

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Violazione del termine di ragionevole durata del processo - Equa riparazione - Soggetti aventi la medesima posizione nel processo presupposto - Proposizione contemporanea di distinti ricorsi - Identico patrocinio legale - Abuso del processo - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità dei ricorsi - Esclusione - Valutazione ai fini delle spese processuali - Ammissibilità.

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE In genere.

In tema di equa riparazione, la condotta di più soggetti che propongano contemporaneamente, pur con identico patrocinio legale, distinti ricorsi, così dando luogo a cause inevitabilmente destinate alla riunione, siccome connesse per oggetto e titolo, si configura come abuso del processo, contrastando con l'inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall'aumento degli oneri processuali, nonché con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali prodotto dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti; tale abuso, pur non essendo sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi, non essendo illegittimo lo strumento adottato ma le modalità della sua utilizzazione, impone tuttavia, per quanto possibile, l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano e, quindi, la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 20834 del 2017 Rv. 645419-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 9312 del 08/04/2024** (Rv. **670803-01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

R. (*MERELLI MARCO*) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/06/2020

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Processo tributario - Compensazione delle spese processuali ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015 - Motivazione - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità - Non illogicità o erroneità - Sindacabilità in cassazione.

Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2206 del 2019 Rv. 652328-01, N. 1950 del 2022 Rv. 663746-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9680 del 10/04/2024 (Rv. 670706-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

C. (FUMELLI PAOLA) contro D. (LATELLA STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/05/2022

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Competenza funzionale dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il g.e. - Ragioni - Conseguenze - Iscrizione a ruolo - Necessità - Sussistenza - Assegnazione secondo le tabelle ex art. 7 bis del r.d. n. 12 del 1941.

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 c.p.c. - per la quale non è prevista alcuna competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione - è disciplinata dalle disposizioni generali per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e rientra, pertanto, nella competenza funzionale dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione; conseguentemente, il relativo atto introduttivo va iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi di tale ufficio e il procedimento va assegnato in base ai criteri stabiliti dalle tabelle di ripartizione degli affari ex art. 7 bis del r.d. n. 12 del 1941 che legittimamente possono prevedere anche la designazione di un magistrato che svolge le funzioni di giudice dell'esecuzione o, perfino, dello stesso giudice che ha emesso il decreto opposto, senza diretta rilevanza per la validità degli atti del procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis

Massime precedenti Vedi: N. 14961 del 2016 Rv. 641272-01, N. 12893 del 2017 Rv. 644279-01, N. 24260 del 2010 Rv. 614892-01

Sez. 3, Ordinanza n. 9680 del 10/04/2024 (Rv. 670706-01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

C. (FUMELLI PAOLA) contro D. (LATELLA STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/05/2022

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE Decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Competenza funzionale e inderogabile del g.e. - Sussistenza - Conseguenze - Modalità di proposizione dell'istanza - Ricorso diretto al g.e. depositato nel fascicolo dell'esecuzione - Ammissibilità - Iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione.

L'art. 614 c.p.c. prevede la competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione ad emettere il decreto d'ingiunzione per la liquidazione delle spese del processo esecutivo per obblighi di fare, con la conseguenza che la relativa istanza può essere proposta allo stesso

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

giudice, con ricorso a lui diretto e depositato nell'ambito del fascicolo dell'esecuzione già formato, senza necessità di alcuna ulteriore iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35101 del 2023 Rv. 669578-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10047 del 15/04/2024 (Rv. 671085-01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

E. (PANE TIZIANA) contro F. (BUCCO FRANCESCO)

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 02/11/2016

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo - Natura - Procedimento di volontaria giurisdizione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze sulle spese di lite.

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

In tema di fallimento, l'opposizione allo stato passivo ha natura di procedimento contenzioso a cognizione piena, assimilabile all'appello, e non di volontaria giurisdizione, di talché alle relative spese di lite si applicano i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2015 num. 55, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37, Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5847 del 2021 Rv. 660687-01, N. 35254 del 2023 Rv. 669662-01

Sez. L, Ordinanza n. 10038 del 15/04/2024 (Rv. 670690-01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: CERULO ANGELO. Relatore: CERULO ANGELO.

S. (MARCIELLO FRANCESCO) contro I. (TRIOLO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 19/10/2018

129148 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI Spese di lite - Art. 152 disp. att. c.p.c. - Disoccupazione agricola - Controversie relative alla ripetizione delle somme erogate dall'INPS - Applicabilità.

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI In genere.

In tema di spese di lite, la disciplina dell'esenzione per la parte soccombente di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. trova applicazione anche alle controversie aventi ad oggetto l'illegittimità del provvedimento dell'INPS di ripetizione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola, adottato in ragione della mancata iscrizione del beneficiario all'elenco dei braccianti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 23920 del 2023 Rv. 668763-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10164 del 16/04/2024 (Rv. 670739-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

L. (SOLINA NICOLO') contro T. (LENTINI GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/06/2019

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Proposta relativa a ricorso principale ed incidentale non condizionato - Istanza di decisione di una sola parte - Conseguenze - Rinuncia all'impugnazione non coltivata - Decisione di quella coltivata - Conseguenze sulla regolamentazione delle spese.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello incidentale non condizionato e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata va considerata rinunciata e va decisa solo quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non soltanto la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell'altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 28 lett. G, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 8303 del 2024 Rv. 670576-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28540 del 2023 Rv. 669313-01

Sez. U, Ordinanza n. 10955 del 23/04/2024 (Rv. 670894-01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

P. (ILARDO UMBERTO GIUSEPPE) contro G.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 13/12/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. nel testo riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022 - Condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. - Giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023 - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), che, per i casi di definizione del giudizio in conformità

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

alla proposta, richiama l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., si applica ai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28 febbraio 2023, poiché l'art. 35, comma 6, del citato d.lgs. fa riferimento ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data dell'1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio e una diversa interpretazione, volta ad applicare la normativa in esame ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023, depotenzierebbe lo scopo di agevolare la definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l'individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi prive di giustificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28540 del 2023 Rv. 669313-01, N. 36069 del 2023 Rv. 670580-01

Sez. L, Sentenza n. 10957 del 23/04/2024 (Rv. 671000-01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro D. (NAPPI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/08/2017

132188 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Liquidazione delle spese di lite - Art. 152 disp. att. c.p.c. - Limite del valore della prestazione dedotta - Portata generale e onnicomprensiva - Sussistenza - Dichiarazione di valore indeterminabile della causa - Accertamenti logicamente pregiudiziali all'accertamento della prestazione - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, il limite del valore della prestazione dedotta in giudizio stabilito dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha portata generale e onnicomprensiva e non può essere superato dalla dichiarazione circa il valore indeterminabile della causa (in ragione dell'imprescindibile accertamento pregiudiziale del requisito sanitario), sia perché detta dichiarazione è sempre sindacabile, sia perché l'indeterminabilità postula l'obiettiva impossibilità di tradurre la pretesa in termini pecuniari (ipotesi che non si ravvisa se è possibile pervenire a una quantificazione attendibile), sia perché il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale ha sempre, quale indefettibile antecedente logico, l'accertamento dei suoi elementi costitutivi.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12531 del 2023 Rv. 667779-01

Sez. 2, Sentenza n. 11098 del 24/04/2024 (Rv. 670750-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **ORILIA LORENZO.** *Relatore:* **ORILIA LORENZO.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)*

C. (FERRANTE ANTONELLA LUISA CHIARA) contro M.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB. PROV. MILANO, 05/11/2019

162009 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE
In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 018128/2020 65896301

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 18128 del 2020 Rv. 658963-01

Sez. 5, Ordinanza n. 11072 del 24/04/2024 (Rv. 671067-02)

Presidente: BALSAMO MILENA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

C. (CARPENTIERI ELEONORA) contro C. (DE MARI ANTONIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/06/2021

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Spese processuali - Impugnazione dell'atto impositivo - Omesso riconoscimento di distinte esenzioni o riduzioni su singoli immobili - Unica domanda - Pluralità di capi - Parziale accoglimento - Compensazione delle spese giudiziali - Ammissibilità - Fattispecie.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di spese nel giudizio tributario, l'impugnazione dell'atto impositivo da parte del contribuente per l'omesso riconoscimento di distinte ed autonome esenzioni o riduzioni su singoli immobili, in relazione alla medesima imposta, integra un'unica domanda articolata in una pluralità di capi, rispetto alla quale il parziale accoglimento, anche all'esito della riforma della sentenza impugnata in favore dell'ente impositore, costituisce idonea giustificazione della compensazione delle spese giudiziali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva disposto la compensazione delle spese di lite dell'appello in ragione della fondatezza parziale del gravame proposto dall'ente, essendo stata riconosciuta l'esenzione da Imu con riferimento a due dei sei immobili oggetto dell'avviso di accertamento impugnato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F) CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2206 del 2019 Rv. 652328-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32061 del 2022 Rv. 666063-01

Sez. 2, Ordinanza n. 11346 del 29/04/2024 (Rv. 671028-01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

B. (RONCHI UGO) contro G. (NANNOTTI FABIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/02/2019

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE In genere

162040 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - LITE TEMERARIA In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 028540/2023 66931301

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28540 del 2023 Rv. 669313-01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2, **Sentenza n. 11657 del 30/04/2024** (Rv. **671127-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

M. (NICOLUCCI STEFANO) contro G. (ROSSI STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/10/2017

162009 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE
Motivo di ricorso contenente doglianza relativa alla liquidazione onnicomprensiva degli onorari - Inammissibilità - Ipotesi di intervenuta abrogazione della categoria dei diritti - Violazione dei limiti tariffari - Spiegazione delle ragioni - Specifica doglianza sulla mancata distinzione tra compensi ed esborsi - Necessità.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si lamenti che il giudice abbia liquidato, in maniera onnicomprensiva, il compenso per onorari - ove, ratione temporis, non sia più in vigore la categoria dei diritti -, senza dolersi né della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, né della mancata distinzione fra compensi ed esborsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18584 del 2021 Rv. 661816-02, N. 20808 del 2014 Rv. 632497-01

10. COSA GIUDICATA

Sez. 5, **Sentenza n. 9900 del 11/04/2024** (Rv. **670831-01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore: **ANGARANO ROSANNA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

C. (STASI ALESSANDRA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 09/05/2014

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Sentenza penale di assoluzione - Giudicato successivo alla pronuncia della sentenza impugnata - Efficacia nel giudizio civile - Limiti - Rilevanza ex art. 654 c.p.p. - Operatività del divieto previsto dall'art. 372 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze.

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
In genere.

La sentenza penale di assoluzione (passata in giudicato, anche successivamente alla pronuncia della sentenza tributaria impugnata con ricorso per cassazione), anche se invocata dal contribuente, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., per dimostrare l'effettiva sussistenza (o meno) dei fatti contestati dall'Amministrazione finanziaria, non assume alcuna valenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi nel caso concreto e - avendo un'astratta rilevanza soltanto in relazione all'affermazione (o meno) di meri fatti materiali e, cioè, a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di cassazione - la sua produzione nel grado di legittimità è inammissibile, non rientrando nella previsione dell'art. 372 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22376 del 2017 Rv. 645447-01

Massime precedenti Vedi: N. 21694 del 2020 Rv. 659071 - 05, N. 17258 del 2019 Rv. 654693-01

Sez. 2, Ordinanza n. 10925 del 23/04/2024 (Rv. 670967-01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

C. (CAPPELLU STEFANO) contro R. (CATERINA GAETANO DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 21/05/2020

125018 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - COSA GIUDICATA POSSESSORIA Efficacia nel giudizio petitorio - Insussistenza.

Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21233 del 2009 Rv. 610215-01

11. PROCEDIMENTI SOMMARI E SPECIALI

Sez. 3, Ordinanza n. 9680 del 10/04/2024 (Rv. 670706-02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

C. (FUMELLI PAOLA) contro D. (LATELLA STEFANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 02/05/2022

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. - Competenza funzionale dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il g.e. - Ragioni - Conseguenze - Iscrizione a ruolo - Necessità - Sussistenza - Assegnazione secondo le tabelle ex art. 7 bis del r.d. n. 12 del 1941.

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 c.p.c. - per la quale non è prevista alcuna competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione - è disciplinata dalle disposizioni generali per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e rientra, pertanto, nella competenza funzionale dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione; conseguentemente, il relativo atto introduttivo va iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi di tale ufficio e il procedimento va assegnato in base ai criteri stabiliti dalle tabelle di ripartizione degli affari ex art. 7 bis del r.d. n. 12 del 1941 che legittimamente possono prevedere anche la designazione di un magistrato che svolge le funzioni di giudice dell'esecuzione o, perfino, dello stesso giudice che ha emesso il decreto opposto, senza diretta rilevanza per la validità degli atti del procedimento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis

Massime precedenti Vedi: N. 14961 del 2016 Rv. 641272-01, N. 12893 del 2017 Rv. 644279-01, N. 24260 del 2010 Rv. 614892-01

Sez. L, Ordinanza n. 8898 del 04/04/2024 (Rv. 670679-01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCO PAOLO.**

F. (SIRACUSA ANTONINO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/02/2020

132075 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE Conciliazione giudiziale - Elementi costitutivi - Oggetto - Diritti indisponibili del lavoratore - Ammissibilità - Ragioni.

La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene e per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti; essa è pertanto valida anche se ha ad oggetto diritti indisponibili, poichè l'art. 2113, ultimo comma, c.p.c. fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., in cui l'intervento in funzione di garanzia del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale), diretto a superare la presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso del lavoratore, viene a proteggere adeguatamente la sua posizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 88

Massime precedenti Vedi: N. 25472 del 2017 Rv. 645894-01, N. 11107 del 2002 Rv. 556315-01

Sez. 2, Ordinanza n. 9063 del 05/04/2024 (Rv. 670731-01)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

Z. (BALDINI FRANCESCA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/11/2019

132008 PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - INVENTARIO Successioni "mortis causa" - Inventario - Valenza di pubblica fede - Sussistenza - Conseguenze.

Il verbale di inventario redatto dal notaio ex art. 775 c.p.c., in quanto atto rogato nell'esercizio delle funzioni, è assistito da pubblica fede e rappresenta, fino a prova contraria, fonte privilegiata di convincimento circa la ricostruzione e l'ammontare dell'asse ereditario al momento di apertura della successione, della cui reale consistenza il notaio incaricato è personalmente tenuto ad accertarsi, potendo logicamente procedere all'interpello degli eredi presenti solo dopo una personale ricognizione dei beni da inventariare.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 192, Cod. Proc. Civ. art. 775

Massime precedenti Conformi: N. 6551 del 2018 Rv. 647853-01

Sez. L, **Sentenza n. 10957 del 23/04/2024** (Rv. **671000-01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro D. (NAPPI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/08/2017

132188 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Liquidazione delle spese di lite - Art. 152 disp. att. c.p.c. - Limite del valore della prestazione dedotta - Portata generale e onnicomprensiva - Sussistenza - Dichiarazione di valore indeterminabile della causa - Accertamenti logicamente pregiudiziali all'accertamento della prestazione - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, il limite del valore della prestazione dedotta in giudizio stabilito dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha portata generale e onnicomprensiva e non può essere superato dalla dichiarazione circa il valore indeterminabile della causa (in ragione dell'imprescindibile accertamento pregiudiziale del requisito sanitario), sia perché detta dichiarazione è sempre sindacabile, sia perché l'indeterminabilità postula l'obiettivo impossibilità di tradurre la pretesa in termini pecuniari (ipotesi che non si ravvisa se è possibile pervenire a una quantificazione attendibile), sia perché il riconoscimento del diritto ad una prestazione previdenziale ha sempre, quale indefettibile antecedente logico, l'accertamento dei suoi elementi costitutivi.


Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12531 del 2023 Rv. 667779-01

APRILE 2024

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1, Ordinanza n. 10331 del 17/04/2024 (Rv. 671163-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 11/03/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Unità Dublino - Trasferimento del richiedente in altro Stato per "ripresa in carico" - Obblighi informativi a carico dell'autorità competente - Contenuto - Artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013 come interpretati dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 30 novembre 2023 - Fungibilità con gli obblighi previsti dall'art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008 - Esclusione - Mancato adempimento - Conseguenze.

Nel giudizio davanti alla sezione specializzata per l'immigrazione del Tribunale su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall'Unità Dublino per ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighi informativi cui è tenuta l'autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30 novembre 2023 (C- 221 e ss), pur nell'unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall'art. 10 del d.lgs. n. 25 del 2008, ma devono avere a specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate nei suindicati articoli del regolamento, in quanto funzionali a consentire al richiedente di fornire all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale; ne consegue che, ove questi specifici adempimenti non risultino assolti dall'autorità amministrativa, onerata della relativa prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 10, Costituzione art. 10, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 603 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 17963 del 2020 Rv. 660838-01, N. 24493 del 2021 Rv. 662323-02, N. 19518 del 2021 Rv. 661921-01

Sez. 1, Ordinanza n. 10819 del 22/04/2024 (Rv. 671119-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

G. (VEGLIO MAURIZIO) contro Q.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE TORINO, 10/01/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di respingimento - Mancata informazione in tema di protezione internazionale - Nullità - Decreto di trattenimento - Conseguenze - Fattispecie.

Allo straniero condotto nei punti di crisi, dopo essere stato rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, deve essere in ogni caso assicurata un'adeguata informazione sulla procedura di protezione internazionale da parte delle autorità competenti, dovendosi in mancanza ritenere nullo il decreto di respingimento del medesimo, con invalidità che si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato i decreti di convalida e di proroga del trattenimento, emessi dal giudice di merito sull'erroneo presupposto che, poiché lo straniero, al momento dello sbarco, aveva

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

manifestato la volontà di trovare lavoro in Italia e non aveva chiesto asilo, poteva ritenersi sanata l'omessa informativa sulla procedura di protezione internazionale).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5926 del 2015 Rv. 634730-01, N. 4223 del 2024 Rv. 670269-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11027 del 24/04/2024 (Rv. 671106-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA. Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA.

S. (ROMITI DANIELE) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 08/06/2023

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Vincolo debitorio o debt bondage - Violenze subite nel paese di transito - Precaria situazione lavorativa sul territorio nazionale - Credibilità delle circostanze dedotte - Conseguenze - Valutazioni necessarie - Contenuto.

In tema di protezione internazionale, il giudice, ove ritenga credibile l'allegazione del richiedente di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito e di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, deve valutare unitariamente il racconto (anche alla luce delle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR) e disporre l'audizione del ricorrente, per verificare se quanto subito possa essere qualificato come atti di persecuzione o sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, con la conseguenza che, ove si possa escludere il rischio che il ricorrente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare, tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all'attualità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 23883 del 2023 Rv. 668852-01, N. 29142 del 2020 Rv. 660124-01, N. 3768 del 2023 Rv. 666870-01

Sez. 1, Sentenza n. 11033 del 24/04/2024 (Rv. 671108-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro K. (SENESE GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/02/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Carta di soggiorno per motivi familiari - Stabile convivenza con cittadino UE - Mancanza di documentazione ufficiale - Diniego dell'amministrazione - Impugnazione - Accertamento del

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

diritto al soggiorno da parte del giudice ordinario - Prova testimoniale della convivenza - Ammissibilità.

In tema di carta di soggiorno per motivi di coesione familiare, nel giudizio di impugnazione avverso il diniego di rilascio per mancata allegazione di documentazione ufficiale, attestante la convivenza tra il familiare richiedente il permesso e il cittadino italiano, il diritto soggettivo al soggiorno può essere accertato dal giudice ordinario anche mediante la prova testimoniale, che dimostri, in modo serio e rigoroso, la convivenza ed il legame familiare esistente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 3, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 38 art. 3, Direttive del Consiglio CEE 23/09/2003 num. 86 art. 5, Decreto Legisl. 06/02/2007 num. 30 art. 7, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 28 com. 2, Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 36 CORTE COST., Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., DPR 30/05/1989 num. 223 art. 4, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35684 del 2023 Rv. 669812-01, N. 20856 del 2022 Rv. 665125-01, N. 3876 del 2020 Rv. 657060-01

Sez. 1, Ordinanza n. 11245 del 26/04/2024 (Rv. 671112-01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA.

D. (FERRARA ALESSANDRO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 03/06/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Decisioni di trasferimento adottate dall'Unità di Dublino - Impugnazione - Sospensione automatica del termine per il trasferimento - Durata - Criteri.

In tema di ricorso contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità Unità Dublino al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione, l'art. 3-octies del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 13 del 2017, conv. con mod. dalla l. n. 46 del 2017, deve essere interpretato nel senso che il termine per il trasferimento, previsto dall'art. 29 del Reg. UE n. 604 del 2013, sospeso automaticamente per effetto della presentazione dell'istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, in osservanza dell'altra "regola cardine" del diritto di rimanere sul territorio per l'esame del ricorso, decorre, e quindi riprende a decorrere, dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, in via definitiva e non in via provvisoria o urgente, della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento della sospensiva, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 29, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 octies, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46, Costituzione art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 9535 del 2024 Rv. 670714-01, N. 24493 del 2021 Rv. 662323-02, N. 19518 del 2021 Rv. 661921-01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. U, **Sentenza n. 11399 del 29/04/2024** (Rv. **670895-02**)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LEONE MARGHERITA MARIA. Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

A. (ROPPO FRANCESCO) contro M.

Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Rigetto della Commissione territoriale per manifesta infondatezza - Proposizione del ricorso in sede giurisdizionale - Deroga al principio di sospensione automatica del provvedimento - Condizioni.

In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata, utilizzabile nell'ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedurali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 ter, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 36, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 37, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2020 num. 130, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legge 10/03/2023 num. 20, Legge 05/05/2023 num. 50

Massime precedenti Vedi: N. 6745 del 2021 Rv. 660737-01, N. 23021 del 2020 Rv. 659424-01